



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

Combinando l'art. 7 con l'art. 3 ed il 10 dello Statuto, si ha tutta la teoria sulla formazione della legge secondo la costituzione italiana. Per l'art. 3 sappiamo che il potere legislativo è collettivamente esercitato dal Re e dalle due Camere, quella del Senato e quella dei Deputati; l'art. 10 poi sancisce, che la proposizione delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due Camere. Ma la legge non è ancora completa fino a tanto che il Re non vi abbia apposta la sua sanzione e sia stata promulgata. Così l'art. 7. Da ciò possiamo dedurre il concetto generale della legge, definitoci dal Demolombe: ¹ il complesso di regole stabilite dall'autorità, la quale in virtù della costituzione politica, ha facoltà di comandare, di vietare, di permettere in tutto il territorio dello Stato. Non ci fermeremo sulle molte definizioni che furono date della legge, perchè, malgrado le diverse locuzioni adoperate, collimano con questa da noi accettata.

La sanzione, a cui accenna l'articolo presente, è quell'atto per il quale il potere esecutivo esercitando una parte dell'autorità legislativa, dà ad una legge l'approvazione, la conferma, senza della quale essa non sarebbe punto esecutoria. Da ciò la necessità che le leggi portino sempre la firma del Re quale capo del potere esecutivo. Sembrerà però a taluni tale disposizione come superflua dal momento che le proposte di legge si fanno sempre in nome del Re. Ma il progetto viene discusso al Parlamento e quindi subisce modificazioni che non fanno più la legge quale era stata proposta.

¹ Demolombe, *Traité de la publication, des effets des lois en général*. Ved. in particolare sulla definizione della legge. Portalis, *Discours prélim.* — Merlin, *Rep.*, v. *Lois*. — Duranton, *Cours de Code civil*. — Toullier, *Cours de droit civil*. — Marcadé, *Expl. théor. et prat. du Cod. nap.* — Zachariae, *Cours de droit civil français*. — Laurent, *Principes de droit civil*. — Pacifici-Mazzoni E. *Istituzioni di Diritto civile Italiano*. Lib. I. — Saredo, *op. cit.*

Il Re, al pari delle Camere, è libero di ricusare nel suo insieme la proposta di legge, come pure è libero di sottometerla alla prova di una nuova deliberazione, con gli emendamenti che egli creda convenienti. Ma però non potrebbe sanzionare una parte di legge per lasciare da parte l'altra; approvare ad esempio l'art. 1 e lasciare il 2. Per far ciò occorrerebbe consultare le Camere.

Vediamo ora in qual modo e sino a qual'epoca tale diritto viene esercitato dal Re.

Riguardo al modo, lo Statuto non prescrive alcuna forma speciale, risultando esso dalla manifestazione esplicita nel Re di aderire alla legge, e questa ordinariamente si dimostra apponendo la firma alla minuta della legge preceduta dalle parole che la detta legge sarà pubblicata, e registrata per essere eseguita come legge dello Stato. Per verità la sanzione viene così convertita in promulgazione, e di questa più avanti vedremo il significato e l'importanza.

Circa il tempo in cui debba avvenire la sanzione si sono praticati diversi sistemi. In Inghilterra si ritiene che la sanzione debba accordarsi quando il Parlamento trovasi ancora riunito, ossia prima che sia terminata la sessione; quindi, alla fine di questa, il sovrano o personalmente o per commissione vi dà il suo consenso, che non fu più rifiutato, dacchè la regina Anna lo ricusò al *bill* sulla milizia scozzese nel 1707.¹ Le formole ivi usate in tale procedimento legislativo sono quelle stesse del XV secolo. Letti i vari atti votati ad uno ad uno nella stessa sessione, si pronunzia la formola « *le roy le veult*, » o se vi sono regine sul trono « *la royne le veult*. » Ma se il sovrano non vuole approvare un atto presentatogli dal Parlamento, invece di un rifiuto assoluto si pronunzia una formola mite: « *le roy o la royne s'adviserà*. »²

¹ H. Cox, *Inst. of Engl. Gov.* — Walpole, *Elect. and Leg.*

² I Normanni usarono la lingua francese in tutti i loro atti ufficiali e solamente col regno di Edoardo III cominciarono ad usare l'inglese; il francese rimase tuttavia in molte formole antiche legislative e giudiziarie fino ad oggi. I preamboli degli Statuti odierni hanno questa forma: « Be it enacted by the Queen most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lord spiritual and Temporal, and Commons, in this present

In Francia, durante la monarchia, parecchie leggi più importanti si videro sanzionate molto tempo dopo la sessione della Camera. Sotto la Repubblica del 1848 era stabilito che le leggi d'urgenza dovessero essere promulgate nei tre giorni, le altre nel mese dal giorno dell'adozione dell'Assemblea. Nella Costituzione attuale non è fatto cenno della sanzione, ma all'art. 7 è detto, come nella Costituzione del 1848, che la promulgazione, la quale spetta al Presidente della Repubblica, debba seguire nel mese che segue la trasmissione al Governo della legge definitivamente adottata. Egli poi deve promulgare nei tre giorni le leggi la cui promulgazione, per un voto espresso nell'una e nell'altra Camera, sarà stata dichiarata urgente. In conseguenza, l'art. 96 del regolamento del Senato e l'art. 77 del regolamento della Camera hanno deciso che dopo il voto di una legge, un membro potrebbe domandare che l'assemblea sia consultata sul punto di sapere se la legge votata sarà promulgata d'urgenza nei tre giorni. Occorre però che questa risoluzione sia presa in ciascuna delle due Camere perchè essa imponga al Presidente della Repubblica l'obbligo di promulgare nei tre giorni.¹ Nello Statuto italiano nessun termine è stabilito per la sanzione, quindi a noi sembra possa intervenire in qualunque periodo di tempo come anche potrebbe non avvenire non già perchè il Re si opponga alla sanzione della legge, ma perchè potrebbero essere cambiate le circostanze le quali avevano data origine alla legge.

Per tutte le Costituzioni monarchiche, il diritto di sanzione, comunemente chiamato diritto di *veto*,² è assoluto nel Re.

Parliament assembled, and by the authority of the same as follows.... » L'ultimo articolo di ogni atto pubblico stabilisce ordinariamente il suo titolo abbreviato, col quale è indicato anche negli atti ufficiali.

¹ Chi desidera avere maggiore conoscenza sullo svolgimento storico del diritto di promulgazione in Francia, consulti l'opera di Poudra et Pierre, *Traité pratique du Droit parlementaire*, pagg. 737-750.

² Il *veto* ha un'origine molto antica. I Tribuni di Roma pei primi l'apponevano, quando fosse stato il caso, ai decreti emanati dal Senato. Celebre, per le conseguenze politiche era il *veto* dei nunzi della Polonia, ove esisteva fino dal 1652, potendo ogni nunzio col solo *veto* rendere nulla la

Nelle repubbliche al contrario o non è ammesso oppure lo è in modo limitato. Per esempio nella costituzione federale della Repubblica Svizzera non esiste diritto di veto; neppure nelle legislazioni dei singoli Cantoni, ad eccezione di quello di Ginevra. Si è creduto invece di potere sostituire ad esso il diritto d' iniziativa, dato esclusivamente al potere esecutivo.

In America invece è accordato al Presidente in modo assoluto, solo però quando la legge non sia stata votata alla maggioranza di due terzi, nel qual caso egli non può opporsi alla sanzione della legge. È questa certamente una delle ragioni forti per non permettere al Presidente di opporsi al voto del Parlamento espresso a così notevole maggioranza.

Tale diritto è giudicato severamente da coloro che, fedeli ai puri principii democratici, temono possa esso arrestare l' opera dei partiti, mentre altri lo approvano come un richiamo all' opinione pubblica, perchè, osservano, se la legge è approvata dal popolo, col veto non si porrà che un semplice ritardo all' adozione definitiva di essa, al contrario se quella è disapprovata, avrà impedita l' accettazione di una legge, la cui abolizione sarebbe stata più tardi forse più difficile se non pericolosa. Diciamo noi pure col Rossi essere esso piuttosto un mezzo preventivo di quello che essere un mezzo di azione diretta. È un mezzo preventivo in questo senso, che scoraggisce ogni proposizione stravagante. Un progetto di legge che fosse contrario ai prin-

elezione del Re. Questa istituzione tanto funesta, che poneva la discordia, fu abolita nel 1791. In Francia nel 1791 fu accordato al Re un *veto* sospensivo. Luigi XVI oppose questo *veto* ai decreti del 17 e del 29 novembre contro i preti e gli emigrati.

¹ Ved. Werster, *The works.* — Valker, *Introduction to American Law.* — Pousin, *Considérations sur le principe démocratique qui régit l' union.* — Id., *De la puissance américaine.*

A proposito del diritto di *veto* in America avvertiamo che alcuni Stati dell' Unione l' hanno accordato anche al capo dell' amministrazione locale. Così Nuova York nella *Carta* approvata il 30 Aprile 1873, accorda al sindaco il *veto*, come pure lo accorda il MASSACHUSETTS con legge del 29 Marzo 1873 come si può vedere nel testo pubblicato nel *Supplement to the General of Massachusetts Legislation of 1873.*

cipii stabiliti, non s'immagina neppure, perchè ben si sa che anche nell'ipotesi passasse nella prima Camera, sarebbe rigettato nella seconda, e che se passasse nella seconda potrebbe ancora venire rigettato dal potere esecutivo. Ne si può ammettere in teoria che il potere esecutivo debba dopo il voto delle due Camere, necessariamente annuire, poichè sarebbe andare contro lo spirito del governo costituzionale e quel potere che fosse obbligato di prestare il suo appoggio alla legge che egli disapprova, sarebbe tosto, come nota il Constant,¹ senza forza e senza considerazione. Sarebbe senza forza, perchè i suoi agenti gli disobbedirebbero, sicuri di non dispiacerli nel contrariare ordini che non sono la sua volontà. Egli poi torrebbe a se stesso ogni prestigio, impiegando la sua autorità in misure condannate dal suo giudizio e dalla sua coscienza; nessun potere eseguirà d'altronde e con zelo una legge che egli disapprova. Ciascun ostacolo gli sarebbe naturalmente un secreto trionfo. Non è dell'uomo, osserva il Constant, fare sforzi per vincere una resistenza che è in favore della sua opinione. Impedire gli uomini di agire è già troppo difficile; contrariarli all'azione è impossibile. Questa verità si applica agli individui stessi che non sono rivestiti di alcuna potenza. A più forte ragione essa si applica ai depositari di una grande autorità.²

Se il Capo dello Stato rifiutasse la propria sanzione alla legge votata dal Parlamento i ministri potranno consigliarlo a sancirla, ma qualora non riuscissero a ciò, o non volessero prestarvisi, il Parlamento può obbligarli a dimettersi dando loro un voto di sfiducia; come pure può accadere che ministri e Capo del potere esecutivo si trovino uniti nel disapprovare la legge votata, ed allora anzichè attendere il voto dal Parlamento possono sciogliere la Camera dei Deputati, riconvocare i comizi elettorali e spostare pure, con nuove nomine, la maggioranza del Senato.

Si è fatta questione dagli scrittori se l'affidare tale prerogativa al Capo del potere esecutivo possa o no essere opportuno e senza

¹ *Droit constitutionnel.*

² *Op. cit.*

pericoli per lo Stato. Se si considera con quanta facilità le assemblee si lasciano trascinare a falsi apprezzamenti, acciecate dalle passioni e dalle circostanze non ben valutate del momento, si capirà facilmente come sia opportuno affidare al Capo dello Stato questo freno moderatore alle inconsulte deliberazioni delle assemblee legislative, essendo egli in caso di meglio conoscere le difficoltà nell'applicazione pratica della legge, ed apprezzare con ponderazione e maturità di giudizio le circostanze ed i bisogni in cui si trova lo Stato. Oltre a ciò questo diritto è coerente al principio generale pel quale il potere del Re rappresenta nell'ordinamento costituzionale quella forza moderatrice fra i vari organi costituzionali, la quale ha sempre mancato, come sopra osservammo, nei governi non costituzionali.

Ammesso in tesi generale che debbasi accordare al potere esecutivo il *veto*, si potrebbe far questione se esso debba essere o no assoluto o sospensivo. Si chiama sospensivo il veto quando al potere si accorda la facoltà, il diritto di ricusare la legge entro un dato tempo solamente; ossia se due o tre legislature successive persistono a presentargli un progetto di legge, il progetto diviene legge senza la sanzione del potere esecutivo. Così era ordinato il veto nella Costituzione francese del 1791. Ma come facilmente si comprende, il veto sospensivo non farebbe che ritardare il male che si vuole differire senza poterlo evitare. Si spera forse con esso richiamar la ponderazione dei legislatori, illuminati maggiormente dall'opinione pubblica; ma però non si pensa che il rifiuto esacerberà le parti e farà ancor maggiormente persistere nella presa deliberazione, avvalorata poi questa persistenza dalla facile diffidenza a cui sovente sogliono inclinare i corpi deliberanti verso il potere esecutivo, sia per servire il proprio partito, se è governo repubblicano, sia per ragioni dinastiche, se è governo regio. Con l'autorità del Rossi, affermiamo che, il veto sospensivo non produce gli effetti cui sarebbe chiamato a produrre: egli non serve di mezzo preventivo contro i progetti inammissibili. Nell'insieme delle nostre istituzioni, il veto non è chiamato ad avere altro ufficio, se non quello, come dicemmo, di far sentire agli autori delle proposte che debbono usare

maggior ponderazione, poichè potrebbero essere rigettate qualora non fossero ragionevoli. In Italia, ed in genere nelle attuali monarchie, non si ha esempio che siasi fatto uso dal potere regio di simile diritto.

La sanzione va accompagnata da certe forme, che danno validità ed efficacia giuridica alla legge stessa. Innanzi tutto essa deve risultare dalla firma del Re non solo, ma deve portare altresì la firma del ministro proponente e del ministro guardasigilli. La necessità della firma reale non abbiamo bisogno di dimostrarla, perchè di legghieri si comprende; quella del ministro proponente ha ragione di essere nel principio della inviolabilità regia, e quindi non potendo far risalire la responsabilità della legge nel Re, se ne rende responsabile il ministro in conformità dell' art. 67 dello Statuto, e per conseguenza la necessità della firma, come prescrive pure il detto articolo.

Lo Statuto non richiede la firma del ministro guardasigilli, ma abbiamo la legge 23 Giugno 1854 che all' art. 2 dispone tassativamente dovere la legge essere munita del visto del guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.¹ La ragione è riposta in ciò che dovendo pur esservi chi veglia specialmente sulla regolarità delle operazioni che riguardano le leggi, tale incarico si devolve per propria natura al ministro della giustizia. Questo pure è l' uso invalso presso tutti i governi.² Mancando simili condizioni, prescritte espressamente dalla legge in vigore, la legge non ha validità.

Qui crediamo opportuno di dettare le norme che riguardo alla firma reale, la dottrina e la giurisprudenza hanno sancite. Innanzi tutto non è ammesso che il Re supplisca alla firma con un segno convenzionale usato nelle sue scritture private, benchè in diritto civile sia ammesso pei privati di firmare un atto con semplici segni convenzionali, di cui il testatore se ne serviva per sottoscrivere. Coerentemente a questo principio, non possiamo approvare la pratica talora in uso di fare firmare al Re più decreti, facendo porre un con-

¹ Ved. *Legisl. comp.*, a pag. 389.

² Ved. Cesare Cattaneo, *La legge fino alla sua effettuazione.*

trassegno su ciascuno dei decreti firmati collettivamente, a seconda di quanto si praticò per l'estensione delle leggi dello Stato alla provincia di Roma. Non approviamo quest' uso, perchè può avvenire che si facciano sancire più leggi o decreti senza che consti realmente la piena cognizione di causa.

Altra gravissima questione si presenta quando si tratta di sapere se il Re, impedito dall' apporre la propria firma, possa ad altri delegarla. Questione molto ardua, e che può dare motivo a diverse soluzioni. In Inghilterra si presentò già il caso sotto Giorgio IV, la cui fisica impossibilità di attendere agli affari di Stato, fu rispettosamente chiamata dagli storici: preoccupazione. Ma non solo nel caso speciale di malattia l' Inghilterra ci offre l' esempio di delegazione di firma; primo esempio lo abbiamo sotto Enrico VIII, che con lettere patenti autorizzò l' arcivescovo di Cantorbery, il lord cancelliere ed altre persone, ad apporre un sigillo agli atti riguardanti più particolarmente i mandati di pagamento del tesoro reale; ed aveva parimente emanato proclami ed altri atti sui quali la sua firma era bollata con cotesto sigillo. Edoardo VI pubblicò due atti ai quali la sua firma fu apposta nel medesimo modo. La regina Maria aveva nella stessa maniera pubblicato un proclama col quale invitava i suoi sudditi di venirle in aiuto per reprimere l' insurrezione di sir Tommaso Wyatt. La stessa regina pubblicò nel 1558 delle lettere patenti, allo scopo di far conoscere che, atteso il gran lavoro che le imponevano il governo e la difesa dello Stato, non avrebbe potuto, senza pericolo ed incomodo, firmare di mano propria le commissioni, ordinanze ed altri atti; e autorizzava certe persone ad apporre in sua presenza il sigillo, dichiarando che tutti gli atti così firmati sarebbero stati non meno validi e legalmente efficaci, che se portassero la firma fatta di mano della regina. Anche Guglielmo III sul punto di morire e non potendo più firmare il suo nome, apponeva un sigillo a certi atti, in presenza del guardasigilli e dei segretari del Parlamento.

Benchè esistessero tali precedenti, nel 1830 fu però stabilito, come giurisprudenza costituzionale, che tale delegazione non si po-

tesse fare se non coll' autorizzazione del Parlamento; autorizzazione data nel 1830, avvertendo però che era concessa unicamente in causa della indisposizione fisica di S. M., e non intendeva perciò il Parlamento di costituire un precedente che valesse come norma per l'avvenire.¹

Appoggiandoci all'autorevole esempio dell' Inghilterra, avvalorato da una retta interpretazione del diritto pubblico, noi crediamo doversi stabilire il principio che nessuna delegazione dell' esercizio dell' autorità regia costituzionale sia valida se non ha ottenuto il preventivo assenso del Parlamento. E questo in tesi generale. Nel caso poi speciale del nostro Statuto, tanto più ci sembra accettabile questa teoria, in quanto che non si trova nè nello Statuto stesso nè in altra legge una sola disposizione che giustifichi simile delegazione.

Qualcuno potrebbe obiettare che la delegazione può trovare giustificazione nello istituto della reggenza, la quale, come quella, dipendente da ragioni personali, è pure una vera e propria delegazione. Innanzi tutto occorre avvertire che le disposizioni modificative i diritti riconosciuti dalla legge vanno interpretate limitatamente e non già che dall' analogia di un caso speciale debbasi dedurre una regola applicabile ad altri casi; inoltre quando si tratti di delegazione per la reggenza, gli articoli dello Statuto ad essa relativi regolano l' ipotesi della minorità del Re (art. 12 e seg.), e quella in « cui il Re maggiore sia nella *fisica impossibilità* di regnare » (articolo 16). Ora, la delegazione, chiamata anche luogotenenza, si può creare senza la fisica impossibilità nel Re di regnare come appunto è stato praticato in Italia da Carlo Alberto nel 1848, e da Vittorio Emanuele nel 1859 e nel 1866 per il motivo delle guerre nazionali, poichè dovendo il Re attendere al comando dell' armata non poteva accudire agli affari civili. Così pure si ripeté per il periodo transitorio delle annessioni, quando non essendosi stimato opportuno per ragioni diplomatiche

¹ Saredo, *op. cit.* — Smolletts's, *Hist.*, I. — Erskine May, *History const. of England*, vol. III. — Hume's, *Hist.*, II.

di assumere subito nelle mani del Re il governo della Toscana e di Napoli, si provvide alle luogotenenze del principe di Carignano e del Cialdini, poi nel 1870 con quella del generale La Marmora a Roma.

Oltre alle esposte ragioni, un'altra ancora ci fa contrari all'interpretazione estensiva della luogotenenza colle norme della reggenza, poichè mentre questa è l'investimento pieno di tutto il potere regio in altra persona, per impossibilità nel Re di esercitarlo, ¹ la delegazione per luogotenenza invece può essere ristretta, poichè avendo il Re il diritto di nominare e di scegliere, è pur giusto abbia il diritto di riservarsi qualche parte di potere, come per esempio la sanzione dei codici, la grazia di pene capitali, i prestiti pubblici, ec.

Nelle altre Costituzioni tutte per dar luogo ad una delegazione speciale di potere regio, è sancito che debba essere constatata dal Parlamento la *assoluta impossibilità* nel Re di governare. È certo però che ponendo questa frase che si trova in tutte le Costituzioni a confronto con quella dello Statuto nostro, che esige la reggenza solamente quando siavi *fisica impossibilità nel Re* di regnare, occorre pur dire che secondo le altre Costituzioni, alla reggenza può darsi luogo anche per altre cause se di minore importanza dell'accennate. Però riguardo allo Statuto italiano è da lamentare la lacuna che lascia questa frase: *fisica impossibilità* poichè non lascia modo a provvedere in maniera legale qualora il Re non possa governare per cause indipendenti da fisica impossibilità, come appunto qualora sia colpito da malattia temporanea che lo renda anche per breve tempo nella impossibilità di attendere all'esercizio del potere regio. Si è praticato in tali casi di provvedere con semplice decreto reale col quale si delegava all'esercizio di questo potere un principe reale, col nome di luogotenente generale del Re. Ma tale pratica non è costituzionale, e noi dobbiamo desiderare di vedere definitivamente regolata con legge speciale questa parte importantissima del nostro diritto pubblico.

L'articolo che commentiamo fa distinzione fra sanzione e pro-

¹ Ved. Palma, *op. cit.*

mulgazione, considerandole come due atti separati e distinti fra loro: « Il Re solo *sanziona* le leggi e le *promulga*. »

Promulgazione viene dal latino *promulgatio*, ed è l'atto pel quale il capo del potere esecutivo attesta al corpo sociale l'esistenza della legge ed ordina di osservarla. Mentre la sanzione è indispensabile per il compimento della legge, la promulgazione lo è per l'esecuzione, perciò essa rientra nelle attribuzioni del potere esecutivo. Perchè acquisti veramente efficacia, la quale poi deriva dalla *certezza positiva* della legge, occorre rivesta un carattere ufficiale, inoppugnabile, da non lasciar luogo a dubbi sulla sua validità legale, ossia che il testo sia realmente quello già votato dalla Camera e sanzionato dal Re. A tutela di questa condizione, è ovvio il dirlo, i ministri stessi se ne rendono responsabili colla firma che vi appongono, ma però nelle promulgazioni potrebbe accadere benissimo che per inavvertenza di qualche copista avvenissero alcuni errori di parola da snaturare la legge stessa, come ne abbiamo prova nella promulgazione dei seguenti decreti:

R. decreto legislativo, 8 Gennaio 1860, n. 3956, il quale corregge l'art. 142 della legge 13 Novembre 1859, n. 3720 sulla pubblica sicurezza; il R. decreto parimente legislativo 6 Febbraio 1860, n. 3965, che corregge l'art. 405 della legge elettorale 20 Novembre 1859, n. 3778; il R. decreto 26 Giugno 1865 con cui è riformato l'art. 115 della legge di pubblica sicurezza; il R. decreto 6 Gennaio 1866, numero 2774, che rettifica l'art. 344 del regolamento giudiziario; il decreto 20 Dicembre 1865, n. 2720, che rettifica un errore di stampa occorso nel decreto 20 Novembre 1865, n. 2599, col quale sono apportate alcune modificazioni al Codice penale; il decreto 6 Dicembre 1865, n. 2611, esso pure rettifica l'art. 134 del Codice di proc. civile; quello del 28 Gennaio 1866, n. 2782 col quale fu corretto l'errore incorso nella compilazione del § 2 dell'art. 353 del Codice di Procedura penale. Ma pur troppo non tutti simili errori vengono rettificati; se ne ha esempio nell'art. 1297 del Cod. civ., ove è detto che: la riunione nella persona del fideiussore, delle qualità di creditore e di debitore principale non produce l'estinzione della obbligazione

principale. La sostituzione di un *E* ad un *O* toglie il senso alla disposizione della legge. Però facilmente intendendosi l'errore, non era necessaria la correzione. L'errore è appunto nelle edizioni ufficiali.¹

Si è creduto di fissare norme precise alla pubblicazione non solo per precisarne il testo, ma bensì gli effetti che dalla pubblicazione stessa possono derivare. Quindi la promulgazione deve intendere almeno nel senso di pubblicazione ufficiale, e tale è la significazione che gli si volle dare. Come facilmente si comprende, la pubblicazione può venire fatta da un grande numero di funzionari; e lo Statuto appunto attribuisce al Re solo la facoltà di promulgare. Quindi gli scrittori distinguono fra il fatto materiale della pubblicazione e l'ordine di pubblicare; è quindi l'ordine stesso che costituisce la promulgazione.

Interessante a seguirsi nello svolgimento storico delle istituzioni giuridiche è la promulgazione, pei vari modi in cui essa è stata praticata. A tale scopo furono in vigore tre sistemi: l'uno consiste nel dichiarare che la legge si presume conosciuta e diviene obbligatoria quando siano state eseguite certe formalità; per esempio: lettura pubblica nei tribunali, affissione nei palazzi comunali, della sede del governo e simili. L'altro nel determinare certe distanze e date distinte per ciascuna distanza: Il terzo nel determinare una data uguale per tutte le parti dello Stato. Questo è il sistema da noi praticato.

Il primo è il più antico. Se ne trova traccia nei libri del Vecchio Testamento.² È certo che gli Ateniesi pure incidevano le leggi sulla pietra, nel rame, sulla quercia, sulla cera, e l'affiggevano a colonne esposte in luogo scoperto ed eminente.

I Romani nei primi tempi della repubblica facevano esporre sulla piazza pubblica la legge che il Console aveva meditata e che in seguito aveva comunicata al Senato, offrendola così all'esame ed allo

¹ La giurisprudenza ha fissato che i decreti relativi alle correzioni di tali errori, non sono incostituzionali.

² Merlin, *Rep.*, v. *Lois*.

studio di coloro cui spettava il diritto di votarla. Approvata la legge la si scolpiva in tavola di rame e la promulgazione era seguita mediante l'affissione.¹

Per assicurare poi la conservazione delle leggi affisse, erano decretate pene molto severe a chiunque avesse tolte, spezzate e lacerate le tavole che le contenevano.

La pubblicazione delle leggi praticavasi durante tre giorni di mercati consecutivi. In Macrobio troviamo che l'uso del mercato si doveva principalmente al riposo che si voleva concedere ai coltivatori dopo otto giorni di lavoro, ed affinchè potessero almeno andare in Roma a mercanteggiare ed a ricevere le leggi.²

Anche Quintiliano ricorda quest'uso, poichè fra le censure che si possono fare ad una legge egli cita quella di non essere stata pubblicata durante i tre giorni prescritti di mercato.³

Gl'Imperatori romani praticarono due diversi sistemi. Secondo la Novella LXVI, cap. I, Giustiniano emanando una legge sui testamenti sancisce che essa deve addivenire obbligatoria per tutto l'impero, due mesi dopo la promulgazione di essa. Perciò alcuni scrittori stabilirono il principio che sotto gli imperatori la legge addiveniva obbligatoria dopo due mesi dalla pubblicazione.⁴

Merlin invece ritiene che la vera regola generale è sancita nella legge 65 Cod. *De Decur.*, in cui si tratta di una ordinanza emanata dall'imperatore Zenone, che il suo successore Anastasio impone

¹ A quest'uso si deve l'origine dell'*Album praetorio*. Il pretore che entrava in ufficio emanava un manifesto, il quale conteneva le massime secondo le quali egli dichiarava avrebbe pronunciato i suoi giudizi e le formole processuali che avrebbe adottato. Questo manifesto veniva affisso.

² Ved. Macrobio, *Saturn.*, I, 16.

³ Quintilianus, *Instit.*, II. — La molteplicità però delle leggi impediva la loro retta cognizione da parte dei cittadini. Perciò Cicerone si lagnava non essere in Roma, luogo pubblico ove potere custodire le leggi. Di ciò erano assai più gelosi i Greci, che stabilirono i custodi delle leggi incaricati non solo di conservarvele, ma pure di attendere alla osservanza loro. Cicerone, *De legib.*, III.

⁴ Vela, *Diss.*, cap. 35. — Coccejus, *Jus civil contra lib.* I, tit. III. Quest. 7. — Forti, *Istit. di Diritto civ.*, I, 14.

abbia efficacia giuridica dal giorno della sua promulgazione. Quindi il Merlin conclude che le leggi avevano efficacia dal giorno della loro pubblicazione.¹

Nelle nostre repubbliche medio-evali la forma più ordinaria era il *bando* o *grida*, ossia si leggeva ad alta voce per parte di pubblici banditori la legge che si voleva osservata. Tale forma rimase per alcun tempo anche presso i governi monarchici successi ai repubblicani.

Ma come facilmente si comprende, questo sistema non era tale da infondere la persuasione e la presunzione di pubblicità. Occorreva perciò stabilire un termine oltre il quale la presunzione della completa cognizione della legge potesse produrre effetti legali.

Nei Codici che vigevano in Italia nei varii Stati prima della rivoluzione era dichiarata obbligatoria la legge nel giorno dopo alla promulgazione.

Lo Statuto non sancisce alcuna formola particolare di promulgazione, ma essa però è prescritta dal Codice civile, nella parte che contiene le *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*, e dalla Legge 21 Aprile 1861 riportate in *Appendice* a questo articolo, sotto la rubrica *Legislazione*.

La procedura poi della pubblicazione è determinata nella legge 23 Giugno, 1854 la quale contiene regole determinate.²

Le disposizioni relative alla pubblicazione delle leggi sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per la esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato (L. 23 Giugno 1854, art. 6).

Riassumendo quanto fu esposto, chiaro apparisce che le leggi hanno nella loro formazione per parte del potere esecutivo tre periodi distinti:

1. La sanzione e promulgazione, che portano una data precisa.
2. La data della eseguita pubblicazione.

¹ Ved. in proposito Merlin, *Rep.*, v. *Lois*. — Voet *ad pandect.*, lib. 1, tit. 3, num. 10. — Van Espen ha copiosamente trattato questo argomento nel suo trattato: *De promulgatione legum ecclesiasticorum*.

² Ved. *Appendice, Legisl. comp.*, pag. 389.

3. L'entrata in vigore coll'annunzio fatto per ordine del Guardasigilli nella *Gazzetta Ufficiale*, che, avviene sempre 15 giorni dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia diversamente provveduto.

Il disposto poi del nostro articolo per la pubblicazione delle leggi è applicabile a tutti gli atti del governo, ossia pei decreti e regolamenti d'indole generale. Se poi si tratta di decreti e regolamenti speciali riguardanti alcune persone, basta che siano notificati alle persone cui essi concernono.

Abbiamo esempi che tra le condizioni di pubblicazione della legge havvi l'invio di essa ai Comuni. Così vediamo espresso per la pubblicazione del Codice civile (art. 2) 25 Giugno 1865, così pure per il Codice di procedura civile, il Codice di commercio, il Codice per la marina mercantile. Contengono la medesima condizione il decreto 26 Ottobre 1865 che promulga il Codice di procedura penale ed altri decreti, che è superfluo rammentare.

A meno però che la legge abbia posta come condizione essenziale l'adempimento di tale formalità, la inesecuzione di quest'ordine, per parte dei Comuni, non esercita nessuna dannosa influenza sulla forza della legge, la quale entra ugualmente in vigore.

Su ciò può essere osservato che esaminando la legge Provinciale e Comunale all'art. 103 trovasi: il Sindaco quale ufficiale del Governo è incaricato della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi. Quindi si domanderà se questa disposizione può punto influire sulla obbligatorietà della legge stessa, regolata come è dalle *Disposizioni* generali sopra menzionate? No, certamente, poichè sarebbe fare eccezione alla generalità delle *disposizioni* accennate, sarebbe rendere inefficace la legge emanata per disposizioni speciali; il che non è nell'ordine giuridico generale. La disposizione dell'art. 103 della legge Provinciale e Comunale devesi intendere nel senso di volere utilmente agevolare la cognizione della legge, e non altro.

In ordine alla obbligatorietà dei regolamenti si potrebbe domandare quando i regolamenti comunali abbiano efficacia obbligatoria,

poichè come sappiamo dall'art. 87, § 6 dell'accennata legge, i comuni hanno facoltà di fare regolamenti. La legge non contiene disposizioni in proposito. La giurisprudenza francese e belga ha stabilito la massima che tali regolamenti sono obbligatorii dal momento della loro pubblicazione, e gli scrittori hanno approvato queste decisioni.¹

Devesi pure ritenere come principio fondamentale ed inconcusso che le leggi emanate dal capo dello Stato hanno efficacia giuridica all'estero pei cittadini residenti fuori del Regno. Gli agenti consolari e diplomatici sono tenuti di uniformarvisi e di farle conoscere nei modi che crederanno opportuni e dentro i limiti stessi prescritti dalle *Disposizioni preliminari* al Codice civile.

Devesi però tenere presente che nel computo dei giorni nei quali la legge entra in vigore, non va annoverato il primo giorno della pubblicazione, e ciò in conformità della nota regola: *dies a quo non computatur in terminae, sed dies ad quem computatur*. Perciò una legge pubblicata ad esempio il 14 Maggio, non entra in vigore se non il 30 detto.

Un'altra osservazione di non lieve importanza può essere fatta sull'argomento della efficacia delle leggi, in rapporto al tempo della loro promulgazione.

Per poco si consideri i principii generali da cui è regolato l'esercizio del potere sovrano, la risposta non riesce difficile. Infatti se la sovranità, come nota pure il Saredo,² può cambiare e cambia passando da una dinastia ad un'altra, da una forma di governo ad una diversa, se in questo passaggio può avere luogo una sospensione nella regolarità delle istituzioni, però l'ufficio della sovranità stessa continua sempre, nè subisce mai alterazione di sorta; l'ordine legale dello Stato non può essere mai interrotto; e chiunque vi presieda e qualunque sia il modo con cui è giunto a presiedervi, è investito, per tutto il tempo che dirige la somma delle cose, della pienezza dei poteri che la so-

¹ Cass. franc., 15 Aprile 1838. — Cass. belga, 16 Marzo 1857. — Chauveaux et Hélie, *Théor. du Col. pénal*, vol. IV, cap. XXIII.

² *Trattato delle leggi*.

vrantà conferisce. Non credasi però che l'assunzione dell'esercizio della sovranità sia un fatto non regolato da norme positive, da criterii giuridici e quindi lasciato all'apprezzamento, al giudizio individuale. La giurisprudenza ha fissato norme precise in proposito, e cioè si deve ritenere :

1. Esservi decadenza effettiva di un governo e perdita dello esercizio della sovranità, quando essa abbia abbandonato il governo del territorio soggetto alla sua giurisdizione, sebbene costretto con la forza e con l'animo di ritornare.

2. Che assume validamente l'esercizio della sovranità abbandonata il nuovo governo, comunque sia costituito, che succede all'antico, dirige la pubblica amministrazione e provvede alla necessità della cosa pubblica.

3. Che non è di ostacolo alla legittimità di azione del nuovo governo la circostanza che non sia stato riconosciuto dagli altri governi.

4. E neppure che eserciti il suo ufficio con carattere provvisorio.¹

Come corollari ai detti principii, la Cassazione di Torino stabiliva :

1. Che fra i diritti derivati al nuovo governo dalla assunzione agli uffici della sovranità va compreso quello di riscuotere le contribuzioni, le rendite, i canoni, onde far fronte agli oneri imposti dalle esigenze del regolare andamento della pubblica amministrazione.

2. Che, per conseguenza, il debitore di una rendita o un canone in forza di contratto stipulato col passato governo, deve pagare il suo debito nelle mani del nuovo, per liberarsi validamente, essendo nullo ogni pagamento da lui eseguito ai rappresentanti del governo che di fatto ha cessato di esistere.²

Le massime sopra stabilite dalla giurisprudenza costituzionale

¹ Cassazione di Torino, 31 Luglio 1869. Ved. pag. 172, 173 del 1° Vol. di quest'opera.

² Sent. e loc. cit.

trovano poi la loro definitiva sanzione nella legge del 17 Marzo 1861¹ la quale dando implicita sanzione ai plebisciti, con cui le popolazioni italiane dichiaravano di volere essere governate dalla monarchia costituzionale Sabauda, si veniva pure a stabilire che una legge può allora soltanto dirsi obbligatoria quando risulti approvata dal Parlamento, sanzionata e promulgata dal Re e pubblicata nella dovuta forma.

S'intende pure facilmente come una legge promulgata anteriormente al nuovo ordine politico di cose, e nulla pel nuovo governo, possa però acquistare efficacia giuridica con una disposizione del potere legislativo, e ciò per il principio che quando una legge posteriore si riferisce ad una legge anteriore, equivale ad una riproduzione testuale di questa, la quale in forza del richiamo ad essa fatto viene a formare parte integrale di quella.

Nell'antica dottrina e giurisprudenza troviamo la stessa massima come risulta dal Mascardo² dal Baldo³ dalle decisioni della Ruota fiorentina.⁴

Si può quindi concludere :

1. Che quando il Parlamento sancisce una disposizione per estendere ed applicare la prescrizione di una legge precedente ad un caso non contemplato, viene ad adattarla e farla sua e le imprime l'autorità e la obbligatorietà di cui fosse prima mancante; — 2. che non è necessaria la riproduzione testuale della legge richiamata e posta in vigore; — 3. che sono applicabili al potere legislativo le regole relative alla convalidazione e ratifica degli atti.⁵

¹ Ved. il nostro 1° vol. *Dello Stato e della Monarchia*, pag. 114, lett. j e pag. 167.

² *De gener. stat. interpret.*, Consul. XIII, 63.

³ In L. *Omnes populi*.

⁴ Nella *Pisana pecuniaria*, 9 Settembre 1721.

⁵ *Discours dans la discussion de la loi sur la presse* (*Moniteur*, 1^{er} Juin 1828).

APPENDICE.

LEGISLAZIONE.

a)

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova ecc., ecc., Principe di Piemonte, ecc., ecc., ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

ART. 1.

La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:

(Il nome del Re ecc.)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quantò segue:

(Testo della Legge.)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

ART. 2.

La legge porterà la firma del Re, sarà contrassegnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli, che vi apporrà il sigillo dello Stato.

ART. 3.

Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furon votate, salvo che nella Legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

ART. 4.

Le leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella Raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno e nelle Isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvo che nella stessa Legge promulgata sia altrimenti disposto.

La Raccolta degli Atti di Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni Legge all'uso dei Comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal Ministro proponente col visto del Guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i Capoluoghi di Comune un esemplare della Legge. Nei Comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

ART. 5.

La Stamperia Reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio degli Atti del Governo contenenti la inserzione di una Legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale del Regno per cura del Guardasigilli ne darà ufficialmente avviso, colla indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la Legge promulgata sarà inserta.

ART. 6.

Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente Legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle Leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

ART. 7.

I Decreti Reali, che non interessano la generalità dello Stato, saranno inserti per estratto nella Raccolta degli Atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

ART. 8.

Gli originali delle Leggi non che di Decreti reali contemplati dall'Art. 6 della presente Legge, saranno a diligenza del Guardasigilli consegnati agli Archivi generali del Regno, unitamente alla traduzione francese.

ART. 9.

Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato in Torino,

addì ventitrè Giugno milleottocento cinquanta quattro.

VITTORIO EMANUELE.

V. DABORMIDA.

V. C. CAVOUR.

V. COLLI.

U. RATTAZZI.

b) IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA.

Volendo dare esecuzione al disposto dell'Art. 40 del Reale Decreto dell'8 Giugno corrente, dal quale è stabilito che sarà pubblicata nelle Provincie Lombarde la legge che nelle altre parti dei Regi Stati regola la forma della pubblicazione delle leggi;

Ha decretato e decreta:

ART. 1.

Sarà pubblicata ed osservata nelle provincie della Lombardia la Legge del 28 Giugno 1854 annessa al presente Decreto, fermo quanto al giorno in cui le leggi ed i regolamenti entreranno in vigore, il disposto della prima parte dell'Art. 40 succitato.

ART. 2.

I provvedimenti che secondo il temporaneo ordinamento, dato al Governo della Lombardia dal Reale Decreto prementovato dell'8 Giugno 1859, debbono emanare dal Governatore, saranno inseriti per la pubblicazione nel giornale dichiarato Ufficiale per gli Atti Governativi e gli annunci legali della Lombardia, e diverranno obbligatorii il giorno successivo a tale inserzione congiunta all'affissione prescritta dall'Art. 4 della detta Legge ed anche immediatamente, se sarà così ordinato.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 20 Giugno 1859.

VIGLIANI.

c) IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI.

Visto l'Art. 20 del Decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno in data del 15 corrente Giugno, con cui si provvede al temporaneo reggimento di quella Provincia;

Decreta:

ART. 1.

Si promulgherà ed osserverà nelle provincie Parmensi la Legge Sarda del 23 Giugno 1854, relativa alla pubblicazione delle leggi.

ART. 2.

I Decreti che, secondo l'attuale temporaneo ordinamento delle provincie Parmensi, emanarono dal Governatore, verranno inseriti, per la loro pubblicazione nel giornale Ufficiale per gli Atti Governativi delle Provincie medesime.

ART. 3.

Il presente Decreto avrà esecuzione il 1° Luglio prossimo venturo.
Parma, 30 Giugno 1859.

d) *Regnando S. M. il Re Vittorio Emanuele II*IL DITTATORE DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE.

Sulla proposta della Commissione istituita in Bologna, con Decreto 1° corrente;

Decreta:

ART. 1.

È promulgata e sarà eseguita nelle R. Provincie dell' Emilia la Legge Sarda 23 Giugno 1854 relativa alla promulgazione delle Leggi salvo le infranotate modificazioni transitorie.

ART. 2.

Fino a nuova disposizione, e finchè lo Statuto sia attivato in queste Provincie, il Governatore promulgherà le Leggi, ordinando che siano pubblicate e poste in esecuzione.

ART. 3.

Le leggi porteranno la firma del Governatore della R. Provincia del-

l'Emilia saranno contrassegnate dal Ministro proponente e munite del Visto del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti.

ART. 4.

Ciò che l'Art. 5 della Legge Sarda 23 Giugno 1854 attribuisce alla Stamperia Reale ed al Guardasigilli, s'intenderà attribuito alla Stamperia del Governo e rispettivamente al Ministro di Grazia e Giustizia. La inserzione di cui nel detto articolo, sarà fatta nella *Gazzetta di Modena*, Giornale ufficiale del Governo.

ART. 5.

Sono abrogate tutte le leggi, disposizioni e consuetudini contrarie o diverse dalla presente Legge.

ART. 6.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione della presente Legge.

Dato in Modena, dal Palazzo Nazionale, li 26 Dicembre 1859.

FARINI.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI.

e) *Regnando S. M. Vittorio Emanuele*

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo determinare la forma autentica per la pubblicazione delle Leggi, e provvedere alla custodia degli originali di esse, conformandosi anco in questa parte al sistema praticato negli antichi Stati di S. M. il Re eletto;

Decreta :

ART. 1.

Gli originali dei Decreti contenenti disposizioni legislative saranno consegnati dalla Presidenza dei Ministri alla Segreteria Generale del Governo, la quale li conserverà in un Archivio chiamato dei Decreti del Governo.

ART. 2.

La pubblicazione di questi Decreti dovrà farsi per esemplari affissi nella Città, in ogni Pretura e Delegazione Governativa, e in tutte le

Comuni della Toscana a diligenza dei Prefetti dei Compartimenti e dei Governatori di Livorno e dell' Isola dell' Elba. E dovrà pure essere fatta inserzione dei medesimi nel giornale Ufficiale dello Stato. Quando poi ai suddetti mezzi ordinari di pubblicazione sia necessario sostituirne altri degli straordinari, il R. Governo lo indicherà nei singoli casi.

ART. 3.

I Decreti avranno esecuzione in tutti i Comuni nel giorno immediatamente posteriore a quello in cui ivi saranno pubblicati, salvo che nei Decreti stessi non fosse disposto altrimenti.

ART. 4.

La pubblicazione eseguita nel Comune renderà obbligatorii i Decreti in tutti i luoghi che dipendono da quello.

ART. 5.

Di ogni pubblicazione sarà fatto un resoconto dai Cursori delle rispettive Delegazioni di Governo. E questo referto sarà trasmesso immediatamente per mezzo dei Prefetti e Governatori prenominati all' Archivio dei Decreti.

ART. 6.

Sarà fatta e pubblicata inoltre una raccolta contenente i Decreti pubblicati, la quale verrà intitolata: *Bollettino Ufficiale dei Decreti del Governo*.

ART. 7.

Tanto gli esemplari destinati all' affissione, quanto il Bollettino saranno stampati dal tipografo governativo e non privilegiato. Non sarà riconosciuta altra edizione ufficiale dei Decreti da affiggersi, e del Bollettino se non quella del tipografo del R. Governo.

ART. 8.

Nel Bollettino ufficiale dovranno essere pubblicate ancora le ordinanze normali dei vari Ministeri e tutti gli Atti del R. Governo dei quali sia espressamente ordinata l' inserzione.

ART. 9.

A questo effetto la Segreteria di ciascun Ministero dovrà trasmettere copia non tanto dei Decreti quanto delle Ordinanze da pubblicarsi al Ministero di Grazia e Giustizia che ne ordinerà la stampa.

ART. 10

Il Bollettino uscirà in fascicoli settimanali da formare un volume ogni sei mesi, con una tavola cronologica in testa di tutti gli Atti che contiene, e nel fine con un indice di essi a materia in ordine alfabetico.

ART. 11.

La vigilanza per la stampa del Bollettino suddetto spetterà al Ministero di Giustizia e Grazia.

ART. 12.

I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 21 Gennaio Milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Visto per l' apposizione del sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

E. POGGI.

1)

Italia e Vittorio Emanuele.

IL PRODITTATORE

In virtù dell' autorità a lui delegata;

Sulla proposta del Segretario di Stato della Giustizia;

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

Decreta:

ART. 1.

La promulgazione della legge è espressa nella seguente formola:

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Re d' Italia

Il Dittatore o il Prodittatore

Sulla proposta del Segretario di Stato

Decreta e promulga:

(Testo della legge.)

Ordina che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare.

ART. 2.

La legge porterà la firma del Dittatore o del Prodittatore; sarà contrassegnata dal Segretario di Stato, che ne ha fatta la proposta, e munita *del visto* del Segretario di Stato della Giustizia, che vi apporrà il sigillo dello Stato.

ART. 3.

La legge obbliga in tutta la Sicilia in forza della promulgazione fattane dal Dittatore o Prodittatore, e dal momento in cui la promulgazione è legalmente a notizia di ciascun Comune.

La promulgazione è legalmente a notizia giusta le norme prescritte dall'articolo primo delle leggi civili.

ART. 4.

Le leggi promulgate saranno immediatamente inserite nella Raccolta degli Atti del Governo.

Il Governo provvederà acciò si affigga pubblicamente in tutti i Comuni un esemplare della legge.

ART. 5.

La stamperia del Governo consegnerà un esemplare di ogni foglio della Raccolta degli Atti del Governo, contenente la inserzione di una legge, al Segretario di Stato della Giustizia, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data dal giorno, in cui il Giornale Ufficiale di Sicilia, per cura del Segretario di Stato della Giustizia, ne darà ufficialmente avviso con l'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserita.

ART. 6.

Le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge saranno anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Dittatore o Prodittatore per la esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

ART. 7.

Gli originali delle leggi non che dei decreti e dei regolamenti con-

templati nell' articolo sesto della presente legge, saranno a diligenza del Segretario di Stato della Giustizia conservati negli Archivi del Governo.

ART. 8.

Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione della presente legge.

Palermo, 14 Agosto 1860.

Il Prodittatore

DEPRETIS.

Il Segretario di Stato della Giustizia

VINCENZO ERRANTE.

g) IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA.

ART. 1.

È promulgata e sarà eseguita nelle Provincie amministrare dal Regio Commissario Generale per l' Umbria la Legge piemontese 23 Giugno 1854, relativa alla promulgazione delle leggi, salve le modificazioni transitorie che seguono.

ART. 2.

Fino a che queste Provincie non abbiano con libero e regolare voto determinata la loro sorte, il Regio Commissario Generale promulgherà le leggi, ordinando che siano pubblicate e poste in esecuzione.

ART. 3.

Le leggi porteranno la firma del Regio Commissario Generale e saranno contrassegnate dal suo Segretario Generale.

ART. 4.

Sarà fatto regolare deposito d'ogni originale di legge nel pubblico Archivio facendolo contare per atto formale da Notaro Archivista, e sarà in pari tempo riportato nella parte ufficiale della *Gazzetta di Perugia*.

ART. 5.

Sono abrogate tutte le leggi, disposizioni e consuetudini diverse e contrarie alla presente Legge.

È ordinato che il presente decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti ufficiali del R. Commissario Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia, dal Palazzo del Governo,
il giorno 16 Settembre 1860.

*Il R. Commissario Generale straordinario
per le Provincie dell'Umbria*

G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

h)

*In Nome di Sua Maestà
il Re Vittorio Emanuele II*

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
*Regio Commissario Generale Straordinario
nelle Provincie delle Marche.*

Visto il Decreto 22 Settembre p. p., num. 5, che determina il modo della promulgazione delle leggi nelle Provincie delle Marche, sui principii stabiliti dalla Legge Sarda, 23 Giugno 1854, con alcune transitorie modificazioni;

Visto specialmente l' art. 3, in cui è stabilito che *fino a nuova disposizione le leggi saranno pubblicate mediante affissione nei luoghi soliti in tutti i Comuni ed appodati di queste Provincie;*

Considerando che l' istituzione di un giornale ufficiale di queste Provincie permette di accostarsi viemmeglio nella pubblicazione delle Leggi alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della Legge precitata 23 Giugno 1854;

Considerando l' utilità che ne verrà all' amministrazione della cosa pubblica ed alla certezza dei diritti e delle obbligazioni nascenti dalle nuove Leggi il far sì che la forza di esse incominci nello stesso giorno in tutti i punti delle Provincie delle Marche;

In virtù dei poteri conferitegli con Decreto Reale 12 Settembre 1860;

Decreta:

ARTICOLO UNICO.

La promulgazione e pubblicazione dei Decreti del Regio Commissa-

rio Generale Straordinario in queste provincie avrà luogo d' ora innanzi mediante la loro inserzione nel giornale ufficiale il *Corriere delle Marche*, la quale si farà immediatamente dopo la registrazione presso il Commissariato Generale del Decreto originale portante la firma del Regio Commissario.

Continuerà per altro la diramazione dei Decreti ai Commissari delle Provincie, e successivamente da questo ai Vice-Commissari ed ai Comuni per la loro affissione nei luoghi soliti, come per lo passato.

Dato in Ancona, 27 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO.

i) *Napoli, 17 Febbraio 1861.*

EUGENIO

Principe di Savoia Carignano

Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napoletane.

Sulla proposizione del Consigliere pel Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

ART. 1.

Sarà pubblicata in queste provincie napoletane, ed a cominciare dal 18 Febbraio 1861 avrà vigore per le medesime la Legge del 25 Giugno 1854 per gli Stati di S. M. intorno alla pubblicazione e promulgazione delle leggi e dei decreti e regolamenti per la loro esecuzione, in una col regolamento del dì 30 dello stesso mese ed anno ad essa legge relativo, con l'aggiunta delle seguenti disposizioni.

ART. 2.

Allorchè si tratti di decreti e regolamenti del Luogotenente di S. M. per queste provincie napoletane, relativi alla esecuzione delle leggi, essi saranno sottoscritti dal Luogotenente e contrassegnati dal Segretario Generale di Stato presso la Luogotenenza.

ART. 3.

Il termine, elasso il quale le leggi e i regolamenti ed i decreti diverranno esecutorii, è il decimoquinto giorno dopo quello della loro inserzione nella Raccoltâ degli Atti del Governo.

ART. 4.

L'articolo primo delle *leggi civili* in vigore nelle provincie napoletane è abrogato.

ART. 5.

Un esemplare stampato del presente Decreto e della Legge e regolamento, firmato da Noi, e contrassegnato dal Segretario Generale di Stato, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi della Segreteria Generale di Stato.

ART. 6.

La pubblicazione ne sarà fatta col trasmettere un esemplare in istampa a ciascun comune delle provincie napoletane per essere depositato nella Sala del Consiglio Comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ciascuno possa prenderne comunicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Luogotenenza, venga inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

EUGENIO DI SAVOIA.

*Il Consigliere incaricato
del Dicastero di Grazia e Giustizia*

GIOVANNI D'AVOSSA.

Il Segretario Generale di Stato
COSTANTINO NIGRA.

1) VITTORIO EMANUELE II
Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Tutti gli atti debbono essere intitolati in nome del Re; lo saranno colla formola seguente:

(Il nome del Re)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torino, addì 21 Aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

G. B. CASSINIS.

G. B. CASSINIS.

m)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Veduta la Legge in data d'oggi sulla intitolazione degli atti;

Veduta la Legge 23 Giugno 1854, n.º 1731, sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle Leggi, ed il Nostro Decreto del 30 stesso mese, n.º 1;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

Colla Legge in data d'oggi sulla intitolazione degli atti, comincerà una nuova numerazione progressiva degli atti del Governo.

ART. 2.

La collezione di tali atti sarà intitolata *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia.*

ART. 3.

La Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia sarà formata nel modo prescritto dall' unito Regolamento visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato,

sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 Aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti

addì 2 Maggio 1861

Reg.º 17 Atti del Governo a c. 118.

WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

G. B. CASSINIS.

G. B. CASSINIS.

n)

REGOLAMENTO

per la Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

ART. 1.

La raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia continuerà ad essere stampata nel sesto e coi caratteri indicati nell'art. 1, capo I, del Regolamento 22 dicembre 1832 per la Raccolta degli atti del Governo; sarà divisa, per anno, in uno o più volumi, con frontispizio, per modo che ciascun volume non ecceda ordinariamente, compresi gl'indici, pagine mille duecento.

La paginazione sarà progressiva per ciascun anno: il numero di serie delle Leggi e de' Decreti progressivo pell' intera raccolta: ed ogni volume avrà nel frontispizio l'indicazione del primo e dell'ultimo atto in esso contenuto.

ART. 2.

I volumi contenenti le Leggi ed i Decreti d'ogni anno saranno corredati di due indici, uno cronologico e l'altro alfabetico per ragion di materia.

Ogni dieci anni si farà un indice generale per materie delle Leggi e dei Decreti che nel decennio furono inseriti nella raccolta.

ART. 3.

In capo ad ogni Legge e Decreto si indicherà la data, e si apporrà l'argomento, ossia una sommaria indicazione della materia a cui si ri-

ferisce: ed in calce sarà trascritta, quanto ai Decreti Reali, la dichiarazione di trascrizione alla Corte dei conti.

ART. 4.

Gli atti saranno stampati di seguito e distribuiti a fascicoli di uno o più fogli.

ART. 5.

Gli esemplari destinati all'affissione (a termini dell'art. 4 ultimo alinea della legge 23 Giugno 1854, n.º 1731) saranno stampati isolatamente, non avranno numerazione progressiva delle pagine, ma solo quella di serie; e potranno anche stamparsi in carattere diverso da quello della Raccolta.

I soli esemplari però della Raccolta saranno considerati ufficiali per l'effetto del disposto dalla prima parte dell'articolo suddetto.

ART. 6.

Si formeranno annualmente uno o più volumi di supplemento alla Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, nei quali si inseriranno per disteso od anche solamente per estratto i Decreti, ed i Regolamenti che non concernono la generalità dello Stato, o l'universalità dei cittadini, o quegli altri simili atti di cui non occorra l'affissione.

La paginazione, continuativa per tutto l'anno, ed il numero progressivo generale di serie degli atti compresi nei volumi di supplemento, saranno indipendenti da quelli della parte principale della Raccolta.

Tali volumi avranno pure, ciascuno, il proprio frontispizio, ed al fine d'ogni anno, gli indici cronologico ed alfabetico delle materie.

Nell'indice decennale, di cui all'art. 2, saranno pure compresi i Decreti ed i Regolamenti inseriti nella parte supplementare della Raccolta.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici

G. B. CASSINIS.

o)

CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA.

ART. 1.

Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il regno nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e nell'annuncio di tale inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

ART. 2.

La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo.

ART. 3.

Nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.

ART. 4.

Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti, o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espresse.

ART. 5.

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, e perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

ART. 6.

Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono risolti dalla legge della nazione a cui esse appartengono.

ART. 7.

I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario salvo le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano.

I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo ove sono situati.

ART. 8.

Le successioni legittime e testamentarie però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura di diritti successivi e la intrinseca validità delle discussioni son regolate dalla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino.

ART. 9.

Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà dei disponenti e contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.

La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà.

ART. 10.

La competenza e la forma di procedimenti sono regolati dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.

I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto.

Le sentenze pronunziate da autorità straniera nella materia civile avranno esecuzione nel Regno, quando siano dichiarate esecutive nella forma stabilita dal Codice di Procedura civile, salvo le disposizioni delle convenzioni internazionali.

I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione.

ART. 11.

Le leggi penali di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno.

ART. 12.

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del Regno, che concernono le persone, i beni, gli atti ed alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.

GIURISPRUDENZA.

Promulgazione e pubblicazione delle leggi. — La promulgazione delle leggi consiste nell'ordine di pubblicarle e di porle in esecuzione.

Quando una legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* sta a favore di essa, contro il semplice cittadino, la presunzione *juris et de jure* che nel deliberarla siano state adempiute tutte le *forme* intrinseche necessarie a darvi forza *jubenti*. — Corte di Cassazione di Firenze, 25 Febbraio 1861.

La parola *promulgazione* usata dall'art. 39 della legge 14 Aprile 1864 deve intendersi equivalente a quella di *pubblicazione* giacchè per il concetto della legge 23 Giugno 1864 la promulgazione e la pubblicazione si confondono in modo da formare un unico e medesimo atto. — Corte dei Conti, 10 Febbraio 1866.

Una legge regolarmente formata e promulgata è sempre costituzionale, ed i magistrati non hanno facoltà di rifiutarne l'applicazione sotto pretesto che sia contraria allo Statuto. — Corte di Cassazione di Torino, 26 Gennaio 1871.

Il fissare i termini, entro i quali, sotto pena di decadenza si debbono proporre le azioni e fare le opposizioni in via giudiziaria è attribuzione del potere legislativo non di quello esecutivo. — Corte di Cassazione di Torino, 15 Maggio 1873.

Devesi intendere per *pubblicazione della legge* nel linguaggio giuridico non la semplice pubblicità derivante dal fatto unico e materiale della edizione che avviene nella *Gazzetta ufficiale* in cui si dà avviso della inserzione della legge stessa nella raccolta ufficiale delle leggi, ma vuolsi intendere la pubblicazione legale ossia il compimento di tutto quanto nel senso giuridico viene richiesto per potere ammettere la legale presunzione della più estesa pubblicità, su cui si fonda la forza obbligatoria della legge.

E quindi nel linguaggio giuridico non si può dire compiuta la pubblicazione di una legge se non colla scadenza del 15° giorno dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* della sua inserzione nella raccolta, giacchè allora nasce appunto la presunzione che la legge sia divenuta a tutti nota. — Corte d'Appello di Firenze, 20 Marzo 1874.

ARTICOLO VIII.

Il Re può far grazia e commutare le pene.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI.¹

*Codice penale, art. 131, 135, 136^a — Codice di Procedura penale,
art. 826-847.^b*

¹ Ved. il testo in Appendice all' articolo.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

AUSTRIA — Leggi accen.

*Art. 15. L'Imperatore ha il diritto di amnistia, egli ha pure il diritto di accordare la remissione o riduzione delle pene pronunciate dai tribunali, come pure di rilevare i condannati dalle conseguenze della lor condanna sotto riserva delle restrizioni contenute nella legge sulla responsabilità ministeriale. Il regolamento del diritto di ordinare che un fatto punito dalla legge non sarà oggetto di alcun processo, o che il processo incominciato sarà abbandonato, è riservato alle disposizioni della legge sulla procedura criminale.*¹

BAVIERA — Costit. accen. Tit. VI.

Art. 4. Il Re ha diritto di far grazia² di ridurre la pena o di rimetterla, ma in nessun caso egli può sospendere un processo durante un'istruzione cominciata.

BELGIO — Costit. accen. Cap. II.

*Art. 75. Egli (il Re) ha diritto di rimettere o di ridurre le pene pronunciate dai giudici, salvo però quanto è statuito relativamente ai ministri.*³

BULGARIA — Costit. accen. Cap. II.

Art. 14. Al principe appartiene il diritto di ridurre o di commutare le pene, seguendo le regole del Codice di procedura criminale.

Art. 15. Al Principe appartiene il diritto di far grazia in materia criminale. Il diritto di amnistia appartiene collettivamente al Principe ed all'Assemblea nazionale.

Art. 16. I diritti che conferiscono al Principe gli art. 14 e 15 non si estendono alle condanne incorse dai ministri per violazione della Costituzione.

BRASILE — Costit. accen. Tit. V.

Art. 101. L'Imperatore esercita il potere moderatore. I. Nel nominare

¹ Art. 2 del Cod. d'istruz. crimin.

² Eccettuato il caso di condanna di un ministro, art. 12 legge del 4 Giugno 1848, legge sulla responsabilità ministeriale.

³ Il Re non può far grazia ai ministri condannati dalla Corte di Cassazione se non in seguito a domanda di una delle due Camere. (Art. 81 della Costituzione.)

i Senatori a tenore dell' art. 5. — II. Nel convocare l'assemblea generale straordinaria nell'intervallo delle sessioni, allorchando il bene dell'impero esiga. — III. Nel sanzionare i decreti e risoluzioni dell'Assemblea generale acciò essi abbiano forza di legge — IV. Nell'approvare e sospendere provvisoriamente le risoluzioni dei Consigli provinciali. — V. Nel prorogare od aggiornare l'Assemblea generale, e nello sciogliere la Camera dei Deputati, nel caso in cui la salute dello Stato lo esiga, a condizione di convocarne immediatamente un'altra che la surrogli. — VI. Nel nominare e revocare liberamente i ministri di Stato. — VII. Nel sospendere i magistrati nel caso previsto dall' art. 154.¹ — VIII. Nell'accordare la remissione o la riduzione delle pene imposte ai colpevoli condannati con sentenza. — IX. Nell'accordare amnistia nei casi urgenti e quando pure lo consigliano l'umanità e il bene dello Stato.²

DANIMARCA — Costit. accen. III.

Art. 26. Il Re ha il diritto di far grazia e di accordare amnistia; egli non può far grazia ai ministri, per pene alle quali essi sono stati condannati dall'Alta Corte (Rig sret) se non coll'assenso del Folketing.

FRANCIA — Leg. accen.³

GRECIA — Costit. accen.

Art. 59. Il Re ha diritto di far grazia di commutare e di ridurre le pene pronunciate dai tribunali, eccettuato quanto è statuito riguardo ai ministri;⁴ egli ha ancora il diritto di accordare amnistie, ma per delitti politici solamente e sotto la responsabilità del ministero.

INGHILTERRA.

Come negli altri paesi retti a forma costituzionale anche nell'Inghilterra il diritto di grazia è affidato al Capo Supremo dello Stato. Egli è pure investito del diritto di amnistia, che però non può usare a favore degli accusati della Camera dei Comuni.

¹ Art. 154. L'Imperatore potrà sospenderli (i giudici del diritto) in causa di ricorsi portati contro essi, dopo averli intesi, dopo inchiesta preventiva ed avviso dal Consiglio di Stato. . . .

² Un ordine scritto o verbale del Re non può esonerare i ministri da ogni responsabilità.

³ Ved. *Legisl. comp.*, voce *Francia*, pag. 220.

⁴ Art. 82: « Il Re non può far grazia al ministro condannato in virtù di precedenti disposizioni se non mediante l'assenso della Camera. »

Occorre avvertire che le disposizioni sopra accennate sono tassativamente indicate nella legge sulla responsabilità ministeriale, emanata nel 1875, la qual legge veniva dalla Costituzione premessa all' art. 80.

PAESI BASSI — Legge accen. Cap. II. Sez. VI.

Art. 66. Il Re ha diritto di far grazia delle pene inflitte per condanna. Allorquando la condanna si eleva a tre anni di prigione o più ed all'amenda, cumulativamente o separatamente, il Re esercita questo diritto dopo avere sentito il parere della Corte suprema (Hoog Rand). — L'ammnistia e l'abolizione non possono essere accordate se non mediante legge.

PORTOGALLO — Costit. accen. Tit. V.

Art. 74. Il re esercita il potere moderatore

§ 7. Nel rimettere o nel ridurre le pene inflitte ai colpevoli in seguito a sentenza giudiziaria. — § 8. Nell'accordare amnistia nei casi urgenti, e quando così consigliano l'umanità ed il bene dello Stato.

PRUSSIA — Costit. accen. Tit. III.

Art. 49. Il Re ha il diritto di far grazia e di ridurre le pene. — Tuttavia questo diritto non può essere esercitato in favore di un ministro condannato per fatto della sua amministrazione se non sulla proposta della Camera che ha pronunciata l'accusa. — Il Re non può arrestare le istruzioni giudicarie pendenti se non in virtù di una legge speciale.

SASSONIA — Costit. accen. Tit. V.

Art. 62. Il Re ha il diritto di grazia in materia penale; egli può commutare, ridurre o rimettere la pena pronunciata, ma non può aggravarla.

SERBIA — Costit. accen. VI.

Art. 110. Nessun potere nello Stato nè legislativo nè amministrativo può immischiarsi nelle materie giudicarie, e reciprocamente i tribunali non possono partecipare all'esercizio del potere legislativo o amministrativo. I funzionari dell'ordine amministrativo non possono essere chiamati responsabili nè citati avanti i tribunali in causa dei loro atti ufficiali senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 118. Il Principe ha il diritto di grazia in materia penale, egli può commutare la pena pronunciata nel renderla più lieve, diminuirla o rimetterla interamente.

RUMENIA — Costit. accen. Sez. I.¹

SVEZIA E NORVEGIA.

Svezia. — Legge accen.

Art. 25. Il Re ha il diritto di far grazia in materia penale di commutare la pena di morte, di riabilitare i beni confiscati; però i reclami su

¹ Ved. *Legisl. comp.*, voce *Rumensia*, pag. 221.

tale oggetto devono essere esaminati dalla Corte suprema, e la decisione del Re deve essere presa in Consiglio di Stato. Sarà però lecito al colpevole di accettare la grazia che il Re gli accorda, o di sottomettersi alla pena alla quale egli era stato condannato.

Norvegia. — Costit. accen.

Art. 20. Il Re ha il diritto, in Consiglio di Stato, di graziare i colpevoli, dopo che il giudizio è stato pronunciato.¹ Il condannato ha la scelta di accettare la grazia dal Re o di sottomettersi alla pena cui è stato condannato. Riguardo a ciò che è stato trattato avanti l'Alta Corte (Rigsrit) sulla istanza dell'Odalsthing, nessuna grazia può essere pronunciata se non l'esenzione dalla pena capitale.¹

SPAGNA — Costit. accen.²

SVIZZERA — Costit. accen.³

STATI UNITI D'AMERICA — Costit. accen.⁴

¹ Secondo l'art. 88 della Costituzione apparterebbe alla Corte suprema il giudicare in ultima istanza, ma la legge del 29 Novembre 1862 stabilì che « l'art. 88 della Costituzione non farà ostacolo a che gli affari criminali ricevano conformemente alla legge una decisione definitiva senza che la Corte suprema ne abbia avuto conoscenza. »

² Art. 86. I membri del Lagthing, riuniti alla Corte Suprema (*Höirste Ret*) compongono l'Alta Corte (Rigsrit) che giudica in prima ed ultima istanza tutti i processi intentati dall'Odelsthing, sia contro i membri del Consiglio di Stato, e dalla Corte suprema, per delitti relativi alle loro funzioni, sia contro i membri dello Storthing, per delitti commessi da essi in tale qualità. — La presidenza dell'alta Corte appartiene al presidente del Logthing.

³ Ved. *Legisl. comp.*, voce *Spagna*, pag. 222.

⁴ Ved. *Legisl. comp.*, voce *Svizzera*, pag. 185-86.

⁵ Ved. *Legisl. comp.*, voce *Stati Uniti d'America*. Sez. II, pag. 184.

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

Quest' articolo rivela la verità delle asserzioni di Romagnosi, quando diceva che la corona è una grande tutela ed una grande educazione; ciò è vero particolarmente riguardo al giudizio penale, poichè circostanze ignote, severità eccessiva, possono renderlo non conforme ai dettami dell' equità e della giustizia. Per ciò le Costituzioni tutte sanciscono nella persona del Re un potere indipendente, estraneo ad ogni interesse individuale o partigiano, che sappia, mediante la serenità del suo giudizio, conciliare il rigore della legge colla esigenza della giustizia. Al Re quindi è concessa la facoltà di far grazia e commutare le pene, diritto il più nobile che al monarca si potesse affidare, e che forma, come ebbe giustamente a dire un distinto scrittore, il più bel gioiello della corona di Re.

Malgrado l' evidente opportunità di affidare al Capo dello Stato simile prerogativa, questa però ebbe oppositori acerrimi, che sostennero con speciali argomenti la loro opposta opinione. Risolutamente affermarono che se la legge è buona deve applicarsi, se è cattiva occorre respingerla. O la grazia, si disse, intende riparare una ingiustizia, in tal caso è insufficiente, o non vi pone riparo, in allora la grazia non deve aver luogo. Questo ragionamento potrebbe apparire logico se non si riflettesse che se l' alleviamento della pena non ripara o cancella totalmente l' ingiustizia, diminuisce però il rigore della legge, pel quale il legislatore romano ebbe a dire: *summum jus, summa injustitia*. Perciò noi riconosciamo la opportunità di questo diritto concesso al Re, consacrato dalla tradizione del concetto monarchico, ed avvalorato da considerazioni pratiche che non possono sempre correttamente essere apprezzate dai giudici che emanano la sentenza. Nè da questa nostra opinione ci rimuove l' obiezione mossa da alcuni che la grazia subordina il potere giudiziario all' esecutivo. La prerogativa regia non viene ad esercitarsi

se non quando l'opera del giudice è terminata, ed il processo giudiziario ha già ottenuto il suo completo svolgimento. La grazia quindi non turba menomamente il corso della giustizia in quanto possa arrestare l'opera del giudice: solamente essa arresta la conseguenza del processo stesso; e senza farsi arbitro della sentenza emanata, riconosce nel condannato condizioni favorevoli per toglierlo ai rigori della pena. Ecco quale è il vero significato del diritto di grazia, che esercitandosi indipendentemente dal potere giudiziario lascia altresì ad esso la piena libertà e la completa responsabilità dei suoi giudicati.¹

Piuttosto che opporsi a così elevata e nobile missione della prerogativa regia, a noi sembra più opportuno di trovar modo a che essa venga regolata sempre in maniera, da eliminare gl'inconvenienti inevitabili nella pratica anche in ogni cosa apparentemente giusta ed ottima.

E ciò si vedrà esaminando come venga attualmente regolato l'esercizio di così importante prerogativa, e quali siano le modificazioni di cui sia suscettibile.

Il diritto di grazia non è nel Re tanto assoluto da poterlo egli esercitare indipendentemente da qualsiasi condizione e limite. Sopra ogni ricorso di grazia si assumono o le informazioni od il parere del Pubblico Ministero che ha promosso la condanna, ed anche in alcuni casi dal Presidente del collegio che l'ha pronunciata. Talora si pratica ancora di esplorare l'opinione dell'autorità politica e si chiede il voto del Consiglio di Stato e talvolta se ne riferisce al Consiglio dei Ministri. Tali atti sono esaminati innanzi tutto dalla divisione degli affari generali, custodi delle massime e delle tradizioni del ministero in questo argomento, e poi dal segretario generale, che ne fa relazione al Ministro, il quale viene in questo modo posto in grado di prendere una matura risoluzione, conforme a quei principii di

¹ Fra i più forti oppositori a questo diritto, abbiamo in Italia il Saredo che nei suoi *Principii di Diritto Costituzionale* si è assolutamente dichiarato contrario a detta regia prerogativa. Molti altri scrissero contro il diritto di grazia, fra i quali principalissimi: Beccaria, Ravoux, Pâstoret, Barbeyrac, Bernardi, Filangieri, Bentham, Kant, Livingstone.

equità e di prudenza che debbono guidare l'applicazione di questa facoltà benefica ed importante della Corona. Havvi chi propone che queste norme ed altre tali che ora stanno nell'uso costanti si potrebbero *utilmente munire di sanzioni legislative*, per maggiore garanzia nella revisione dalla procedura penale.¹ Benchè riconosciamo che la molteplicità dei giudici sia in generale una garanzia contro gli erronei apprezzamenti dei giudicanti, però riteniamo non prudente affidare anche al potere legislativo la sanzione delle grazie; poichè oltre al scemare la prerogativa regia che incolume e libera deve dal Re esercitare, si porterebbero le gravissime ragioni di giustizia in un ambiente pericoloso per la sua completa esplicazione, giacchè le passioni politiche, le pressioni di parte, le influenze che formano in gran parte il substrato della vita parlamentare pur troppo farebbero ostacolo al libero corso della giustizia. Ma infine anche ammessa l'opportunità, la necessità di affidare al Parlamento tale diritto, quali ne sarebbero le conseguenze? Il Capo dello Stato raramente si allontanerebbe dal parere del potere legislativo, ed allora non solamente menomata, ma distrutta sarebbe nel Re l'accennata prerogativa; ma qualora si dovesse da esso parere allontanare, si creerebbe un disaccordo fra i due poteri che potrebbe avere delle serie conseguenze, poichè l'indulgenza di uno, la severità dell'altro formerebbero una situazione ben pericolosa nella opinione pubblica.

In Francia si volle nel 1871 accordare al potere legislativo il diritto di amnistia delegando il diritto di grazia al Capo del potere esecutivo, ad eccezione di quando si trattasse di ministri, funzionari, ec.:² ma colla legge costituzionale del 1875 fu deciso che al

¹ Ved. sull'argomento la lettera dell'ex Guardasigilli Senatore Vigliani al giornale l'*Opinione*, 11 Settembre 1876.

² Nel 17 Giugno 1871 fu votato dall'Assemblea il progetto di legge seguente, che ebbe vigore al 25 Febbraio 1875. — Art. 1. Le amnistie non possono essere accordate se non mediante una legge. — Art. 2. L'assemblea nazionale delega il potere di far grazia al presidente del Consiglio dei Ministri, Capo del potere esecutivo della Repubblica francese. — Art. 3. Nonostante la grazia non può essere accordata se non da una legge ai ministri, ed ai funzionari o dignitari la cui messa in accusa sia stata ordinata

Presidente della Repubblica spetterebbe sempre il diritto di far grazia. Tale deliberazione è a pregiudizio della prova precedente. Da ciò si trae nuovo argomento per opporci alla tesi proposta.

Però può esservi qualche caso in cui si manifesti l'opportunità di condividere col potere legislativo la responsabilità del diritto di grazia spettante quale prerogativa al Capo dello Stato. L'accusa ed il processo fatti a carico dei ministri pongono naturalmente la Corona in una posizione eccezionale per l'esercizio della sua prerogativa; la clemenza potrebbe facilmente apparire a molti come atto che valga a mitigare la colpa di chi è stato troppo deferente alle influenze ed agli ordini del Capo dello Stato; la storia ci ammaestra in ciò.¹ V'ha chi invece vorrebbe affidati alla grazia sovrana solamente i colpevoli di delitti politici.² Non disconosciamo le ragioni che possono avvalorare questa limitazione nelle attribuzioni giudiziarie del potere regio; infatti niun altro potere meglio di questo può essere in grado di rettamente giudicare delle circostanze che possono aggravare o diminuire il grado nel delitto d'ordine pubblico, ma sovente potrebbe questa facilità di apprezzamenti, d'informazioni, ec., riuscire un mezzo potente per convertirsi in arme pericolosa a danno della libertà

dall'assemblea nazionale. — Art. 4. La grazia non potrà essere accordata alle persone condannate per infrazione qualificata delitto dalla legge in causa dei fatti che si collegavano all'ultima insurrezione a Parigi ed in tutti i dipartimenti dal 15 Marzo 1871, se non quando vi abbia accordo tra il Capo del potere esecutivo e l'Assemblea nazionale, rappresentata dalla Commissione di cui si parlerà in appresso. Perciò tutti i ricorsi formati da questi condannati dopo esserè stati istruiti dal ministro della giustizia saranno trasmessi al Presidente dell'assemblea nazionale. Questi ricorsi saranno esaminati da una commissione di cinque membri nominati dalla Assemblea nazionale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. La grazia non potrà essere accordata dal capo del potere esecutivo se non conformemente al parere di questa commissione. In caso di disaccordo tra la commissione ed il Capo del potere esecutivo la condanna sarà eseguita.

¹ Carlo II d'Inghilterra credè potere assolvere dalle accuse di alto tradimento del Parlamento il suo ministro Lord Danby, col fargli dichiarare che egli aveva agito per ordine del Re unicamente, come era stato difatti.

² G. Arangio Ruiz, *Eleggibili ed eletti*.

individuale e sociale. È perciò che noi vorremmo anzi che i delitti politici fossero non solamente deferiti al giudizio della giuria ma essa stessa sottoponesse al potere regio i singoli casi nei quali potrebbe accordarsi la grazia.

Oltre il diritto di grazia è pur affidato al potere regio il diritto di amnistia, che quale prerogativa del Capo Supremo dello Stato fu essa pure oggetto di gravi obiezioni. E per vero gli effetti dell' amnistia sono tanto larghi, da paralizzare lo scopo della legge, poichè essa abolisce l'azione penale ed estingue la pena se già fu profferita la condanna. Con la grazia invece si condona totalmente o parzialmente la pena alla quale è incorsa una persona; quindi questa ha più un carattere personale, contemplando gl'individui mentre l'altra presenta un carattere reale contemplando i fatti nella loro essenza, nel loro svolgimento, nei vari loro rapporti. Sembra quindi ad alcuno che questo largo potere attribuito alla Corona sia in opposizione coi principii stessi dello Statuto, e colle regole generali del diritto comune. È assioma già accettato che l'azione governativa è subordinata all'impero della legge, che quest'ultima non può essere immutata ed abrogata se non dal potere legislativo. Così pure è stabilito dal nostro Statuto all' art. 6. Quindi è ovvio che mentre il principe non può fare nè abrogare la legge non debba neppure essergli permesso di arrestarne l'azione impedendo che essa sia eseguita e la giustizia soddisfatta, ma è pure conforme ad equità che intervenga l'azione del Capo dello Stato a temperare il rigore della legge, che in casi particolari potrebbe convertirsi in ingiustizia; ma per intere classi di reati troviamo ragionevole l'opposizione che viene fatta al libero esercizio della prerogativa reale. ¹

¹ Sulle differenze fra la grazia e l'amnistia ved. Herman, *De abolitiones criminum*. — Steck, *De amnistia*. — Bertauld, *Leçon 21*. — Legoux, *Droit de grace*. — Arcos Oredes, *Estudi sobre la regia prerogativa de indulto*, inserito nella *Escuela del derecho*. Vol. V. — Borsari e Casorati, *Codice di procedura penale commentato*. — Giuriati, *L' amnistia*, *Monitore giudiziario di Venezia*, 1865, 1878. — Niccolini, *Questioni di diritto*. — Pincherle e D'Ancona, *L' amnistia del 19 Gennaio 1878 e i reati di azione privata*, pag. 91 e

Impedendo il regolare corso della giustizia si sottrae all'azione sua il fatto criminoso che la legge vuole punito; perciò affermiamo senza riserva, essere anticostituzionale la disposizione del Codice di Procedura penale del 1865, con la quale è accordato al Monarca l'accennato diritto. Se il principe non può arrestare l'azione della legge, con l'amnistia, evidentemente, un potere superiore e contrario ad essa, impedisce che essa sia eseguita e la giustizia soddisfatta; e tutto ciò per intere classi di reati, di suo arbitrio, senza il concorso della potestà legislativa che, trattandosi di generali e sommi provvedimenti, ben potrebbe, con maturità di consiglio ed ampiezza di discussione, vedere se sia veramente il pubblico interesse che reclama quel grande perdono che è l'amnistia, ed al caso decretarla direttamente o concederne per legge le opportune facoltà al supremo potere. Appunto per la diversità dei due provvedimenti vediamo presso alcuni popoli retti a governo libero accordare al principe il diritto di grazia, non quello di amnistia. Implicitamente lo Statuto esclude il concetto dell'amnistia quale prerogativa del supremo potere, quando dichiara solamente che *il Re può far grazia e commutare* le pene. Primo esempio di una diversa interpretazione lo troviamo nel Codice Penale del 1859, quando all'articolo 131 poneva l'indulto a lato della grazia. E l'indulto non era altro se non la grazia applicata all'universalità dei cittadini, per una data specie di reati. Perciò l'indulto conservava, osservano il Borsani e Casorati,⁴ nella sua generalità il carattere proprio della grazia, cancellava gli effetti dei giudicati, non impediva l'atto della giustizia. Ma, cosa ben singolare, la disposizione del Codice Penale vigente è desunta da quella dell'articolo 135 del Codice Penale Sardo del 1839, opera di monarchia non ancora costituzionale, che preventivamente si era messa sul

seg., XXI degli *Annali di Giurisprudenza*. — Madia, *Istit. di proced. pen.* II. — Narici, *L'amnistia dell'azione penale* (*Rivista penale*, IX). Paoli, *Sulle discordanze delle Cassazioni* (*Annali della Giurisprudenza italiana*, vol. II, part. III).

⁴ Ved. Borsani e Casorati, *Codice di Procedura penale italiano commentato*, L. I.

terreno della costituzionalità; ed i successivi Codici processuali del 1848 e del 1859, opera di reggimento costituzionale, hanno dato alla regia prerogativa tale estensione, da farle varcare i confini segnati dallo Statuto. Leggendo gli articoli 810, 811 del Codice di Procedura penale del 1848 e gli articoli 809, 810, 811 di quello del 1859, si vede chiaramente ed esplicitamente l'efficacia dell'indulto non solo a far cessare le conseguenze della condanna, ma si ancora ad arrestare e troncare il corso delle azioni penali. Tale efficacia è presupposta dall'articolo 810, dove si determina la competenza della Corte a deliberare sull'ammissione dei privati al godimento dell'indulto; ma più evidentemente dall'articolo 811 così concepito: « Il ricorso per godere dell'indulto non sospenderà il corso della procedura incominciata, quando dagli atti del processo non risulti ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell'indulto; in questo caso il ricorso sarà unito agli atti del processo per pronunciare su di esso nel corso ulteriore della causa. Se il titolo del reato è già sufficientemente indicato allo stato degli atti, la Corte statuirà immediatamente sul ricorso. » Il Codice processuale del 1865 continuò ed anzi fece un passo nello stesso indirizzo, surrogando addirittura l'amnistia agl'indulti. Prescindendo da ogni sindacato sulla costituzionalità della riforma, osserveremo che la medesima possiede almeno il pregio di avere francamente rimossa la causa di molteplici incertezze e discussioni.

Si è disputato se l'amnistia intervenuta pel reato principale comprenda nel suo beneficio anche i reati accessorii. Noi riteniamo che l'amnistia si estenda a fatti accessorii quando i medesimi ripetono il loro carattere delittuoso dal fatto stesso amnistiato, e non costituiscono delitto per se medesimo. Ad ogni modo è il decreto stesso di amnistia che deve determinare la natura dei casi speciali che si presentano, secondo i termini da esso usati.

S'intende pure che applicandosi l'amnistia alla specie dei reati non alle persone, differenza essenziale fra questa e la grazia, ne viene di conseguenza che essa è a vantaggio anche dei complici, considerandosi il reato come non avvenuto.

Si potrebbe, opportunamente, far questione se estingua anche l'azione penale pei reati ai quali è necessaria la querela di parte. Facilmente si comprende che non può essere dubbia la negativa, poichè con la querela di parte è l'interesse privato che prevale e non il pubblico, e siccome l'amnistia cura questo unicamente così non può impedire che il privato curi l'interesse suo offeso. A questo concetto si uniformava il progetto di Codice penale italiano, redatto dalla prima commissione, accettato dalla seconda commissione.

Occorre qui accennare ad una lacuna che si manifesta nelle nostre leggi in rapporto all'amnistia. Noi sappiamo che generalmente questa si applica pei *reati politici*, i quali però non trovano una definizione positiva e precisa nelle leggi italiane; la giurisprudenza ha creduto supplirvi attingendo ai principii generali del diritto la natura ed i caratteri di essi. Secondo la giurisprudenza esiste reato politico quando la persona direttamente lesa è lo Stato, se questo si trova offeso in un diritto avente rapporto più o meno diretto al suo ordinamento sociale, e se a proteggere e difendere tale suo ordinamento egli abbia interesse e diritto di reprimere le infrazioni; o, in altri termini, furono ritenuti reati politici quei fatti che portano un attacco diretto alla esistenza ed alla organizzazione sociale e politica dello Stato.

APPENDICE.

LEGISLAZIONE.

a) CODICE PENALE, 20 NOVEMBRE 1859.

ART. 131. Il reato e le pene si estinguono:

- 1°
 2°
 3° Cogli indulti e con ispeciale grazia sovrana.

ART. 135. Estinguendosi il reato per l'espiazione della pena, il condannato non rientrerà in quei diritti nè riacquisterà quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'infamia o l'interdizione dai pubblici uffizi o dall'esercizio d'una carica, di un impiego, di una professione, negoziazione od arte: senza pregiudizio di ciò che è statuito dal Codice di Procedura penale nel libro III, titolo XII, *Della riabilitazione di condannati che hanno scontata la pena.*

ART. 136. Estinguendosi il reato e la pena con gl'indulti, o con ispeciale grazia sovrana, avrà pur luogo la disposizione dell'articolo precedente senza pregiudizio di ciò che è statuito, nel citato titolo del Codice di Procedura penale per la *riabilitazione di condannati* che sono stati compresi negli indulti o che hanno ottenuto la grazia.

Gli indulti ed il Decreto di grazia lasciano intatta l'azione civile per la riparazione del danno derivato dal reato, e per la riscossione delle spese del processo; e non comprendono le pene pecuniarie e le confische spettanti all'Erario dello Stato, salvochè nella parte che non sia stata ancor soddisfatta.

b) CODICE DI PROCEDURA PENALE, 26 NOVEMBRE 1865.

Tit. XII. — *Delle Grazie, delle Amnistie, degli Indulti.*

ART. 826. Le suppliche per grazia di pene pronunziate dovranno essere dirette al Re, e presentate al Ministro di grazia e giustizia; esse

saranno sottoscritte dal supplicante o da un avvocato o procuratore esercente.

Le suppliche per grazia, presentate come sopra, o in qualsiasi altra forma, non sospenderanno l'esecuzione della sentenza, salvo che venga altrimenti ordinata dal Re per mezzo del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto di grazia non può riguardare che una condanna passata in cosa giudicata.

ART. 827. Coloro che riporteranno decreto di grazia dovranno, nel termine di due mesi dalla spedizione, presentarlo al pubblico ministero presso le corti o tribunali che hanno pronunziata la condanna, in difetto, decaderanno dal beneficio del decreto.

Se la grazia riguarda un reato di competenza dei pretori, il decreto sarà presentato entro lo stesso termine e sotto la stessa pena al procuratore del Re presso il tribunale dal quale i pretori dipendono.

Ciò nondimeno il decreto portante intero condono di una pena corporale pronunziata con una sentenza, ovvero il condono di quanto rimane ancora a scontarsi della detta pena dal dì della domanda del medesimo, sarà, ove il condannato si trovi detenuto, immediatamente trasmesso dal ministro di grazia e giustizia al pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha proferita la sentenza, acciò si proceda, senza ritardo, in conformità del disposto dall'articolo seguente, e quindi al rilascio del detenuto.

ART. 828. Il decreto di grazia sarà annotato dal cancelliere della corte del tribunale o pretore che ha pronunziato la sentenza, in fine od in margine della minuta della sentenza.

Quest'annotazione si farà entro tre giorni da quello in cui il decreto fu comunicato al cancelliere; sotto pena di un'ammenda non minore di lire dieci.

ART. 829. Se il decreto non porta che una commutazione od una diminuzione di pena, o l'una e l'altra insieme, o contiene condizioni, il pubblico ministero ne promuoverà l'esecuzione, e si osserverà quanto all'annotazione il disposto dei due articoli precedenti.

ART. 830. L'amnistia si concede per decreto reale, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il consiglio dei ministri. Essa abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte pei reati determinati nel decreto reale.

Se il decreto d'amnistia non prescrive condizioni od obblighi all'im-

putato, accusato o condannato per essere ammesso a goderne, esso produce il suo effetto di pien diritto. Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato, promuoverà d'ufficio la declaratoria d'ammissione e l'ordine di rilascio dei detenuti. Pronunzierà sulla di lui richiesta la sezione d'accusa.

Se dagli atti non risulta ancora abbastanza se il reato, per cui si procede, sia compreso nell'ammistia, il procuratore generale sospenderà tale richiesta, finchè il titolo del reato sia dagli atti sufficientemente indicato.

Se il reato è di competenza dei tribunali correzionali o dei pretori, il procuratore generale dovrà tosto trasmettere al procuratore del Re od al pretore copia della declaratoria e dell'ordine di rilascio emanato dalla sezione d'accusa.

L'imputato, accusato, o condannato il quale pretenda aver diritto di godere dell'ammistia, ed a cui favore il procuratore generale non abbia fatto richiesta d'ufficio, potrà entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto reale, ricorrere per ottenere la detta declaratoria alla sezione d'accusa, la quale statuirà immediatamente sul ricorso, udito il pubblico ministero.

Se il decreto d'ammistia impone condizioni od obblighi per l'ammissione, chi intende goderne dovrà nel termine stabilito dal decreto reale, o, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla sezione d'accusa del distretto in cui sarebbesi dovuto conoscere o si è conosciuto della causa per ottenere la declaratoria d'ammissione. La sezione provvederà udito il pubblico ministero.

Nei casi preveduti dai due alinea precedenti, se il reato è di cognizione dei tribunali o dei pretori, i ricorrenti dovranno far constare avanti i medesimi della declaratoria ottenuta dalla sezione d'accusa fra due mesi dalla data di essa.

ART. 831. L'indulto si accorda per decreto reale, col quale sono determinati i reati e le condanne che vi sono comprese e le condizioni per l'ammissione.

L'indulto non abolisce l'azione penale; esso estingue od attenua le pene inflitte con sentenza passata in cosa giudicata.

Chi intende godere del beneficio dell'indulto dovrà eseguire il disposto dai due ultimi alinea dell'articolo precedente nei termini ivi prescritti.

ART. 832. Il ricorso per godere dell' amnistia non sospenderà il corso della procedura già cominciata, quando dagli atti del processo non risultino ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell' amnistia: in questo caso il ricorso sarà unito agli atti del processo per la decisione da farsene nel corso ulteriore della causa.

Se il titolo del reato è già sufficientemente indicato allo stato degli atti, la sezione d' accusa statuirà immediatamente sul ricorso.

ART. 833. La disposizione dell' articolo 147 del codice penale potrà applicarsi a coloro che hanno ottenuto decreto di grazia o goduto degli indulti per crimini preveduti nel detto articolo.

Sarà applicabile tale disposizione anche a chi abbia goduto dell' amnistia, quando ciò sia stato espressamente prescritto o permesso nel decreto reale con cui l' amnistia venne accordata. In questo caso il decreto d' amnistia non riceverà esecuzione se chi intende goderne non avrà presentato il ricorso prescritto dall' articolo 830, entro il termine ivi stabilito.

Tit. XIII. — *Della riabilitazione dei condannati.*

ART. 834. Ogni condannato ad una pena criminale importante l' interdizione di cui negli articoli 19, 25, 39 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto decreto reale di amnistia, di indulto, di commutazione o di condono per grazia, potrà essere riabilitato.

Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffici.

ART. 835. La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione od alla relegazione, se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena; e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici uffici, se non dopo cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile.

Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà essere fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l' annotazione del decreto di grazia, o la declaratoria d' ammissione al godimento dell' amnistia o dell' indulto.

ART. 836. La riabilitazione farà cessare per l' avvenire nella persona del condannato tutte le incapacità risultanti dalla condanna, ad eccezione della interdizione dall' esercizio dei diritti politici di cui nel primo

alinea dell' articolo 19 del codice penale; salva la disposizione dell' articolo 847 di questo codice di procedura.

ART. 837. Nessun condannato sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato nel Regno, e tenuto, per i due ultimi anni almeno, il suo domicilio in uno stesso comune.

Il condannato dovrà unire alla sua domanda gli attestati di buona condotta delle amministrazioni dei comuni, nel cui territorio egli ebbe la sua residenza durante il tempo che ha preceduto la sua domanda.

Nel caso di cangiamento di residenza gli attestati di buona condotta non potranno essere rilasciati che nell' istante in cui egli abbandonasse un comune per trasferirsi in un altro.

Questi attestati dovranno essere confermati dai pretori de' luoghi in cui avrà risieduto, e vidimati dal rispettivo procuratore del Re.

ART. 838. La domanda di riabilitazione, gli attestati sovra menzionati, e la copia della sentenza di condanna, saranno rimessi alla cancelleria della corte nel cui distretto risiederà il condannato. Il cancelliere presenterà, senza ritardo, la domanda coi documenti uniti al presidente della sezione d' accusa, il quale nominerà un relatore, ed ordinerà che sia comunicata al procuratore generale.

ART. 839. La notizia della domanda di riabilitazione, presentata alla corte, sarà inserita a diligenza del ricorrente nel foglio ufficiale del luogo in cui siede la corte indicata nell' art. 838, ed in quello dove siede la corte che ha pronunciata la condanna, e in difetto, nel giornale ufficiale del Regno.

ART. 840. Trascorsi tre mesi dall' inserzione nel giornale, il procuratore generale darà per iscritto le sue conclusioni motivate; e la causa sarà quindi riferita alla corte (sezione d' accusa).

ART. 841. La sezione d' accusa, sulle conclusioni del procuratore generale darà il suo parere motivato.

Essa potrà ordinare, ed il ministero pubblico richiedere nuove informazioni in qualunque stato di causa.

Il ricorrente non potrà essere presente alla relazione della causa, alle conclusioni del pubblico ministero, nè alla deliberazione.

ART. 842. Se la sezione d' accusa è d' avviso che la domanda non può essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo altri cinque anni decorribili dal giorno della deliberazione.

Se però la domanda è stata rigettata per irregolarità di qualche documento, le giustificazioni richieste possono presentarsi immediatamente.

ART. 843. Nel caso che la sezione d' accusa sia d' avviso che la domanda può essere ammessa, il di lei parere coi documenti richiesti dall' articolo 837, sarà nel più breve termine dal procuratore generale trasmesso al ministro di grazia e giustizia, il quale ne farà relazione al Re.

ART. 844. Se il Re accorda la riabilitazione, il decreto reale sarà indirizzato alla corte la cui sezione d' accusa avrà dato il suo parere; ed una copia autentica ne sarà trasmessa alla corte che ha pronunciata la condanna, perchè ne segua la trascrizione in margine dell' originale della sentenza.

Queste corti faranno inoltre dare lettura del decreto in pubblica udienza, e ne ordineranno il deposito nella cancelleria.

ART. 845. Il condannato recidivo non può domandare di essere riabilitato, se non trascorso il doppio termine sovra stabilito.

Nel caso di nuova condanna di un riabilitato, la domanda non sarà più ammessa.

ART. 846. La riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la corte, che pronunciò la sentenza, avrà data lettura del decreto in pubblica udienza, a termini dell' alinea dell' art. 844.

La riabilitazione ha luogo senza pregiudizio di quanto è stabilito dall' alinea dell' art. 136 del codice penale.

ART. 847. Il condannato ad una pena che non sia criminale e che, per disposizione di legge speciale, porti l' esclusione di lui dall' esercizio dei diritti di elettorato e di eleggibilità nei comizi per le elezioni amministrative o politiche, o porti un' altra incapacità qualunque, potrà essere riabilitato dopo trascorso il termine prescritto dall' art. 835.

Saranno parimente in tali casi applicabili le altre disposizioni del presente titolo. La domanda di riabilitazione sarà sempre presentata alla corte d' appello (sezione d' accusa), anche se la condanna sia stata pronunciata da un tribunale correzionale o pretore.

GIURISPRUDENZA.

Amnistia. — L' amnistia abolisce ed estingue l' azione penale, ma conserva intatti i diritti dei terzi e l' azione civile pei danni dovuti alla parti lese.

. Però se al momento in cui sopravviene l' amnistia, l' azione penale non fosse ancora introdotta, l' azione civile per i danni cessa di appartenere ai Tribunali criminali e appartiene alla competenza del Tribunale civile. — Corte di Cassazione, Torino, 22 Novembre 1871.

La dichiarazione di non farsi luogo a procedere per effetto dell' amnistia non può impedire la pronunzia dei danni a favore della parte civile. — Corte di Appello, Torino, 27 Giugno 1878.

L' amnistia la cui dichiarazione appartiene di regola alla sezione di accusa (Cod. proc. pen., art. 830) può peraltro essere decretato da qualsiasi giudice e Tribunale che sia investito della causa. — Corte di Cassazione, Palermo, 24 Settembre 1872.

Il giudice ordinario che è investito della cognizione di una causa penale può ammettere l' imputato all' amnistia.

Questo provvedimento appartiene alla sezione di accusa, solo nel caso di condanna, divenuta irrevocabile e di causa tuttora pendente in istruzione. — Corte d' Appello, Napoli, 6 Maggio 1871; Napoli, 4 Marzo, 1874; Corte d' Appello, Torino 21 Marzo 1878.

Senza distinzione fra l' amnistia incondizionata e quella che impone obblighi e condizioni a chi voglia goderne il beneficio, e senza distinzione se il reato appartenga all' una od all' altra competenza, l' unica autorità giudiziaria competente per eccezione a pronunziare la declaratoria di ammissione al beneficio dell' amnistia è la sezione di accusa delle Corti di Appello, nel cui distretto sarebbesi dovuto conoscere o si è conosciuto del reato. — (Cod. proc. pen., art. 830) Corte di Cassazione Firenze, 15 Aprile 1868; 16 Agosto 1871; 24 Gennaio 1877; 6 Giugno 1877; 24 Luglio 1878.

Decreto di grazia precedente all' amnistia. — Applicabilità dell' amnistia.

L' applicazione di un decreto di amnistia non è incompatibile col-

l'applicazione già fatta allo stesso imputato di un precedente decreto di grazia, che condonava una parte della pena cui era condannato.

Per l'applicazione di un decreto di amnistia devesi aver riguardo unicamente alla corrispondenza dalla pena effettivamente applicata dal giudice, colle pene che dal decreto stesso vengono condonate; e non già alla pena comminata dalla legge e già ridotta da un precedente decreto di grazia. — Corte di Cassazione Firenze, 14 Gennaio 1882.¹

¹ La giurisprudenza non è ancora unanime sulla questione se debbasi applicare l'amnistia o secondo la pena comminata dalla legge o la pena applicata dal giudice. Nel primo senso ved. Corte di Cassazione di Roma, 17 Maggio 1876 ed 8 Marzo 1876. Nel secondo senso Corte di Cassazione di Siena, 22 Gennaio 1877.

ARTICOLO IX.

Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

AUSTRIA. — Leggi accenn.

Art. 19. L'aggiornamento del Reichsrath come pure lo scioglimento della Camera dei deputati hanno luogo per decisione dell'Imperatore. In caso di dissoluzione, è proceduto alle nuove elezioni in conformità dell'art. 7.¹

BAVIERA — Costit. accen. Tit. VII.

Art. 22. Il Re convocherà gli Stati almeno ogni tre anni.² Il Re apre e chiude la sessione sia in persona, sia per mezzo di un delegato speciale. Le sessioni dell'Assemblea non debbono durare regolarmente se non due mesi e gli Stati sono tenuti di deliberare sulle proposte reali prima di ogni altra proposta.

Art. 23. Il Re ha sempre il diritto di prolungare la sessione, di aggiornarla o di sciogliere l'Assemblea. In quest'ultimo caso si deve procedere, nello spazio di tre mesi, a nuove elezioni per la Camera dei deputati.

BELGIO — Costit. accen. Cap. II, Sez. I.

Art. 70. Le Camere si riuniscono di pien diritto, ciascun anno, il secondo martedì di Novembre a meno che esse non siano state riunite anteriormente dal Re. Le Camere debbono restare riunite ciascun anno almeno quaranta giorni. Il Re pronuncia la chiusura della sessione. Il Re ha il diritto di convocare straordinariamente le Camere.

Art. 71. Il Re ha il diritto di sciogliere le Camere, sia simultaneamente sia separatamente. L'atto di dissoluzione contiene la convocazione degli elettori nei quaranta giorni, e delle Camere nei due mesi.

Art. 72. Il Re può aggiornare le Camere. Però l'aggiornamento non può eccedere il termine di un mese, nè essere rinnovato nella stessa sessione, senza il consentimento delle Camere.

.....
Art. 79. Alla morte del Re le Camere si riuniscono senza convocazione, al più tardi il decimo giorno dopo quello della morte. Se le Camere sono state disciolte anteriormente, e che la convocazione sia stata fatta, nell'atto di dissoluzione, per un'epoca posteriore al decimo giorno, le antiche

¹ Determina le varie categorie di elettori.

² Tale limite è stato ridotto a 2 anni in seguito alla legge del 10 Luglio 1865, che ha creato il Bilancio biennale.

Camere riprendono le loro funzioni, fino alla riunione di quelle che debbono sostituirle. Se non vi ha che una Camera disciolta, si segue la stessa regola a riguardo di questa Camera. A datare dalla morte del Re e fino alla prestazione del giuramento del suo successore al trono o del reggente, i poteri costituzionali del Re sono esercitati a nome del popolo belga dai ministri riuniti in consiglio, e sotto la loro responsabilità.

BRASILE — Costit. accenn.¹

BULGARIA — Costit. accenn. — XIX.

Art. 127. L'Assemblea nazionale è convocata annualmente dal Principe. La sessione comincia il 15 Ottobre e finisce il 15 Dicembre. Ma l'Assemblea può essere convocata straordinariamente, se circostanze gravi lo esigono.

Art. 128. Il luogo ove si riunisce l'Assemblea e, nel caso previsto dall'art. 127, la data della sua convocazione, sono fissati dal decreto di convocazione.

Art. 129. La sessione ordinaria dell'Assemblea può essere prorogata di comune accordo fra il Principe e l'Assemblea nazionale.

Art. 150. Il Principe dichiara l'apertura e la chiusura della sessione, sia in persona, sia per mezzo di un mandatario speciale.

Art. 153. All'apertura della sessione, un messaggio del Principe fa conoscere la situazione del paese, ed enumera le proposte ed i progetti di legge che saranno sottoposti all'esame dell'Assemblea.

Art. 154. L'Assemblea presenta al Principe un indirizzo in risposta al messaggio.

Art. 155. Dopo la convocazione dell'Assemblea, il Principe ha il diritto di prorogare la sessione per una durata che non può eccedere due mesi; una seconda proroga nel corso della stessa sessione non è possibile se non dopo il consentimento della Camera.

Art. 156. Il Principe può sciogliere l'Assemblea ed ordinare nuove elezioni.

Art. 157. Queste nuove elezioni debbono aver luogo nello spazio di due mesi a contare dal giorno dello scioglimento. La nuova Camera deve essere convocata nello spazio di quattro mesi a contare dalla stessa data.

DANIMARCA — Costit. accen. — III.

Art. 19. Il Re convoca tutti gli anni il Rigsdag in sessione ordinaria. Esso non può, senza il consenso del Re, restare riunito più di due mesi. — Tali disposizioni potranno essere modificate da una legge.

¹ Ved. *Legisl. comp.*, all'art. VIII, voce *Brasile*, II, V.

FRANCIA — Legge costit. 25 Febbraio 1875.

Art. 15. Il Presidente della Repubblica può, sopra parere conforme del Senato, sciogliere la Camera dei Deputati, prima del termine legale del suo mandato.

In tal caso i collegi elettorali sono convocati per le nuove elezioni nello spazio di tre mesi.¹

— Legge costit. 16 Luglio 1875.

Art. 1. Il Senato e la Camera dei deputati si riuniscono ciascun anno il secondo martedì di Gennaio, eccettuato il caso di convocazione anteriore fatta dal Presidente della Repubblica.² Le due Camere debbono essere riunite in sessione cinque mesi almeno ciascun anno. La sessione di una comincia e finisce nello stesso tempo dell'altra. La domenica che segue l'apertura, preghiere pubbliche saranno indirizzate a Dio nelle chiese e nei tempi per invocare il suo soccorso sui lavori dell'Assemblee.

Art. 2. Il Presidente della Repubblica pronuncia la chiusura della sessione. Egli ha il diritto di convocare straordinariamente le Camere, e dovrà convocarle se la domanda è fatta nell'intervallo delle sessioni, dalla maggioranza assoluta dei componenti ciascuna Camera. Il Presidente può aggiornare le Camere. Tuttavia l'aggiornamento non può eccedere il termine di un mese, nè aver luogo più di due mesi nella stessa sessione.

GRECIA — Costit. accen.

Art. 37. Il Re convoca la Camera una volta all'anno in sessione ordinaria, e tutte le volte che lo giudichi opportuno in sessione straordinaria; egli pronuncia in persona o per mezzo di un delegato l'apertura e la chiusura di ciascuna sessione ed ha il diritto di sciogliere la Camera; ma l'ordinanza di scioglimento, controfirmata dal ministro, deve ancora contenere la convocazione degli elettori nei due mesi e della Camera nei tre mesi.

Art. 58. Il Re ha diritto di aggiornare o di prorogare la sessione della Camera. L'aggiornamento o la proroga non possono prolungarsi oltre i quaranta giorni, nè essere rinnovata nella stessa sessione senza il consenso della Camera.

¹ Quest'articolo diede motivo a grande controversia, che il lettore potrà trovare riassunta nel *Journal des Débats* del 12 Luglio 1877 e nel *Siècle* del 27 Agosto 1881.

² La riunione ha luogo di pieno diritto, senza decreto di convocazione. Sono i presidenti di ciascuna delle due Camere che fanno indirizzare ai Senatori ed ai Deputati le lettere necessarie di convocazione.

IMPERO GERMANICO — Costit. accenn. IV.

Art. 12. *L'Imperatore convoca, apre, proroga, e chiude il Consiglio federale ed il Reichsthat.*

Art. 13. *Il Consiglio federale ed il Reichsthat sono convocati tutti gli anni. Il Consiglio federale può essere convocato senza il Reichsthat, in vista della preparazione dei lavori, ma il Reichsthat non può essere convocato senza il Consiglio federale.*

Art. 14. *La convocazione del Consiglio federale deve avere luogo ogni volta che viene domandato da un terzo dei votanti che lo compongono.*

INGHILTERRA.

Al pari degli altri paesi retti a regime costituzionale anche in Inghilterra benchè non possieda, come dicemmo,¹ una legge scritta in cui i principii di diritto pubblico siano formulati in modo positivo, sono accordate alla Corona facoltà accennate nell' articolo che commutiamo.

PAESI BASSI — Legge accenn. Sezione VI.

Art. 70. *Il Re ha il diritto di sciogliere le Camere degli Stati generali, ciascuna separatamente o tutte due insieme. Il decreto che pronuncia la dissoluzione ordina nello stesso tempo l' elezione delle nuove Camere nei quaranta giorni e la riunione delle Camere nuovamente elette nei due mesi.*

PORTOGALLO — Costit. accenn. Cap. I.²

PRUSSIA — Costit. accenn. Tit. III.

Art. 51. *Il Re convoca le due Camere del Landthag e stabilisce la chiusura delle loro sessioni. Egli può scioglierle insieme o isolatamente.³ In questo caso dovrà convocare gli elettori nei sessanta giorni che seguono lo scioglimento e le Camere nel novantesimo.*

Art. 52. *Il Re può prorogare le Camere. Questa proroga non può oltrepassare la durata dei trenta giorni senza il loro consenso, e non si può rinnovare durante la stessa sessione.*

RUMENIA — Costit. accenn. Cap. II, Sez. I.

Art. 95. *Il 15 Novembre di ciascun anno, la Camera dei deputati ed il Senato si riuniscono senza convocazione, se il Sovrano non li ha convocate anteriormente. La durata di ciascuna sessione è di tre mesi. All' apertura della sessione il Sovrano espone lo stato del paese in un Messaggio, al*

¹ Ved. vol. I, pag. 8.

² Ved. la voce *Portogallo*, alla pag. 179, art. 75, § I.

³ Dacchè la Camera dei Signori non ha più origine dalla elezione ma per nomina regia, il suo scioglimento non può essere più pronunziato.

quale le Camere danno una risposta. Il Sovrano chiude la sessione. Egli ha il diritto di convocare le Camere in sessione straordinaria. Ha il diritto di sciogliere le due Camere, sia simultaneamente sia separatamente. L'atto di scioglimento contiene la convocazione degli elettori nei due mesi e le Camere nei tre mesi. Il Sovrano può aggiornare le Camere; però l'aggiornamento non può eccedere il termine di un mese nè essere rinnovato nella stessa sessione senza il consentimento delle Camere.

SASSONIA — Costit. accenn. Tit. VII, Sez. III.

Art. 115. Il Re deve convocare il Landtag in sessione ordinaria almeno ogni due anni.¹ Ha luogo a sessione ordinaria allorchando i bisogni della legislazione ad ogni altra causa lo esigano. Una sessione straordinaria è necessaria in caso di cambiamento di regno; la convocazione deve avere luogo, in tal caso, nei quattro mesi susseguenti. Il luogo della convocazione è ciascuna volta fissato dal Re. La convocazione degli Stati ha luogo con avviso collettivo del Consiglio di governo inserito nel Bollettino delle leggi, e con lettere particolari indirizzate a ciascun membro.

Art. 116. Al Re spetta di chiudere la sessione degli Stati, egli può prorogarli, o sciogliere la seconda Camera; questa misura condurrà immediatamente alla proroga della prima Camera. Gli Stati non possono essere prorogati per più di sei mesi, senza il loro consenso espresso. In caso di scioglimento della seconda Camera, si deve procedere all'elezione di nuovi deputati, e gli Stati devono essere convocati, in un lasso di tempo di sei mesi, a partire dallo scioglimento.

Art. 117. Il Re apre e chiude l'assemblea degli Stati, in persona o per mezzo di un commissario a ciò designato.

Art. 118. Le Camere non possono riunirsi di loro propria iniziativa, nè restare riunite e deliberare dopo la chiusura o la proroga del Landtag, o lo scioglimento della seconda Camera.

SERBIA — Costit. accenn.

Art. 75. La Skoupcthina è convocata ordinariamente ciascun anno, ed essa può esserlo straordinariamente se la gravità delle circostanze lo esiga.

Art. 76. Il Principe convoca, apre e chiude la Skoupcthina; fissa l'epoca dell'anno e il luogo ove si deve riunire. Egli può ancora aprire e chiudere la sessione per mezzo di un delegato speciale.² Allorchando la

¹ Avanti il 1868 il Landtag non era convocato in sessione ordinaria se non ogni tre anni.

² In caso di minorità o di morte del Principe senza successore al trono, spetta al Consiglio dei ministri la convocazione della Skoupcthina (art. 12).

Schoupczhina è convocata nel caso previsto dall' art. 12 essa è aperta da quelli che l' hanno convocata.

Art. 77. Il Principe può prorogare per qualche tempo la Schoupczhina dopo la sua convocazione, ma egli deve nel tempo stesso fissare il termine della proroga, il quale non può eccedere sei mesi.

Art. 78. Il Principe può egualmente sciogliere la Schoupczhina ed ordinare nuove elezioni di deputati nazionali. Devesi procedere all' elezioni nuove per il deputato nello spazio di quattro mesi al più, e la nuova Schoupczhina deve essere convocata al più tardi nello spazio di sei mesi a contare dal giorno dello scioglimento precedente.

Art. 79. I deputati non possono riunirsi in sessione della Schoupczhina senza la convocazione del Principe; essi non possono restare ulteriormente riuniti e deliberare dopo la chiusura o la proroga della sessione, o dopo lo scioglimento della Schoupczhina.

SPAGNA — Costit. accenn. Tit. IV.

Art. 52. Le Cortes si riuniscono tutti gli anni. Il Re ha il diritto di convocarle, di prorogarle, di chiudere le loro sessioni, di sciogliere simultaneamente o separatamente la parte elettiva del Senato e la Camera dei deputati, con l' obbligo di convocarne e riunirne altre, nei tre mesi a contare dal giorno dello scioglimento.

STATI UNITI D'AMERICA — Costit. accenn. Art. I. Sez. 4.

Art. 2. Il Congresso si riunirà almeno una volta ciascun anno; questa riunione avrà luogo il primo lunedì di Dicembre, a meno che, per mezzo di una legge, il Congresso non fissi un altro giorno.

— Art. II. Sez. 3.

Art. 1. Il Presidente informerà di tempo in tempo il Congresso dello stato dell' Unione, e raccomanderà al suo esame tutte le misure che giudicherà necessarie e convenienti nelle occasioni straordinarie. Potrà convocare le due Camere od una di esse, e, nel caso in cui vi fosse disaccordo tra loro riguardo all' epoca dell' aggiornamento, potrà fissare lui stesso l' epoca che gli sembrerà conveniente; riceverà gli ambasciatori e gli altri ministri pubblici; veglierà a che le leggi siano fedelmente eseguite, e ne incaricherà tutti i funzionari degli Stati Uniti.

SVEZIA E NORVEGIA.

Svezia — Legge organica del Riksdag, del 22 Giugno 1866.

Art. 31. Il Riksdag si riunirà nella capitale del regno, salvo il caso in cui una invasione nemica, una epidemia, o qualche altro ostacolo maggiore rendesse ciò impossibile o pericoloso per la libertà e per la sicurezza

del Riksdag. In tal caso appartiene al Re di determinare ed indicare un altro luogo di riunione nel modo previsto dall' art. 50 della Costituzione.¹

Art. 54. Il Re farà pubblicare ufficialmente la data che egli avrà determinata per l'apertura del Riksdag, la quale non può essere fissata più tardi del quinto giorno dopo il principio della sessione. A questa data i membri del Riksdag, dopo l'audizione del servizio divino, si riuniranno nella sala del trono, ove il Re, quando lo creda conveniente, il ministro di Stato, od altro membro del Consiglio di Stato prenderà la parola. In tale occasione il Re farà comunicare al Riksdag, se la sessione è ordinaria, il rapporto di quanto è stato operato, relativamente al governo del Regno, dall'ultima sessione ordinaria.² Farà pure rimettere al Riksdag in due esemplari, uno per ciascuna Camera, le sue proposizioni concernenti la situazione ed i bisogni della finanza, compresi un progetto relativo ai mezzi di soddisfare, con nuovi sussidi, ai bisogni dello Stato che oltrepassano le risorse ordinarie; se la sessione è straordinaria, il Riksdag sarà informato dei motivi della sua convocazione, e dei progetti e proposizioni che dovranno formare l'oggetto delle sue deliberazioni; senza pregiudizio del diritto del Re di sottoporgliene altri in seguito. Allorchè il Re avrà aperto il Riksdag, come è stato detto sopra, i presidenti delle Camere gli presenteranno, nella medesima seduta, in nome della Camera, i loro umili omaggi.

Art. 56. Allorquando il Re pronuncierà lo scioglimento del Riksdag ed ordinerà nuove elezioni in tutto il Regno a tutte due le Camere, o ad una fra esse, la decisione reale sarà comunicata al Riksdag convocato per tale oggetto nella sala del trono. — Alla chiusura della sessione, i componenti il Riksdag si recheranno, dietro convocazione del Re e dopo l'audizione del servizio divino, nella sala del trono, e presenteranno i loro voti per mezzo dei loro presidenti. Sarà quindi data lettura di un resoconto del Riksdag³ dopo di che il Re, in persona o per mezzo del ministro di Stato o di altro membro del Consiglio di Stato, dichiarerà chiusa la sessione.

¹ L' art. 50 della Costituzione è simile all' art. 31 della Legge organica del Riksdag, e termina con le seguenti parole: « In tal caso il Re, dopo accordi coi delegati del Riksdag alla Banca ed alla Cassa del debito pubblico, designerà e farà conoscere un altro luogo di riunione. »

² Questo rapporto trovasi tutti gli anni inserito nel supplemento al Bollettino delle Leggi.

³ Il resoconto è il riassunto di tutte le decisioni prese durante la sessione. Esso è stampato tutti gli anni nel supplemento del Bollettino delle Leggi.

Norvegia. — Legge del 24 Aprile 1869.

Art. 68. Lo Storting si riunisce in generale il primo giorno feriale del mese di Febbraio di ciascun anno, nella capitale del Regno, a meno che il Re, in considerazione di circostanze straordinarie, come un' invasione nemica od una epidemia, non designi qualche altra città del regno. La decisione presa in tal caso dovrà essere pubblicata a tempo opportuno.¹

Art. 69. In questo caso straordinario, il Re ha il diritto di convocare la Storting fuori delle epoche generali di sessione. Egli emana allora un' ordinanza, la quale deve essere letta in tutte le chiese delle città episcopali almeno quindici giorni² prima di quello fissato per la riunione dei componenti lo Storting al luogo designato.

Art. 70. Lo Storting così convocato in sessione straordinaria potrà essere prorogato dal Re quando egli lo giudichi conveniente.

SVIZZERA — Costit. accenn. Cap. II.

Art. 86. I due Consigli (nazionali e degli Stati) si riuniscono ciascun anno una volta, in sessione ordinaria, il giorno fissato dal regolamento. Essi sono straordinariamente convocati dal Consiglio federale,³ o sopra la domanda del quarto dei membri del Consiglio nazionale o sopra quello dei cinque Cantoni.

¹ L'antico testo della Costituzione portava che lo Storting sedesse ogni tre anni. Una legge del 13 Agosto 1857 stabiliva l'apertura della sessione al mese di Ottobre. La legge del 24 Aprile 1869 ha fissato il mese di Febbraio e rende lo Storting annuale.

² Questo limite risulta dalla legge del 24 Aprile 1869. Il testo primitivo portava: *sei settimane*.

³ Autorità direttoriale ed esecutiva superiore della Confederazione, composta di 7 membri. — Ved. la nota 4, a pag. 115 del 1° volume.

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

La convocazione e la proroga delle due Camere, lo scioglimento di quella dei Deputati, prerogative concesse dal nostro Statuto senza restrizioni al Re, diedero luogo presso i due paesi che a buon dritto sono citati come esempio di sana pratica costituzionale, a sanzionare, relativamente ad esse, massime diverse, le quali massime crediamo utile far conoscere ad ammaestramento di coloro che amano approfondire lo studio dello svolgimento storico dei singoli ordinamenti politici.

L'illimitata facoltà, pure accordata dalle leggi inglesi al Capo dello Stato, fino da antico tempo, di riunire il Parlamento e di scioglierlo, condusse i Monarchi inglesi ad abusare di questa prerogativa, dispensandosi di ubbidire all'obbligo che pure avevano della convocazione, per quanto fosse tale obbligo indeterminato riguardo all'epoca. La non celata volontà dei Sovrani, di governare senza Parlamento, creò un'opposizione all'azione loro, sufficiente per alienare la devozione e l'affetto dei sudditi.

Con lo statuto di Edoardo III fu creduto di potere evitare gl'inconvenienti della mancata convocazione, poichè prescriveva che la riunione del Parlamento dovesse avvenire ogni anno « o più spesso se fosse necessario » ma quest'ordine non fu in alcun tempo rispettato. Però sembrerebbe che l'obbligo nel Re di non riscuotere imposte senza il consenso del Parlamento avesse potuto bastare come sicuro mezzo per assicurarne la frequente convocazione e come freno alla cupidigia di un potere indipendente ed assoluto; ma ciò non accadde,¹ e per provvedere ai bisogni urgenti della Nazione, senza deferire al consenso degli Stati, il Re trovava modo di procedere alle riscossioni del denaro, estorcendo temporaneamente somme straordinarie e re-

¹ Anche con tale Statuto, il Parlamento per undici anni non fu convocato.

clamando il diritto di chiedere o di torre in prestito. E però talvolta chiese con un linguaggio tale da non distinguersi dall'espressione di un comando, e tal'altra prese in prestito con poco pensiero di rendere.¹ Ma anche questo abuso venne frenato dall'azione energica del Parlamento, che, dopo varii tentativi, poté finalmente far votare ed approvare nel 1694 l'*Atto triennale*² col quale si poneva l'obbligo nel capo dello Stato di convocare il Parlamento una volta all'anno almeno, per la votazione dei bilanci, e non durare più di tre anni.

Il sistema dei parlamenti triennali non ebbe lunga durata; sembrando che la troppo frequente convocazione del corpo elettorale fosse poco favorevole alla stabilità del governo e ad una buona politica; nel 1716 sotto la casa d'Hannover, tale termine fu protratto al massimo dei 7 anni, pubblicandosi l'*Atto settennale*, col quale il governo veniva ad acquistare maggiore stabilità, perchè meno dipendente dal variabile umore delle moltitudini. Ciò però non impedì che parecchie volte fosse tentato, fino dal 1734, di tornare ai Parlamenti triennali, ma senza risultato, mantenendosi tuttora rispettato il sistema dei Parlamenti settennali.³ Ricordiamo però che quando il potere regio non fu in grado di convocarli, si riunirono da loro, come accadde nel 1788 e nel 1810.

Benchè la riunione del Parlamento secondo la legge attuale sia obbligatoria una volta ogni sette anni, però nel fatto deve avvenire necessariamente ogni anno per la votazione del bilancio e di altre leggi annuali, senza le quali il governo non potrebbe procedere.⁴

¹ Macaulay, *Storia d'Inghilterra*.

² Ebbe principio nel 1695.

³ Il 29 Aprile 1880 fu aperto il 22° Parlamento del Regno Unito, il 1° essendosi riunito nel 1801, di guisa che in media ogni Parlamento dura circa 4 anni. Il 15 Febbraio 1883 fu aperta la LV sessione di questo 22° Parlamento, ovvero 10° della Regina Vittoria. — H. Cox, VI. — *Annuaire de Législation Etrangère*, an. X. — *Bull. de Leg. Comp.*, an. XIII, XIV.

⁴ È uno dei problemi più ardui nel diritto costituzionale lo stabilire la durata del Parlamento. A noi sembrano molto savie le osservazioni dell'Hallam quando afferma nella sua *Storia Costituzionale d'Inghilterra*, che la

Riguardo alla proroga e scioglimento fu provveduto con legge, pure di Edoardo, che nessun parlamento potesse essere sciolto o prorogato senza il consenso del parlamento stesso prima che fossero trascorsi 50 giorni dall'apertura della sessione, ed infine esso era *ipso facto* sciolto dopo tre anni dalla sua prima sessione.

La proroga attualmente appartiene di diritto al Re; essa è fissata ad 80 giorni, ma può essere protratta per mezzo di proclama, e la Corona deve dare avviso dell'apertura della nuova sessione almeno 14 giorni prima; in questi ultimi anni lo scioglimento è sempre avvenuto per mezzo di proclama dopo averlo annunziato nel discorso di proroga. L'annunzio della riunione del nuovo parlamento deve essere dato almeno 35 giorni prima, ed ogni sessione, come è chiusa, è pure aperta con un discorso del trono pronunziato nella Camera dei Lords o dalla Corona stessa o dai suoi Commissari; quindi per un'antica consuetudine, intesa a provare la propria indipendenza, le Camere prima della risposta da farsi al discorso del Trono, procedono per semplice formalità, alla lettura di qualche *bill*.

Ora passando alla pratica francese vedremo che essa ha subito varie fasi. Il diritto delle Assemblee di riunirsi quando lo giudicassero conveniente, fu limitato per la prima volta ed a riguardo del Corpo legislativo solamente, dalla Costituzione dell'anno VIII; ivi è detto all'articolo 33: « la sessione del Corpo legislativo comincia ciascun anno il 1° Gennaio, e non dura se non 4 mesi; egli può essere straordinariamente convocato durante gli altri otto dal Governo. »

Il Tribunato conservò la prerogativa della permanenza, benchè la parola non fosse nella legge; l'articolo della Costituzione così stabiliva: « Quando il Tribunato si proroga, può nominare una commissione di dieci o quindici dei suoi membri, incaricati di convocarlo se essa lo giudica conveniente. »

durata del Parlamento non debba essere tanto breve da mettere la Camera elettiva in soverchia dipendenza dal corpo elettorale, nè troppo lunga da renderla da esso indipendente fuori del bisogno, poichè in questo caso si avvicinerrebbe all'oligarchia, in quello all'oclocrazia.

Secondo la Carta del 1814 il Re era tenuto di convocare « ciascun anno le due Camere. »¹ La convocazione era fatta da un proclama che fissava il giorno dell'apertura della sessione. I pari erano convocati, mediante lettere chiuse, dal Re, controfirmate dal cancelliere di Francia. I deputati poi mediante lettere chiuse dal Re, controfirmate dal Ministro dell'Interno. Il giorno dell'apertura della sessione, i pari ed i deputati si riunivano nel medesimo recinto; una deputazione di 12 pari e di 25 deputati andava avanti al Re e lo conduceva fino ai gradini del trono. Allorquando il Re era assiso e coperto, ordinava ai pari di sedere e i deputati attendevano che egli lo permettesse loro per mezzo del suo cancelliere; nessuno poi doveva essere coperto in sua presenza; dopo la lettura del discorso reale, il cancelliere annunciava che la sessione era aperta.²

Il Re poteva prorogare le Camere e chiudere le loro sessioni. La Camera dei pari e la Camera dei deputati dovevano essere convocati nello stesso tempo; la sessione dell'una doveva cominciare e finire nello stesso tempo che quella dell'altra. Ogni assemblea della Camera dei pari tenuta fuori del tempo della sessione, o non ordinata dal Re, era illecita e nulla di pieno diritto.³

L'articolo 26 della Carta del 1830 aggiungeva a questa ultima disposizione l'eccezione seguente: « salvo il solo caso in cui essa sia riunita come Corte di giustizia, ed allora non può esercitare se non funzioni giudiziarie. »

La Costituzione del 4 Novembre 1848, all'art. 32, ristabilì la permanenza delle assemblee; essa decise che l'assemblea poteva aggiornarsi essa stessa, a condizione di nominare per la durata della proroga, una commissione composta di 25 rappresentanti ed incaricata coi membri dell'Ufficio di ordinare una convocazione in caso di urgenza; il Presidente della Repubblica poteva ugualmente riunire l'Assemblea, ma l'art. 68 della Costituzione dichiarava che ogni

¹ Carta dal 4 Giugno 1814, art. 50.

² Reg. del 28 Giugno-13 Agosto 1814, tit. 1.

³ Carta del 4 Giugno 1814, art. 50, 25 e 26.

misura per la quale egli prorogasse l'Assemblea, sarebbe un delitto di alto tradimento.

Per la Costituzione del 14 Gennaio 1852 era attribuito al capo dello Stato il diritto di convocare il Senato, di prorogarlo e di fissare la durata delle sessioni. Durante le sessioni il Senato si riuniva dietro convocazione del suo Presidente; quando la sessione era chiusa le riunioni del Senato non potevano avere luogo se non in virtù di un decreto.¹ Le sessioni ordinarie del corpo legislativo erano limitate a tre mesi, ma potevano essere prolungate con decreto; il capo dello Stato aveva la facoltà di convocare, prorogare ed aggiornare il corpo legislativo.²

Gli articoli 28 e 35 della Costituzione dell'8 Maggio 1874 mantennero fra le prerogative dell'Imperatore il diritto di convocare, di aggiornare, e prorogare le Camere e di chiudere le loro sessioni.

L'Assemblea nazionale ultima fu permanente; essa si prorogava conformemente all'art. 32 della Costituzione del 1848. La sessione ordinaria delle Camere attuali comincia *di pieno diritto*, ciascun anno, il secondo martedì di Gennaio. La riunione ha luogo *senza decreto di convocazione*; sono i Presidenti di ciascuna delle due Camere che dirigono ai senatori ed ai deputati le lettere di convocazione. Il Presidente della repubblica *può* convocare le Camere avanti il secondo martedì di Gennaio, se lo crede necessario per il bene dello Stato;³ *può* poi convocarle ad ogni epoca in sessione straordinaria. Egli *deve* convocarle se la domanda è fatta, nell'intervallo delle sessioni, dalla maggioranza assoluta dei componenti ciascuna Camera.⁴ Egli ha pure il diritto di aggiornarle, ma tale diritto non pregiudica a quello che hanno le Camere di sospendere esse stesse le loro sedute per un tempo di cui ne fissano loro stesse la durata.

La legislazione nostra non determina alcuna data fissa per la

¹ Decr. 3 Febbraio 1861, art. 6.

² Carta 14 Gennaio 1852, art. 41 e 46.

³ Legge costit. 16 Luglio 1875, art. 1.

⁴ *Ibid.*, art. 2.

convocazione delle Camere, lasciandola interamente all'arbitrio del Re o se vuolsi del potere esecutivo. Tale pratica ci sembra la più accettabile, poichè le esigenze della vita politica solo il potere esecutivo può giustamente valutarle, ed a questo deve lasciarsi la responsabilità della convocazione. È certo però che dovendo votarsi i bilanci e quindi concedersi i mezzi più necessari per il normale funzionamento della vita amministrativa la convocazione non deve oltrepassare l'anno.

Il presente articolo dispone in modo tassativo che la legislatura, la quale si compone del periodo di cinque anni dall'una ad altra elezione, possa essere anche abbreviata per facoltà concessa al Re, sciogliendo la Camera dei deputati, ma in questo caso ne deve convocare un'altra nel termine di quattro mesi. Dispone pure questo articolo, che il Re ha facoltà di prorogare e di chiudere le sessioni, le quali presso noi sono biennali. La sessione porta con sè il diritto di far divenire leggi gli atti che vi sono discussi ed approvati, salvo, s'intende, la prerogativa regia della sanzione mentre se non sono approvati col chiudersi della stessa, cadono e per poterli ripigliare in esame bisogna che di nuovo siano iniziati e discussi colle medesime formalità. Una proposta respinta nella stessa sessione non può venire riproposta durante la medesima, ma bensì in un'altra. Ciò è necessario per impedire che la stessa questione venga continuamente riproposta dalla parte che soccombe, mantenendo in tal modo un attrito che può essere dannoso per il regolare disbrigo degli affari che si hanno a trattare e discutere.

La sessione che s'inizia dopo la convocazione dei collegi e delle Camere, è aperta con un discorso reale, considerato sempre come opera del ministero, al quale viene dalle Camere stesse data risposta. Dopo tale discorso la Corona non ha più diretta comunicazione colle Camere. I re inglesi solevano però assistere alle sedute; oggi non più, e tale abbandono della vecchia pratica merita lode, poichè si evita il pericolo o di esporre il Re ad ascoltare discorsi poco riguardanti, od a togliere la libertà di parola.

Gli aggiornamenti che sono gli atti tra l'apertura, la proroga, o

la chiusura della sessione, coi quali è rimandata la trattazione degli affari ad altri giorni, spettano alle Camere.

Tutti questi atti, di spettanza del Re o delle Camere, sono determinati da ragioni di politica convenienza, o dal modo con cui viene regolato l'andamento dei lavori parlamentari.

La potestà regia in ordine all'esercizio di queste prerogative è combattuta in modo speciale circa lo scioglimento della Camera e del Senato, ove questo sia elettivo. A tale opposizione viene tolta ogni efficacia dalla natura stessa della monarchia costituzionale, poichè non potrebbe più essere considerata quale moderatrice nell'azione dei singoli poteri, facilmente si comprende come mancherebbe alla sua missione se non avesse un mezzo per evitare il danno che può derivare dalla difficoltà di formarsi nel Parlamento una vera maggioranza, atta a comporre ed a sostenere un ministero, o dall'azione sua faziosa, atta a suscitare idee, e malumori contro i politici ordinamenti. Talvolta anche, la Camera non può rappresentare la vera opinione del paese, od ostinarsi in cose contrarie all'interesse dello Stato, ed allora non havvi miglior soluzione per arrestare ogni funesta conseguenza di simile stato di cose, se non usare della regia prerogativa di dissoluzione, e di riconvocazione in un dato termine, acciò gli animi possano meglio tranquillizzarsi e venire ad un reciproco ed efficace accordo.¹

Nelle antiche Costituzioni della Francia, questo diritto non fu sempre accordato al Re; gli fu ricusato nell'89 dalla Costituzione del 14 Settembre, e solamente venne concessogli dalla Carta del 1814 che lo trasferì dal Senato nel Re. Ciò fu pure sancito dall'atto addizionale del 1815, ma la Costituzione del 1848 ristabilì il principio del 1791 ed aggiunse che: « ogni misura per la quale il Presidente della repubblica sciolga l'Assemblea nazionale, la proroghi, e metta ostacolo all'esercizio del suo mandato, è un delitto di alto tradimento. Per questo fatto solamente si considerava decaduto dalle sue funzioni;

¹ Nell'intendimento di far conoscere lo svolgimento storico della nostra vita parlamentare, presentiamo al lettore le seguenti:

i cittadini erano tenuti di ricusargli obbedienza; il potere esecutivo

DATE DEI REALI DECRETI che fissarono l'epoca delle elezioni generali politiche e la convocazione del Parlamento per l'inaugurazione di ogni legislatura.

LEGISLATURA	DATA DEI DECRETI di convocazione	EPOCHES FISSATE per le elezioni	COLLEGI convocati	DATA di convocazione del Parlamento	ANNOTAZIONI
1	9 aprile 1848 n° 697 (Ricci V.)	27 aprile 1848	204	8 maggio 1848	Coi decreti 29 maggio e 19 giugno 1848 vennero aggiunti otto collegi del ducato di Piacenza e dieci del ducato di Parma, portandone il n. a 222
2	5 gennaio 1849 n° 865 (Sineo)	22 maggio 1849	222	1° febbraio 1849	Per la Sardegna la 1ª convocazione fu fissata pel 22 luglio.
3	30 giugno 1849 n° 921 (Pinelli)	15 e 22 luglio 1849	204	30 luglio 1849	Per la 2ª votazione furono fissati i giorni 10 e 11 dicembre. I collegi della Sardegna vennero convocati pel 31 dicembre.
4	20 novembre 1849 n° 963 (Galvagno)	9 dicembre 1849	204	20 dicembre 1849	
5	20 novembre 1853 n° 1623 (Di San Martino)	8 e 11 dicembre 1853	204	19 dicembre 1853	
6	25 ottobre 1857 n° 2508 (Rattazzi)	15 e 18 novembre 1857	204	14 dicembre 1857	
7	29 febbraio 1860 n° 3994 (Cavour)	25 e 29 marzo 1860	387	2 aprile 1860	Il regio decreto del 18 marzo riguarda le provincie delle Romagne e dell'Emilia.
»	18 marzo 1860 n° 4005 (Cavour)	id.			
8	3 gennaio 1861 n° 4570 (Minghetti)	27 gennaio e 3 febbraio 1861	443	18 febbraio 1861	
9	7 settembre 1865 n° 2462 (Natoli)	22 e 29 ottobre 1865	443	15 novembre 1865	Con regio decreto numero 2601 l'apertura del Parlamento fu prorogata al 18 nov.
»	30 ottobre 1866 n° 3296 (Ricasoli)	25 novembre e 2 dicembre 1866	50	15 dicembre 1866	Pei soli collegi delle provincie di Venezia e di Mantova.
10	13 febbraio 1867 n° 3507 (Ricasoli)	10 e 17 marzo 1867	493	22 marzo 1867	
11	2 novembre 1870 n° 5974 (Lanza)	20 e 27 novembre 1870	508	5 dicembre 1870	
12	20 settembre 1874 n° 2081 (Cantelli)	8 e 15 novembre 1874	508	23 dicembre 1874	
13	3 ottobre 1876 n° 3364 (Nicotera)	5 e 12 novembre 1874	508	20 novembre 1876	
14	2 maggio 1880 n° 5418 (Depretis)	16 e 23 maggio 1880	508	26 maggio 1880	
15	2 ottobre 1882 n° 1019 (Depretis)	29 ottobre e 5 novembre 1882	Dep. 508 Coll. 135	22 novembre 1882	Da questa legislatura cominciano le elezioni a scrutinio di lista. (Legge 7 maggio 1882) n. 725.
16	27 aprile 1886 n° 3822 (Depretis)	23 e 30 maggio 1886	Dep. 508 Coll. 135	10 giugno 1886	

(Segue la nota.)

passava di pien diritto all'Assemblea nazionale. I giudici dell'alta Corte di giustizia si dovevano riunire immediatamente, sotto pena

di delitto: avevano l'obbligo di convocare i giurati nel luogo che avrebbero designato, per procedere al giudizio del Presidente e dei

Legislature e Sessioni parlamentari dal 1848 al 1886. — Date memorabili.

LEGISLATURE	SESSIONI		DURATA DI OGNI SESSIONE	SEDUTE DEL SENATO SEDUTE DELLA CAMERA		PRESIDENTI DELLA CAMERA	PRESIDENTI DEL SENATO	PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DATE MEMORABILI
I 1848	Unica	1848	Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848.	39	122	Gioberti.....	Colfer.....	Balbo — Casati — Alfieri — Perrone di S. Martino — Gioberti	L'8 febbraio 1848 Carlo Alberto concede la Costituzione. — Il 4 marzo è promulgato lo Statuto. — Il 25 marzo l'esercito Sardo entra a Milano. — Il 29 luglio sono conferiti pieni poteri al Governo del Re. — Armistizio Salasco, 9 agosto 1848. — Il 25 agosto i Gesuiti sono banditi dagli Stati Sardi.
II 1 ^a del 1849	Unica	1849	Dal 1 ^o febbraio al 30 marzo 1849....	21	51	Pareto.....	Manno.....	Gioberti — Chiodo — De Launay.....	Il 23 marzo 1849 succede la disfatta di Novara e l'abdicazione del Re Carlo Alberto. — Il 29 marzo alle ore 2 1/4 pom. S. M. Vittorio Emanuele II presta giuramento innanzi alle due Camere riunite.
III 2 ^a del 1849	Unica	1849	Dal 30 luglio al 20 novembre 1849..	36	87	Pareto.....	Manno.....	D'Azeglio.....	Il 28 luglio 1849 Carlo Alberto muore in Oporto. — L'8 agosto il Senato decreta il titolo di <i>Magnanimo</i> a Carlo Alberto.
IV 1850-53	1 ^a	1850	Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850.....	72	178	Pinelli.....	Manno.....	D'Azeglio.....	L'8 aprile 1850 la Camera abolisce il foro ecclesiastico.
	2 ^a	1850-52	Dal 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1852.....	135	244	Pinelli.....	Manno.....	D'Azeglio	
	3 ^a	1852-53	Dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853.....	96	259	Pinelli — Rattazzi — Boncompagni	Manno.....	D'Azeglio — Cavour..	Il 5 luglio 1852 la Camera approva la legge sul matrimonio civile; il 20 dicembre il Senato rigetta l'articolo 1 con 89 voti contrari e 35 favorevoli; la legge è ritirata.
V 1854-57	1 ^a	1853-54	Dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855.....	97	207	Boncompagni....	Manno.....	Cavour.....	Il 12 gennaio 1855 muore la regina (madre) Maria Teresa. — Il 20 gennaio muore la Regina Maria Adelaide. — Il 26 gennaio si conchiude il trattato per la spedizione di 15,000 uomini in Oriente. — Il 10 febbraio muore il duca di Genova fratello del Re. — Il 2 marzo la Camera approva la legge di soppressione dei conventi.
	2 ^a	1855-56	Dal 12 novembre 1855 al 16 giugno 1856.....	45	125	Boncompagni....	Alfieri.....	Cavour.....	Il 25 febbraio 1856 si aprono le conferenze di Parigi col conte Cavour rappresentante della Sardegna.
VI 1857-59	3 ^a	1857	Dal 7 gennaio al 16 luglio 1857.....	42	145	Cadorna.....	Alfieri.....	Cavour.....	Il 7 maggio 1856 la Camera approva la condotta del Governo alle conferenze.
	1 ^a	1857-58	Dal 14 dicembre 1857 al 14 luglio 1858.....	38	127	Cadorna.....	Alfieri.....	Cavour.....	Il 27 aprile 1859 è pubblicato il proclama del Re di Sardegna per la guerra contro l'impero austriaco. — Il 24 giugno le truppe alleate di Francia e del Piemonte sono vincitrici a Solferino e a San Martino. — Il 12 luglio è decretata l'unione della Lombardia al Piemonte.
	2 ^a	1859	Dal 10 gennaio al 30 aprile 1859....	24	50	Rattazzi.....	Alfieri.....	Cavour.....	Il 10 maggio 1860 il generale Garibaldi sbarca a Marsala. — Il 29 maggio la Camera approva l'unione di Nizza e Savoia alla Francia. — Il 7 settembre ha luogo l'ingresso di Garibaldi in Napoli. — Il 7 novembre 1860 il Re Vittorio Emanuele è accolto con grandi feste in Napoli. — Il 1 ^o dicembre entra in Palermo.
VII 1860	Unica	1860	Dal 2 aprile al 28 dicembre 1860....	31	73	Lanza.....	Alfieri.....	Cavour.....	L'11 settembre 1860 le truppe comandate da
VIII 1861-64	1 ^a	1861-62	Dal 18 febbraio 1861 al 21 maggio 1863.....	229	407	Rattazzi — Tecchio.	Ruggiero Settimo.	Cavour — Ricasoli — Rattazzi — Farini — Minghetti.....	(Segue la nota.)

suoi complici; dovevano nominare magistrati incaricati di compiere le funzioni del pubblico ministero.

Legislature e Cessioni parlamentari

LEGISLATURE	SESSIONI	DURATA DI OGNI SESSIONE	SEDUTE		PRESIDENTI DELLA CAMERA	
			DEL SENATO	DELLA CAMERA		
IX 1865-67	2 ^a	1863-64	Dal 25 maggio 1863 al 16 maggio 1865.....	223	262	Cassinis.....
	1 ^a	1865-66	Dal 18 novembre 1865 al 7 luglio 1866.....	47	132	Mari.....
	2 ^a	1866-67	Dal 15 dicembre 1866 al 13 febbraio 1867.....	6	27	Mari.....
X 1867-70	1 ^a	1867-69	Dal 22 marzo 1867 al 14 agosto 1869.....	172	463	Mari — Lanza — Mari.....
XI 1870-73	2 ^a	1869-70	Dal 18 novembre 1869 al 2 novembre 1870.....	79	154	Lanza — Biancheri.....
	1 ^a	1870-71	Dal 5 dicembre 1870 al 5 novembre 1871.....	73	131	Biancheri.....
	2 ^a	1871-73	Dal 27 novembre 1871 al 9 novembre 1873.....	146	290	Biancheri.....
	3 ^a	1873-74	Dal 15 novembre 1873 al 20 settembre 1874.....	51	142	Biancheri.....
	XII 1874-76	1 ^a	1874-75	Dal 23 novembre 1874 al 21 febbraio 1876.....	97	170

Ben sappiamo come questa disposizione non avesse alcuna efficacia, quindi nella Costituzione del 1852, all'art. 46, riprodotto nel

dal 1848 al 1886. — Date memorabili.

PRESIDENTI DEL SENATO	PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DATE MEMORABILI
Sclopis.....	Minghetti — La Marmora.....	Cialdini e da Morozzo della Rocca occupano le Marche e l'Umbria. — Il 27 marzo 1861 la Camera proclama Roma capitale d'Italia. — Il 6 giugno muore il conte Camillo Benso di Cavour. — Il 25 giugno la Francia riconosce il regno d'Italia. — Il 29 agosto 1862 il generale Garibaldi è ferito ad Aspromonte. — Il 19 novembre 1864 la Camera approva la convenzione del 15 settembre conclusa tra l'Italia e la Francia ed il trasferimento della sede del Governo da Torino a Firenze. — Il 13 marzo 1865 la Camera con 150 voti contro 91 ammette l'abolizione della pena di morte. (Ved. a pag. 158-59-60 del primo volume le date dei plebisciti, ed a pag. 2, lettera m, quella dell'abolizione delle corporazioni religiose.)
Casati.....	La Marmora — Ricasoli.....	Il 18 giugno 1866 il Re Vittorio Emanuele II dichiara la guerra all'impero d'Austria. — Il 24 giugno ha luogo la battaglia di Custoza. — Il 4 novembre, in seguito al suffragio del 21 e 22 ottobre è decretata l'unione delle provincie di Venezia e Mantova al regno d'Italia.
Casati.....	Ricasoli	Il 23 settembre 1867, alle ore 10 di sera, Garibaldi è arrestato a Sinalunga. — Il 27 da Genova è ricondotto a Caprera di dove se ne fugge nella notte dal 16 al 17 ottobre. — Il 25 s'impadronisce di Monterotondo. — Il 30 ottobre le truppe francesi riuoccupano Roma.
Casati.....	Ricasoli — Rattazzi — Menabrea.....	Il 20 settembre 1870 l'esercito nazionale entra in Roma.
Casati.....	Menabrea — Lanza.....	Il 21 dicembre 1870 la Camera approva l'accettazione del plebiscito dei Romani. — Il 23 dicembre vota la legge pel trasferimento della capitale a Roma. — Il 31 dicembre il Re arriva inaspettato a Roma inondata dal Tevere. — Il 21 marzo 1871 la Camera approva la legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice.
Torrearsa (Fardella di).....	Lanza — Minghetti..	Il 10 marzo 1872 muore Giuseppe Mazzini. — Il 22 maggio 1873 muore a Milano Alessandro Manzoni. — Il 5 giugno muore a Frosinone (Roma) il deputato Rattazzi.
Torrearsa (Fardella di).....	Minghetti.....	Il 17 settembre 1873 Vittorio Emanuele è accolto a Vienna dall'Imperatore Austro-Ungarico: il 22 a Berlino dall'Imperatore di Germania. — L'8 novembre viene inaugurato in Torino il monumento nazionale al conte di Cavour.
Des Ambrois — Serra, primo vicepresidente.....	Minghetti.....	Il 5 aprile 1875 Vittorio Emanuele riceve a Venezia l'Imperatore Austro-Ungarico. — Il 18 ottobre 1875 l'Imperatore di Germania rende a Vittorio Emanuele a Milano la visita da esso ricevuta nel settembre 1873 a Berlino.

(Segue la nota.)

l'art. 35 della Costituzione del 1870, si attribuisce al Capo dello Stato il diritto di sciogliere il Corpo legislativo.

L'assemblea sovrana del 1871, non poteva essere disciolta se non per propria volontà, come avvenne all' 8 Marzo 1876.¹

Legislature e Sessioni parlamentari

LEGISLATURE	SESSIONI		DURATA DI OGNI SESSIONE	SEDUTE DEL SENATO		SEDUTE DELLA CAMERA		PRESIDENTI DELLA CAMERA
XIII	2 ^a	1876	Dal 6 marzo al 3 ottobre 1876.....	36	73	Biancheri.....		
	1 ^a	1876-77	Dal 20 novembre 1876 al 23 gennaio 1878.....	96	168	Crispi.....		
	2 ^a	1878-79	Dal 7 marzo 1878 al 1 ^o febbraio 1880.	146	302	Cairolì indi Farini		
	3 ^a	1880	Dal 17 febbraio al 2 maggio 1880...	23	56	Farini indi Cop- pino.....		
XIV	Unica id.	1880-82	Dal 26 maggio 1880 al 2 ottobre 1882.	149	305	Farini.....		
XV		1882-86	Dal 22 novembre 1882 al 14 aprile 1886.....	211	586	Farini indi Bian- cheri.....		
XVI		1886	Dal 10 giugno 1886.....			Biancheri.....		

¹ In Francia cinque Assemblee si sono volontariamente separate, esse furono: la Costituente nell'89, la Legislativa del 91, la Convenzione del 92, la Costituente del 1848 e l'Assemblea nazionale del 1871.

La legge costituzionale del 1875 decise di accordare al Presidente della Repubblica la facoltà di sciogliere la Camera dei deputati, dietro però parere conforme del Senato.

dal 1848 al 1886. — Date memorabili.

PRESIDENTI DEL SENATO	PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DATE MEMORABILI
Pasolini, <i>presidente</i>	Minghetti — Depretis	Legge sulle incompatibilità parlamentari, 13 maggio 1877 n. 3830.
Tecchio, <i>presidente</i>	Depretis.....	Morte di Vittorio Emanuele II, 9 gennaio 1878.
Tecchio, <i>presidente</i>	Cairolì.....	Proclamazione di Umberto I. — Presta giuramento il 19 gennaio 1878.
Tecchio, <i>presidente</i>	Cairolì.....	Nuova legge elettorale politica 22 gennaio 1882, n. 593.
Tecchio, <i>presidente</i>	Cairolì — Depretis...	Disposizioni sul giuramento dei Deputati. Legge 30 dicembre 1882, n. 1150.
Dal 23 novem. 1884 Durando, <i>preside- nte</i>		
Durando, <i>preside- nte</i>	Depretis.....	Legge delle incompatibilità amministrative, 5 luglio 1882, n. 842.

ARTICOLO X.

La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI.¹

Statuto fondamentale del Regno art. 55^a — Regolamento del Senato, art. 64-66, 68-74, 76-77^b — Regolamento provvisorio della Camera dei Deputati, art. 48, 49^c.

¹ Ved. il testo in *Appendice* all' articolo.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

AUSTRIA — Leggi accenn. II.

Art. 13. I progetti di legge sono presentati al Reichsrath dal Governo. Il Reichsrath ha egualmente il diritto di proporre le leggi sulle materie di sua competenza. Ogni legge esige l'accordo delle due Camere e la sanzione dell'Imperatore. Nel caso che sopra qualche articolo di una legge di finanza o sopra le cifre del contingente in una legge di reclutamento, l'accordo non si potesse stabilire tra le due Camere malgrado una deliberazione ripetuta, la cifra inferiore sarà tenuta per adottata.

Art. 14. Se circostanze urgenti rendono necessarie nell'intervallo delle sessioni, qualche misura che richieda, secondo la Costituzione, il concorso del Reichsrath, vi si potrà provvedere, sotto la responsabilità collettiva del ministero, con ordinanza dell'Imperatore, a condizione che non sia apporata in tal modo alcuna modificazione alle leggi costituzionali, e che non risulti nè un peso permanente per il tesoro pubblico, nè una alienazione del dominio dello Stato. Le ordinanze emanate in tali circostanze avranno provvisoriamente forza di legge, allorchando siano state collettivamente firmate dai ministri, e pubblicate con accenno espresso alla presente disposizione della legge costituzionale.¹ Esse cessano di avere forza di legge se il governo manca di presentarle all'approvazione dei Reichsrath nella sessione che seguirà immediatamente la loro promulgazione, e preventivamente a quella della Camera dei deputati nelle quattro settimane della sua convocazione, o se una delle due Camere le ricusi la sua approvazione. — Il ministero è collettivamente responsabile del ritiro di queste ordinanze da che esse hanno perduto la forza di legge che loro era stata provvisoriamente accordata.

BAVIERA — Costit. accenn. Tit. VI, VII.

Art. 18. I progetti di legge relativi alle imposte sono prima presentati alla Camera dei Deputati che li trasmette in seguito alla Camera dei Signori. — Tutte le altre proposte possono essere presentate prima ad una o all'altra Camera, secondo la decisione del Re.

Art. 19. Gli Stati hanno il diritto di presentare al Re, nella forma re-

¹ Il governo più volte ha fatto uso di tale facoltà. Ordinanze del 13 Maggio e del 21 Giugno 1873 relative alla crisi finanziaria. Ordinanza del 23 Settembre 1873 che sopprime i diritti d'importazione sui cereali ed i legumi ec., emanata allo scopo di provvedere alla crisi industriale.

golare, i loro voti comuni e le loro mozioni sopra tutti gli oggetti che sono di loro attribuzione.

Art. 20. Ciascun membro in particolare ha il diritto di presentare a tal riguardo i suoi voti e le sue mozioni alla Camera. Le risoluzioni che una Camera prenderà sopra simili mozioni debbono essere comunicate all'altra e non possono essere presentate al Re se non rivestite del comune consentimento.

BELGIO — Costit. accenn. Tit. III.

Art. 27. L'iniziativa appartiene a ciascuno dei tre rami del potere legislativo. Però ogni legge relativa alle entrate ed alle spese dello Stato, od al contingente dall'armata, deve prima essere votata dalla Camera dei rappresentanti.

BRASILE — Costit. accenn. Tit. IV, Cap. IV.

Art. 52. L'iniziativa, il voto ed il rigetto dei progetti di legge appartengono a ciascuna delle due Camere.

Art. 53. Il potere esecutivo esercita per mezzo dei ministri di Stato, il diritto d'iniziativa che gli appartiene nella redazione delle leggi, ed è solamente dopo un esame in seno ad una commissione della Camera dei deputati, alla quale appartiene la priorità, che la proposta del Governo può essere convertita in progetto di legge.

Art. 54. I ministri possono assistere e prendere parte alla discussione della proposta dopo il rapporto della commissione, ma non possono nè votare nè assistere al voto, a meno che essi non siano senatori o deputati.

Art. 55. Se la Camera dei deputati adotta il progetto, essa lo trasmette al Senato con la formola seguente: « La Camera dei deputati trasmette alla Camera dei senatori la proposta qui unita del potere esecutivo (con o senza emendamento) ed opina che vi sia luogo a darle seguito. »

Art. 56. Se essa non può adottare la proposta, ne fa parte all'Imperatore per mezzo di una deputazione di sette membri, nei termini seguenti: La Camera dei deputati porge all'Imperatore la sua riconoscenza per lo zelo che egli dimostra nel vegliare agl'interessi dell'Impero, e lo supplica rispettosamente di degnarsi ad aggiornare la proposta del governo.

Art. 57. In generale, le proposte che la Camera dei deputati ammette ed approva saranno trasmesse alla Camera dei senatori con questa formola: « La Camera dei deputati trasmette al Senato la proposta qui acclusa e crede che vi sia motivo di domandare all'Imperatore la sua sanzione. »

Art. 58. Se però la Camera dei senatori non adotta interamente il progetto della Camera dei deputati, ma gli faccia subire qualche mutamento od aggiunta, essa lo ritornerà con la formola seguente: « il Senato manda alla Camera dei deputati la sua proposta (segue la designazione. . .) con

gli emendamenti ed addizioni qui unili, e crede che ora si debba domandare all'Imperatore la sua sanzione imperiale. »

Art. 59. Se il Senato, dopo deliberazione relativa, giudica che non possa ammettere la proposta od il progetto lo dirà nei termini seguenti: « Il Senato rinvia alla Camera dei deputati la sua proposta (segue l'indicazione. . .) alla quale non può dare il suo consenso. »

Art. 60. La Camera dei deputati procede nella stessa maniera col Senato quando si tratta di un progetto che ha avuto origine in questa ultima assemblea.

Art. 61. Se la Camera dei deputati non approva gli emendamenti od aggiunte del Senato, o viceversa e se però la Camera che ricusa la sua approvazione giudica che il progetto è vantaggioso, essa potrà richiedere, per mezzo di una deputazione di tre membri la riunione delle due Camere, che avrà luogo nella Camera dei senatori; la risoluzione presa in questa discussione sarà definitiva.

Art. 62. Se una delle due Camere, dopo discussione, adotta interamente il progetto che l'altra Camera le trasmette, esso è messo sotto forma di decreto e, dopo lettura in seduta è indirizzato all'Imperatore in due esemplari segnati dal presidente ed i due primi segretari, ed è presentato alla sua sanzione colla formola seguente: « L'assemblea generale indirizza all'Imperatore il decreto qui accluso, che essa giudica vantaggioso ed utile all'Impero, e prega l'Imperatore di degnarsi a dargli la sua sanzione. »

Art. 63. Questa presentazione sarà fatta da una deputazione di sette membri, inviata dalla Camera che ha deliberato per ultima, la quale, nello stesso tempo, informa l'altra Camera in cui ebbe origine, che la sua proposta relativa a tale oggetto, è stata accettata, e che essa è indirizzata all'Imperatore per ottenere la sua sanzione.

Art. 64. L'Imperatore, se ricusa di dare la sua sanzione risponderà nei termini seguenti: « L'Imperatore desidera meditare sul progetto di legge per decidersi a suo tempo » al quale la Camera risponderà che essa « ringrazia S. M. Imperiale per l'interesse che prende per la nazione. »

Art. 65. Questo rifiuto non ha che un effetto sospensivo. Invero, quando due legislature, dopo quella che ha presentato il progetto, lo riproducono successivamente nei medesimi termini, si ritiene che l'Imperatore vi abbia data la sua sanzione.

Art. 66. L'Imperatore accorderà o ricuserà la sua sanzione a ciascun decreto nello spazio di un mese, a contare dal giorno in cui gli sarà presentato.

Art. 67. Se non lo fa in questo spazio di tempo, il risultato sarà lo stesso che se avesse ricusato espressamente la sua sanzione, e, da questo giorno, si conteranno le legislature durante le quali egli potrà ancora ricusare il suo consenso, oppure il decreto si considererà obbligatorio, se la sanzione fosse già stata ricusata nelle due legislature precedenti.

Art. 68. *Se l'Imperatore adotta il progetto dell'Assemblea generale, egli si esprime così: « l'Imperatore consente. » Quando il progetto è rivestito dalla sanzione reale, egli è in istato d'essere promulgato come legge del regno. Uno dei due esemplari, dopo essere stati rivestiti della sanzione reale, sarà rimesso agli archivi della Camera che l'ha presentato; l'altro servirà alle promulgazioni della legge, che sarà fatta dal segretario di Stato competente, incaricato di conservarlo.*

Art. 69. *La formola di promulgazione della legge sarà concepita nei termini seguenti: « Don N. per la grazia di Dio e l'unanime acclamazione del popolo, Imperatore costituzionale e difensore perpetuo del Brasile, facciamo sapere a tutti i nostri sudditi che l'Assemblea generale decreta e noi approviamo la legge seguente (segue il testo completo della legge, nei suoi dispositivi solamente) ed è per ciò che noi mandiamo a tutte le autorità a cui appartiene di conoscere e di eseguire la legge sopra riportata di eseguirla e farla eseguire ed osservare integralmente come essa stabilisce. Il segretario di Stato degli affari di. . . . (segue l'indicazione del dipartimento competente) la farà stampare, pubblicare e distribuire. »*

BULGARIA — Costit. accenn. Cap. XVI.

Art. 108. *L'iniziativa delle leggi appartiene al Principe ed alla Assemblea nazionale.*

Art. 109. *I progetti di legge e le proposte del Governo sono sottoposte all'Assemblea nazionale dai ministri competenti, dietro ordine del Principe. Ciascun deputato può sottoporre all'Assemblea un progetto di legge sopra una proposizione, se tali progetti o proposte sono muniti della firma del quarto dei membri presenti.*

Art. 110. *Ogni progetto o proposta può essere ritirata finchè il voto definitivo non sia intervenuto.*

DANIMARCA — Costit. accen. III.

Art. 25. *Il Re può fare presentare al Rigsdag progetti di legge ed altre proposte.*

Art. 44. *Ciascuna Camera ha il diritto di proporre leggi e di adottarle in quanto la riguardano.*

Art. 48. *A ciascuna sessione ordinaria del Rigsdag appena aperta la sessione, le è presentato un progetto di legge di finanza per l'anno seguente, contenente la valutazione delle entrate e spese dello Stato. — I progetti di legge di finanza ed i crediti supplementari sono discussi per prima al Folkething.*

FRANCIA — Legge accenn.¹

GRECIA — Costit. accenn.

Art. 23. L' iniziativa delle leggi appartiene alle Camere ed al Re che l' esercita per mezzo dei ministri.

Art. 24. Nessuna proposta relativa all' aumento delle spese pubbliche, per istabilire stipendii o pensioni, o in generale per un interesse personale, può emanare dall' iniziativa della Camera.

IMPERO GERMANICO — Costit. accenn. IV.

Art. 16. Le proposte che debbono essere deferite al Reichstag in causa delle decisioni del Consiglio federale, gli sono trasmesse a nome dell' Imperatore. Tali proposte sono sostenute dai membri del Consiglio federale, o da commissari speciali nominati dal Consiglio federale.

.....

.....

.....

.....

— V.

Art. 25. Il Reichstag ha il diritto di proporre le leggi nei limiti della competenza dell' Impero, e di rinviare le petizioni che gli sono indirizzate al Consiglio federale ed al Cancelliere dell' Impero.

INGHILTERRA.

La Camera Alla, al pari della Camera dei Comuni ha l' iniziativa di qualunque legge fuorchè di finanza; come pure è sola competente ad iniziare leggi concernenti lei stessa o i Pari, che i Comuni non possono modificare, ed a giudicare le contestazioni relative ai loro privilegi. La Corona ha un diritto esclusivo d' iniziativa soltanto pei bills di amnistia, che vengono spediti già firmati dal Sovrano al parlamento e letti una sola volta nelle due Camere, nè il parlamento può procedere all' approvazione di una proposta concernente le prerogative e gl' interessi della Corona se non che col permesso espresso di questa.

PAESI BASSI — Legge accenn. Cap. II, Sezione VI.

Art. 69. Il Re presenta agli Stati generali progetti di legge e fa loro tutte quelle proposte che egli giudica convenienti. — Ha il diritto di approvare o respingere le proposte fattegli dagli Stati generali.

.....

¹ Ved. *Legislazione comparata*, alla voce *Francia*, a pag. 220.

Cap. III. Sezione V.

Art. 105. Il Re trasmette le sue proposte di legge od altre alla seconda Camera, per mezzo di messaggio scritto, contenente i motivi della proposta, o per mezzo di una commissione.

Art. 106. La Camera non delibera in assemblea generale sopra proposta del Re se non dopo che essa è stata esaminata nelle differenti sezioni nelle quali i membri della Camera si dividono; le quali sono rinnovate a sorte in epoche determinate.

Art. 107. La seconda Camera ha il diritto di fare emendamenti alla proposta del Re.

Art. 108. Allorquando la seconda Camera adotta il progetto con o senza emendamenti, essa l'invia alla prima Camera con la formola seguente: « La seconda Camera degli Stati generali invia alla prima Camera la proposta del Re qui unita, ed opina che debba essere, quale è concepita, adottata dagli Stati generali. »

Allorquando la seconda Camera si pronuncia per il rigetto della proposta, essa ne dà conoscenza al Re usando la formola seguente: « La seconda Camera degli Stati generali professa al Re la sua gratitudine per lo zelo che egli porta nel vegliare agl'interessi del regno, e lo supplica rispettosamente di prendere la proposta in considerazione ulteriore. »

Art. 109. La prima Camera delibera, conformemente all'art. 106, sulla proposta quale è stata adottata dalla seconda Camera.

Allorquando si pronuncia per l'adozione della proposta essa ne dà conoscenza al Re ed alla seconda Camera con le seguenti formole: Al Re: « Gli Stati generali attestano al Re la loro riconoscenza per lo zelo che egli usa nel vegliare agl'interessi del regno, ed aderiscono alla proposta quale è concepita qui accluso. » Alla seconda Camera: « La prima Camera degli Stati generali fa conoscere alla seconda Camera di avere aderito alla proposta relativa a che è stata trasmessa il dalla seconda Camera. »

Se la prima Camera si pronuncia per il rigetto della proposta, essa ne dà conoscenza al Re ed alla seconda Camera, usando le formole seguenti: Al Re: « La prima Camera degli Stati generali professa al Re la propria riconoscenza per lo zelo che egli dimostra nel tutelare gl'interessi del regno, e lo supplica rispettosamente di prendere la proposta in ulteriore considerazione. » Alla seconda Camera: « La prima Camera degli Stati generali fa conoscere alla seconda Camera che essa ha supplicato rispettosamente il Re di prendere in considerazione ulteriore la proposta relativa a che le è stata trasmessa il dalla seconda Camera. »

Art. 110. Gli Stati generali hanno diritto di presentare al Re progetti di legge.

Art. 111. *L'iniziativa appartiene esclusivamente alla seconda Camera che esamina il progetto nello stesso modo che è stato prescritto per le proposte avanzate dal Re, e, in caso di adozione, la trasmette alla prima Camera con la formula seguente: « La seconda Camera degli Stati generali invia alla prima Camera il progetto qui unito ed opina che gli Stati generali debbano domandare per questo progetto la sanzione reale. »*

Art. 112. *Se la prima Camera, dopo avere deliberato sul progetto nella forma ordinaria, l'adotta, lo indirizza al Re con la formula seguente: « Gli Stati generali stimando che la proposta qui unita potrebbe contribuire ad avvantaggiare gli interessi del regno, domandano rispettosamente per questa proposta la sanzione reale. »*

Essa ne dà inoltre conoscenza alla seconda Camera con la formula seguente: « La prima Camera degli Stati generali fa conoscere alla seconda Camera di avere aderito alla proposta adottata da questa il relativa a e di avere domandato, in nome degli Stati generali, la sanzione reale per questa proposta. »

Se la prima Camera non adottasse il progetto ne dà conoscenza alla seconda Camera con la formula seguente: « La prima Camera degli Stati generali non ha trovato motivi sufficienti per sottoporre alla sanzione reale la proposta che essa ritorna qui unita. »

PORTOGALLO. — Carta accenn. Tit. IV. Cap. II.

Art. 55. *Essa (la Camera dei Deputati) ha sola l'iniziativa: — 1° In materia d'imposta. — 2° In materia di recluta.*

Art. 56. *Parimente la Camera dei Deputati sarà per prima incaricata: 1° Dell'esame dell'amministrazione passata e della riforma degli abusi che si fossero introdotti. 2° Della discussione delle proposte fatte dal potere esecutivo.*

— Tit. IV. Cap. IV.

Art. 45. *L'iniziativa, il voto ed il rigetto dei progetti di legge appartengono a ciascuna delle due Camere.*

Art. 46. *Il potere esecutivo esercita, per mezzo dei ministri di Stato, il diritto d'iniziativa che gli appartiene nella redazione delle leggi, ed è solamente dopo un esame fatto da una commissione della Camera dei*

¹ Tit. VIII. Art. 139. *Le Cortes generali al principio della loro sessione, esaminano se la Costituzione politica del regno è stata esattamente osservata, ed ordinano quelle misure che sono di diritto. Atto addizionale del 5 Luglio 1852: « 14 — Ciascuna delle Camere della Cortes ha il diritto di procedere, per mezzo di commissioni d'inchiesta, all'esame di ogni oggetto che entri nei limiti della sua competenza. »*

Deputati, a cui appartiene la priorità, che la proposta del Governo può essere convertita in progetto di legge.

Art. 47. I ministri possono assistere e prendere parte alla discussione della proposta dopo il rapporto della commissione, ma non possono nè votare, nè assistere al voto, a meno che non siano Pari o Deputati.

Art. 48. Se la Camera dei Deputati adotta il progetto, essa lo trasmette alla Camera dei Pari con la formola seguente: « La Camera dei Deputati trasmette alla Camera dei Pari la proposta qui unita del potere esecutivo (con o senza emendamento) ed opina che le si debba dare seguito. »

Art. 49. Se poi non può adottare la proposta, ne fa parte al Re, per mezzo di una deputazione di sette membri, nei termini seguenti: « La Camera dei Deputati professa al Re la propria riconoscenza per lo zelo col quale egli veglia agl' interessi del regno e lo supplica rispettosamente di degnarsi aggiornare la proposta del Governo. »

Art. 50. In generale le proposte che la Camera dei Deputati ammette ed approva saranno trasmesse alla Camera dei Pari con questa formola: « La Camera dei Deputati trasmette alla Camera dei Pari la proposta qui unita, ed opina che debbasi domandarne la sanzione del Re. »

Art. 51. Se la Camera dei Pari non adotta interamente il progetto della Camera dei Deputati, ma gli fa subire qualche cangiamento od aggiunta, essa lo ritornerà con la formola seguente: « La Camera dei Pari invia alla Camera dei Deputati la sua proposta (segue la designazione) con gli emendamenti ed addizioni qui uniti, ed è di parere che in tale stato debba domandarsi la sanzione del Re. »

Art. 52. Se la Camera dei Pari, dopo deliberazione, crede che non possa ammettere la proposta ed il progetto, lo dirà nei termini seguenti: « La Camera dei Pari rinvia alla Camera dei Deputati la sua proposta (segue la designazione) alla quale non può dare il suo consenso. »

Art. 53. La Camera dei Deputati procede ugualmente con la Camera dei Pari, quando si tratti di un progetto iniziato in quest' ultima assemblea.

Art. 54. Se la Camera dei Deputati non approva gli emendamenti od aggiunte della Camera dei Pari o viceversa, e se però la Camera che ricusa sopra tal punto la sua approvazione giudica che il progetto sia vantaggioso, è il caso di formare una commissione di Pari e di Deputati in numero eguale, la quale decida se la proposta di legge sarà adottata o respinta.

Art. 55. Se una delle due Camere, dopo discussione, adotta interamente il progetto che l' altra Camera le trasmette, esso è posto sotto forma di decreto, e, dopo lettura in seduta, è indirizzato al Re, in due copie segnate dal Presidente e da due segretari ed è quindi presentato alla sua sanzione con la formola seguente: « Le Cortes generali inviano al Re il de-

creto qui accluso, che giudicano vantaggioso ed utile al Regno e pregano Sua Maestà di degnarsi a dargli la sua sanzione. »

Art. 56. Questa presentazione è fatta da una deputazione di sette membri incitati dalla Camera che ha deliberato per ultima, la quale, nello stesso tempo, informa l'altra Camera in cui il progetto fu iniziato, che la proposta relativa a tale oggetto è stata adottata, e che essa è indirizzata al Re per ottenere la sua sanzione.

Art. 57. Il Re, se ricusa di dare la sua sanzione, risponderà nel modo seguente: « Il Re desidera di meditare sul progetto di legge, per decidersi a suo tempo, » al quale la Camera risponderà che ringrazia Sua Maestà dell'interesse che prende per la nazione.¹

PRUSSIA — Costit. accenn. Tit. V.

Art. 64. Il diritto d'iniziativa delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due Camere. I progetti di legge respinti da una delle due Camere o dal Re, non possono essere ripresi nel corso della stessa sessione.

RUMENIA — Costit. accenn. Tit. III.

Art. 53. L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascuno dei tre rami del potere legislativo. Però ogni legge relativa alle rendite o alle spese dello Stato o ai contingenti dell'armata deve essere prima votata dalla Camera dei Deputati.

SASSONIA — Costit. accenn. Sez. II.

Art. 85. Progetti di legge possono essere trasmessi dal Re alle Camere e dalle Camere al Re. Le Camere possono domandare la presentazione delle nuove leggi, la modificazione o l'abrogazione di leggi esistenti.

SERBIA — Costit. accenn.

Art. 58. La proposta che ha per oggetto di redigere una nuova legge, di modificare, di completare o d'interpretare una legge già esistente, può essere fatta tanto dal Principe alla Sckoupcthina, come dalla Sckoupcthina al Principe. Ma i progetti di legge propriamente detti non possono emanare se non dal Principe.

Art. 59. La Sckoupcthina è tenuta di mettere innanzi tutto in deliberazione le proposte che le sono sottoposte dal governo, e particolarmente il bilancio; essa deve procedere in ogni tempo alla discussione del bilancio, se il governo lo domanda. Come pure il governo delibererà nel più breve termine possibile sulle materie delle quali la Sckoupcthina gli avrà fatto conoscere l'urgenza.

Art. 60. Il governo può ritirare un progetto di legge di cui la Sckoup-

¹ Ved. all' art. VII, *Legisl. comp.*, voce: *Portogallo*, 58-61, pag. 367.

china è informata, fino a che questo progetto non sia stato l'oggetto di un voto definitivo.

Art. 61. Se la Skoupcthina adotta un progetto di legge ma con aggiunte e modificazioni alle quali il governo ricusa di aderire, questo può o ritirare interamente il progetto, o ripresentarlo nella sua primitiva redazione, con spiegazioni o risposte, ed infine rinviarlo alla stessa Skoupcthina con le modificazioni che avrà giudicato a sua proposta di fargli subire. In ogni caso, il governo può esigere o la semplice adozione o il semplice rigetto delle proposte.

Art. 62. Se la Skoupcthina ricusa interamente un progetto di legge, il governo può ripresentarlo senza modificazioni alla Skoupcthina seguente, ma non può ripresentarlo alla stessa Skoupcthina se non dopo avervi introdotte modificazioni.

Art. 63. Il bilancio votato è presentato al Principe dalla Skoupcthina. — Se la Skoupcthina crede dovere ridurre certi crediti proposti oppure sopprimerli interamente essa motiva il suo voto ed indica dove e come l'economia può essere realizzata senza pregiudizio per i bisogni dello Stato.

Art. 64. La Skoupcthina non può subordinare l'adozione del bilancio a proposte che non gli sono connesse.

Art. 65. Il governo esaminerà in ogni tempo con cura e prenderà in considerazione le osservazioni e le proposte che gli verranno fatte dalla Skoupcthina, in conformità dell'art. 63 e le accellerà se saranno nell'interesse dello Stato. Ma se il governo non può aderire a queste proposte, e che la Skoupcthina, dopo avere intese le spiegazioni date, persista a ricusare i crediti domandati, oppure se la Skoupcthina è sciolta prima che il bilancio sia votato, il bilancio dell'esercizio corrente¹ sarà applicabile all'esercizio seguente, fatta deduzione tuttavia delle somme iscritte in vista di un bisogno determinato ed al quale è già stato provveduto. — Per rendere il bilancio attuale applicabile all'esercizio seguente, il Principe emana un'ordinanza, controfirmata da tutti i ministri; questa ordinanza deve essere pubblicata con riferimento al presente articolo della Costituzione, ed inserita nella raccolta delle leggi.

Art. 66. Lo Stato non può contrarre nessun debito senza il consenso della Skoupcthina. Nel caso in cui per provvedere a qualche bisogno straordinario ed urgente, lo Stato fosse obbligato di contrarre un debito, la Skoupcthina, se non trovata riunita, sarà convocata straordinariamente. Ma se le circostanze sono tali che questa convocazione non possa aver luogo, il Principe può, sopra proposta del Consiglio dei ministri e di accordo col Consiglio di Stato, decidere che sarà contratto un prestito, il quale non

¹ L'anno amministrativo comincia in Serbia col 1° novembre.

potrà eccedere la somma di 200,000 ducati.¹ Il Principe può pure, per sovvenire a qualche bisogno pubblico straordinario ed urgente, stabilire che una spesa per la quale non siavi credito regolarmente votato sarà pagato dal tesoro, ma il complesso di tali somme non può oltrepassare 50,000 ducati in un sol anno. Nei due casi precedenti, sarà dato conto alla Skoupchtina seguente della misura presa e dei motivi che l'hanno resa necessaria.

SPAGNA — Costit. accenn. Tit. V.

Art. 41. L' iniziativa delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due assemblee legislative.

Art. 42. Le leggi sulle imposte ed il credito pubblico sono presentate alla Camera dei Deputati.

STATI UNITI D' AMERICA — Costit. accenn. Sez. VII.

Art. 1. Ogni bill concernente la riscossione di una imposta dovrà essere iniziata nella Camera dei rappresentanti, ma il Senato potrà proporre o votare contro il detto bill emendamenti come per ogni altro bill.

SVEZIA E NORVEGIA.

Svezia — Costit. accenn.²

Norvegia — Costit. accenn.

Art. 76. Ogni legge sarà prima presentata all' Odelsthing, sia dai suoi membri, sia a nome del Governo, da un consigliere di Stato. Se il progetto è adottato, sarà indirizzato al Lagthing, che l' approverà o rigetterà, ed in quest' ultimo caso, lo ritornerà con le proprie osservazioni. Queste saranno esaminate dall' Odelsthing, che abbandonerà il progetto, o lo ritornerà al Lagthing con o senza cangiamenti. Allorquando un progetto sarà Stato indirizzato due volte al Lagthing dall' Odelsthing, e ritornato la seconda volta con rifiuto di votarlo, lo Storthing si riunirà in assemblea generale e deciderà alla maggioranza di due terzi dei votanti. Tra ciascuna delle deliberazioni sopra menzionate, dovrà trascorrere almeno tre giorni.

Art. 77. Allorquando una risoluzione dell' Odelsthing sarà stata approvata dal Lagthing o dallo Storthing riunito, essa sarà portata da una deputazione di due sezioni dello Storthing al Re, se è presente, od in sua assenza al Vice-Re, o al governo norvegiano, con preghiera di ottenere la sanzione reale.

Art. 78. Se il Re approva la deliberazione, egli la sanziona con la sua firma, che le dà forza di legge. — Se ricusa di approvarla, la rinvia al-

¹ Un ducato equivale a L. 11,75 circa.

² Ved. all' art. III, *Legisl. Comp.*, voce *Svezia*, § 87.

l' Odelsthing, dichiarando che non la giudica conveniente per il momento. (Aggiunta; legge del 24 Aprile 1863). La risoluzione non può più in tal caso essere presentata al Re nel corso della sessione.

Art. 79. (Così modificato con legge del 24 Aprile 1869). — Quando una risoluzione sia stata adottata senza cambiamento da tre Storthing riuniti dopo tre elezioni consecutive, in tre sessioni ordinarie separate rispettivamente tra esse per due sessioni ordinarie almeno senza che nessuna risoluzione differente sia stata presa da alcuno Storthing nell'intervallo tra il primo e l'ultimo voto, e che questa risoluzione sia portata al Re con preghiera a S. M. di non ricusare la sua sanzione ad una risoluzione che lo Storthing dopo matura riflessione, persiste a credere utile, questa risoluzione avrà forza di legge, quando pure la sanzione del Re non intervenga prima della fine della sessione.¹

Art. 80. Lo Storthing rimane in sessione tanto tempo quanto egli giudica utile, ma non oltre due mesi senza l'autorizzazione del Re. Allorché egli sia prorogato dal Re dopo aver terminato i suoi lavori o dopo essere stato riunito tutto il tempo prescritto, il Re farà conoscere nello stesso tempo la sua decisione accennando le risoluzioni sulle quali egli non si sia ancora pronunziato, dichiarando se le approva o le rifiuta. Tutte le risoluzioni che non approva espressamente saranno considerate come respinte.

¹ Ved. *Legisl. comp.*, voce *Norvegia*, pag. 6, art. 82.

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

Come notammo all'art. 3, la facoltà concessa al Re dal presente articolo è resa inefficace sia dall'art. 67 che dichiara la responsabilità dei ministri, sia dalla consuetudine costituzionale che rende i ministri i veri e propri iniziatori e redattori delle leggi. Il Casanova invece ritiene opportuno affidare l'iniziativa delle leggi al Re quale valida guarentigia dei suoi diritti e come mezzo di resistenza contro la democrazia, se si vuole, egli dice, mantenere il regime monarchico e l'equilibrio fra i diversi poteri. Noi non troviamo che simili ragioni abbiano saldo fondamento, poichè ci sembra assai effimera quella guarentigia che può tosto venire alterata dall'opera altrui, come infatti accadrebbe col voto che le Camere darebbero al progetto di legge, avendo esse piena facoltà di respingerlo; d'altronde la fedeltà dei ministri, il giuramento imposto ai Deputati, l'amore dei sudditi debbono da soli offrire sufficiente stabilità e sicurezza ai diritti della monarchia, la quale mal potrebbe a lungo reggersi, se dovesse confidare la sua salvezza ai soli mezzi che le dà la Costituzione. Anzi crediamo che quanto più s'immedesima con la democrazia, più ne sarà assicurata l'esistenza, essendo ormai la società avviata al raggiungimento di quegli alti ideali, dai quali ha origine il nuovo concetto monarchico. In Inghilterra ove è altamente mantenuto il prestigio della corona, l'iniziativa delle leggi è solamente affidata ai ministri ed ai membri del Parlamento, ed il sovrano trova in essi i più efficaci difensori dei suoi diritti.

Sono pure da valutare gl'inconvenienti a cui si darebbe luogo se un progetto di legge, iniziato veramente dal Re fosse respinto. Il potere regio non deve oltrepassare la sfera di azione serbatagli, ma anzi è assoluta necessità che non sia chiamato nella lotta delle opinioni, nelle alterazioni politiche, negli attriti dei partiti onde non trovarsi esposto ai rifiuti delle Camere, il che sarebbe a scapito della dignità

regia. Se l'iniziativa di una cosa porta con sè responsabilità, egli si metterebbe con ciò a parte delle gare partigiane, e non potrebbe più mantenersi in quella indipendenza ed imparzialità di giudizio, che sono elementi indispensabili al monarca per degnamente esercitare la sua azione nel reggimento costituzionale. Quindi, come altrove abbiamo detto, sarebbe stato più logico ammettere che anche il Re potesse avere la facoltà di consigliare ai suoi ministri la redazione di una legge, ma che di fronte al Parlamento essi soli fossero gl'iniziatori ed i responsabili del progetto.

In Francia, solamente sotto la Restaurazione fu considerato il diritto d'iniziativa come attributo essenziale del potere regio. « Proporre la legge, diceva il Conte di Sarre, è regnare.... Se il Re perde l'iniziativa della legge, dal rango di autorità primitiva e sovrana, egli scende al rango di autorità subalterna. » « All'opposto, osservava Chateaubriand, si crede fortificare la prerogativa reale attribuendole unicamente l'iniziativa; si è invece indebolita. »¹ Però in tutte le successive Costituzioni è stato attribuito anche al Capo dello Stato il diritto d'iniziativa, meno in quella degli Stati Uniti, nella quale il Presidente ne è privato. Riteniamo essenziale che i ministri e le Camere siano investiti di tale diritto. Sono i ministri, nota il Palma,² che avvertono giornalmente le lacune ed i difetti della Legislazione, è ad essi che s'indirizzano i privati, i comuni, le provincie, le autorità dello Stato. Sono essi che possiedono i dati di fatto, i documenti pubblici, che raccolgono nel loro seno una gran somma del valore intellettuale della nazione e la quasi totalità del valore pratico; che possono disporre coll'autorità e cogli onori di cui il Re è la fonte, della cooperazione dei più eminenti cittadini, anche estranei al Governo; che hanno a sussidio consiglieri di Stato, magistrati eminenti, consigli superiori, professori, ministri all'estero, consoli, numerosi uffici d'informazione e cancellerie ministeriali. Essi perciò sono in migliore condizione di apparecchiare le leggi, massime le organi-

¹ Citato da Luboulaye, *Le parti liberal*,

² Op. cit.

che ed i codici alla discussione dell'assemblea e di farli votare dalla maggioranza.

Non si potrebbe poi negare tale diritto anche al Parlamento essendo questo l'organo dei sentimenti e dei bisogni della Nazione. Meritano quindi censura quelle Costituzioni, quale la francese del 1814, la wurtemberghese del 1819, la napoleonica del 1852 e la turca del 10 settembre 1876,¹ che rifiutarono l'iniziativa delle leggi alla Camera dei Deputati. Però quasi tutte le Costituzioni pongono un'eccezione all'eguale diritto d'iniziativa delle due Camere, così pure il nostro Statuto dispone che le leggi d'imposizione di tributi, di approvazione di bilanci e di conti debbono essere iniziati innanzi ai Deputati. La ragione si vuole da taluni attribuita alla massima inglese che tenendo i cordoni della borsa si hanno le redini dello Stato, e la Camera dei Comuni in Inghilterra reclamò sempre come suo essenziale privilegio che la nazione non potesse essere tassata se non dalla rappresentanza dei contribuenti e nella forma da essa voluta.² Ma per alcuni non si tratta solamente di stabilire un'eccezione alla facoltà legislativa del Senato, ma giungono al punto di togliergli il diritto di emendamento alle leggi d'imposta, già approvate dai Deputati.

Stando alla storia delle origini del Governo rappresentativo, tale opinione trova in quella ampio appoggio, poichè nei primi Parlamenti, che erano gli Stati generali, composti di feudatari, baroni, clero e borghesia fu creduto che per essere legittime le contribuzioni, dovessero votarsi dai rappresentanti dei contribuenti, ritenendosi diritto di tali Assemblee l'accordare o negare alla Corona i contributi. Col maggiore progresso del parlamentarismo essendosi gli antichi Parlamenti divisi in due Camere, si credè che la rappresentanza dei contribuenti spettasse solamente alla Camera elettiva. Tale fu sempre la teoria inglese, che accolta in Francia, nonostante le opposizioni di Chateaubriand, di Talleyrand e di altri che opina-

¹ La guerra con la Russia, che scoppiò il 24 Aprile 1877, rese illusorio questo saggio di governo costituzionale.

² Ved. Palma, op. cit., vol. II.

vano doversi intendere solamente come diritto di priorità di esame e non già quale esclusiva prerogativa di votazione, fu pure sancita dallo Statuto italiano.

Riandando i nostri atti parlamentari, si trovano fatti, e deliberazioni in appoggio e contro questa teoria. Nel 1857 quando il Ministero vedutosi respinto dalla Camera dei Deputati un progetto d'imposta sui Corpi morali e sulle Manimorte, faceva riproposta alla medesima modificata dal Senato, sorse una discussione violenta che durò due sedute, nella seconda delle quali il Ministero, riconosciute le ragioni opposte contro la domanda sua, che la Camera approvasse le modificazioni senatorie, ritirò senz'altro il progetto. Al contrario abbiamo esempio di una pratica diversa nella discussione del progetto di legge sulla tassa di Ricchezza Mobile, alla quale il Senato avendo apportato alcune modificazioni, fu di nuovo presentata alla discussione ed approvazione della Camera dei Deputati e da questa approvato.¹ Così avvenne per la votazione sulla tassa del Macinato, con la quale il Senato nel 1880 modificava il voto della Camera dei Deputati del 7 Luglio 1878 respingendo l'articolo che aboliva la detta tassa. Per verità non mancano ragioni alle due opposte pratiche.

Il Brusa nelle sue *Note alle Lezioni del Casanova* osserva che il Senato avendo la prerogativa speciale di sedere come alta Corte di Giustizia nel giudizio dei ministri, devesi ritenere che la Camera dei Deputati, alla sua volta, abbia la prerogativa del diritto di votare. In secondo luogo, egli dice, il giudizio del Senato cade generalmente su accuse di reati, di concussioni e di malversazioni del pubblico denaro, ben più che su accuse di reati politici, e quindi pare conveniente che in codesto giudizio non abbia ad esercitare alcuna influenza una discussione che il Senato avesse potuta fare sui bilanci. E soprattutto vuolsi da ultimo riconoscere come una vera prerogativa della Camera dei Deputati e non solo come una mera priorità, per un'altra ragione,

¹ Il progetto fu discusso per la prima volta alla Camera dei Deputati dal 30 Giugno al 21 Luglio 1863 ed approvato dal Senato l'11 Gennaio 1864; fu ripresentato con modificazioni del Senato alla Camera il 30 Gennaio 1864.

di non poco valore anche essa, cioè, che la prerogativa è un mezzo importantissimo per mantenere quel vincolo di responsabilità morale che dev'essere fra eletti ed elettori. Se il Senato avesse con l'altra Camera eguale partecipazione nelle leggi di finanza, tale vincolo verrebbe ad infrangersi, o ad indebolirsi, essendo ben naturale che se i Deputati sanno di essere solo incaricati d'impedire che le borse dei contribuenti siano oltre il bisogno ed inopportunamente aggravate, onde non demeritare la fiducia dei loro elettori, cureranno di adempiere nel miglior modo tale incarico.

All'opposto si può osservare che essendo scopo della Costituzione l'armonia dei poteri, onde il Senato non abbia a negare il suo voto nelle leggi finanziarie, meglio è che siagli lasciata facoltà di emendare. Oltre a ciò è da temersi che la Camera dei deputati tenti di estendere la sua prerogativa alla discussione di leggi qualsiasi, oltre quelle di finanza, introducendo in esse disposizioni che dovrebbero formare argomento di appositi schemi di legge, per la quale maniera il Senato verrebbe, circa tutte queste leggi, nella impossibilità di recarvi emendamenti di nissuna sorte, e così l'armonia dei poteri sarebbe violata.

A tale obbiezione il Brusà¹ risponde che per evitare simile inconveniente basterà il Senato ricusi la sua approvazione alle leggi dove con la finanza è confuso insieme ciò che dovrebbe essere oggetto di leggi apposite, e in allora la Camera dei deputati discuterà a parte gli schemi diversi quali il Ministero ripresentando la legge, avrà formulato, e in caso contrario, il re può sempre sciogliere la Camera, lasciando che gli elettori nelle nuove elezioni risolvano essi la divergenza. Ma ognuno comprende che tale espediente condurrebbe ad uno stato permanente di reciproca diffidenza e di attrito, che renderebbe impossibile quegli efficaci accordi fra le due Camere, tanto necessari perchè il lavoro legislativo si svolga con proficui risultati. È certo però che ad evitare incertezze e controversie, sarebbe stato opportuno che lo Statuto fosse più esplicito: e ciò si

¹ Ved. op. cit.

poteva ottenere accogliendo le disposizioni sancite dalla Costituzione siciliana del 1812, la quale, al capo 10, art. 1, così si esprime: « Qualunque proposta relativa a sussidii ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera dei Comuni » od all'art. 2: « Quella dei Pari avrà solamente il diritto di assentirvi e dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna. »

Non solamente per le Camere, ma pure per i ministri può sorgere questione riguardo ai limiti del diritto d'iniziativa, ossia sapere quali debbano essere i confini legittimi della potestà e competenza di ciascun ministro nella iniziativa delle leggi, nella compilazione dei progetti da presentarsi alla Camera, d'onde poi emanano i naturali criteri per fissare anche i limiti della rispettiva competenza amministrativa ed esecutiva. Di tale tesi importantissima nella scienza politica, largamente tratta il Lucchini¹ pigliandone argomento dalla presentazione al progetto sulla pubblica sicurezza, fatta dal Ministro dell'interno e non dal Guardasigilli. « La competenza ministeriale dell'iniziativa nella formazione delle leggi non è meno imposta, oltre che dal principio costituzionale, dalla divisione dei poteri, dalla logica sperimentale delle pubbliche funzioni. Non sorgerebbe a mo' d'esempio, in pensiero al Ministro del commercio di escogitare riforme militari, o al Ministro della guerra di proporre leggi marittime, e tutti sorrisero quando si vide un Ministro dell'istruzione attribuire valore d'ordine giudiziario ai diplomi universitari. Unanime sarebbe il biasimo che s'infliggerebbe ad un Gabinetto, i cui membri presumessero dettar legge a dicasteri ed uffici da essi non dipendenti. Il Parlamento sarebbe certo pronto a ricusare la stessa presa in considerazione di un riordinamento ferroviario proposto dal Ministro della marina o di una legge bancaria messa innanzi dal Ministro dei lavori pubblici. Ognuno griderebbe contro la violata competenza tecnica dei diversi dicasteri.... il segreto di ogni progresso evolutivo dell'attività umana e sociale sta nella specializzazione delle funzioni, nella disintegrazione degli organi, nel passaggio

¹ Ved. *Rivista di Scienze Sociali*, diretta dal prof. G. Urtoller, Anno II.

dall'omogeneo all'eterogeneo. Se a questo canone fondamentale della biologia, della fisiologia, della sociologia, della politica costituzionale si fosse prestato il dovuto appoggio, non avremmo a lamentare tante aberrazioni (per attenersi a casi comuni) nelle disposizioni penali della legge elettorale politica (cause d'indegnità, esercizio dell'azione penale, ec.) e del Codice di commercio (casistica, penalità, ec.), che angustiano ed angustieranno la pratica e disorientano la magistratura giudicante. »

Altre limitazioni imposte da disposizioni speciali o dalla pratica non esistono, all'infuori di quella espressa dallo Statuto all'articolo 56, ossia: « se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione. » Questa limitazione venne poi estesa ad ogni maniera di proposte. Riguardo ai progetti di legge non accettati dalle Camere la pratica parlamentare usa un modo di reiezione che meno può destare la suscettività del proponente ed è la sospensione a tempo indeterminato. Come neppure si ritiene respinto un progetto quando si voti di non prendere in considerazione una proposta di legge d'iniziativa parlamentare. Tale massima venne introdotta dalla Camera dei Deputati nella tornata 20 Marzo 1849. Il Senato invece ha un articolo nel suo Regolamento in senso perfettamente contrario.¹

La Corona non può subire alcuna limitazione alla libertà del diritto d'iniziativa; tale prerogativa le viene dallo Statuto, quindi non può in alcun modo venire ristretta; perciò non possiamo riconoscere costituzionale l'atto del 10 Settembre 1849 col quale il Ministro delle finanze chiedeva alla Camera l'autorizzazione a presentare un progetto di legge. Troviamo invece corretto che il Parlamento in date circostanze, determini con deliberazioni il potere esecutivo alla presentazione di taluni disegni di legge, senza però obbligarlo a ciò espressamente.

La presentazione dei progetti di legge si fa dai Ministri direttamente, ed il Senato nella tornata delli 5 Settembre 1849 ricusò di

¹ Art. 77.

prendere atto di un disegno di legge trasmesso per lettera dal Ministro dell' interno. Essa, nei primordi del governo costituzionale, si compieva dalla tribuna, ma in oggi i Ministri presentano i loro progetti di legge rimanendo al loro posto.

Così pure si pratica per le proposte presentate dai Deputati e dai Senatori e può veramente considerarsi come un' eccezione l' avere preso atto del progetto di legge sull' armamento nazionale, trasmesso per lettera dal generale Garibaldi alla Camera nel 13 Aprile 1861.

In ordine all' iniziativa parlamentare crediamo opportuno di rammentare un ordine del giorno votato nel 13 Maggio 1849 col quale fu espressamente dichiarato incostituzionale l' uso invalso di firmare tali proposte da molti deputati, poichè si viene ad ottenere una votazione sull' argomento prima che sia avvenuta la discussione.

Benchè iniziato, un progetto di legge può essere ritirato, e ciò mediante la speciale procedura che ora accenniamo. Qualora il proponente sia il Ministero, il ritiro non può essere fatto senza la presentazione di un decreto reale, che autorizzi a questo. Se è un deputato od un senatore, basta che ne sia fatta pubblica dichiarazione.¹ Questa pratica non fu ammessa senza riserve per parte della Camera, poichè osservava il Pisanelli nel 16 Marzo 1865: « lo Statuto dice che ciascun deputato ha il diritto d' iniziativa, ma questa diviene concreta, efficace quando è presa in considerazione la proposta da esso fatta; ed allora si surroga alla iniziativa del deputato l' iniziativa vera e legittima che può produrre la legge, cioè l' iniziativa della Camera. »

¹ Ved. Jules Poudra et Eugène Pierre, *Traité pratique de droit parlementaire*, n. 344. — Mario Mancini, Ugo Galeotti, *Norme ed usi del Parlamento italiano*, n. 252.

APPENDICE.

LEGISLAZIONE.

a) STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO D' ITALIA.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb' essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all' altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

b) REGOLAMENTO DEL SENATO DEL REGNO

*approvato nelle adunanze pubbliche delli 13, 14, 17 aprile 1883
e nel Comitato segreto del 16 dello stesso mese.*

.....
Art. 64. Le proposte di legge presentate al Senato dai Ministri del Re e quelle che gli sono trasmesse dalla Camera dei deputati vengono in pubblica adunanza deposte sul banco del Presidente, il quale dà atto della presentazione o trasmissione di quelle, ed ordina che siano stampate e distribuite a ciascun Senatore insieme con le relazioni.

I documenti da cui fossero accompagnate saranno, a giudizio del Presidente, o stampati e distribuiti unitamente alle proposizioni, ovvero deposti alla segreteria e visibili a ciascun Senatore.

Il Senato può ordinare che delle proposte e dei documenti si faccia immediata lettura.

Art. 66. Quando da un Ministro del Re o da un Senatore viene fatta istanza acciò una proposta sia dichiarata d'urgenza, il Presidente interroga il Senato, il quale ne delibera tosto per alzata e seduta.

Se il voto del Senato è favorevole, la proposta cui esso si riferisce può essere rimandata immediatamente all' esame degli Uffici o di una Commissione speciale.

Art. 68. Ogni Senatore ha diritto di proporre emendamenti, aggiunte o soppressioni.

Gli emendamenti e le aggiunte devono proporsi per iscritto, essere firmati dai proponenti e depositi sul banco del Presidente.

Le aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interporsi, o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione coi voti già emessi.

La soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma si l' articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione.

Art. 69. — Se un emendamento, dopo di essere stato sviluppato dal suo autore, non è *appoggiato* da quattro altri Senatori, esso non dà luogo a discussione nè a deliberazione.

Ogni emendamento che sia così stato appoggiato può venire immediatamente discusso e messo a partito; può anche dal Senato rimandarsi all' Ufficio centrale od alla Commissione che ebbe a riferire sulla proposta o risoluzione principale, od anche ad una nuova Commissione, prefiggendo insieme un termine entro il quale debbano presentarsi al Senato conclusioni motivate.

Art. 70. Quando una proposta, comunque iniziata, sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni od emendamenti, il Senato, dopo aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all' Ufficio centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame, acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errori di fatto. Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura, salvochè il Senato deliberi altrimenti; in quest' ultimo caso però l' Ufficio centrale o la Commissione deve ragguagliare l' Assemblée delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di

quanto precede non potrà dare luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione.

Art. 71. Le proposte di legge presentate dai Ministri del Re, poi da essi ritirate prima che siano state oggetto di deliberazione complessiva e definitiva, non possono nella stessa Sessione venire riprodotte, neanche in virtù della iniziativa spettante ai membri del Senato, se non in forma di nuove proposte soggette a tutte le formalità per queste prescritte.

Art. 72. Ogni proposta di legge fatta da un Senatore in virtù dell'articolo 10 dello Statuto dovrà dal proponente essere estesa in iscritto, firmata e deposta sul banco del Presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto della proposta, e lo convocherà sollecitamente in conferenza degli Uffici riuniti.

Art. 73. Letta e sviluppata la proposta dall'autore di essa, la conferenza intraprende immediatamente o rimanda ad altra seduta segreta la discussione sulla convenienza ed opportunità di autorizzare la lettura della proposta in seduta pubblica; quest'autorizzazione viene messa a partito per squittinio segreto.

Se il numero dei voti favorevoli all'autorizzazione supera od eguaglia i due quinti dei votanti, essa si tiene per consentita, e la conferenza determina il giorno in cui la lettura deve aver luogo.

Per la validità delle deliberazioni della conferenza, il numero dei Senatori presenti deve eguagliare almeno i tre quinti del numero voluto per la validità delle adunanze pubbliche.

Art. 74. Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no; oppure rimandata a tempo indeterminato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori.

Art. 76. L'autore della proposta può sempre ritirarla, e così far cessare ogni discussione, finchè essa non è stata argomento di complessiva e definitiva deliberazione; ma, se un altro Senatore la ripiglia con l'appoggio di quattro colleghi, la discussione continua.

Art. 77. Se una proposta di legge non sarà stata presa in considerazione o sarà stata reietta dopo discussione, essa non potrà essere riprodotta nel corso della Sessione.

c) REGOLAMENTO PROVVISORIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

approvato nella tornata pubblica del 28 Novembre 1868.

.....
Art. 48. I progetti di legge presentati alla Camera in nome del Re o mandati dal Senato hanno la procedura seguente:

Annunziati alla Camera, sono stampati, distribuiti ai Deputati e trasmessi agli uffici.

Gli uffici esaminano il progetto di legge, e nominano una Commissione per riferire alla Camera.

Dopo che la relazione della Commissione è stampata e distribuita, la Camera procede in seduta pubblica prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli.

Infine ha luogo la votazione della legge nel suo complesso per scrutinio segreto.

Art. 49. I progetti di legge d'iniziativa parlamentare sono prima trasmessi agli uffici. Se questi ne autorizzano la lettura in seduta pubblica, e la Camera delibera di prenderli in considerazione, tali progetti seguono il medesimo corso di quelli dei quali parla l'articolo precedente.

ARTICOLO XI.

Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

ARTICOLO XII.

Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

ARTICOLO XIII.

Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

ARTICOLO XIV.

In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

ARTICOLO XV.

Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

ARTICOLO XVI.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

ARTICOLO XVII.

La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

BAVIERA. — Costit. accenn. Tit. II.

Art. 7. *La maggiore età dei principi e delle principesse della famiglia reale è fissata a diciotto anni compiuti.*

Art. 8. *Gli altri rapporti dei membri della famiglia reale sono stabiliti dallo Statuto di famiglia.*¹

Art. 9. *La reggenza è stabilita: — a) durante la minorità del sovrano; — b) se egli è impedito per lungo tempo di esercitare da se stesso il governo, e non abbia provveduto o non possa provvedere all'amministrazione del regno.*

Art. 10. *Il sovrano può scegliere, tra i principi maggiori della famiglia reale, il reggente per il tempo della minorità del suo successore. — In mancanza di questa designazione, la reggenza appartiene all'agnato maggiore più prossimo secondo l'ordine di successione. — Se il principe sopra designato è egli pure ancora minore, o trovasi impedito per un ostacolo qualunque di esercitare la reggenza, essa è devoluta all'agnato il più prossimo.*

Art. 11. *Se il sovrano è impedito di esercitare il governo oltre un anno, e se non ha provveduto egli stesso, o non ha potuto provvedere a tal caso, la reggenza legale, istituita per il caso di minorità, è stabilita col consenso degli Stati, ai quali si devono comunicare le ragioni dell'impedimento.*

Art. 12. *Se il Re, conformemente all'art. 10 designa il reggente per il caso di minorità, il ministro facente funzione di ministro della casa reale conserverà il documento redatto a tale scopo negli archivi di casa reale fino alla morte del sovrano, e lo produrrà allora al Consiglio dei ministri per essere esaminato e reso pubblico. Ne sarà quindi data immediata comunicazione al reggente designato.*

Art. 13. *In mancanza di agnati capaci di esercitare la reggenza, questa sarà conferita alla regina vedova; altrimenti la reggenza ritornerà all'ufficiale della corona che avrà indicato l'ultimo sovrano, o, se il sovrano non avrà preso alcuna disposizione a tale riguardo, essa passerà al primo dignitario della corona, purché non vi si opponga alcun impedimento legale.*

Art. 14. *Alla regina vedova appartiene in ogni caso, sotto la sorveglianza*

¹ Statuto reale di famiglia del 5 Agosto 1819.

del reggente, l'educazione dei suoi figli, conformemente alle disposizioni dello statuto di famiglia.

Art. 15. Nei casi indicati all' art. 9, a e b la reggenza si esercita in nome del sovrano minore o impedito nell' esercizio del governo. Tutti gli atti saranno pubblicati in suo nome e col sigillo reale ordinario; tutte le monete saranno coniate con la sua effigie, col suo stemma e coi suoi titoli. Il reggente segna: Reggente del regno di Baviera.

Art. 17. Il reggente esercita, durante la reggenza, tutti i diritti governativi che non siano espressamente eccettuati dalla Costituzione.

Art. 18. Tutte le nomine agl' impieghi vacanti eccetto quelli dell' ordine giudiziario, non sono che provvisorie durante la reggenza. La reggenza non può nè alienare i beni della corona, nè disporre dei fondi vacanti nè creare nuovi impieghi.

Art. 19. Il consiglio dei ministri forma il consiglio della reggenza, ed il reggente è in obbligo di consultarlo in tutti gli affari importanti.

Art. 20. Il reggente abita il palazzo reale durante il periodo di tempo della reggenza; egli è mantenuto a spese dello Stato ed inoltre gli è assegnata sul tesoro dallo stato una somma annua di 200,000 fiorini, pagabile a rate mensili.

Art. 21. La reggenza dura, nel primo caso indicato all' art. 6¹ fino alla maggiore età del Re, nel secondo caso indicato allo stesso articolo, fino a che l' impedimento sopravvenuto cessa di esistere.

Art. 22. Quando la reggenza è finita e che il nuovo Re nel prendere possesso del governo ha prestato giuramento solenne, gli atti della reggenza sono chiusi ed il nuovo regno è proclamato solennemente nella residenza e in tutto il regno.

BELGIO. — Costit. accenn. Tit. III. Cap. II.

Art. 79. Alla morte del Re, le Camere si riuniscono senza convocazione, al più tardi il decimo giorno dopo quello della morte. Se le Camere sono state disciolte anteriormente e che la convocazione sia stata fatta, nell' atto di scioglimento, per un' epoca posteriore al decimo giorno, le antiche Camere riprendono le loro funzioni, fino alla riunione di quelle che debbono surrogarle. Se non havvi che una Camera disciolta, si segue la stessa regola a riguardo di questa Camera. Dopo la morte del Re e fino alla prestazione del giuramento del suo successore al trono o del reggente, i poteri costituzionali del re sono esercitati, in nome del popolo belga, dai ministri riuniti in consiglio, e sotto la loro responsabilità.

Art. 80. Il Re è maggiore all' età di diciotto anni compiuti. Egli non

¹ Ved. volume I, pag. 117.

prende possesso del trono se non dopo avere solennemente prestato in seno alle Camere riunite il giuramento seguente: « Io giuro di osservare la Costituzione e le leggi del popolo belga, di mantenere l' indipendenza nazionale e l' integrità del territorio. »

Art. 81. Se alla morte del Re, il suo successore è minore, le due Camere si riuniscono in una sola assemblea, allo scopo di provvedere alla reggenza ed alla tutela.

Art. 82. Se il Re si trova nella impossibilità di regnare, i ministri, dopo avere fatto constatare questa impossibilità, convocano immediatamente le Camere. È provveduto alla tutela ed alla reggenza dalle Camere riunite.

Art. 83. La reggenza non può essere conferita se non ad una sola persona. Il reggente non entra in funzione se non dopo avere prestato il giuramento prescritto dall' art. 80.

Art. 84. Nessun cambiamento alla Costituzione può essere fatto durante la reggenza.

Art. 85. In caso di vacanza del trono, le Camere deliberando in comune provvedono provvisoriamente alla reggenza, fino alla riunione delle Camere integralmente rinnovate; questa riunione ha luogo al più tardi nei due mesi. Le Camere nuove, deliberando in comune provvedono definitivamente alla vacanza.

BRASILE. — Costit. accenn. Cap. V.

Art. 121. L' Imperatore è minore fino all' età di diciotto anni compiuti.

Art. 122. Durante la sua minore età, l' impero sarà governato da una reggenza, la quale apparterrà al più prossimo parente dell' Imperatore, secondo l' ordine di successione, purchè egli sia maggiore di venticinque anni.

Art. 123 al 125, surrogati dagli articoli 26 al 30 della LEGGE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI, PROMULGATA IL 12 AGOSTO 1834.

Art. 26. Se l' Imperatore non ha alcun parente che riunisca le condizioni richieste dall' art. 122 della Costituzione l' impero sarà governato, durante la sua minore età, da un reggente elettivo e temporaneo, le cui funzioni dureranno quattro anni, da sottoporsi a rinnovazione per mezzo di elezione ogni quattro anni.

Art. 27. Questa elezione sarà fatta dagli elettori¹ della legislatura allora in esercizio, i quali riuniti nei loro collegi, voteranno a scrutinio secreto

¹ La legge elettorale del 9 Gennaio 1881, avendo soppresso il doppio grado in tutte le elezioni ha dichiarato espressamente (art. 1) che gli elettori del reggente saranno per l' avvenire gli stessi che nominano tutte le autorità elettive.

per due cittadini brasiliani, di cui uno dovrà essere nato fuori della Provincia alla quale appartengono questi collegi, e non dovranno essere naturalizzati nè l' uno nè l' altro. Verificati i voti si redigeranno tre atti dello stesso tenore che conterranno i nomi di tutti i candidali ed il numero esatto dei voti ottenuti da ciascuno di essi. Tali atti, segnati dagli elettori, e scelti saranno trasmessi, l' uno al consiglio municipale corrispondente al collegio, il secondo al governo centrale, per mezzo del presidente della provincia, ed il terzo direttamente al presidente del Senato.

Art. 28. Il presidente del Senato, avendo ricevuto gli atti di tutti i collegi, li aprirà in Assemblea generale, riunite le due Camere, e farà il computo dei voti; il cittadino che avrà ottenuto la maggioranza dei voti sarà proclamato reggente. In caso di divisione, se lo stesso numero è stato ottenuto da due cittadini oppure da altri ancora, la sorte deciderà fra essi.

Art. 29. Il governo centrale fisserà un solo e medesimo giorno per questa elezione in tutte le provincie dell' Impero.

Art. 30. Se il reggente non può entrare in funzione, ed in sua mancanza o in caso d' impedimento, governerà il ministro di Stato dell' impero, ed in mancanza di quest' ultimo od in caso d' impedimento, il ministro della giustizia.

Costit. accenn. — Cap. V.

Art. 126. Se l' Imperatore, per causa fisica o morale, riconosciuta evidente dalla maggioranza di ciascuna delle Camere dell' Assemblea, diviene incapace di governare, il Principe reale governerà in sua vece, se è maggiore di diciotto anni.

Art. 127. Il reggente, come pure la reggenza, presterà il giuramento menzionato nell' art. 103¹ aggiungendo che giura fedellà all' Imperatore e promette di rendergli il governo allorquando egli avrà raggiunta la maggiore età o che la sua incapacità sarà cessata.

Art. 128. Gli atti della reggenza e del reggente saranno emanati in nome dell' Imperatore con la formola seguente: « Manda la reggenza in nome dell' Imperatore.... Manda il Principe imperiale reggente in nome dell' Imperatore. »

Art. 129. Nè la reggenza, nè il reggente saranno responsabili.

Art. 150. Durante la sua minore età, il successore alla corona avrà per tutore quello che suo padre avrà designato per testamento; in mancanza di questi, l' Imperatrice madre, purchè non abbia contratto nuovo matrimonio; in mancanza di questa, l' Assemblea generale nominerà il tutore sotto questa riserva che la tutela dell' Imperatore minore non potrà mai appar-

¹ Ved. *Legisl. comp.*, art. XXII, voce *Brasile*,

tenere a quello, che in sua mancanza, fosse chiamato a succedere alla Corona.

BULGARIA. — Costit. accenn. Cap. VI.

Art. 23. La maggiore età del Principe regnante e quella dell'erede al trono è fissata a diciotto anni.

Art. 26. Se il Principe è chiamato a regnare prima del compimento del suo diciottesimo anno, si dà luogo alla tutela ed alla reggenza.

Art. 27. La reggenza è esercitata da tre persone, la cui elezione è servata all'Alta Assemblea nazionale.

Art. 28. Il Principe regnante può, col concorso e l'approvazione dell'Alta Assemblea nazionale, designare lui stesso i tre reggenti, nel caso egli venisse a mancare lasciando un erede minore.

Art. 29. Possono essere nominati reggenti i ministri, i presidenti e membri della corte suprema di giustizia; e le persone che hanno occupato onorevolmente queste funzioni.

Art. 50. I reggenti, prima di entrare in funzione, prestano giuramento di fedeltà al Principe ed alla Costituzione in seno all'Alta Assemblea nazionale; in seguito essi annunziano con un proclama al paese, che prendono possesso del potere in nome del Principe e nei limiti delle sue attribuzioni.

Art. 51. Quando il principe ha raggiunto la maggiore età legale, presta giuramento e prende possesso del potere. Un proclama annuncia al paese il suo avvenimento al trono.

Art. 32. L'educazione e l'istruzione del Principe minore, come pure l'amministrazione del suo patrimonio appartengono alla principessa vedova ed ai tutori, designati dal consiglio dei ministri unitamente alla madre del Principe.

Art. 35. Le funzioni di tutore e di reggente non possono essere cumulative.

DANIMARCA. — Costit. accenn. — II.

Art. 8. Le disposizioni relative alla condotta del governo in caso di minore età, malattia, ed assenza del Re, saranno determinate da una legge¹

¹ La Costituzione del 1849 (art. 9-12) conteneva un certo numero di disposizioni relative alla nomina di un reggente (Rigsforstander) ed alla organizzazione della tutela del re minore. Il nuovo testo rinvia ad una legge speciale che è stata promulgata l'11 Febbraio 1871. — (Questa legge dispone che in caso di assenza o di malattia del Re, egli trasmetterà il governo all'erede del trono ed in caso d'impedimento o di minore età di quest'ultimo, ad un reggente. Se il Re non ha potuto prendere da se stesso queste

fino a che questa legge non sia stata emanata, il governo sarà in tale caso confidato al Consiglio di Stato. Questo convocherà immediatamente il Rigsdag, che, nell'assemblea delle due Camere riunite prenderà ogni misura per costituire il governo fino a che il Re se ne possa occupare. Se il trono è vacante, e che non esista alcun erede, il Rigsdag riunito eleggerà un Re e determinerà il nuovo ordine di successione.

GRECIA. — Costit. accenn.

Art. 49. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti. Prima di salire al trono, presta in presenza dei ministri, del Santo-Sinodo, dei deputati presenti nella capitale e delle altre autorità superiori, il giuramento contenuto nell'art. 45.¹ Il Re convoca la Camera nei due mesi o più tardi, e presta di nuovo il giuramento in presenza dei deputati.

Art. 50. Se alla morte del Re, il suo successore è minore o assente e non vi abbia già reggente designato, la Camera, quando pure i suoi poteri fossero spirati o che essa fosse stata disciolta, si riunisce senza convocazione dieci giorni più tardi dopo la morte del Re; i poteri costituzionali del Re sono esercitati dal Consiglio dei ministri, sotto la sua responsabilità, fino alla prestazione del giuramento del reggente od all'arrivo del suo successore. Una legge speciale regolerà tutto ciò che concerne la reggenza.²

Art. 51. Se alla morte del Re, il suo successore è minore, la Camera,

disposizioni, appartiene al Rigsdag, convocato dal Consiglio di Stato di decidere se vi abbia luogo di confidare il governo all'erede del trono, o, in caso d'impedimento o di minore età di quest'ultimo, a un reggente, che il Rigsdag nomina alla maggioranza assoluta di voti (art. 1). — Le stesse disposizioni debbono essere prese in caso di minore età del Re, e, per quanto sia possibile, in previsione di una minore età il Re deve costituire prima una reggenza d'accordo con il Rigsdag (art. 2). — In caso di morte del Re minore, e di trasmissione del trono ad altro erede minore, il Reggente resta in funzione (art. 3). Allorquando l'erede presuntivo è assente, dopo la morte del Re il Rigsdag viene convocato e gli fissa uno spazio di tempo per il ritorno rimettendo provvisoriamente il governo ad un reggente od al consiglio di Stato (art. 4). — Il reggente deve essere principe del sangue, od almeno maggiore, danese e luterano (art. 5). — Egli presta giuramento (art. 6). — Esercita l'autorità reale e gode le medesime prerogative del Re. (art. 7). — È poi provveduto nelle stesse forme per surrogarlo (art. 8). — In tutti i casi l'*interim* del governo viene esercitato dal Consiglio di Stato (art. 9).

¹ V. all'art. XXIII, *Legisl. comp.*, voce *Grecia*.

² Legge del 20 Marzo 1871 sulla reggenza.

quando pure i suoi poteri fossero spirati o che essa fosse stata disciolta, si riunisce per nominare un tutore; la nomina di un tutore non ha luogo se non quando il Re defunto non ne abbia designato uno per testamento, o allorquando la madre del successore minore non persista nella vedovanza, poichè, se essa vi persista, è chiamata di diritto nella tutela del suo figlio. Il tutore del Re minore, che egli abbia designato per testamento o eletto dalla Camera, deve essere cittadino greco ed appartenere alla confessione orientale.

Art. 52. Nel caso di vacanza del trono, la Camera, quando pure i suoi poteri fossero scaduti o che essa fosse stata disciolta, procede all' elezione provvisoria, con voto emesso ad alta voce, di un Reggente che deve essere cittadino greco ed appartenere alla religione orientale; il Consiglio dei ministri, esercita sotto la sua responsabilità, in nome della Nazione, i poteri costituzionali del Re, fino alla prestazione del giuramento del reggente. Nei due mesi al più tardi, dei rappresentanti, in numero uguale a quello dei deputati, sono eletti dai cittadini, e, riuniti ai deputati, eleggono il Re per voto emesso ad alta voce ed alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri.

Art. 53. Se il Re per causa di assenza o di malattia crede necessario di istituire una reggenza, convoca la Camera a tale scopo e provoca, per mezzo di un intermediario del ministero, il voto di una legge speciale. Se il Re si trova nella impossibilità di regnare, il Consiglio dei ministri convoca la Camera, questa si riunisce, e dalla maggioranza di tre quarti dei votanti, ne riconosce la necessità, essa elegge un Reggente, ed al bisogno un tutore, con voto emesso ad alta voce.

INGHILTERRA.

La legge del 1751 emanata da Giorgio II e quella del 1765 di Giorgio III sulla reggenza, stabilirono l' età maggiore a 18 anni e la reggenza unicamente per incapacità del sovrano per ragione di età e non per altri motivi. Con legge di Giorgio II la reggenza veniva affidata alla Principessa di Galles assistita da un Consiglio di reggenza formato da 4 membri del parlamento, nominati dal Re; con la legge di Giorgio III poteva il Re nominare con atto olografo qualunque membro della Famiglia reale a tutore del suo successore, se minore dei 18 anni, ed a reggente del regno col pieno esercizio del potere e della prerogativa regia. Nel 1788 fu deliberato che il Principe di Galles aveva il potere legale alla reggenza, ma stare al Parlamento il confermarglielo. Perciò nel 1810, quando il Re Giorgio III fu colpito dalla malattia mentale, di cui non doveva più riaversi, il Parlamento dette la Reggenza al Principe di Galles.

Blakstone nota che lo stato di minore età non include per la persona reale alcuna incapacità di pieno diritto, ed essa non pone ostacoli al diritto

*di governare a meno che il Parlamento non abbia riconosciuto con una decisione speciale la necessità di una reggenza.*¹

PAESI BASSI. — Costit. accenn. Cap. I. Sez. III.

Art. 54. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 55. Fino a che il Re è minore, egli è sotto tutela dei membri della famiglia reale e dei notabili Neerlandesi.

Art. 56. La tutela è regolata ed i tutori sono nominati con legge. Gli Stati Generali decidono sul progetto di tal legge in seduta comune delle due Camere.

Art. 57. Tal legge è fatta vivente lo stesso Re, pel caso di minore età dal suo successore. Se poi non vi fosse stato provveduto, alcuni dei parenti più prossimi del Re minore sono consultati, per quanto sia possibile, sul modo di regolare la tutela.

Art. 58. Prima di assumere la tutela, ciascuno dei tutori, in seduta comune della Camera degli Stati Generali, presta il giuramento, o fa la promessa seguente nelle mani del presidente: « Io giuro (prometto) fedeltà al Re, io giuro (prometto) di adempiere religiosamente tutti i doveri che m'impone la tutela, e di propormi particolarmente d'ispirare al Re la devozione alla Costituzione e l'amore del suo popolo. Con l'aiuto di Dio onnipossente! (lo prometto).

Art. 59. Nel caso in cui il Re si trovasse nella impossibilità di governare, saranno prese le misure necessarie di sorveglianza della sua persona, conformemente alle prescrizioni degli articoli 56 e seguenti, relativi alla tutela di un Re minore.

Sezione IV.

Art. 40. Durante la minore età del Re, l'autorità reale è esercitata da un reggente.

Art. 41. Il reggente è nominato da una legge che può regolare nello stesso tempo la successione nella reggenza, fino alla maggiore età del Re. Gli Stati Generali decidono sul progetto di questa legge in seduta comune delle due Camere. La legge è fatta vivente il Re stesso per il caso di minore età del suo successore.

Art. 42. L'autorità reale è ugualmente deferita ad un reggente nel caso in cui il Re si trovi nella impossibilità di governare. Allorquando il Consiglio di Stato, riunito coi capi dei singoli ministeri, ha constatato il fatto, dopo accurata inchiesta, convoca subito gli Stati Generali in numero doppio, per far loro il rapporto del caso che si presenta.

¹ Ved. Blakstone, lib. I, cap. VII.

Art. 43. Gli Stati generali esaminano il rapporto, e se ne riconoscono l'esattezza con una risoluzione presa in seduta comune delle due Camere in numero raddoppiato, è dichiarato, in forma di legge solennemente promulgata, che il caso previsto dall'articolo precedente esista.

Art. 44. Se il principe d' Orange non ha compiuto il suo diciottesimo anno, la reggenza è costituita conformemente alle prescrizioni degli articoli 40 e 41, per tutto il tempo in cui il Re si troverà nella impossibilità di governare, e che il principe d' Orange non avrà compiuto il suo diciottesimo anno di età.

Art. 45. Il reggente presta in seduta comune delle due Camere degli Stati generali, nelle mani del presidente, il giuramento (o fa la promessa) che segue. « Io giuro (prometto) fedeltà al Re; io giuro (prometto) che nell'esercizio dell'autorità reale, fino a che il Re sarà minore, (fino a tanto che il Re sarà nell'impossibilità di governare) osserverò e manterrò sempre la Costituzione del regno. Io giuro (prometto) di difendere e di conservare con ogni mio potere l'indipendenza e l'integrità del territorio del regno; di proteggere la libertà pubblica ed individuale, ed i diritti di tutti i sudditi del Re, e di ciascuno di essi, e d'impiegare per il mantenimento ed il progresso della prosperità pubblica e particolare, tutti i mezzi che le leggi pongono a mia disposizione, come al buono e fedele reggente è imposto di fare. Con l'aiuto di Dio onnipotente! (lo prometto).

Art. 46. Allorché il Principe d' Orange avrà compiuti gli anni diciotto, è reggente di diritto, nel caso previsto dall'art. 42.

Art. 47. Fino a tanto che il Principe d' Orange o il reggente ricordato abbia preso il governo nel caso previsto all'articolo 42, l'autorità reale è esercitata dall'assemblea del Consiglio di Stato, riunito come prescrive l'art. 42. Così si procede alla morte del Re, in mancanza del reggente designato dall'erede minore oppure di erede legittimo, fino a che il reggente od il successore designato abbia preso il governo. I membri di questa assemblea prestano nelle mani del presidente da essi scelto, e questo in una seduta comune delle due Camere degli Stati generali, il giuramento (o fanno la promessa) che segue: Io giuro (prometto) che come membro (presidente) di questo consiglio di governo, io concorrerò, nell'esercizio dell'autorità reale, all'osservanza ed al mantenimento della Costituzione. Con l'aiuto di Dio onnipotente (lo prometto).

Art. 48. Dalla nomina del reggente, o quando il Principe d' Orange prende il governo, una legge determina la somma che deve essere prelevata annualmente sulla rendita della corona per le spese della reggenza. Questa somma stabilita non può più essere modificata durante la reggenza.

Art. 49. Il Re, al quale fu applicato l'art. 43, riprenderà al più presto possibile l'esercizio del governo, in virtù di una legge che abrogherà la legge

prescritta da quest' articolo. Fino a che questa legge sia abrogata, i capi dei singoli ministeri, come pure i tutori sono personalmente tenuti a fare rapporto alle Camere dello stato del Re tutte le volte che esse lo domandano.

PORTOGALLO. — Carta Costit. accenn. Cap. V.

Art. 91. Il Re è minore fino all' età di diciotto anni compiuti.

Art. 92. Durante la sua minore età, il regno sarà governato da una reggenza, la quale apparterrà al più prossimo parente del Re, secondo l' ordine di successione, purchè sia maggiore di venticinque anni.

Art. 93. Se il Re non ha alcun parente che soddisfi a queste condizioni, il regno sarà governato da una reggenza permanente nominata dalle Cortes generali, composta di tre membri dei quali il più anziano d' età sarà presidente.

Art. 94. Fino a tanto che questa reggenza sarà organizzata, il regno sarà governato da una reggenza provvisoria, composta di due ministri di Stato i più anziani in ufficio, sotto la presidenza della Regina vedova, oppure, in sua mancanza, dal più antico Consigliere di Stato.

Art. 95. In mancanza della Regina reggente sarà presieduta dal suo marito.

Art. 96. Se il Re, per causa fisica o morale, riconosciuta evidente dalla maggioranza di ciascuna delle Camere delle Cortes, divenga incapace di governare, il Principe reale governerà al suo posto come reggente, se egli abbia compiuto i diciotto anni.

Art. 97. Il reggente, come pure la reggenza, presterà il giuramento menzionato all' articolo 76¹ aggiungendo che egli giura fedeltà al Re e promette di rendergli il governo allorquando avrà raggiunta la maggiore età o che sarà cessata la sua incapacità.

Art. 98. Gli atti della reggenza e del reggente saranno emanati in nome del Re, con la seguente formula: « Manda la Regina in nome del Re... manda il Principe reale, reggente, in nome del Re. »

Art. 99. Nè la reggenza, nè il Re saranno responsabili.

Art. 100. Durante la sua minore età il successore alla corona, avrà per tutore quello designato da suo padre con testamento; in mancanza di questo, la Regina madre; in mancanza di questa, le Cortes generali nomineranno il tutore, sotto questa riserva che la tutela del Re minore non potrà mai appartenere a colui che, in sua mancanza, sarà chiamato a succedere alla corona.

¹ Ved. *Legisl. comp.* all' art. XXIII, voce *Portogallo*.

PRUSSIA. — Costit. accenn. Tit. III.

Art. 54. Il Re è maggiore a diciotto anni compiuti. Egli presta giuramento in presenza delle Camere riunite di mantenere ferma ed inviolabile la Costituzione del regno, e di governare d' accordo con essa e le leggi.

.....

Art. 56. Se il Re è minore o impedito per lungo tempo di governare, l' agnato maggiore più prossimo esercita la reggenza. Egli deve convocare subito il Landtag che, in seduta plenaria delle due Camere, decreta la necessità della reggenza.

Art. 57. Se non havvi agnato maggiore e non vi si è provveduto legalmente a questo caso, il ministero deve convocare le Camere che eleggono un reggente in seduta plenaria. Fino all' entrata in ufficio di quest' ultimo, il ministero è incaricato del governo.

Art. 58. Il reggente esercita il potere reale in nome del Re. Dopo l' entrata in ufficio della reggenza egli presta giuramento, avanti alle Camere riunite, di mantenere ferma ed inviolabile la Costituzione del regno e di governare d' accordo con essa e le leggi. Fino a che non ha prestato giuramento, il ministro resta in ogni caso responsabile degli atti del governo.

RUMENIA. — Costit. accen. Cap. II. Sez. I.

Art. 87. Il Sovrano è maggiore all' età di diciotto anni compiuti. Egli non prende possesso del trono se non dopo avere prestato, in presenza delle Camere riunite, il giuramento seguente: « Io giuro di osservare la Costituzione e le leggi del popolo rumeno, di mantenere i diritti nazionali e l' integrità del territorio. »

Art. 88. Il Sovrano può, mentre è in vita, nominare una reggenza composta di tre persone, la quale, dopo la di lui morte, eserciterà i poteri sovrani durante la minore età del successore al trono. Questa nomina si farà col consenso della rappresentanza nazionale, dato nella forma prescritta dall' articolo 84 della presente Costituzione.¹ La reggenza eserciterà nello stesso tempo la tutela del successore al trono durante la minore età di questo. Se alla morte del Sovrano, la reggenza non era nominata, il successore al trono essendo minore, le due Camere riunite nomineranno una reggenza procedendo secondo le forme prescritte dall' articolo 84 della

¹ Le Camere riunite in comune procedono alla conferma della nomina, per la cui validità occorre la presenza di tre quarti dei membri che compongono ciascuna delle due Camere, con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto è dato a scrutinio secreto.

presente Costituzione. I membri della reggenza non entrano in funzione se non dopo avere prestato solennemente, davanti le due Camere riunite, il giuramento prescritto dall' articolo della presente Costituzione.

Art. 89. Se il Sovrano si trova nella impossibilità di regnare, i ministri, dopo avere fatto constatare legalmente tale impossibilità, convocano immediatamente le Camere. Queste nominano la reggenza che eserciterà nello stesso tempo la tutela.

Art. 90. Nessuna modificazione può essere apportata alla Costituzione durante la reggenza.

SASSONIA. — Costit. accen. Tit. I. ¹

Art. 8. Il Re è maggiore quando abbia compiuto diciotto anni.

Art. 9. Havvi luogo alla reggenza quando il Re è minore od allorchè si trova impedito per un certo tempo di governare e, fuori di stato, di prendere egli stesso le misure che esige l' amministrazione del paese. Nell' uno e nell' altro caso, la reggenza apparterrà all' agnato maggiore più prossimo. Essa non dura se non quanto dura l' impedimento del Re; una legge ne fa conoscere il principio e la fine.

Art. 10. Se l' erede presuntivo si trova fuori di stato ad esercitare personalmente il potere, una legge deve regolare, vivendo il Re stesso, la futura reggenza.

Art. 11. Se il Re, durante il suo regno o salendo al trono è pure impedito di esercitare il potere, senza che le misure previste all' articolo precedente siano state prese, il Consiglio di governo ² deve convocare nei sei mesi una riunione di tutti i principi della casa reale, maggiori di 21 anni e presenti nel regno, ad esclusione dell' agnato più prossimo chiamato alla reggenza. In seguito ad avviso preventivo del Consiglio di governo, la riunione statuisce alla maggioranza assoluta di voti, sull' apertura della reggenza e la sua decisione è sottoposta all' approvazione degli Stati in sessione o convocati straordinariamente. Se vi sono meno di tre principi presenti per prendere questa decisione, è il caso di convocare i principi regnanti del ramo Ernestina, cominciando dal più anziano di età, fino a quello che abbia raggiunto il numero dei tre.

Art. 12. La reggente esercita, costituzionalmente ed a nome del Re, il potere reale in tutta la sua estensione. Nessuna modificazione costituzio-

¹ Ved. *Legisl. comp.*, all' art. XXIII, voce *Sassonia*.

² Art. 41. La giustizia, le finanze, l' interno, la guerra, il culto e gli affari esteri formano cinque ministeri, i cui titolari sono responsabili avanti le Camere. Questi cinque titolari formano il Consiglio dei ministri (*Gesamuntministerium*) o Consiglio di governo (*oberste Staatsbehörde*)....

nale può essere proposta dal reggente, od approvata per legge, sulla proposta degli Stati, se non dopo parere del Consiglio di famiglia costituito conformemente all' articolo 11; questo parere deve essere dato nella forma richiesta dallo stesso articolo. Le modificazioni costituzionali così votate ed approvate hanno un carattere definitivo.

Art. 13. Il reggente, a meno di essere estraneo al regno, deve avervi la sua residenza. Egli è mantenuto coi fondi della lista civile.

Art. 14. Il Consiglio di governo forma il Consiglio di reggenza; il reggente è tenuto di domandare il suo parere in tutti gli affari importanti.

SERBIA. — Costit. accen. I.

Art. 11. Il Principe di Serbia deve appartenere alla confessione ortodossa orientale. Egli è maggiore a diciotto anni compiuti. Al suo avvenimento al trono, presta avanti la prima Sckoupcthina il giuramento seguente: « Io (il nome) nello assumere il governo, giuro per Iddio onnipotente e per tutto ciò che vi ha di più caro e di più sacro in questo mondo, sopra la santa croce e sui vangeli, di mantenere intatta la Costituzione del paese, di governare conformandomi a questa Costituzione ed alle leggi, e di avere per iscopo in tutte queste preoccupazioni e nei miei atti il solo bene della nazione. Nel pronunciare solennemente questo giuramento avanti a Dio ed alla nazione, io prendo a testimonio il Signore Iddio, a cui dovrò rendere conto nel giudizio finale, e confermo la sincerità di questo giuramento nel baciare i santi evangeli e la croce del nostro Salvatore Gesù Cristo. Frattanto il Signore Iddio mi sia di aiuto. Così sia. »

Art. 12. Allorquando il Principe è minore o quando muoia senza lasciare successore al trono, il Consiglio dei ministri assume provvisoriamente il governo fino alla riunione della grande Sckoupcthina nazionale che egli deve convocare immediatamente o al più tardi nello spazio di un mese, dopo avere preso possesso dal governo. Durante questo esercizio temporaneo del potere sovrano, il Consiglio dei ministri non può cangiare nè i ministri nè i membri del Consiglio di Stato.

Art. 13. Se la grande Sckoupcthina nazionale è convocata per mancanza di successore al trono, alla morte del Principe, essa elegge il nuovo Principe conformemente all'articolo 10 della Costituzione; se la convocazione avviene in causa della minore età del Principe, elegge tre persone che costituiscono la Reggenza. I membri della Reggenza non possono essere scelti se non fra i ministri, i consiglieri di Stato, i giudici di tribunali superiori, o fra le persone che hanno adempiuto a tali funzioni in modo irreprensibile.

Art. 14. I Reggenti, nella loro installazione prestano avanti alla Sckoupcthina un giuramento col quale professano fedeltà al Principe e s' impegnano a governare in conformità della Costituzione e delle leggi del

paese; notificano in seguito alla nazione, per mezzo di proclama, che essi sono entrati in funzione ed esercitano l'autorità sovrana in nome del Principe.

Art. 15. I membri del Consiglio dei ministri, finchè esercitano provvisoriamente il potere sovrano, non ricevono nessun'altra retribuzione all'infuori di quella del loro ufficio ordinario; i Reggenti ricevono in parti eguali il quinto della lista civile del Principe; il Principe riceve gli altri quattro quinti.

Art. 16. Se uno dei membri della Reggenza viene a morire nell'esercizio delle sue funzioni, gli altri due membri, unitamente al Consiglio di Stato, designano un terzo Reggente, al più tardi nello spazio di un mese dalla vacanza, ed esercitano nell'intervallo la pienezza dell'autorità sovrana. Se uno dei Reggenti è colpito da malattia che, dietro parere di tre medici designati dal Consiglio di Stato dietro invito dei due altri reggenti e d'accordo con essi, lo metta fuori della possibilità di adempiere alle sue funzioni, gli altri due Reggenti governano soli finchè dura tale impedimento. Se uno dei tre Reggenti si trova nella necessità di assentarsi momentaneamente dal paese, gli altri due possono pure governare soli; ma in tal caso quello che si assenta deve lasciare ai suoi colleghi una dichiarazione scritta, con la quale egli manifesta di aderire a tutto ciò che gli altri due colleghi faranno durante tal tempo, nella sfera delle loro attribuzioni. Nei due casi che precedono, si debbono pubblicare i motivi per i quali i due reggenti esercitano soli l'autorità sovrana.

Art. 17. Se la minore età del Principe deve durare più di cinque anni la Schouptchina nomina i Reggenti per tre anni solamente; ma, se questa minore età non può prolungarsi al di là dei cinque anni, i Reggenti eletti conservano le loro funzioni durante tutto questo periodo. Ciò accade pure nel caso in cui, la Reggenza avendo durato più anni, il periodo immediatamente precedente alla maggiore età del Principe non oltrepassi i cinque anni.

Art. 18. La Reggenza termina con la maggiore età del Principe, e questo fa conoscere allora al popolo, per mezzo di proclama, che avendo raggiunta la sua maggiore età assume il governo del paese.

Art. 21. La cura dell'educazione del Principe minore e l'amministrazione dei suoi beni sono affidati a tre tutori designati dalla Reggenza, che deve su ciò consultare la principessa madre, e sentire il parere del Consiglio di Stato. — I membri della Reggenza non possono essere tutori.

SPAGNA. — Costit. accen. Tit. VIII.

Art. 66. Il Re è minore finchè abbia compiuto sedici anni.

Art. 67. Quando il Re è minore, il padre e la madre del Re o in loro mancanza il parente più prossimo per succedere alla corona nell'ordine

stabilito dalla Costituzione, sarà chiamato ad esercitare la reggenza, e l'eserciterà durante il tempo della minore età del Re.

Art. 68. Affinchè il parente più prossimo possa esercitare la reggenza, deve essere Spagnuolo, avere venti anni compiuti e non essere escluso dalla successione al trono. Il padre o la madre del Re non potranno esercitare la reggenza qualora essi siano passati a seconde nozze.

Art. 69. Il Reggente presterà giuramento alle Cortes di essere fedele al Re minore e di rispettare la Costituzione e le leggi. — Se le Cortes non sono riunite, il Reggente le convocherà immediatamente e provvisoriamente, presterà il giuramento legale avanti il Consiglio dei ministri promettendo di rinnovarlo avanti le Cortes tosto che esse saranno riunite.

Art. 70. Se non vi ha persona cui appartenga di diritto la reggenza, le Cortes designeranno uno, tre o cinque persone per esercitarla. — Aspettando tale designazione, il governo sarà provvisoriamente esercitato dal Consiglio dei ministri.

Art. 71. Quando il Re è nell'impossibilità di esercitare il potere, e che le Cortes hanno riconosciuta questa impossibilità, la reggenza apparterrà, fino a tanto che durerà l'impedimento, al figlio primogenito del Re, se è maggiore di sedici anni, in sua mancanza al congiunto del Re, ed, in mancanza di questo, alle persone chiamate alla reggenza.

Art. 72. Il Reggente, ed in caso di mancanza il Consiglio di reggenza, esercitano tutta l'autorità del Re, in cui nome si pubblicheranno gli atti governativi.

Art. 73. Il tutore del Re minore sarà la persona che il Re defunto avrà designato nel suo testamento, purchè sia Spagnuolo di nascita. Se non vi ha tutore designato, il tutore sarà il padre o la madre, finchè durerà la loro vedovanza. In loro mancanza, la nomina apparterrà alle Cortes; tuttavia le funzioni di Reggente e di tutore del Re non potranno essere riunite se non nella persona del padre e della madre del Re.

SVEZIA E NORVEGIA.

Svezia — Legge accenn.

Art. 59. Se il Re vuole viaggiare fuori di Svezia e Norvegia farà conoscere il suo proposito al Consiglio di Stato in pieno e ne sentirà il parere come è detto all'art. 9.¹ Se in seguito il Re si decide a questo viag-

¹ Art. 9. Di tutti gli affari che saranno trattati avanti il Re in Consiglio di Stato, sarà redatto un processo verbale. I membri presenti del Consiglio di Stato hanno l'obbligo assoluto, sotto la loro responsabilità per il loro parere di esprimere e spiegare la loro opinione, la quale sarà inserita nel processo verbale: essendo però la decisione riservata al Re solamente. Se, contro ogni apparenza, avvenisse che la decisione del Re fosse

gio e l'eseguisce non si occuperà punto del governo, e non eserciterà mai il potere reale fino a tanto che egli soggiornerà fuori del suo regno; il regno sarà governato, durante l'assenza del Re, in suo nome, dal principe ereditario presuntivo del trono, se egli ha raggiunta l'età fissata all'art. 41. Questo principe governerà come Reggente, con tutti i poteri e l'autorità reale, in conformità della presente Costituzione; tuttavia egli non potrà conferire i gradi e titoli nobiliari, nè elevare al grado di conti e di baroni, nè accordare ordini; ugualmente tutti i posti di confidenza vacanti non potranno essere occupati se non provvisoriamente da coloro che la Reggenza vi nominerà. Qualora non esista alcun principe chiamato alla successione del trono, o se l'erede presuntivo non ha raggiunto la maggiore età determinata all'art. 41, o se egli è impedito per malattia o per assenza fuori di Svezia e di Norvegia di assumere il governo, il Consiglio di Stato governerà coi medesimi poteri del Reggente. . . .¹

Art. 40. Se il Re cade malato al punto di non potere prendere cura degli affari di governo, sarà proceduto come è detto all'articolo precedente.

Art. 41. Il Re sarà maggiore all'età di diciotto anni compiuti. Sarà pur così del principe ereditario presuntivo. Se il Re muore prima che l'erede al trono abbia raggiunta tale età, il Consiglio governerà, conformemente all'art. 59, in nome del Re, fino a che il Riksdag si riunisca, e che i tutori nominati dal Riksdag abbiano assunto il governo; il Consiglio di Stato si confermerà d'altronde e assolutamente alla presente Costituzione.²

Art. 42. Se la disgrazia portasse che tutta la dinastia reale alla quale è riservato il diritto di successione al trono venisse ad estinguersi nella linea maschile,³ il Consiglio di Stato governerà ugualmente coi poteri de-

manifestamente contraria alla Costituzione del regno od alla legislazione generale, sarà dovere dei membri del Consiglio di Stato, di fare contro tale decisione rimostranze energiche. Colui che non ha fatto inserire nel processo contraria opinione, è responsabile della decisione come se avesse contribuito a determinare il Re.

¹ Le parole *e di Norvegia* sono state aggiunte nel 1845. — Il testo anteriore al 1863 confidava la reggenza al Consiglio di Stato in caso di assenza del Re.

² Prima del 1815 la maggiore età del re era fissata a 21 anno. — Ciò che concerne il principe ereditario presuntivo è stato aggiunto nel 1883.

³ La successione al trono di Svezia e Norvegia è regolata dalla legge del 26 Settembre 1810, la quale fa parte delle leggi costituzionali. Ai termini di detta legge la corona si trasmette nella linea maschile ad esclusione delle donne e della loro discendenza. I principi della casa reale debbono essere allevati nella religione luterana. I principi e principesse non

terminati all' art. 59 fino a che il Riksdag possa riunirsi — e fare scelta di una nuova dinastia e che il Re eletto abbia preso il governo. — In ogni caso quando ai termini di questo articolo e dei tre precedenti, il governo sarà esercitato dal Consiglio di Stato, tutti i suoi membri, dovranno assistere al Consiglio e votarvi.

Art. 45. Se il Re parte per la guerra, o se egli viaggia nelle contrade remote del regno di Norvegia, designerà tre membri del Consiglio di Stato, sotto la presidenza di un principe della sua famiglia o di un Consigliere di Stato, che egli nominerà a tale scopo, per esercitare il governo negli affari che prescriverà.¹ Per quelli che il Re deciderà lui stesso, sarà proceduto, come è detto all' art. 8. Quello che è detto del Re si applicherà ancora al Reggente, quando il governo sia esercitato da lui.

Norvegia — Costit. accenn.

Art. 6. La successione al trono è riservata alla discendenza diretta ed agnatica, quale è determinata dalla legge organica di successione del 26 Settembre 1810, emanata dagli Stati del regno di Svezia e sanzionata dal Re, la cui traduzione è annessa alla presente Costituzione. Fra i chiamati alla eredità sarà compreso anche il fanciullo solamente concepito, che prenderà subito il suo rango ereditario allorquando verrà a nascere dopo la morte di suo padre. — Alla nascita di ogni principe chiamato alla successione delle corone riunite di Norvegia e Svezia, il suo nome e l'epoca di sua nascita saranno notificati allo Storthing alla prima sessione, ed inseriti nei suoi processi verbali.

Art. 7. In mancanza del principe chiamato alla eredità, il Re può proporre il suo successore allo Storthing di Norvegia nello stesso tempo che agli Stati di Svezia; appena che il Re avrà fatto conoscere la sua proposta, i rappresentanti dei due popoli sceglieranno nel loro seno una commissione che avrà il diritto di determinare la scelta, se la proposta del Re non è accettata dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due popoli separatamente. — Il numero dei membri di detta commissione, che sarà la stessa per ogni regno, ed il modo di votazione, saranno determinati da una legge che il Re presenterà nello stesso tempo al più prossimo Storthing ed agli Stati del regno di Svezia. Riunita la Commissione, sarà eliminato uno dei membri mediante estrazione a sorte.

possono maritarsi senza il consenso del Re sotto pena di perdere i loro diritti ereditari. Essi non possono uscire dal regno senza il consenso del Re. Nessun principe può essere chiamato al governo di un altro stato senza il consenso del Re e del Riksdag. In caso di estinzione della casa reale sarà proceduto ad una nuova elezione.

¹ Le parole: o nel regno di Norvegia sono state aggiunte nel 1845.

Art. 8. *L'età maggiore del Re sarà determinata da una legge¹ che sarà fatta di comune accordo dallo Storthing di Norvegia e dagli Stati di Svezia, o se, essi non possono intendersi a tale riguardo, da una commissione nominata in conformità alle disposizioni contenute nell' articolo precedente. Appena il Re avrà raggiunta l'età determinata dalla legge, dichiarerà ufficialmente la sua maggiore età.*

Art. 9. *Appena il Re, divenuto maggiore, prenderà il governo, presterà avanti lo Storthing il giuramento seguente: « Io prometto e giuro di volere governare il regno di Norvegia in conformità della Costituzione e delle leggi; con l'aiuto di Dio e della sua santa parola. » — Se lo Storthing non si trova riunito a quest'epoca, il giuramento sarà deposto in iscritto al Consiglio di Stato, e rinnovato solennemente dal Re alla prima sessione, oralmente, o per iscritto e per mezzo della persona che egli incaricherà a tale scopo.*

Art. 10. *La incoronazione e la consacrazione del Re avranno luogo, dopo la sua maggiore età, nella cattedrale di Trondhjem all'epoca e con le cerimonie da lui stesso stabilite.*

Atto d'unione contenente la determinazione delle relazioni costituzionali stabilite tra la Svezia e la Norvegia, del 6 Agosto 1815.

Art. 6. *Se il Re viene a morire e che il suo successore sia ancora minore, il Consiglio di Stato svedese e norvegiano si riunirà subito, per convocare in comune il Riksdag di Svezia e lo Storthing di Norvegia.*

Art. 7. *Fino a che i rappresentanti dei due regni si siano riuniti per regolare il governo durante la minore età del Re, un Consiglio di Stato composto in numero uguale di membri e norvegiani assumerà il governo del regno, sotto il nome di governo provvisorio di Svezia e Norvegia, osservando le Costituzioni rispettive di ciascun paese.*

Art. 8. *La scelta dei tutori che governeranno per il Re minore avrà luogo con le stesse regole e la stessa maniera determinata all' art. 5 per la scelta del successore al trono.²*

Art. 9. *Coloro che assumeranno il governo nei casi sopra espressi presteranno, i Norvegiani avanti lo Storthing di Norvegia, il giuramento seguente: « Io prometto e giuro di volere governare in conformità della Costituzione e delle leggi, con l'aiuto di Dio e della sua santa parola. »*

Gli Svedesi presteranno giuramento avanti gli Stati del regno di Svezia.

¹ Questa legge fu sanzionata il 18 Luglio 1815. Essa fissa la maggiore età del Re a 18 anni compiuti.

² Ved. Costituzione Norvegiana, art. 7.

Qualora nè il Riksdag o nè lo Storting si trovassero riuniti in sessione a tale epoca, il giuramento si darà in iscritto al Consiglio di Stato e rinnovato in seguito al prossimo Riksdag o Storting.

Art. 10. La direzione dell'educazione del Re minore sarà regolata nella maniera prescritta all'art. 8.

Sarà regola inviolabile che il Re minore riceva una istruzione sufficiente nella lingua norvegiana.¹

Art. 11. Se la discendenza maschile reale viene ad estinguersi, senza che alcun successore al trono sia stato scelto, sarà eletta una nuova dinastia nella maniera prescritta all'art. 3.²

¹ Costituzione Norvegiana, art. 43. La scelta dei tutori che amministreranno il governo per il Re minore sarà fatta con le stesse regole e lo stesso modo prescritto all'art. 7 per la scelta del successore al trono. — Art. 47. La direzione della educazione del Re minore, allorquando suo padre non avrà lasciato a tale riguardo alcuna disposizione per iscritto, sarà stabilita nella maniera prescritta agli articoli 7 e 43.

² L'Atto di unione, art. 3, dispone che l'elezione vien fatta mediante proposta del Re, o, se l'elezione ha luogo durante la vacanza del trono, del governo provvisorio legalmente costituito, e dei membri del Riksdag e dello Storting. Qualora la scelta cada sopra differenti persone, una commissione, che eserciterà il diritto dei rappresentanti dei due regni, procederà per mezzo dello scrutinio alla scelta di una sola persona.

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

Il Casanova accennando alla disposizione dell' art. 11 la definisce: effetto della imitazione più che conseguenza di una seria meditazione.¹ Essa è desunta dalla legge francese di breve durata del 30 agosto 1842, contraria alla massima accettata nella monarchia assoluta, per la quale la maggiore età del re fu sempre stabilita a 14 anni. Pinehiro-Ferreira censura la disposizione dei governi costituzionali e vorrebbe che il re diventasse maggiore e per conseguenza regnasse a 21 anni. Egli appoggia questa sua opinione al fatto che le attribuzioni del re sono di tale importanza, da richiedere senno ed esperienza non minori di quanto possano occorrere per gli affari comuni; quindi se a 21 anni solamente l'uomo è reputato capace di attendere al disbrigo dei propri affari, lo stesso limite si deve accettare per istabilire la capacità del re ad accudire agli affari di Stato.

Il ragionamento non è illogico, nè privo di verità. Ma occorre in simili casi tenere presenti le difficoltà che potrebbero sorgere mantenendo un lungo interregno, d'altronde l'istruzione e l'educazione che nelle corti si danno attualmente ai principi, sono tali da permettere ad essi di presto acquistare quella pratica negli affari che non possono dare se non gli anni e la lunga esperienza; infine il consiglio, l'appoggio, la devozione dei ministri e consiglieri della Corona saranno vevoli mezzi al giovane re per attendere con decoro ed efficacia agli interessi della Nazione.

Durante la minore età del re si fa luogo alla reggenza, distinta dalla luogotenenza, la quale è la delegazione del potere regio o di una parte di esso per cause indipendenti dalla minore età o dalla incapacità manifesta del re, mentre la reggenza è l'investimento in altra persona di tutti i diritti della prerogativa reale, che il re non può da

¹ Op. cit.

sè medesimo esercitare. Su ciò gli scrittori fanno questione se sarebbe o no opportuno d'affidare la scelta del reggente al corpo legislativo o se debba essere designato dalla legge in un certo ordine di persone.

Comprendiamo l'importanza degli argomenti che si possono addurre in favore del sistema elettivo, perchè non è infondato il dubbio che si adduce contro la reggenza legale, di vedere cioè la persona meno atta a Capo dello Stato; ma occorre avvertire che affidando l'elezione del reggente al Corpo legislativo si verrebbero a suscitare apprezzamenti, confronti non sempre tali da accrescere o mantenere il prestigio dei singoli membri della famiglia reale, e si creerebbe altresì contraddizione nell'ordine stabilito dallo Statuto per la successione al trono.

Bensi è da deplorare che lo Statuto sanzioni un pregiudizio dei vecchi tempi, con lo stabilire che nella reggenza siano preferiti gli agnati alla madre. Il sentimento di giustizia e di natura consigliano di deferire alla madre la reggenza prima che ad altri, e dalla storia apprendiamo che regine vedove, principi del sangue, baroni, si disputarono la reggenza, mescolando alle loro contese armi straniere. Meglio di ogni altra argomentazione, valgano le parole che Lamartine pronunziava nel 1841, quando essendo morto il Duca d'Orléans, e prevedendo fosse necessaria la reggenza, caso non previsto dalla costituzione del 1830, si propose su ciò una legge: « Il y a une raison (egli diceva), qui, à elle seule, me déterminerait à ne pas exclure de la régence les mères de nos rois; c'est la nature, la loi de Dieu, la loi du sang. Les mères sont meilleures gardiennes que les compétiteurs ambitieux de la vie, de l'héritage de l'Etat même, ou régnera leur fils. Elles n'ont d'autres avenir que le sien, d'autre ambition que la sienne; et y a-t-il une loi qui garantisse plus la vie et l'héritage du pupille royal et la paix de l'Etat, que le cœur d'une mère? Pourquoi faire des lois quand vous avez celles-là toute faite? Je sais bien que l'esprit du temps, l'adoucissement des mœurs, les surveillances constitutionnelles, écartent ces probabilités des attentats direct sur la vie des princes enfants remis à la garde

de leurs plus proches compétiteurs. Mais est-ce une loi prudente que celle, qui en éloignant toujours et à jamais la mère, place toujours et à jamais le régent entre la pensée d'un crime, et la plus grande des tentations que l'ambition puisse offrir à l'homme, un trône?... Je m'étonne de ces dénégations que d'ici répondent à mes paroles, et je les défie, car j'ai apporté le catalogue historique de toutes les régences connues en Europe, depuis l'origine de l'histoire moderne. Il en résulte cette affrayante vérité, à laquelle je ne sais pas comment votre incredulité répondra. Il en résulte cette vérité que sur vingt-huit régences d'hommes, de compétiteurs de proches parentes des pupilles couronnées, vingt-trois ont usurpé le trône qu'ils avaient pour charge de conserver à leurs pupilles. Et comme l'ont-ils usurpé? Par des assassinats, par des crimes, pas des exils, par des ostracismes dont vous frémiriez, si je vous en apportais les tableaux ici. C'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du cœur humaine. Il ne faut jamais placer un crime entre un homme et l'objet de son ambition.... Et bien; supposons-le; le régent éloignera de son âme toute criminelle prévision, le crime est heureusement descendu de ses familles élevées au dessus des nations. Mais ceux à qui de tels crimes profitent en sont-ils toujours les auteurs. Les consultent-on? Non; il y a souvent derrière le prince le plus pur et le plus vertueux, une ambition domestique, une cupidité de troisième ordre qui rêve le crime à son profit, et vous apporte le crime toute faite. N'avez-vous pas d'exemples rapprochés, des princes biens innocents, bien vertueux, forcés de monter malgré eux au trône d'un père? Songez à la nuit de Pétersbourg.... Non, la loi que vous faites n'est ni conservatrice, ni dynastique, quoique on en dise; on l'appelle dynastique, et elle est grosse d'usurpations; elle chasse la mère du bureau, et y place le compétiteur et le rival. »

Le eloquenti parole dell' oratore francese vengono per noi in parte confermate dai deplorevoli fatti a cui diede origine in Piemonte la minorità di Carlo Emanuele II, poichè, sorta disputa per la reggenza fra Madama Cristina da una parte, il Cardinale Maurizio ed

il Principe Tomaso dall'altra, posero fine alla loro contesa con le armi. Riuscita vincitrice Cristina, ai 14 di Luglio del 1642 fu stabilito che essa resterebbe tutrice e reggente degli Stati di Savoia e di Piemonte.

La disposizione del nostro Statuto neppure è in armonia coi veri principii di diritto pubblico, poichè confonde la reggenza che è ordinamento politico con la tutela che è ordinamento naturale e civile nel proprio senso della parola; oltre a ciò mentre accetta la legge salica per regolare la successione al trono, ammette che la madre possa assumere la reggenza con tutti i diritti ad essa inerenti. ¹

¹ Ved. a pag. 152, vol. I.

ARTICOLO XVIII.

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficaria, o concernenti all' esecuzione di ogni natura provenienti dall' estero, saranno esercitati dal Re.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI.¹

Legge 13 Maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa, art. 15, 16, 18^a — R. Decreto 25 Giugno 1871, n. 320, che pubblica nuove disposizioni circa l' exequatur ed il R. placet, art. 1, 2.^b

¹ Ved. il testo in Appendice all' articolo.

² La Legge ed il R. Decreto accennati trovansi riportati per intero nel Vol. I, a pag. 71 e 76, come pure nella rubrica *Giurisprudenza* all' art. 1 del citato Volume (pag. 91) trovansi alcune massime che si riferiscono a questo articolo. Si veggia ancora: *Manuale di Legislazione e Giurisprudenza italiana* in ordine al diritto pubblico ecclesiastico ed argomenti affini, pubblicato per cura della Direzione del *Bollettino del Contenzioso cattolico italiano*.

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

Come altrove abbiamo avvertito ¹ leggi posteriori alla promulgazione dello Statuto, e consuetudini contrarie ad esso, modificarono od abrogarono in molte parti le disposizioni statutarie. Così avvenne riguardo a quanto prescrive l'articolo 18; la legge del 13 Maggio 1874 sulle prerogative del Sommo Pontefice porta la rinuncia al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori; diritto esercitato dal potere civile.

Il concetto da cui parte la rinuncia al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori, non può essere bene afferrato se non si ha presente che coll'art. 16 della citata legge si mantengono l'*exequatur* e il *placet* regio per gli atti dell'autorità ecclesiastica che riguardano destinazione di beni e provviste di benefici maggiori o minori. Lo Stato abbandona l'ingerenza che esercitava nella nomina dei ministri maggiori, ma non così la vigilanza nella installazione nei loro uffici una volta nominati, e la facoltà di abilitarli ad entrarvi. Il diritto di nomina ha una radice politica negli antichi rapporti fra Stato e Chiesa come tra due potestà ugualmente sovrane; dipende da patti concordati fra Pontefici e Governi, in forza dei quali i primi talvolta delegavano ai secondi la facoltà di nominare, talvolta dichiaravano di assentire a nomine già fatte. Il diritto di nomina d'indole positiva piuttosto che storica, non ha alcun filo che lo congiunga colle tradizioni degli *exequatur*, del *placet*, antichi istituti destinati a serbare inviolate le garanzie d'ogni Governo negli effetti civili delle provviste o nel maneggio della proprietà ecclesiastica, e nemmeno col regio patronato, le cui origini, come quelle degli altri patronati, si devono esplorare nelle leggi e nelle fonti canoniche. Le proposte, le elezioni, le nomine, quantunque ordinariamente siano altrettanti privilegi dei

¹ Ved. vol. I, pag. LXV, § XXIII.

patroni, furono però nel corso dei tempi, anche indipendentemente e senza connessione di patronato, facoltà che si direbbero palleggiate tra popolo, clero, capitoli e poteri i quali, l'uno sull'altro disputarono per esercitarlo, di consuetudini, di prerogative, di opportunità. Rilevata poi interamente nelle vicissitudini che segnarono il tramonto dell'ingerenza laicale e l'esclusione delle gerarchie minori nella elezione, questa facoltà dei Pontefici, Governi e Principi, i quali nell'organismo civile e politico dello Stato trovavano qualche cosa di connaturato colla Chiesa, concordarono direttamente con quelli per l'esercizio di un diritto che essi credevano ai bisogni ecclesiastici più proficuamente affidato al loro ministero. Onde il diritto di nomina ebbe una base puramente pattuita, che non rispondeva nemmeno alle relazioni naturali fra Stato e Chiesa, quali s'intendevano una volta, che rimaneva diversa fra luogo e luogo, mutabile per circostanze e spesso anche per arbitrii, e non era pur costante in tutti i luoghi. Nel Napoletano, nel Piemonte, nel Lombardo-Veneto, esisteva un diritto di regia nomina, che si estendeva anche a canonici di capitoli-cattedrali. Nella Toscana si conosceva un diritto di proposta fatta per mezzo di quaderne. In Parma e Modena nè l'uno nè l'altro, e gli ex-Stati Pontificii sono fuori di questione. Ora, nelle nuove relazioni fra lo Stato e la Chiesa, i concordati non possono più mantenere effetto; dunque mancava la base di questo diritto e ben si dichiarò di rinunciarvi.

Nulla però è innovato riguardo alla collazione dei benefizii di patronato regio. Questo non costituisce una parte distinta ed aggiunta alle tre specie di patronato, canonicamente conosciute sotto la denominazione di *ecclesiastico*, *laicale*, *misto*, e che traggono origine da certi atti valevoli ad accordare un patrocínio sui beni di coloro che mediante fondazioni o donazioni contribuivano ad accrescere il bene della Chiesa.

Sull'autorità del Gatta¹ noi sappiamo che il patronato regio è di

¹ Gatta, *Collez. di R. Disp. Dissert. sui benefizi patrimoniali e sulle Chiese ricettizie*, parte I, tom. I, pag. 47 e seg., citato dal Tiepolo nell'*op. cit.*

due specie: o colla piena facoltà di conferire o di semplicemente nominare e presentare. Il patronato regio di prima specie comprende la libera e piena collazione delle chiese e dei beneficii; senza veruna istituzione o autorità ecclesiastica, la quale nelle Decretali è solita chiamarsi donazione. In virtù di questa il Re, per titolo collativo, assolutamente e indipendentemente dalla potestà ecclesiastica e da qualunque altro, dona o sia conferisce il beneficio, o la dignità, o la Chiesa, e dà ancora facoltà di prenderne il possesso. Di questo abbiamo infiniti esempi nei canoni e nella collezione delle Decretali pontificie.

Da ciò emerge chiaramente che al patronato, istituzione meramente privata, la legge, regolatrice dei rapporti fra Stato e Chiesa, non poteva portare modificazioni, se non per quanto fosse stato disposto dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico. Al contrario dovevasi dalla legge rinunciare a quelli che nascenti dalla prerogativa regia sono ben distinti da quelli nascenti da patronato regio, i quali rimangono sotto l'impero della legge comune, imperocchè, come osserva il Tiepolo,¹ si risolverebbe in un eccesso di attribuzioni dello Stato nella sfera della Chiesa, una volta che quello nulla ha da attendere per la propria sfera dal loro esercizio, non servendo più a tutelare alcun interesse d'ordine pubblico dello Stato, essendosi proclamata l'assoluta libertà ed indipendenza nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa.²

¹ Ved. Tiepolo, *op. cit.*

² Chi ama conoscere quali siano le disposizioni adottate dalle singole Costituzioni politiche nelle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, può consultare la *Legislazione comparata*, all'art. I, del vol. I.

APPENDICE.

LEGISLAZIONE.

a) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO II.

ART. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato Regio nulla è innovato.

ART. 16. Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti di essa autorità, che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

ART. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno.

ATTI PARLAMENTARI.

CAMERA DEI DEPUTATI.

Avendo accennato alla rinuncia da parte dello Stato del diritto di nomina nella provvista dei benefici, crediamo utile di far conoscere, con le parole stesse del relatore della Commissione parlamentare, on. Bonghi, quali guarentigie sono riservate al potere esecutivo.

Bonghi (*relatore*).

Il sistema della commissione è abbandonare sì l'ingerenza che lo Stato oggi esercita nella nomina di questi ministri, ma per mantenere per ora la vigilanza e sindacato che lo stato esercita su queste nomine una volta fatta, prima che i nominati entrino nell'ufficio, per abilitarli ad entrarvi.

Il diritto dell'*exequatur* e del *placet* che i Governi hanno esercitato finora, non si riferisce a tale e tal'altra parte della collazione dei benefici; — il diritto dell'*exequatur* e del *placet* l'investe tutte. Esso si riferisce alla pubblicazione dell'ordinanza ecclesiastica colla quale un sacerdote è investito dal beneficio maggiore o minore che sia. Questo rescritto può essere pubblicato o no nello Stato, secondo che l'autorità suprema vi oppone o no il suo *exequatur* o il suo *placet*, la sua visura insomma; cosicchè non è punto vero, non è punto esatto che l'autorità ecclesiastica, quando si mantenga il diritto al Governo dell'*exequatur* e del *placet*, e si lasci quello della partecipazione alla nomina stessa del beneficiato, l'autorità ecclesiastica potrebbe da sua parte nominare il vescovo, e lo Stato dalla sua negargli la temporalità, cosicchè niente mancherebbe però a quel vescovo per esercitare pubblicamente l'ufficio suo. Bisogna bene persuadersi che oggi le temporalità sono intimamente connesse coll'ufficio; e in tutti quanti i rescritti coi quali dal Pontefice o dal vescovo un beneficio maggiore o minore è conferito, il Papa per la parte sua, i vescovi per la parte loro, non conferiscono solo l'ufficio al vescovo od al parroco, ma conferiscono nel tempo stesso il godimento dei beni a quell'ufficio ecclesiastico, sia il vescovo, sia il parroco, giuridicamente e necessariamente connesso.

E questo diritto di conferire l'ufficio ecclesiastico insieme colla temporalità delle quali è investito e abilitato a godere il frutto in compenso del suo lavoro spirituale, questo diritto, dico, non potrà mai essere alterato o variato fino a che il concetto del beneficio non sia alterato, fino a che l'entità giuridica del beneficio non sia distrutta poichè esso è l'unico residuo, l'ultima ombra che noi da una parte, la Chiesa dall'altra, concordi in ciò, custodiamo molto più gelosamente del dovere di quell'antica organizzazione feudale nella quale nacque e si sviluppa l'unico resto di quel vecchio organismo nel quale l'ufficio era connesso al giuramento, nel quale l'ufficio germogliava per così dire, dalla terra stessa, di cui si raccoglieva l'uso ed il frutto. Cosicchè sia il Pontefice per parte sua, che i vescovi per parte loro quando istituiscono vescovi o parroci, danno allo stesso tempo l'ufficio e il beneficio, attribuiscono l'esercizio del potere spirituale e il godimento dei beni temporali; e l'*exequatur* ed il *placet* dello Stato, opponendosi alla ordinanze, alle bolle, ai brevi, alle lettere, ai rescritti del Papa e del vescovo, abilita così all'esercizio pubblico, esterno, legale dell'ufficio, come al sicuro, tranquillo, giuridico godimento dei beni che con quell'ufficio è connesso.

Ed è bene osservare altresì che il diritto dell'*exequatur* e del *placet* si applica a tutti quanti i benefici maggiori e minori a tutti quanti gl'investiti dei vescovati e delle parrocchie; cosicchè il mantenimento di esso salva tutta quanta l'autorità dello Stato, tutta la sua facoltà di sindacato sulla qualità della persona investita dalla giurisdizione ecclesiastica in quanto possono influire sulla quiete e sulla sicurezza pubblica, mentre il diritto di nomina e di proposta non si riferisce, ed anche solo in parte, se non ai vescovi soli

La Commissione non viola, non tocca, non vizia l'organismo della collazione dei benefici; lascia che in ciò l'associazione cattolica, quale di fatti si trova costituita, si determini da sola; ma vuole pure lo Stato si tuteli dai pericoli che potrebbero cagionargli attualmente l'arbitrio, che intanto, per le norme che nella collazione potrebbero immediatamente prevalere, l'alto clero acquista dietro l'abbandono per parte del Governo d'ogni ingerenza nella nomina stessa dei benefici. ¹

¹ Atti parlamentari. — Camera dei Deputati. Sessione 1870-71. — Tornata del 14 Marzo 1871. — Ved. *Atti Parlamentari*, Vol. I, pag. 110-11.

ARTICOLO XIX.

La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

ARTICOLO XX.

Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato, sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che regolano le altre proprietà.

ARTICOLO XXI.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse, ed al dovario delle Regine.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI RELATIVI. ¹

Legge 16 Marzo 1850, n° 1004, colla quale si stabilisce la dotazione, di cui il Re dovrà godere durante il suo regno ^a — *Legge 16 Marzo 1850, n° 1063, colla quale si fissa l'assegnazione sovra le Finanze per il dovario della regina Maria Teresa Francesca di Toscana, vedova del Magnanimo Re Carlo Alberto* ^b — *Legge 7 Aprile 1850, n° 1012, che stabilisce l'appannaggio del Principe Ferdinando Maria Duca di Genova* ^c — *Legge 1° Luglio 1857, n° 3624, per assegnamento dell'annua somma di lire 100,000 a S. A. R. il Principe di Savoia Carignano a titolo di spese di rappresentanza* ^d — *Legge 29 Gennaio 1859, n° 3102, per assegnamento di dote a S. A. R. la Principessa Clotilde* ^e — *Legge 15 Luglio 1862, con la quale si stabilisce una dote a S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia* ^f — *Legge 26 Marzo 1865, n° 2213, per istabilire un annuo assegno da corrispondersi al Prin-*

¹ Ved. il testo in Appendice all' articolo.

cipe ereditario ^s — Legge 30 Giugno 1867, n° 3761, per
 istabilire l'appannaggio da corrisponderci al Principe Ame-
 deo, Duca d'Aosta ^h — Legge 5 Febbraio 1868, n° 4212,
 con la quale si determina la somma costituente la dotazione
 della Corona ⁱ — Legge 23 Febbraio 1868, n° 4235, che asse-
 gna una dote a S. A. R. la Principessa Margherita Maria ^l —
 Legge 26 Agosto 1868, n° 1347, che stabilisce la dotazione
 immobiliare della Corona ^m — Legge 20 Maggio 1872, n° 823,
 che modifica la dotazione immobiliare della Corona ⁿ — Legge
 30 Marzo 1873, n° 1364, con la quale è ripristinato l'ap-
 pannaggio a S. A. R. il Duca d'Aosta ^o — Legge 21 Mag-
 ggio 1876, n° 3122, che accorda L. 1,500,000 alla lista civile
 e modifica la dotazione immobiliare della Corona ^p — Legge
 31 Maggio 1877, n° 3857, concernente la dotazione della Co-
 rona ^q — Legge 24 Agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mo-
 bile ^r — Legge 27 Giugno 1880, n° 5317, serie 2^a, che prov-
 vede alla dotazione della Corona durante il Regno di S. M. il
 Re Umberto I^s — Legge 26 Aprile 1883, n° 2292, serie 3^a,
 che aumenta l'appannaggio a S. A. R. il Duca di Genova. ^t

LEGISLAZIONE COMPARATA.

BELGIO. — Costit. accenn. Cap. II.

*Art. 77. La legge stabilisce la lista civile per la durata di ciascun regno.*¹

BRASILE. — Costit. accenn., Cap. III.

Art. 107. Quando l'Imperatore sale al trono, l'Assemblea generale gli assegna, comè pure all'Imperatrice sua augusta sposa, una dotazione proporzionata allo splendore della loro alta dignità.

*Art. 108. La dotazione assegnata all'Imperatore regnante ed all'augusta sua sposa dovrà essere aumentata ulteriormente, visto che le circostanze non permettono di fissarlo da questo momento come lo esigerebbe la dignità della loro augusta persona e della nazione.*²

Art. 109. L'Assemblea generale assegnerà ancora alimenti (alimentos) al Principe imperiale ed agli altri Principi dalla loro nascita. Questi alimenti cesseranno di essere forniti solamente nel caso in cui i Principi uscissero dal territorio dell'impero.

Art. 110. I precettori dei Principi saranno scelti e nominati dall'Imperatore, e l'Assemblea decreterà un assegno che dovrà essere pagato dal tesoro nazionale.

Art. 111. Nel corso della prima sessione di ciascuna legislatura, la Camera dei Deputati domanderà ai precettori un rapporto sul progresso dei loro augusti allievi.

Art. 112. Quando le Principesse contrarranno matrimonio, l'Assemblea assegnerà loro una dote, e gli alimenti cesseranno dal giorno in cui essa sarà versata.

Art. 113. I Principi che si mariteranno ed anderanno a risiedere fuori

¹ La legge del 23 Dicembre 1863 ha fissato a 3,300,000 franchi la lista civile di Leopoldo II.

² La dotazione assegnata a Don Pedro II fu fissata ad 800 milioni di reali (2,278,400 lire circa) e quella dell'Imperatrice a 96 milioni di reali (272,700 lire circa) con decreto del 28 Agosto 1840.

dell' Impero, riceveranno una sol volta, una somma determinata dall' Assemblée, e saranno per ciò sospesi gli alimenti.

Art. 114. La dotazione, gli alimenti e le doti, di cui è questione negli articoli precedenti, saranno pagati dal tesoro pubblico e consegnati ad un Intendente nominato dall' Imperatore. È per mezzo di tale Intendente che si adirà ai tribunali per le azioni attive e passive della casa imperiale.

Art. 115. I palazzi e terre nazionali possedute attualmente da Don Pedro I, continueranno ad appartenere ai suoi successori, e la nazione provvederà per gli acquisti e contratti che giudicherà opportuni per il decoro e pel desiderio dell' Imperatore e della sua famiglia.

BULGARIA. — Costit. accenn. Cap. VII.

Art. 35. Una lista civile di 600,000 lire è votata dall' assemblea nazionale per assegnamento al Principe ed alla sua corte. Questa somma non può essere nè aumentata nè diminuita se non in seguito ad accordo tra il Principe e l' Assemblée nazionale.

Art. 36. L' Assemblée nazionale fissa la lista civile attribuita all' erede del trono fino alla sua maggiore età.

DANIMARCA. — Legge accenn. — II.

Art. 9. La lista civile del Re sarà stabilita con legge per la durata del suo regno. Questa legge determinerà nello stesso tempo i castelli ed altri domini dello Stato che faranno parte della lista civile. La lista civile non potrà essere aggravata di alcun debito.

Art. 10. Si potrà stabilire, per legge, un appannaggio ai membri della famiglia reale. Essi non potranno godere di tali appannaggi fuori del regno senza il consenso del Rigsdag.

FRANCIA.

La dotazione assegnata al Presidente della Repubblica non è regolata in modo invariabile; essa è iscritta ciascun anno in Bilancio, al capitolo delle dotazioni, dal 16 settembre 1871 è stata sempre di 600,000 lire; ma le spese di rappresentanza si sono elevate successivamente da 162,400 a 500,000 lire nel 1873 ed a 600,000 lire nel 1876.

GRECIA. — Costit. accenn.

Art. 42. La lista civile è fissata da una legge; quella del Re Giorgio I, comprendendovi la somma votata dall' antecedente Camera ionica, è fissata ad 1,125,000 dracmi. Tale somma può essere aumentata da una legge dopo 10 anni.

INGHILTERRA.

La lista civile ha subito alcune varianti. Giorgio III ebbe per prima assegnazione L. st. 800,000 annue, poscia per le molte spese, fatte particolarmente per comprare i voti in Parlamento, gli fu elevata a L. st. 900,000. A Giorgio IV fu fissata in L. st. 845,727 ed a Guglielmo IV di L. st. 510,000, ma fu però liberato dal pagamento degli stipendii ai giudici, agli ambasciatori, ed agli altri ufficiali civili, che fino allora l'avevano gravata.

La lista civile della Regina Vittoria fu ridotta a L. st. 385,000 essendo stata ridotta pure la lista delle pensioni che pesava su quella di Guglielmo IV per 65,000 L. st. l'anno. Di quelle 385,000 L. st. 525,000 servono per le spese di corte e 60,000 per la borsa privata della Regina.

La lista civile è pagata dal fondo consolidato, dal quale si traggono pure gli appannaggi pel Principe di Galles e per gli altri membri della famiglia reale, che ascendono a L. st. 161,000. Ma da questa somma complessiva bisogna detrarre le rendite del demanio della Corona, cedute nel 1700 alla Stato, che oggi ascendono a L. st. 580,000, per la qual cosa il peso della lista civile sulla nazione non è molto grave.¹

PAESI BASSI. — Costit. accenn. Cap. II. Sez. II.

Art. 27. Oltre la rendita dei domini ceduti in virtù della legge del 26 Agosto 1812 e restituiti nel 1848 dal Re allo Stato come dominio della corona,² il Re Guglielmo II gode di una rendita annuale di un milione di fiorini sul tesoro pubblico. Per ciascuna nuova successione al trono, la rendita della corona sarà stabilita per legge.³

PORTOGALLO. — Carta accenn. Cap. II.

Art. 80. Le Cortes generali, allorchando il Re sale al trono, gli asse-

¹ Ved. Cardon R., *op. cit.*, vol. II.

² Conformemente all' articolo 31 della Costituzione del 1815, la legge del 26 Agosto 1822 aveva ceduto al Re in assoluta proprietà un certo numero di domini, situati per la maggior parte nelle provincie del Nord-Brabant, Zelanda, Gueldra e Limbourg. Alcuni di questi domini erano stati ceduti dal Re alla Società belga dell' industria nazionale. Dopo la separazione dal Belgio, quelli situati nei Paesi-Bassi furono restituiti al Re pagando l' abbandono di tutte le proprietà mobiliari ed immobiliari che esso possedeva nel Belgio. Nel 1848, il re Guglielmo II ha restituiti tali possessi allo Stato. Però continuano ad essere usufruiti dalla corona, ma sono inalienabili. (Ved. Dareste, *Op. cit.*, vol. I.)

³ La rendita della corona è stata fissata all' avvenimento del re Guglielmo III a 600,000 fiorini. Legge del 10 Agosto 1849.

gnano, come pure alla Regina sua sposa, una dotazione adeguata allo splendore dell'alta loro dignità.

Art. 81. Le Cortes assegneranno ugualmente alimenti (alimentos) al Principe reale ed agli Infanti dalla loro nascita.¹

Art. 82. Quando le Principesse o gl' Infanti contrarranno matrimonio le Cortes faranno loro un assegnamento, e gli alimenti cesseranno dal giorno in cui questo sarà loro dato.

Art. 83. Gli Infanti che si maritassero ed andassero a stabilirsi fuori del Regno, riceveranno per una sola volta una somma determinata dalle Cortes, e ciò darà luogo alla cessazione degli alimenti.

Art. 84. L'assegnamento, gli alimenti, le doti, dei quali è parola negli articoli precedenti, saranno pagati dal tesoro pubblico e rimessi ad un Intendente nominato dal Re, per il cui mezzo saranno sostenute le azioni in giudizio, tanto attive come passive, riguardanti gl' interessi della casa reale.

Art. 85. I palazzi e terreni reali che sono attualmente posseduti dal Re continueranno ad appartenere ai suoi successori; le Cortes provvederanno agli acquisti e costruzioni che esse giudicheranno opportuni per decoro ed aggradimento del Re.

PRUSSIA. — Costit. accenn. Tit. III.

Art. 59. Al fondo della dotazione della corona appartiene la rendita assegnata dalla legge del 17 Gennaio 1820 sulle rendite delle dogane e delle foreste.

RUMENIA — Costit. accenn. Sez. I.

Art. 94. La legge stabilisce la lista civile per la durata di ciascun regno.²

SERBIA. — Costit. accen. V.

Art. 95. Il dominio dello Stato è distinto dal dominio del Principe (kniajevo privatno imaniè); il Principe può disporre liberamente di quest'ultimo (tra vivi e per testamento), conformemente alle disposizioni del Codice civile.

¹ Appartiene il titolo d' Infante ai figli dell' erede presuntivo del regno, ad eccezione del primo nato, al quale spetta il titolo di Principe di Beira. L' erede presuntivo porta la qualifica di Altezza Reale, come pure il Principe di Beira; gl' Infanti sono chiamati Altezza.

² Legge del 29 Luglio 1866 sulla lista civile del Principe Carlo I.

SPAGNA. — Costit. accen. Tit. VI.

*Art. 57. La dotazione del Re e della sua famiglia sarà fissata dalle Cortes al principio di ciascun regno.*¹

STATI UNITI D' AMERICA — Costit. accenn. Sez. I.

Art. 7. Il Presidente riceverà per i suoi servizi, ad epoche fisse, una indennità che non potrà essere aumentata nè diminuita durante il periodo per il quale sarà stato eletto, e durante il detto periodo non potrà ricevere alcun altro emolumento dagli Stati-Uniti o da uno degli Stati.

SVIZZERA — Costit. accenn. II.

*Art. 99. Il Presidente della Confederazione e gli altri membri del Consiglio federale ricevono un assegnamento annuo dalla Cassa federale.*²

¹ La legge del 26 Giugno 1876 stabilisce la dotazione del re (7 milioni di pesetas) e della casa reale. — La legge del 13 Novembre 1879 fissa la dotazione della regina di Spagna (450,000 pesetas).

² Art. 95. L' autorità direttoriale ed esecutiva superiore della Confederazione è esercitata da un Consiglio federale, composto di sette membri.

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

Ragioni di convenienza e di decoro giustificano il disposto dell'articolo che commentiamo. Ognuno comprende quanto sia necessario provvedere al sovrano i mezzi adeguati per esercitare con la dovuta munificenza l'alto suo ufficio di rappresentante della Maestà nazionale e di cooperatore nell'opera civilizzatrice del progresso. A questo concetto si uniformarono tutte le costituzioni, sanzionando un assegnamento annuo da darsi al Capo dello Stato. Da ciò la disposizione dell'art. 19; però ragioni di ordine superiore ed imprevedibile portarono una deroga nell'applicazione pratica dell'articolo medesimo. Secondo la lettera della legge, la dotazione dovrebbe venire stabilita per la durata di ogni regno dalla prima legislatura dopo l'avvenimento del Re al trono; la pratica non fu conforme alla prescrizione legislativa. A Vittorio Emanuele, salito al trono il 23 Marzo 1849, fu regolata la dotazione solamente dalla seconda legislatura,¹ e frequenti mutazioni si ebbero nella legge stessa durante il glorioso regno di Vittorio Emanuele; la prima avvenne per la liberazione delle provincie lombarde, toscane e dell'Emilia, con un disegno di legge presentato alla Camera nella tornata 12 Maggio 1860, che da 4 milioni fece salire l'assegnamento a 10,500,000 a cominciare dal 1° Gennaio 1860. Nel 1862, per l'unione al Regno delle provincie napoletane e siciliane fu deliberato un nuovo aumento in L. 5,750,000, cifra che venne poi ridotta di 4 milioni per spontanea e generosa iniziativa del Re stesso, in causa della situazione finanziaria della nazione.² Questa do-

¹ Ved. la nota a pag. 446-47.

² Crediamo nostro dovere di riportare la seguente lettera, diretta da S. M. il Re al Presidente del Consiglio, con la quale fa conoscere i suoi intendimenti di contribuire a migliorare le condizioni finanziarie del paese:

« Caro Rattazzi. — Essendo giunto il momento di provvedere alla condizione della finanza con saggie economie, e nell'atto in cui il Ministro

tazione fu di nuovo modificata nel 1877 portandola a lire 44,250,000 annue.

Nell'avvenimento di Re Umberto al trono fu rigorosamente rispettato il disposto dell' articolo, e per dotazione alla Corona fu stabilita la somma stessa decretata da precedente legge.

Varie sono le osservazioni che si possono sollevare sull'attuale sistema di assegnazione della lista civile. Innanzi tutto può ritenersi dovere essa venire proposta unicamente dal potere legislativo, ed anzi più specialmente dalla Camera dei Deputati per l' indole finanziaria del provvedimento. A tale opinione noi pure incliniamo, ed il Governo stesso vi si uniformò nella pratica, poichè il Ministero, presentando alla Camera nel 1850 il progetto di legge relativo alla dotazione della Corona, non indicò alcuna somma, deferendo la determinazione di essa al parere della Commissione, che doveva riferire intorno al progetto, determinata poi in quattro milioni.

delle finanze sta per proporre al Parlamento molte ed importanti riduzioni di spese in ogni ramo di amministrazione, desidero io stesso per il primo di darne alla nazione l' esempio, e mi sono determinato di ridurre di quattro milioni la lista civile, che mi venne assegnata con legge.

» Spero che tutte le amministrazioni dello Stato, seguitando il mio esempio, si rassegneranno volenterosi a quei sacrifici che le circostanze finanziarie del paese richiedono, ed io ho fiducia che in questo modo, e coi provvedimenti finanziari che saranno tosto sottoposti alla sanzione del Parlamento, si potrà in un tempo non molto lontano conseguire nel bilancio dello Stato quell' equilibrio che è sì giustamente desiderato.

» Debbo però farle presente che, per le ragioni a lei esposte a viva voce, e che le autorizzo, quando lo stimi, a comunicare al Parlamento, la lista civile dovette negli anni scorsi incontrare alcune passività, che in tutto ascendono a sei milioni.

» Le esprimo in questa occasione il desiderio di vedere tolto questo peso, onde si possa pel nuovo anno stabilire un bilancio normale e regolare della lista civile.

» Ella potrà formulare questo mio pensiero in un progetto di legge che le do facoltà di presentare in nome mio al Parlamento.

» Sono coi sentimenti della più sincera amicizia suo affezionatissimo

» VITTORIO EMANUELE. »

La lettura di questa lettera fu accolta da unanimi applausi dalla Camera dei Deputati nella tornata dell' 8 Maggio 1867.

Fu anche proposto di potere stabilire la dotazione nella seconda legislatura che seguirebbe l'avvenimento al trono del nuovo Re, anzi che nella prima, come prescrive il già citato articolo 19. Di ciò fu largamente discusso nella Camera dei Deputati. Se si dovesse accettare la teoria accennata, si verrebbe a porre una limitazione all'esercizio della prerogativa concessa al Re dall'articolo 9, poichè egli si troverebbe nel caso di non potere sciogliere la Camera se prima non fosse deliberata la dotazione della Corona; quasi l'interesse generale sarebbe sacrificato al particolare. Ognuno comprende che ciò sarebbe contrario allo spirito della legge ed al regolare funzionamento del regime costituzionale.

Si è pure creduto da taluni di sollevare il dubbio se quanto viene assegnato alla Corona, debba servire anche a provvedere ad alcuni servizi di ordine pubblico. L'espressione usata dallo Statuto: *dotazione della Corona*, rende chiaro il concetto che nella assegnazione fatta in virtù di tale articolo si vuole solamente provvedere alle spese del Capo dello Stato onde mantenerne la propria dignità ed indipendenza nell'esercizio delle alte sue prerogative. E maggiormente ciò è da ritenersi, pensando che i compilatori dello Statuto, alle parole già usate in precedenti Costituzioni: *lista civile*, sostituirono: *dotazione della Corona*. In Inghilterra invece la lista civile del Sovrano serve anche a provvedere ad alcune spese pel servizio civile.¹ Colà si è pur creduto necessario di porre la lista civile sotto la responsabilità di un ministro con diritto nel Parlamento d'invigilarne l'amministrazione.² Simile provvedimento fu reclamato in Italia dal deputato Bertani. Ma la proposta non venne accolta, per i motivi chiaramente

¹ Macaulay, *History*, XV.

² Su tal proposito Lord Brougham osservava essere incostituzionale di lasciare ammassare dal re una *considerevole* ricchezza privata, mediante risparmi e speculazioni commerciali nella supposizione che possa giungere ad ammassare almeno 50 milioni di lire (1250 milioni di lire italiane) e soggiunge: « questo sarebbe un fatto legalissimo, eppure assolutamente incostituzionale, e qualunque ministro che gli desse mano, cadrebbe certamente in severa censura. » (*British Constitution*.)

esposti nella discussione parlamentare riportata in *Appendice* all'articolo presente.¹

Come l'articolo 21 prescrive, anche ai Principi viene fatto un annuo assegnamento; alle Principesse è provveduta la dote, ed alle Regine è dato il dovario.

L' unica questione insorta riguardo alle disposizioni accennate, fu quella di sapere se anche per gli appannaggi ai Principi reali potesse valere la regola della immutabilità prescritta per la lista civile. La Camera dei Deputati ne stabilì la massima fino dal 1850 approvando l'osservazione del Jacquier, che sul proposito disse: « Il n'est pas même de l'apanage d'un prince comme de la liste civile est fixée pour tout le règne et ne peut être diminuée, ni augmentée: l'apanage des princes peut être augmenté ou diminué selon les circonstances. » In conformità di questa massima, nel 1883 fu aumentato di L. 10,000 l'appannaggio del Principe Tommaso, malgrado la viva opposizione fatta dai deputati di parte radicale.

¹ Ved. pag. 561-88.

APPENDICE.

LEGISLAZIONE.

a) VITTORIO EMANUELE II
*per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova ecc., ecc., Principe di Piemonte ecc., ecc., ecc.*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO PRIMO.

Disposizioni preliminari.

ART. 1.

La dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo Regno, a termini dell'articolo diecinueve dello Statuto, si comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili, e della corresponsione d'un'annua somma dalle finanze dello Stato.

CAPO SECONDO.

Della dotazione in beni immobili ed in beni mobili.

ART. 2.

La dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi, i fabbricati ed i terreni indicati nell'Elenco segnato A unito alla presente, che sarà vidimato dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

S'intenderanno far parte di ciascuno dei suddetti immobili le loro dipendenze tutte, si e come risulteranno dal Quadro che ne sarà formato a termini dell'articolo quarto.

ART. 3.

La dotazione in beni mobili comprenderà le gioie, perle, pietre preziose, le statue, i quadri, compresi quelli della Reale Galleria, i meda-

gioni, le armerie antiche ed altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame e gli oggetti tutti in argento ed oro, le biancherie, e gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti nei palazzi, castelli, fabbriche, parchi e giardini indicati nel detto Elenco non che nei guardamobili.

Di questa dotazione faranno parte gli oggetti d'arte esistenti negli immobili che giusta l'articolo decimo passeranno al Demanio dello Stato, come altresì i palchi riservati alla Real Casa nel Teatro annesso alle Segreterie.

La Galleria Reale dovrà rimanere aperta al pubblico e specialmente agli artisti nei giorni e nelle ore che saranno determinate dalla Intendenza della Casa Reale con apposito Regolamento.

ART. 4.

Sarà formato a spese delle Finanze ed in contraddittorio del Sovr'Intendente Generale della Real Casa un inventario tanto dei beni stabili col relativo piano figurativo, quanto di tutti gli oggetti mobili che costituiranno la dotazione come al precedente articolo.

A quelli degli oggetti mobili che per l'uso sono soggetti a deterioramento sarà fatto l'estimo del loro valore.

I suddetti inventari, piani ed estimi saranno estesi a quattro originali, e debitamente certificati e firmati dal Ministro di Finanze, saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all'Amministrazione della dotazione della Corona per essere conservati nei proprii Archivi.

CAPO TERZO.

Condizioni del godimento dei beni costituenti la dotazione della Corona.

ART. 5.

Il Re potrà fare ai palazzi, ai castelli, alle ville, alle fabbriche ed ai parchi costituenti la dotazione tutte quelle variazioni che giudicherà convenienti per la loro conservazione e pel loro abbellimento.

ART. 6.

Le spese tutte per la manutenzione e per la conservazione in buono stato dei beni, tanto immobili, quanto mobili di cui si compone questa dotazione, rimangono a carico della Corona. Tuttavia i mobili portati nell'inventario con estimo potranno essere permutati od alienati a condizione di essere surrogati.

ART. 7.

I boschi facienti parte della dotazione saranno soggetti alle prescrizioni delle leggi forestali in quanto può concernerli.

Per tagli ordinarii sarà stabilito un turno regolare periodico.

Per tagli straordinarii e per quelli di alberi d'alto fusto dovrà riportarsi l'assenso del Ministro delle Finanze.

ART. 8.

Per quanto riguarda alla durata delle locazioni dei beni, che formano la dotazione della Corona, si osserveranno, avvenendo il caso di successione al Regno, le disposizioni stabilite in materia di usufrutto dagli articoli 506 e 507 del Codice civile.

CAPO QUARTO.

Dell' assegnazione d'un' annua somma sopra le Finanze.

ART. 9.

L'assegnazione sopra le Finanze per la dotazione della Corona è stabilita nella somma di annue lire *quattro milioni*.

ART. 10.

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi, ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Re.

CAPO QUINTO.

*Dei beni immobili e delle spese
che dalla dotazione della Corona passeranno allo Stato.*

ART. 11.

I beni immobili attualmente amministrati dall'Azienda Generale della Real Casa ed iscritti nell'unito Specchio notato *B*, saranno da questa rimessi al Demanio di cui faranno parte insieme a tutti gli altri che non trovansi iscritti nell'Elenco segnato *A*.

ART. 12.

Le azioni attive o passive, relative alla dotazione della Corona, saranno intentate e sostenute dal Sovr'Intendente Generale della Real Casa.

ART. 13.

Le spese iscritte nel qui unito Specchio, notato *C*, le quali erano stanziato nel Bilancio passivo dell'Azienda Generale della Real Casa, o

che continuarono finora ad essere a carico della dotazione della Corona, saranno trasferite su quelle dei diversi Bilanci passivi dello Stato cui per loro natura debbono appartenere.

In nessun caso d'ora in avanti l'Erario dello Stato potrà essere gravato da pensioni accordate dall'Amministrazione della dotazione della Corona.

CAPO SESTO.

Disposizioni diverse.

ART. 14.

La costituzione della dotazione della Corona, a termini della presente Legge, avrà effetto cominciando dal primo Gennaio mille ottocento cinquanta.

ART. 15.

Per tutto l'anno 1849, la dotazione della Corona sarà regolata sulla stessa base del decennio, riservata per sè dal Magnanimo CARLO ALBERTO, coll'articolo diecinueve dello Statuto, sotto deduzione però di lire diecisette mila settecento, per il prorata dal primo Aprile a tutto dicembre passato, e delle lire ventitre mila seicento montare, giusta lo Specchio notato *D*, delle spese cessate per la dotazione della Corona e per lo Stato; ma per altra parte saranno sopportate dalla Corona tutte le spese relative al Magnanimo CARLO ALBERTO dall'epoca della di lui abdicazione, e saranno ritenute pure per tutto l'anno a carico della stessa dotazione della Corona, tanto le spese tutte riguardanti gli immobili di cui all'articolo undecimo, quanto quellè di cui all'articolo decimoterzo.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata, ed inserta nella *Raccolta degli Atti del Governo*.

Dato a Torino il sedici Marzo mille ottocento cinquanta.

VITTORIO EMANUELE.

V. SICCARDI.
V. GALVAGNI.
V. COLLA.

*Registrata al Controllo Generale addì 19 Marzo 1850.
Reg. 5 Atti del Governo a c. 245.*

MORENO.

NIGRA.

A) *Elenco dei beni immobili per la dotazione della Corona.*

Palazzo Reale coll'attiguo giardino.

Palazzo vecchio e fabbriche del così detto *Bastion verde*, esclusa la porzione di queste, che debbe far parte dell'appannaggio del Duca di Genova.

Casa e giardino Spalla.

Cavallerizza, nuove scuderie e fabbriche attigue.

Real chiesa di San Lorenzo con le fabbriche attigue, escluso il palazzo genovese, sempre quando sia destinato in appannaggio ai Principi della Real Famiglia.

Palazzi Reali in Ciampèri, Genova, Nizza, Alessandria e Cagliari, conservati gli attuali oneri di pubblico servizio.

Villa detta *della Regina* presso questa capitale, co' suoi giardini e boschi.

Castello e giardino di Moncalieri.

Castello e parco di Racconigi coi boschi denominati *di Racconigi*, siti in parte su quel territorio, parte su quello di Cavallermaggiore e parte su quello di Cavallerleone.

I fabbricati della Mandria di Veneria Reale, coi terreni che ne formano la dipendenza a tenore del sin qui praticatosi per l'esercizio della Mandria stessa.

La palazzina di Stupinigi con i giardini e le dipendenze.

La basilica di Superga con gli adiacenti fabbricati.

Locali del palazzo dell'Accademia di belle arti, destinati alle scuole ed alle gallerie, esclusi tutti gli altri aventi usi estranei.

Visto il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

NIGRA.

B)

Elenco dei beni immobili che si distruggono dalla dotazione della Corona, per essere incorporati al Demanio dello Stato.

Palazzo di Madama in Torino.

Palazzo delle Regie Segreterie di Stato e degli Archivi di Corte coll'attiguo Teatro in Torino.

Palazzo della Reale Accademia militare in Torino.

Quartiere delle Guardie del Corpo in Torino.

Quartiere delle Guardie Svizzere e del Real palazzo in Torino.

Palazzo dell'Accademia di belle arti in Torino, meno i locali di esso contemplati nell'Elenco A.

Castello del Valentino Reale presso Torino.

Fabbricato della Stamperia Reale.

Chiesa e convento del Monte sui colli di Torino.

Visto il Ministro Segretario di Stato per le Finanze

NIGRA.

b)

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

L'assegnazione sopra le Finanze per il *Dovario* della Regina MARIA TERESA FRANCESCA DI TOSCANA vedova del Magnanimo Re CARLO ALBERTO è stabilita nella somma di annue lire *cinque cento mila*, cominciando dal ventinove Luglio prossimo passato e continuando in avvenire durante la vita ed il domicilio di Lei nello Stato.

ART. 2.

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dalla prefata Regina.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella *Raccolta degli Atti del Governo*.

Dato a Torino, il sedici Marzo mille ottocento cinquanta.

VITTORIO EMANUELE.

V. SICCARDI.

V. GALVAGNO.

V. COLLA.

Registrato al Controllo Generale addì 19 Marzo 1850.

Reg. 5 Atti del Governo a c. 244.

MORENO.

NIGRA.

c)

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

L'assegnazione sopra le Finanze per l'appannaggio del Principe FERDINANDO MARIA Duca di Genova è stabilita nella somma di annue lire *trecento mila*, cominciando dal primo Aprile mille ottocento quarant'otto.

ART. 2.

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal prefato Principe.

ART. 3.

È inoltre assegnato allo stesso Principe a titolo altresì di appannaggio il Palazzo detto del Genovese in Torino, in attiguità al Palazzo Reale, coi membri ed alloggi annessivi dal mille ottocento diecisette, e con tutte le sue dipendenze, compresa fra queste la parte delle rimesse e delle scuderie poste sul Bastion Verde che vi debbe rimanere aggregata.

ART. 4.

Li mobili d'ogni natura esistenti in detto Palazzo sono compresi nel suddetto appannaggio.

ART. 5.

Il Principe appannaggiato potrà fare al suddetto Palazzo e sue dipendenze tutte quelle variazioni che giudicherà convenienti per la loro conservazione ed abbellimento.

ART. 6.

Le spese tutte per la conservazione tanto del suddetto Palazzo e delle sue dipendenze, quanto dei mobili d'ogni natura sovramentovati rimangono a carico del Principe appannaggiato.

ART. 7.

Sarà formato a spese delle Finanze, ed in contraddittorio dell'Intendente del Patrimonio un inventario, sia del suddetto Palazzo e sue dipendenze col relativo piano figurativo, sia di tutti gli oggetti mobili

cadenti in detto appannaggio; e rispetto a quelli di tali mobili che per l'uso vanno soggetti a deterioramento, sarà fatto l'estimo del loro valore.

L'inventario, il piano e l'estimo ora detti saranno estesi in quattro originali, e debitamente certificati e firmati dal Ministro di Finanze, saranno consegnati, uno al Senato, uno alla Camera de' Deputati, uno al Ministero di Finanze, ed uno all'Amministrazione della casa del Principe appannaggiato per essere conservati nei proprii Archivi.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella *Raccolta degli Atti del Governo*.

Dato a Moncalieri, addì 7 Aprile mille ottocento cinquanta.

VITTORIO EMANUELE.

V. SICCARDI.

V. GALVAGNO.

V. COLLA.

*Registrata al Controllo Generale addì 8 Aprile 1850.
Reg. 5 Atti del Governo a c. 268.*

MORENO.

NIGRA.

d)

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

È assegnata al Principe Eugenio di Savoia Carignano, a titolo di spese di rappresentanza, l'annua somma di lire *centomila*.

Sarà perciò aperto nel bilancio passivo 1857 del Ministero delle Finanze una nuova categoria sotto il n. 5 bis, colla denominazione: *Assegnamenti a titolo di spese di rappresentanza al Principe Eugenio di Savoia Carignano*.

ART. 2.

È abrogato il disposto delle Regie Patenti 12 Luglio 1834 e 11 Gennaio 1846 in quanto al modo di pagamento dell'assegnazione risultante dalle suddette Regie Patenti, e verrà invece tale pagamento effettuato nelle vie ordinarie a quartieri maturati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta degli Atti del Governo*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 1 Luglio 1857.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

DE FORESTA.

C. CAVOUR.

e) VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di L. 500,000 per il pagamento della dote di S. A. R. la Principessa Clotilde, Maria, Teresa, Luigia di Savoia in conformità del trattato concluso in data del 25 corrente Gennaio tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. l'Imperatore dei Francesi.

ART. 2.

La spesa anzidetta sarà iscritta nella parte straordinaria del Bilancio del Ministero delle Finanze per l'anno 1859 mediante l'aggiunta di apposita categoria sotto il n. 147 e colla denominazione: *Dote di S. A. R. la Principessa Clotilde, Maria Teresa, Luigia di Savoia.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta

nella *Raccolta degli Atti del Governo*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 29 Gennaio 1859.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

DE FORESTA.

G. LANZA.

f)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire cinquecentomila per il pagamento della dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia, futura sposa di S. M. il Re del Portogallo e delle Algarvie.

ART. 2.

La spesa anzidetta sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle Finanze per l'anno 1862, mediante l'aggiunta di apposito capitolo sotto il n. 215 e con la denominazione: *Dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 15 Luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

R. CONFORTI.

QUINTINO SELLA.

g)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

L'assegnamento annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto a favore del Principe Ereditario è stabilito nella somma di lire cinquecentomila, cominciando dal giorno 14 Marzo 1865.

ART. 2.

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal prefato Principe.

ART. 3.

In occasione di matrimonio di S. A. R. il Principe Ereditario, l'assegnamento suddetto sarà aumentato fino alla somma annua di un milione di lire.

ART. 4.

Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno 1865 sarà aperto un capitolo apposito sotto il n. 37 bis e con la denominazione: *Assegnamento a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 26 Marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

VACCA.

QUINTINO SELLA.

h)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

L'appannaggio annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto, è stabilito a favore del Principe Amedeo Duca d'Aosta in lire trecentomila a cominciare dal 30 Maggio 1866.

ART. 2.

L'appannaggio sarà pagato ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal mentovato Principe.

ART. 3.

In occasione del matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo, l'appannaggio di cui all'art. 1 è aumentato fino alla somma annua di lire quattrocentomila.

ART. 4.

Nel Bilancio passivo del Ministero delle Finanze sarà aperto un apposito capitolo sotto la denominazione: *Appannaggio di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 30 Giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

TECCHIO.

FERRARA.

i)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

La dotazione della Corona è fissata a contare dal 1° Gennaio 1868 in lire dodici milioni duecento cinquantamila, durante il Regno attuale.

ART. 2.

È aperto un credito straordinario di lire sei milioni al Ministero delle Finanze sul bilancio del 1868, pel pagamento delle passività incontrate dalla Lista civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 5 Febbraio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

DE FILIPPO.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

l)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire cinquecentomila per il pagamento della dote di S. A. R. la Principessa Margherita Maria, figlia del compianto Duca di Genova, fidanzata di S. A. R. il Principe Umberto.

ART. 2.

La spesa anzidetta sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle Finanze per l'anno 1868, mediante l'aggiunta di

apposito capitolo sotto numero 64^{quinque} e colla denominazione: *Dote di S. A. R. la Principessa Margherita Maria.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 23 Febbraio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

DE FILIPPO.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

m)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

La dotazione immobiliare della Corona è composta degli stabili compresi nell'unito Elenco.

ART. 2.

I beni fino al presente assegnati alla Corona, e non compresi nel detto Elenco, saranno restituiti al Demanio dello Stato al 1° Novembre prossimo venturo.

Per l'epoca stessa saranno consegnati alla Corona i beni compresi nel detto Elenco, che ora si trovano in possesso del Demanio.

ART. 3.

I redditi ed i carichi dei beni che passano dalla Corona al Demanio, o viceversa, spetteranno all'Amministrazione cedente, per le proprietà urbane, fino a tutto Ottobre prossimo venturo, e per le proprietà rurali, fino alla fine dell'annata agraria in corso.

Da queste epoche in poi, tutti i redditi ed i carichi inerenti ai detti beni, compresi gli stipendi del personale che vi è addetto, saranno a beneficio ed a peso dell'Amministrazione ricevente.

ART. 4.

Si faranno le occorrenti riforme all'inventario generale dei beni della Corona, per comprendervi i nuovi beni assegnati, e per escluderne i ceduti.

ART. 5.

È fatta facoltà al Governo di regolare, d'accordo col Ministero di Casa Reale, mediante permuta coi proprietari limitrofi, i confini delle tenute della Petraia, di Poggio a Caiano, di San Rossore, e dei terreni per le scuderie della Pace in Firenze.

È pure fatta facoltà al Governo di addivenire, col patrimonio particolare di Sua Maestà, all'atto di cessione di proprietà del castello di Racconigi, parco, beni e mulini dipendenti, ricevendo in permuta, previo estimo di periti in base al reddito, beni di proprietà privata di Sua Maestà, facenti parte della tenuta di Casanova nella provincia di Torino, od altri stabili acquistati già in proprio da Sua Maestà, che dovranno però restare incorporati a quelli della dotazione della Corona.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 26 Agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

DE FILIPPO.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

Elenco degli Stabili

dei quali si compone la dotazione immobiliare della Corona.

Provincia di Torino.

Torino. — Palazzo reale coll'attiguo giardino. — Palazzo vecchio e fabbriche del così detto *Bastion verde*, esclusa la porzione di questo che debba far parte dell'appannaggio del Duca di Genova. — Casa e giardino Spalla. — Cavallerizza, nuove scuderie e fabbriche attigue. — Real Chiesa di San Lorenzo, con fabbriche attigue, escluso

il palazzo Genovese sempre quando sia destinato in appannaggio ai Principi della Reale Famiglia. — Quartiere delle guardie svizzere ed il fabbricato ed aia del Fiandra. — Palchi di Corte nei teatri Regio e Carignano.

Superga. — La basilica cogli adiacenti fabbricati.

Moncalieri. — Castello e giardino.

Racconigi. — Castello, parchi a bosco detti di Racconigi, siti parte su quello di Cavallermaggiore e parte su quello di Cavallerleone, e quattro mulini in Racconigi, due in Cavallermaggiore e due in Cavallerleone, coi relativi diritti di acqua ed annessi, di beni permutati con questi, quando sia effettuata la permuta, come all'art. 5 della legge.

Stupinigi. — La palazzina con i giardini e le dipendenze.

Provincia di Genova.

Genova. — Palazzo reale. — Palchi di Corte nel teatro Carlo Felice.

Provincia di Milano.

Milano. — Palazzo di Corte sulla piazza della metropolitana coi locali annessi del casino e della soppressa chiesa di San Giovanni in Conca — Villa reale presso i pubblici giardini. — Casino e palchi di Corte nel regio teatro della Scala. Palchi di rappresentanza n. 1 e 2, nella seconda fila a sinistra. — Palchi di Corte nei teatri della Canobbiana e Carcano.

Monza. — Palazzo di Corte con giardino e serre. — Parco reale, con le incluse ville di Mirabello e Mirabellino. — Vivaio della pianta presso la stazione della ferrovia. — Palchi nel teatro Sociale.

Provincia di Cremona.

Cremona. — Palazzo Ala-Ponzoni.

Provincia di Bologna.

Bologna. — Villa di San Michele in Bosco, con giardino e terreni adiacenti.

Provincia di Firenze.

Firenze. — Palazzo Pitti con tutte le sue adiacenze e col corridore fino a mezzo il Ponte Vecchio, e la casa dei Dottori. — Giardino Boboli e torri lungo le mura urbane, col fabbricato attualmente occupato

dagli addetti all'Orto botanico. — Palazzina della SS. Annunziata in via San Sebastiano, con annessi. — Fabbricato delle scuderie a Poggio Imperiale, con locali per le rimesse, abitazioni e casa in vicinanza detta *della Cappella*, con cortili annessi. — Casa in piazza San Felice, numeri 1, 2, 4 e 5. — Casa in via del Ronco, n. 2. — Parte del podere detto *delle Monache* fuori la porta San Piero in Gattolino. — Altra parte del podere contiguo, detto della Pace, con casa colonica. — Un tratto di mura urbane, dal forte San Giorgio alla porta San Piero in Gattolino. — Locale dell'Osservatorio, allorchè questo sarà traslocato. — Locale detto della *Bianchetta*, occupato dal lavandaio di Casa Reale, col terreno in vicinanza al locale stesso. — Palchi nei teatri.

Poggio a Caiano. — Villa, giardino, parchi, e terreni dipendenti, e poderi detti *Paretaï* e *Risaie*. — Parco di Bonistallo.

Castello Petraia. — Ville, giardini e parchi annessi, coi poderi, con case coloniche, denominati dello *Stecento*, e dei *Vivai*, e col terreno detto il *Campino del Pozzo*. — Tenuta di Castello e fabbriche dipendenti.

Provincia di Pisa.

Pisa. — Palazzo di residenza colle dipendenze. — Fabbrica nuova e casa delle Vedove. — Palazzi Vitelli, Battaglia e casa Cecconi. — Tenuta di San Rossore e Coltano. — Tenuta del Tombolo, coi poderi denominati *Malovertri* e *Bensi*. — Palchi nel teatro.

Provincia di Napoli.

Napoli e dintorni. — Palazzo reale e casa della Egiziana. — Casino del Fusaro. — Palazzo di Capodimonte, bosco, giardino e annessi. — Cascinetto e bosco degli Astroni. — Villa la *Favorita*, boschi, giardini e dipendenze. — Tenute di Licola, Fusaro e Varcaturò, colla zona della paneta arenosa e lago di Licola. — Palchi nei teatri San Carlo e cinque in quello del Fondo. — Casino e tenuta di Quisisana.

Provincia di Caserta.

Caserta. — Palazzo di Caserta, coi boschi, giardini e dritti di acqua.

Carditello. — Casini di Carditello e Calvino, coi boschi e tenute annesse.

Provincia di Palermo.

Palermo. — Palazzo reale colle sue dipendenze. — Casino ai colli, detto la *Favorita*, con proprietà annesse.

Provincia di Venezia.

Venezia. — Palazzo di residenza ed adiacenze, comprensivamente al fabbricato all'estremità del viale e magazzini attigui alla Locanda della Luna, in Valleressa a San Moisè, detto *Le Beccarie*. — Palchi nei teatri.

Provincia di Mantova.

Mantova. — Palazzo ducale, per la parte attualmente assegnata agli usi della Corte. — Palchi nei teatri.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

L. G. CAMBRAY DIGNY.

n)

LEGGE 20 MAGGIO 1872, NUM. 823.

Modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Alla dotazione immobiliare della Corona stabilita colla legge del 26 Agosto 1868, n. 4547, sono aggiunti:

1°. Il palazzo del Quirinale in Roma, colle opere di adattamento da eseguirsi nella parte detta della *lunga* e della *palazzina* col giardino e colle contigue dipendenze, cioè: *a)* il fabbricato detto la *panetteria*; *b)* il fabbricato detto di *S. Felice*; *c)* i locali detti del *boschetto*; *d)* parte del convento detto di *Sant' Andrea*, espropriato al noviziato dei Gesuiti col R. Decreto 9 Ottobre 1871.

2°. Le scuderie reali da costruirsi sopra terreno adiacente a detto convento di *Sant' Andrea*, espropriato collo stesso Decreto.

3°. Le tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, acquistate con atto 3 Gennaio 1872, nei rogiti Vitti, che si approva colla presente legge.

ART. 2.

La spesa per l'acquisto delle tenute di Castel Porziano e riunite sarà iscritta sul bilancio delle Finanze pel 1872 (parte straordinaria), in apposito capitolo sotto la denominazione: *Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, assegnate in dotazione alla Corona.*

ART. 3.

Per le costruzioni di adattamento della Lunga Manica e della palazzina nel Quirinale e per le nuove scuderie di cui all'articolo 1°, le Finanze corrisponderanno la somma di lire 2,000,000 all'Amministrazione dei beni della Corona, a cura della quale saranno eseguite le opere e sarà fornita giustificazione dell'intera erogazione della somma assegnata.

Tale spesa verrà iscritta sul bilancio delle Finanze, metà per il 1872 e metà per il 1873, in apposito capitolo (parte straordinaria) colla denominazione: *Costruzione di edifizii complementari al Quirinale e di nuove scuderie reali.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 20 Maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

SELLA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

È ripristinato l'appannaggio di lire 400,000 in favore di S. A. R. il Duca d'Aosta.

A tale oggetto il capitolo 28 del bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1873 sarà aumentato di lire 333,333.33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 Marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

DE FALCO.

QUINTINO SELLA.

p)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

In saldo delle opere e alle condizioni medesime dell' articolo 3 della legge 20 Maggio 1872, n. 823, viene aggiunta la somma di lire 1,500,000.

ART. 2.

Le dette lire 1,500,000 sono dalla finanza pagate alla Amministrazione dei beni della Corona, per lire 500,000 sul fondo delle spese imprevedute, stanziato nel capitolo 175 del bilancio di definitiva previsione delle spese per l'anno 1875, e per lire 200,000 all'anno sugli esercizi dei 5 anni successivi.

ART. 3.

È approvata la retrocessione al demanio dello Stato dei seguenti immobili, ora facenti parte della dotazione della Corona, cioè:

a) Lo stabile della soppressa chiesa di San Giovanni in Conca, cogli affittamenti in corso da essere consegnati al Municipio di Milano, in esecuzione della convenzione approvata con legge del 2 Luglio 1875, n. 2569 (serie 2^a);

b) La parte dell'ex palazzo ducale di Mantova attualmente assegnata agli usi di Corte;

c) I terreni e fabbricati adiacenti all'ex convento di Sant' Andrea al Quirinale, segnati nella mappa censuaria ai numeri 1302/2, 1855, 1856 e 1857, assegnati alla Corona con la citata legge.

ART. 4.

È approvato il regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2864 (serie 2^a).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 Maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del sigillo)

V. il Guardasigilli

MANCINI.

DEPRETIS.

q) VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al demanio dello Stato i beni stabili descritti nell'unito elenco (allegato A).

ART. 2.

Le vendite dei beni contemplati nell'articolo precedente e le spese ad essi inerenti, comprese quelle del personale addettovi, saranno calcolate a vantaggio od a carico dell'amministrazione della Lista civile, per le proprietà urbane fino al 1° Gennaio 1877, e per le proprietà rurali fino al termine dell'annata agraria corrente.

ART. 3.

Alla dotazione della Corona in beni immobili viene aggiunta la parte del convento di Sant' Andrea al Quirinale in Roma, non ancora passata nel possesso del demanio, appena il detto stabile sia divenuto libero.

ART. 4.

Le pensioni vitalizie liquidate dall'amministrazione della lista civile al 31 Dicembre 1876, ed attualmente in corso a favore del personale di qualunque categoria già assunto in servizio dalle cessate corti d'Italia e rilevanti alla somma di lire 497,978.36 passano, a cominciare dal 1° Gennaio 1877, a carico delle finanze e sono aggiunte al debito vitalizio dello Stato.

ART. 5.

Sono compensate le partite di debito e credito fra l'amministrazione della lista civile e le finanze dello Stato, in dipendenza delle precedenti leggi di dotazione.

ART. 6.

La dotazione della Corona è fissata a datare dal 1° Gennaio 1877 a lire 14,250,000.

ART. 7.

S' introdurranno nell'inventario generale dei beni immobili della Corona le riforme portate dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 Maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del sigillo)

V. il Guardasigilli

MANCINI.

DEPRETIS.

r) LEGGE PER L'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

ART. 8.

L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti, che essi percepiscono ogni anno, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice o mercantile, materiale od intellettuale.

Ne saranno soltanto eccettuati:

4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei Membri della Famiglia Reale.

UMBERTO I

s)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; *

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Durante il regno di S. M. Umberto I, la dotazione immobiliare della Corona è composta degli stabili indicati nell'elenco annesso alla legge 26 Agosto 1868, n. 4547, colle successive modificazioni portate dalle leggi 20 Maggio 1872, n. 823 (serie 2^a), 21 Maggio 1876, n. 3122 e 31 Maggio 1877, n. 3853 (serie 2^a), e del casino ai Colli detto la *Favorita* con proprietà annesse nella provincia di Palermo.

ART. 2.

La dotazione in beni mobili comprende le gioie, le perle, le pietre preziose, le statue, i quadri, i medaglioni, le armerie antiche, e gli altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame, gli oggetti d'oro e d'argento, le biancherie, gli arredi, ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti negli stabili, i quali compongono la dotazione immobiliare e sono compresi negli inventari di cui allo articolo seguente.

Le raccolte degli oggetti d'arte esistenti nei reali edifizj conserveranno nelle attuali sedi la loro destinazione all'uso pubblico e al servizio delle arti.

ART. 3.

Entro due anni dalla data della presente legge saranno completati e ratificati gli inventari tanto dei beni stabili quanto dei mobili destinati a far parte della dotazione della Corona.

Gli inventari saranno estesi in quattro originali, i quali debitamente

certificati e firmati dal Ministro delle finanze, saranno consegnati uno alla Corte dei conti, uno al Ministro delle finanze ed uno all'Amministrazione della dotazione della Corona per essere conservati nei loro archivi.

Il quarto esemplare consegnato al Senato del Regno rimane a disposizione dei due rami del Parlamento.

ART. 4.

È riconfermata l'assegnazione annua sul bilancio dello Stato, stabilita dall'art. 6 della legge 31 Maggio 1877, n. 3853 (serie 2').

ART. 5.

Restano in vigore le disposizioni della Legge 16 Marzo 1850, n. 1004 in quanto dalle leggi successive o dalla presente legge non siano modificate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 Giugno 1880.

UMBERTO.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

T. VILLA.

A. MAGLIANI.

t)

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

ARTICOLO UNICO.

A datare dalla pubblicazione della presente legge è aumentato di lire *centomila* l'appannaggio stabilito a favore di S. A. R. il Principe Tommaso Alberto Vittorio di Savoia Duca di Genova.

La suddetta somma sarà pagata per dodicesimi, e in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Principe.

Sarà corrispondentemente aumentata la somma stanziata per *dote della Corona*, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 Aprile 1883.

UMBERTO.

(Luogo del Sigillo)

V. il Guardasigilli

G. ZANARDELLI.

A. MAGLIANI.

GIURISPRUDENZA.

Corona. — Le leggi di dotazione non impongono alla Corona l'onere del pagamento delle imposte prediali; esse lo lasciano a carico dello Stato. — Cass. di Torino, 31 Luglio 1887.

L'uso ed il godimento dei beni accordati al Re non è un titolo di vero usufrutto. — Id.

Egli non è soggetto all'obbligo del pagamento delle imposte, le quali restano a carico dello Stato *proprietario*.

La legge del 14 Luglio 1864 se tolse di mezzo ed abolì tutti i privilegi e tutte le esenzioni, non tolse di mezzo e non abolì l'obbligo nello Stato di garantire alla Corona il godimento dei beni senza l'onere della tassa prediale. — Id.

Sebbene nella legge del 16 Marzo 1850, che servi di base a quella del 24 Giugno 1860 e 10 Agosto 1862 con cui venne aumentata la dotazione della Corona non siasi fatta espressa menzione dell'esenzione dal pagamento delle contribuzioni dirette dovute allo Stato, tuttavia tale disposizione ed esenzione devesi ritenere come sottintesa e concessa. — Cass. di Torino, 20 Novembre 1863.

Tale esenzione però non si può dire estesa anche alle altre contribuzioni che possono essere dovute ai Comuni ed alle Provincie nelle quali i beni stessi sono situati. — Id.¹

¹ Ved. la massima a pag. 173.

ATTI PARLAMENTARI

CAMERA DEI DEPUTATI.

Le importanti questioni sollevate nella Camera dei Deputati sulla dotazione della Corona, e la gravità dell'argomento, ci fanno ritenere opportuno di riportare il progetto di legge relativo a detta dotazione, presentato alla Camera il 2 Maggio 1877, dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze Depretis, come pure la relazione fatta su di esso e le discussioni che ivi avvennero :

SIGNORI! — La consistenza originaria dei beni della Casa Reale è stata accertata con una indagine esatta quando per la prima volta si stabilì la Lista civile della Corona di Sardegna, come può vedersi dalla relazione presentata al Parlamento subalpino il 16 Febbraio 1850.

Da quella diligente relazione si ritrae che la Dinastia di Savoia, nella sua esistenza quasi millenaria, attraversando periodi storici nei quali per diritto civile o feudale i sovrani tenevansi non solo padroni dello Stato, ma condomini di tutte le proprietà non possedute dai privati a titolo di libero allodio, non aveva raccolto tante dovizie da eguagliare quelle di molti casati patrizi dei suoi Stati.

La meraviglia cresce quando si pensi alle ricchezze di altre assai meno longeve case sovrane, e quando si ricordino le centinaia di milioni di lire accumulate anche da effimere dinastie, che signoreggiarono pel corso di qualche secolo alcune parti d'Italia, dove una vivace tradizione di vita civile e libera, doveva opporre più saldi limiti all'azione economica delle case sovrane.

L'assegnazione di quattro milioni fatta dietro le indicazioni del Redattore dello Statuto, e mantenuta poscia pel suo successore, corrisponde appena alla minima misura delle somme annuali che i Reali di Sardegna durante l'ultimo secolo di assoluto dominio si attribuivano per gli spendi della loro Corte, sulle rendite dello Stato in quei tempi molto inferiori a

quella misura, che poi raggiunsero durante l'oculata e parca amministrazione che dal 1830 al 1848 preparò il tesoro, il quale doveva rendere possibile la prima guerra per l'indipendenza italiana.

Anche gli assegni che l'antica Casa Reale prelevava a favore dei principi cadetti e delle principesse vedove erano sempre stati fissati in misura più lauta di quella domandata poscia per gli stessi titoli al Governo parlamentare.

Ingrandito il regno, e allargato a quasi tutta l'Italia superiore, a quattro decimi dell'Italia intera, la Lista civile, ragguagliata, a ragion d'abitanti e di bisogni, con criteri tanto parsimoniosi, quanto in nessun altro Stato europeo, fu fissata in 10,500,000 lire. Giova rileggere la relazione parlamentare per convincersi quanto parca sembrasse la misura di quell'assegno; parcità non da altra ragione giustificata, che dalle condizioni della finanza nazionale.

E infatti, aggiunta la maggior parte della penisola centrale, e tutta la penisola meridionale al nuovo regno ribattezzato nel sacro nome d'Italia, si riconobbe la necessità di accrescere la dotazione pel Re fondatore dell'instaurata unità nazionale, e mentre che lo Stato raddoppiava d'estensione, di popolazione e di ricchezza, l'assegno reale fu portato a 16,250,000 lire colla legge 10 Agosto 1862.

La relazione presentata dal ministro Sella alla Camera il 12 Giugno 1862, svolgeva ampiamente le ragioni per cui l'aumento di 5,750,000 lire, si aveva a giudicare modestissimo, sia a ragguaglio della cresciuta potenza economica, sia a fronte degli impegni gravissimi, che il primo Re d'Italia doveva di necessità assumere, affine di rispondere alle esigenze di una fase politica tutta iniziale in cui era desiderabile che il capo dello Stato correggesse e temperasse, colla sua intromissione e colla sua presenza gli effetti del rapido e vigoroso accentramento governativo, e dell'inflessibile parificazione di tutte le parti del regno.

I successivi incrementi che ci condussero al compimento dell'impresa nazionale colla liberazione della Venezia e di Roma, la necessità di stabilire degnamente la residenza del Re nella riacquistata capitale, e per contrapposto la convenienza di non rompere a un tratto antiche consuetudini, dovevano far prevedere che la Lista civile non avrebbe potuto contenersi facilmente entro i limiti che già erano parsi angusti nel 1862, e che erano stati ancora più ristretti quando il Re, ricordevole delle virtù avite che diedero alla sua casa la gloria di essere la più antica, la più fortunata e

la meno ricca delle dinastie europee, volle, per concorrere al sollievo dell'erario nazionale, rinunciare a una larga parte dei suoi assegnamenti, di guisa che da lire 16,250,000, la dotazione della Corona si ridusse per alcuni anni a lire 13,250,000, poi a 12,250,000 lire in seguito alla legge del 5 febbraio 1868.

Nè a questa riduzione che presto pei suoi effetti si mostrò sproporzionata ed eccessiva, si portò rimedio neppure quando tramutata la sede del Governo da Firenze a Roma, crebbero strabocchevolmente le spese, e per i nuovi stabilimenti, e per l'opportuno compenso di alternare la residenza reale fra le città che serbano ancora vive e fresche le memorie di essere state sede e capo del regno.

Ma, stremata così la dotazione reale, in mezzo a condizioni tanto straordinarie, le private e personali proprietà del principe invece di crescere, come accade negli altri Stati pei sopravanzi della Lista civile, venivano scapitando per crescenti gravezze. Omai l'esperienza di nove anni dimostra che i sacrifici a pro dell'erario nazionale, cui si è spontaneamente assoggettato il Sovrano e che nel complesso sommano a più decine di milioni, non ponno continuarsi senza la distruzione del suo particolare patrimonio, e l'impoverimento della stessa dotazione immobiliare della Corona, tanto copiosa di edifizî storici e di tesori artistici, e per ciò appunto tanto più dispendiosa per le necessarie manutenzioni e pei desiderabili complementi. Per tutto questo crediamo obbligo di giustizia e consiglio di politica necessità, per mantenere incolumi e rispettate le nostre istituzioni, di restituire alla Lista civile parte almeno delle remissioni fatte all'erario nazionale per ispontanea generosità reale dopo il 1862, riconducendo l'assegno a quella misura che l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato indispensabile, affinchè non si rinnovino a carico dell'amministrazione della Lista civile le deficienze che costantemente ricomparvero, e quasi sempre in una eguale somma annuale, fornendo così l'indicazione di quello che indispensabilmente occorre perchè l'assegno della Corona risponda agli impegni a cui esso deve necessariamente provvedere.

Colla proposta di legge che sottoponiamo al senno della Camera, si verrebbe a ristabilire la Lista civile, in una metà appena della somma dei quattro milioni annui rilasciati sulla originaria dotazione la quale era stata assegnata alla Corona appena proclamato il regno d'Italia. Così la dotazione della Lista civile italiana, stanziata prima per tutta la du-

rata del presente regno italiano in 16,250,000 lire, verrebbe ora fissata in 14,250,000.

Quanto all'altro alleggerimento da pesi assunti dalla Lista civile, e che passerebbero a carico dello Stato, giusta gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, essi sono in gran parte compensati dalla retrocessione al demanio degli stabili che fin qui formarono parte della dotazione immobiliare della Corona e che vengono specificati nel prospetto annesso.

Non vi si propone adunque che la restituzione alla Lista civile della metà delle somme da essa rimesse all'erario per concorrere all'alleviamento delle finanze nazionali, e per aiutare lo Stato ad uscire da una situazione minacciosa, che ora deve considerarsi come superata.

Le rinunzie che abbiamo ricordate fruttarono all'erario un risparmio di 39 milioni: la legge che abbiamo l'onore di presentarvi conserva all'erario una parte del beneficio ottenuto colla legge del 5 Febbraio 1868 e fornisce mezzi non larghi ma sufficienti per mantenere il prestigio della Corona, e il decoro del Capo di uno Stato che ha preso posto fra le grandi potenze.

PROGETTO DI LEGGE.

ART. 1. Cessano di far parte della dotazione immobiliare della Corona, e passeranno al demanio dello Stato i beni stabili descritti nell'unito elenco (Allegato A).

ART. 2. Le rendite dei beni contemplati nell'articolo precedente e le spese ad essi inerenti comprese quelle del personale addettovi, saranno calcolate a vantaggio od a carico dell'amministrazione della Lista civile per le proprietà urbane cominciando dal 1° Gennaio 1877 e per le proprietà rurali dal termine dell'annata agraria corrente.

ART. 3. Alla dotazione della Corona in beni immobili viene aggiunta la parte del convento di Sant'Andrea al Quirinale in Roma non ancora passata nel possesso del demanio, appena il detto stabile sia diventato libero.

ART. 4. Le pensioni vitalizie liquidate dall'amministrazione della Lista civile al 31 Dicembre 1876, ed attualmente in corso a favore del personale di qualunque categoria già assunto in servizio dalle cessate Corti d'Italia e rilevanti alla somma di lire 497,978, 36, passano, a cominciare dal 1° Gennaio 1877, a carico delle finanze e sono aggiunte al debito vitalizio dello Stato.

ART. 5. Sono compensate le partite di debito e credito fra l'amministrazione della Lista civile e le finanze dello Stato in dipendenza delle precedenti leggi di dotazione.

ART. 6. La dotazione della Corona che era stata stabilita nella somma di 16,250,000 lire colla legge 10 Agosto 1862 e poscia in seguito ad espressa volontà del Re ridotta a lire 12,250,000, viene portata, a contare dal 1° Gennaio 1877 a lire 14,250,000.

ART. 7. S'introdurranno nell'inventario generale dei beni immobili della Corona le riforme portate dalla presente legge.

ALLEGATO A.

*Elenco di stabili posseduti dalla Lista civile di S. M.
in progetto di retrocessione al demanio dello Stato.*

Cremona. — Palazzo *Ala Ponzoni*.

Bologna. — Villa di *San Michele in Bosco*, con giardini e terreni adiacenti.

Firenze. — Casa in piazza San Felice, ai numeri 4 e 5. — Casa in via del Ronco, numero 2. — Palazzina della SS. Annunziata in via *San Sebastiano*, con annessi. — Fabbricato delle scuderie a Poggio Imperiale, con locali per rimesse, abitazioni, e casa in vicinanza detta delle Cappelle, e cortili annessi. — Casa detta dei *Dottori*. — Casa delle *Bianchette*.

Napoli. — Casino e Tenuta di *Quisisana*. — Caseggiato in Aversa, facente parte del Real sito di Carditello. — Caseggiato a Capua, idem. — Real villa *La Favorita*, bosco, giardino e fabbricati. — Real sito di San Leucio, in provincia di Terra di Lavoro. — Real sito di San Silvestro, nella provincia suddetta.

Palermo. — Real villa *La Favorita*.

Relazione alla Camera dei Deputati sul progetto di legge per modificazioni alla dotazione della Corona.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nessuno di voi ignora come dalla legge 10 Agosto 1862 l'assegno Reale da 10,500,000 lire quale era, venisse portato a lire 16,250,000.

Questo aumento fu creduto occorrere, considerando che il nuovo regno si era esteso a pressochè tutta la parte centrale, e a tutta quella

meridionale d'Italia; ciò che obbligava la Lista civile a sostenere assai maggiori spese di prima. Sicchè, piuttosto che un mezzo di accrescer lustro alla Regia rappresentanza, dovette ritenersi un corrispettivo di pesi che alla medesima venivano addossati.

Ed infatti per tutti noi che conosciamo egualmente le varie parti d'Italia, basterà il riflettere alla quantità dei palazzi, ville, residenze e monumenti posseduti dalla Lista civile, che nella pluralità almeno può dirsi che nulla fruttano, per convincersi dell'enorme carico che debbono importare per manutenzione, riparazioni, custodia, personale addetto, di amministrazione, di direzione.

La Maestà della Corona d'Italia potrà, a parere di taluno, essersi accresciuta, avendo riunito nella sua Lista civile tutto ciò che, ad accrescersi splendore, lusso e piaceri, avevano fabbricato, comprato, ottenuto col denaro, o dalla benevolenza dei soggetti, tanti diversi regnanti, e per il durare di molti secoli; ma tutto ciò costava assai caro.

Abbiamo inteso talvolta dei confronti fra l'importare della nostra Lista civile e quella di altri Stati, per quanto si riferisce ad assegnamenti; ma noi crediamo che le conseguenze, che da quel confronto volessero trarsi, molto perderebbero della loro forza, quando non si dimenticasse di quali stabili sia dotata la Corona d'Italia a confronto delle altre, e di quanto questi, infruttiferi in gran parte, anzichè accrescere l'attivo ne aumentino il passivo.

E quasi ciò non bastasse ad aggravare le spese della Lista civile, venne lasciato a suo carico l'importare di pensioni del personale di qualunque categoria già assunto in servizio delle cessate Corti d'Italia.

Così stavano le cose, come avvertimmo, nel 1862, e dopo quell'epoca la unità nazionale si affermò maggiormente con Venezia, ed ebbe in Roma il suo compimento.

Non occorre dimostrare come con questo, e per quelle ragioni che abbiamo ricordate e per altre ancora, si aumentassero le spese della Lista civile. Nuove ville e palazzi da mantenere, nuove reggie da abitare. Sicchè a seguire le valide ragioni esposte dal ministro Sella nella sua relazione presentata alla Camera il 23 Giugno 1862, avrebbe dovuto venirsi ad un aumento progressivo della dotazione.

Avvenne però il contrario. Vittorio Emanuele con quella abnegazione che gli è naturale di fronte agli interessi nazionali, dopo avere già in precedenza rilasciato una parte del suo assegno a vantaggio dello

Stato, viste le difficili circostanze nelle quali si trovava l'erario, le gravzze cui i contribuenti venivano assoggettati, volle nel 1868 che la dotazione del 1862 fosse ridotta di quattro milioni, e fu così che la Camera con la legge 5 Febbraio 1868 la determinava in 12,250,000 lire.

Fin da quando ciò ebbe luogo, sembrò a molti meno prudente quella riduzione; chi aveva poi in quel tempo l'onore di sedere in quest'Aula, ricorderà come mentre si faceva elogio ai nobili intendimenti del principe, e che da noi rappresentanti del popolo si sentiva l'obbligo di accettare quanto egli spontaneamente cedeva, si aggiungesse il timore che le sperate economie nelle spese della Corona non potessero infatti conseguirsi. Nè allora si sapeva ancora, con certezza di tempo e d'importanza, delle spese che avrebbero dovuto sostenere per il trasporto della residenza: per quelle di rappresentanza nella capitale naturale, stabile, nella città che ha nome di Roma, e dove di fronte al Quirinale sta il Vaticano; non poteva aversi a calcolo allora la spesa che avrebbe importato il corrispondere con dignità italiana alla prova d'amicizia che visitandoci ci avrebbero dato sovrani d'altre nazioni. Sicchè quelle previsioni dovettero presto avverarsi, cangiando in certezza quello che allora era apparso forse solo un sospetto.

L'assegno fatto alla Lista civile non bastò alle spese che la medesima dovette sostenere: « le personali proprietà del principe (citiamo le » parole della relazione ministeriale) venivano scapitando per crescenti » gravzze. Le cose, si aggiunge, non potrebbero continuare in questo » modo senza la distruzione del suo particolare patrimonio, e l'impo- » vimento della stessa dotazione immobiliare della Corona, tanto copiosa » di edifizî storici e di tesori artistici. » Ciò, ritiene la vostra Commissione, sarebbe contrario ad equità, a giustizia, all'interesse, al decoro nazionale.

A far cessare questo anormale stato di cose venne presentato il progetto di legge che a voi piacque rimettere all'esame della vostra Commissione del bilancio, e sul quale fui dalla medesima onorato dell'incarico di sottoporvi la presente relazione.

Quel progetto di legge ha un doppio oggetto: di esonerare la Lista civile, senza aggravio del bilancio dello Stato, di una parte dei pesi che oggi sostiene; di darle con ciò, e coll'aumento di due milioni annui sulla dotazione, il modo di fare onore agli impegni contratti, e provvedere per l'avvenire alle spese che rimangono a suo carico.

Per la prima parte vi si propone che vengano retrocessi al demanio alcuni stabili, pressochè infruttiferi per la Corona, e addossare al medesimo il pagamento di quelle pensioni al personale delle antiche Corti, alle quali ho accennato.

In massima, che queste pensioni dovessero gravare piuttosto lo Stato di quello che la Lista civile, è principio che a chi scrive appare evidente; non è il Re, ma la nazione che succede agli antichi principi.

In fatto, a forma del progetto ministeriale, ciò può farsi senza aggravio dell'erario, e con vantaggio della Corona, rendendo capitale fruttifero quegli stabili, che sono invece oggi un aggravio.

Per gli immobili che la Corona retrocederebbe al Demanio, essa nulla perderebbe di decoro e di lustro, ed eviterebbe una spesa di circa 500 mila lire all'anno per quelle pensioni; mentre il demanio, tornando al possesso di quei beni, avrebbe un compenso al peso del quale verrebbe gravato.

Se non che la vostra Commissione prima di approvare quel progetto volle darsi ragione dei veri termini della questione; sopra il *quid datum* e il *quid remissum*, come direbbero i legali.

Dagli schiarimenti ottenuti risulta che il pagamento delle pensioni vitalizie che si assumerebbe l'erario ammonta a lire 498,978.86, mentre il valore dei diversi immobili che secondo la proposta ministeriale dovrebbero retrocedersi al demanio ascenderebbe a lire 4,071,525. Con un simile capitale può ragionevolmente ritenersi di potere far fronte alla spesa vitalizia indicata: avvertendo che nel solo ultimo anno questa spesa è diminuita di oltre 40 mila lire, e che considerando l'età della maggior parte di quei pensionati è a prevedersi diminuisca negli anni successivi in una proporzione progressiva.

Per questa parte pertanto sembra evidente che meglio rispettando la regolarità nel riparto degli oneri, sarà provveduto a sollevare la lista civile da un carico, senza aggravio nella spesa, ed invece colla eventualità persino di un beneficio.

Volle taluno riflettere che alcuni di quegli stabili meglio converrebbe rimanessero nei domini della Corona anzichè passare in quelli di privati o corpi morali. La vostra Commissione osserva essere la amministrazione dei beni della Corona quella che può meglio di ogni altra decidere di quali siano i beni da cedere a preferenza, quali conservarsi; e dacchè la retrocessione venne concordata con lei, a noi solo apparteneva

lo assicurarsi se quelli indicati presentassero un valore corrispondente agli oneri che assumeremo; e poichè togliendone alcuni non potremmo sostituirvene altri corrispondenti, riteniamo doversi accettare senz'altro la nota presentata nell'allegato A.

Che anzi a questo proposito debbo notare che vi era nella Commissione chi proponeva doversi estendere la quantità degli immobili da retrocedersi al demanio, sia pure diminuendo una parte dei pesi da' quali è oggi gravata la Lista civile. Applaudivano questi al sistema iniziato, e ne domandavano una più larga applicazione. Non sono soli, essi dicevano, gli stabili indicati nell'allegato A, che non riescono di nessun vantaggio morale alla Corona, che sono per lei un aggravio reale, e che restituiti allo Stato potrebbero da lui utilizzarsi. Si conservi, soggiungevano, tutto ciò che occorre ai bisogni, al lustro della Corona e si lasci il rimanente ai corpi morali, alla industria privata. La Lista civile avrebbe il vantaggio di esonerarsi da imbarazzi, da spese; le finanze dello Stato vi avrebbero un vantaggio immediato, per il prezzo che potrebbesi ricavare, un vantaggio la industria privata che si eserciterebbe su quei valori, un vantaggio in seguito la finanza, per l'aumento della pubblica ricchezza, che sarebbe la conseguenza dell'aver posto quei capitali sul mercato.

Ma su questo pure la Commissione ha creduto non doversi qui discutere, ed il vostro relatore adempie al suo dovere informandovi solo della opinione che venne enunciata.

Per la seconda parte, per l'aumento cioè della dotazione da portarsi da 12,230,000 a 14,250,000, uno dei commissari fece osservare se meglio non convenisse cercare qualche altro mezzo a liberare il patrimonio privato di quegli aggravii, che dalla ristrettezza dell'importare della Lista civile, erano derivati; la stessa dotazione immobiliare della Corona da quei pericoli, cui il Ministro accenna nella sua relazione.

La Commissione ricorda che l'aumento proposto dal progetto di legge, corrisponde alla metà di quello di che fu diminuita la dotazione nel 1862.

Ora noi crediamo, dopo quanto dall'onorevole Presidente del Consiglio ne venne fatto conoscere, che se quella diminuzione fosse stata della metà soltanto, malgrado tutte le maggiori spese sopravvenute, l'amministrazione della Lista civile avrebbe potuto progredire regolarmente.

Cosa dunque si propone oggi? Di restituire quell'amministrazione in uno stato normale, potrei dire, quale avrebbe dovuto essere nel 1868; di migliorarla colla diminuzione di pesi. Dopo le assicurazioni del Ministro abbiamo dovuto essere convinti della regolarità di quella azienda, e che avendo la Lista civile due milioni e mezzo all'anno di più dei quali disporre, essa potrà soddisfare a tutti i suoi impegni con quella puntualità che esige l'onore nazionale, e provvedere a quel decoro di rappresentanza, che in una monarchia è interesse dell'intera nazione. Essendo così dimostrato il *potere*, del *volere* non ci era permesso di dubitare.

Conservando invece la dotazione nel limite nel quale oggi si trova, se pure lo Stato saldasse le passività esistenti, resterebbe la Lista civile esposta a nuovi sbilanci.

Vi sono spese straordinarie che per qualche anno potranno evitarsi per tanti appunto quanti ne occorrono a stabilire un pareggio saldando gli arretrati; ma quelle dovranno pure un giorno rinnovarsi e se non avrete provveduto al modo di sostenerle, si ripeteranno le passività.

Una difficoltà venne affacciata, e quella era relativa all'economia generale del bilancio, che si temeva turbata da quell'aumento di spesa di due milioni; ed anche su questo volle la Commissione interrogare esplicitamente il Ministro delle finanze, Presidente del Consiglio, che assicurò avere egli già avuto a calcolo quella spesa nelle previsioni della sua esposizione, e che sarebbe rimasto incolme il pareggio di competenza nel bilancio.

Udimmo taluno allarmarsi della disposizione portata dall'articolo 5, dove è detto: « sono compensate le partite di debito e credito fra l'amministrazione della Lista civile e la finanza dello Stato in dipendenza delle leggi di dotazione. » Su ciò volemmo pure delle spiegazioni. Si tratta di un conto corrente, le cui risultanze debbono dirsi illiquide; giacchè da un lato il demanio ritiene di essere creditore della Lista civile di lire 71,115. 67, dall'altro la Lista civile sostiene essere essa invece creditrice del demanio di lire 76,942. 56, e ciò dipende da diversa interpretazione del disposto dalle leggi cui le relative partite si riferiscono. L'articolo 5 è inteso a compensare quelle pretese reciproche, perchè cessasse ogni debito o credito, sia dall'una parte, sia dall'altra. Posta così in chiaro la cosa, non abbiamo creduto potesse aver luogo alcuna osservazione in proposito.

In seguito di tutto ciò la intiera vostra Commissione, meno uno, ha creduto proporvi l'approvazione di questo progetto di legge.

Noi sappiamo, signori, quanto possa sembrare grave nelle condizioni attuali delle nostre finanze, in quelle economiche nelle quali versa il paese, in questo orizzonte politico che ne circonda, aumentare le spese dello Stato, sia pure di due soli milioni; speriamo nullameno che non vi ricuserete a questa spesa. Dacchè i plebisciti affidarono alla Corona l'alto mandato di rappresentare la unità nazionale, divenne debito di ogni cittadino di mantenerla in grado di rappresentarla decorosamente.

PIANCIANI, *relatore.*

Discussione sull'accennato progetto di legge.

Bertani A. Signori, è sotto una penosa impressione che, impegnatomi dinanzi alla Camera ed al paese fino dal maggio passato, io prendo la parola oggi su questo tema della Lista civile.

Non è il tema per sè medesimo che mi perturba; no, signori: io mi sento per esso in tutta la serenità del mio spirito, in tutta la piena tranquillità della mia coscienza; sento tutta la sua importanza; sento il rispetto che merita, e che mi affretto a dirvi essere in me pari a quello di qualsiasi deputato su qualunque banco di questa Camera sieda.

Lasciatemi dunque dire ogni cosa con calma già assicurata colla penna, e alla fine troverete che la mia parola non può essere disdegnata da chi apprezza la verità e, sopra interessi di classi sociali, di posti, uffici e di ossequi indiscussi, ami la dignità nazionale, e desideri universale la riverenza verso chi rappresenta col suo nome e colla volontà dei plebisciti l'unità dell'Italia. (*Bravo! a sinistra.*)

Io deploro, o signori, il modo con cui ci venne presentata questa legge. Un tema parlamentare aspettato da tanto tempo, che interessa tutta la nazione, che preoccupa gli uomini più zelanti fra gli intelligenti e canti costituzionali; un obbligo che ebbe dalla bocca del Presidente del Consiglio il titolo di sacro, diffuso per tutta la stampa che fece eco alle sue parole, fu fatto penetrare avanti avanti tra le leggi che si dovevano discutere, con una formalità incensurabile, è vero, ma con tutti quei mezzi eccezionali, che l'industria parlamentare consente.

Annunziata la legge pei restauri della Lista civile nell'esposizione finanziaria del 26 Marzo 1866, e difesa da giornali zelanti contro un'op-

posizione che non era ancora surta, non fu presentata alla Camera che pochi giorni or sono, fu dichiarata d'urgenza, fu distolta, col consenso della Camera, dall'ordinario studio degli uffizi, e fu consegnata alla Commissione del bilancio, la quale, pur non avendo ancora od appena oggi consegnato qualche relazione dei bilanci a lei commessi, alla cui discussione era stata riserbata ogni quistione che li riguarda, nullameno con mirabile sollecitudine deliberò in poche ore su questo importante argomento; in poche ore la relazione fu stesa e presentata dall'onorevole deputato di Trastevere, già commilitone di quegli eroi popolari, fu stampata, distribuita col rigore del regolamento e con qualche sorpresa fu immantinente posta all'ordine del giorno...

Presidente. Onorevole Bertani, io non posso permettere che ella continui su questo tema. Non c'è stata *industria parlamentare*; quello che si è fatto, fu fatto *costituzionalmente*. L'articolo 55 dello Statuto parla di Giunte che debbono esaminare le leggi, e queste Giunte possono essere nominate come la Camera lo stima conveniente. Sorpresa non ce ne fu, perchè la Camera già da tre giorni, prima di discutere questo progetto di legge, ha avuto sott'occhio la relazione. La prego quindi su questo particolare, perchè ciò tocca non solo la dignità mia, ma altresì quella della Camera, di voler essere più ritenuto nelle sue osservazioni.

Bertani A. Io non ho parlato di *sorpresa fatta*; ma di *sorpresa sentita*.

Ma perchè, signori, tanta furia, tanta insolita manifestazione dello spirito da parte dell'onorevole Presidente del Consiglio? Perchè mai egli, che appella *saero* l'obbligo nostro di provvedere alla Lista civile, perchè tutto il Ministero solidale in questa apprezzazione, volle tentare tutti gli scorciatoj, quasi non fosse più facile, più conveniente l'ammettere la legge a tutti gli agi di un lungo e tranquillo esame, quasi impedendo che la bontà degli argomenti che suffragano quella legge penetrassero nella coscienza di tutti? In fine, perchè mai non poteva l'onorevole Ministro prevedere, come dal pacato e studiato consenso comune a noi tutti, Ministero e Corona ne avrebbero tratto maggiore soddisfazione? Perchè forzare il tempo?

Presidente. Ma il tempo non è stato forzato. Ella ritorna sopra un argomento che, ripeto, offende me ed offende la Camera. La Presidenza ha fatto il suo dovere, la Camera ha deliberato che ci fossero più che tre giorni onde procedere a questa discussione.

Io credo che non si è mancato nè al regolamento, nè alle consuetudini parlamentari. Ella insiste sopra un tema, su cui, come le ho provato, non ha ragione.

Bertani A. Perchè ingiungere una fede indiscussa, assoluta, quando poteva trionfare colla tranquilla ragione?

Io vi dirò, o signori, le apparenti cagioni di un tale contegno (*Movimenti*).

Codesta, che chiamerò appena sollecitudine parlamentare, non è, a mio avviso, che l'espressione del conturbamento che reca con sè una contraddizione: è la fatale maniera di presentarsi di un'imprudenza, di un'inopportunità.

Vogliate seguirmi, onorevoli signori, nell'ardua prova di quanto ho asserito.

Un anno e più addietro, quando governavano i moderati, l'Opposizione che il 18 Marzo venne assunta al potere, designava a sè medesima il compito sacro d'iscrivere nel suo programma il proposito di dare stabile assetto alla Lista civile, che il partito moderato, dicevasi, aveva ridotto a tristi conseguenze.

Ed il proposito qual era? Quello di provvedere per legge a tutte le necessità della Lista civile, di riordinarne l'amministrazione, e sottoporla all'annuale riscontro del Parlamento.

In questo savio concetto costituzionale convenivano allora uomini e giornali autorevoli di parte moderata, e i giornali di ogni gradazione vi convennero poco a poco; e pertanto l'Opposizione parlamentare, pochi mesi prima di venire al potere, dichiarando matura come altre poche idee, quella di assoggettare l'amministrazione della Lista civile a norme costituzionali, proclamava ancora: che il solo partito che, con lealtà pari alla franchezza, potesse sollevare ed attuare quella riforma, era il nostro (l'Opposizione parlamentare d'allora), il quale intendeva la riforma come un gran progresso costituzionale, come una conquista liberale, come il miglior mezzo per assicurare un accordo sincero e duraturo fra il popolo e la Corona.

Avete udito, signori, qual nobile linguaggio, quanta convinzione era nell'Opposizione parlamentare? E adesso, quale linguaggio essa tiene, giunta al potere?

Oh! se io potessi qui fare un'apostrofe al capo dello Stato, gli direi: quale più fedele interprete dell'Opposizione parlamentare che seppe gua-

dagnare la vostra fiducia, potevate trovare infuori che su questi banchi e in questo gruppo, nello spirito del quale e nel cui nome io ho l'onore di parlare, e di cui un membro autorevole, nella Commissione del bilancio, in omaggio appunto al vostro spirito costituzionale, ebbe, solo, il coraggio di votare contro questo progetto di legge?

Chi è più logico, chi è più coerente oggidi?

Volendo battere, onorevoli ministri, la strada del partito moderato, che fu almeno più prudente, potevate limitare la vostra proposta alla semplice abrogazione della legge del 1868, facendo rivivere quella del 1862, votata in momenti di larghezza finanziaria, e sotto l'emozione che durava dei grandiosi avvenimenti politici allora compiuti.

Ma, vi ho detto, foste anche imprudenti, presentando in questi giorni il progetto di legge che ci sta sotto gli occhi: voi avete incautamente oggi ridestata l'attenzione e l'esame intorno ad un'amministrazione che fu anche recentemente, pur troppo, assai discussa in pubblico, che voi stesso avete tante volte censurato, voi, onorevole Ministro delle finanze che, per mantenere fermo il duro proposito di non diminuire nemmeno di una lira le entrate dello Stato, foste inesorabile nel non ammettere qualsiasi riduzione della tassa del macinato, e ci toglieste perfino la speranza che ogni maggior reddito dello Stato possa andare a diminuzione di quel balzello che voi chiamaste iniquo.

Foste imprudente, presentando oggi questa legge con tanta pressione di fretta, perchè a tutti sembrò che urgenze da tempo stringentissime sovrastassero all'amministrazione della Lista civile; perchè a tutti sembrò che voi, onorevole Presidente del Consiglio, l'uomo che saviamente non conosce la fretta (*si ride*), provvedendo a quella Lista a capo di 13 mesi di governo, mostraste di aver troppo tardi riconosciuto quell'urgenza, che non avete accennata nel programma di Stradella, e troppo tardi vi siate deciso di pagare il debito sacro che dovevate affrettarvi di soddisfare appena giunto al potere; perchè sembrò ad altri che le urgenze della Lista civile fossero appunto precipitate in questo mese; ed infine sembrò che voi compieste con lungo indugio i voti dei vostri colleghi che vi precedettero al Governo, senza seguirne i propositi costituzionali, che voi, capo dell'Opposizione parlamentare, proclamaste più volte altrettanto imperiosi.

L'inopportunità, o signori, di questa proposta di legge è manifesta, quasi dirò come la poca destrezza, non troverei altra parola, nel non

saper trovare un ripiego per provvedere temporaneamente alle urgenze della Lista civile; e nel rivelare oggi, in tanto agitarsi d'opinioni, in tanto ridestarsi di timori, in mezzo ai contrasti sorti fra i due rami del Parlamento, nella previsione di spese straordinarie, che non volete mettervi sulla via costituzionale, rassicurando i tementi, rassodando la maggioranza, la quale minaccia, non dirò per quali motivi, di rompersi in frane.

Ho fin qui esposto i motivi che mi davano pena nel prendere oggi la parola su questo disegno di legge; permettetemi ora che, colla pacatezza propria delle convinzioni profonde ed immutabili, io entri nell'argomento.

Non è mia intenzione di discutere nel vasto campo della storia costituzionale quest'argomento, nè di sindacare e tanto meno precisare i rapporti che debbono determinarsi tra una monarchia nazionale, surta dai plebisciti ed i popoli che li pronunziarono ed una monarchia di avito diritto e retaggio territoriale e i suoi sudditi.

Troppo evidenti sono oramai le necessità costituzionali che debbono regolarsi tra la Corona e il Parlamento. Alle idee concordate da uomini competenti, e sanzionate da Governi illuminati in Europa, io mi appello adunque e su di esse mi appoggio. Quelle idee, che dirò piuttosto massime costituzionali, sono già penetrate e sostenute anche in Italia e diffuse in questa stessa Camera.

Questo, che io chiamerò il mio dogma costituzionale, si riassume in poche e precise massime, e sono: Tutti i servizi dello Stato, dalle più alte alle più umili sfere, sieno per via statutaria o per legge, ordinati, compensati, sorvegliati per opera del Parlamento. E pertanto, come conseguente e primissima applicazione, il Parlamento abbia la sua suprema sorveglianza sopra l'amministrazione della Lista civile. — La Camera abbia il diritto di conoscere le più minute spese della Corona, all'infuori di quelle personali al Capo augusto dello Stato, e la Corona non abbia diritto di economizzare nulla, perchè tutto deve spendere pel decoro suo e pel nazionale.

Pochi ricordi e poche osservazioni mi bastino, o signori, per mostrarvi su quali solide basi io appoggi le mie conclusioni. Taluni convenienti confronti possono essere istruttivi anche per noi.

Da poco oltre un secolo, surse in Inghilterra il progetto della Lista civile, tutti lo sanno, e fu Giorgio III che la chiese al Parlamento,

quel re stesso che fu riputato di modestissima condotta. Fu allora per la prima volta riconosciuto l'intervento diretto del Parlamento nelle spese della Casa reale.

E fu curioso per gli stessi storici l'osservare come quella sorveglianza fosse esercitata dal Parlamento e consentita da quel re che tentò ogni maniera per estendere le proprie prerogative e rendersi indipendente dalle prerogative dello Stato.

Nove anni dopo, la Lista civile domandò il saldo di un suo grosso debito. Il paese era naturalmente malcontento, il Parlamento era... sommessò e tacque. Fu domandata un'inchiesta sull'origine dei debiti; il Ministero la negò, e i debiti furono pagati.

L'anno successivo, 1770, nuova domanda d'inchiesta. Lord Chatham dichiarò la sua convinzione che i redditi della Lista civile servissero a creare certe persuasioni che dovevano trionfare nel Parlamento. L'inchiesta domandata una seconda volta, una seconda volta fallì.

Sette anni dopo, Giorgio III domandò il pagamento di nuovi debiti, e sempre più grossi, e di più l'aumento della Lista civile. Questa volta i ministri non osarono rifiutare i conti; la Camera dei Comuni non li trovò soddisfacenti: le cause delle spese furono liberamente discusse in pieno Parlamento; fu rilevata l'importanza dei fondi segreti, l'aumento della lista delle pensioni; furono insinuate parole di corruzione e di sordide influenze. Dopo questa naturale e leale soddisfazione data alla Camera, essa accordò il pagamento anche dei secondi debiti.

Sir Fletcher Norton, presentando la legge alla sanzione reale, pronunciò queste memorabili parole: « I Comuni hanno accordato a V. M. non solo un sussidio immediato considerevolissimo, ma un grandissimo reddito addizionale, grande al di là d'ogni esempio, grande al di là delle più forti spese di V. M. »

Fox difese Norton, e la Camera lo ringraziò.

Il duca di Richmond, Burke, lord Rockingham tentarono per diverse vie di diminuire la Lista civile e depurarla da spese non attinenti né al re, né alla sua famiglia, ma fallirono nel tentativo. Senonché Giorgio III inviava un messaggio alla Camera nel 1782, credo in Aprile, col quale consigliava l'economia in tutti i rami della pubblica azienda, ed annunciava che egli aveva studiata la riforma ed il regolamento anche per la Lista civile. La Camera fu commossa da questo interessamento del re per la pubblica economia; ma quel messaggio fu seguito dalla

domanda di pagare nuovi e cospicui debiti, a condizione però che il pagamento non gravasse sui redditi dello Stato, ma si facesse rateatamente con proporzionale diminuzione dell' assegno della Lista civile. Allora fu votata la legge definitiva per essa; furono abolite molte cariche inutili; furono aboliti gli abusi dei fondi segreti; fu assicurata una più efficace sorveglianza sulle spese reali; ma, ciò non ostante, anche dopo quell'epoca, furono nuovamente pagati grossissimi debiti alla Corona.

La rivoluzione di Francia non aveva scosso ancora l'Europa. Nel 1812 e nel 1816 furono strettamente regolate le spese della Casa reale; la Lista civile fu sottomessa alla sorveglianza e verifica di un impiegato della tesoreria, che fu appellato l'uditore della Lista civile.

Wellington volle resistere a quella misura ed il suo Ministero cadde. Il Ministero Whig regolò dopo ogni cosa, e la dotazione della Regina Vittoria fu ridotta a 9,625,000 franchi, conservando la rendita patrimoniale di Lancaster e Cornovaglia.

Fra questi interessanti ricordi permettetemi una lieve ed allegra divagazione, indizio della situazione che chiamerò curiosa, in cui trovansi talvolta, loro malgrado e senza loro responsabilità, taluni regnanti. Dai due piccoli esempi che citerò, voi argomenterete la serie degli abusi comuni ai quali sono sottoposti.

Un Re, non so quale Giorgio o Guglielmo d'Inghilterra, trovandosi a caccia in luoghi solitari ed avendo appetito, mandò a cercare un uovo, che immediatamente, per quanto lo consentivano le distanze gli fu recato. Il fornitore, avuti i ringraziamenti dal Re e richiesto del prezzo dell' uovo, domandò 10 scellini. Il Re stupito chiese se le uova in quel paese erano così rare e perciò così preziose, al che l'arguto villano rispose: « No, Maestà, le uova sono abbondanti, a buon prezzo, ma sono rari i Re che vengono in questi luoghi, e perciò voi pagate per tutti. » (*Si ride.*)

Sotto Giorgio III, il Re dei debiti, fu pagata una carrozza di gala 7562 sterline, quasi 200 mila lire.

Questi due esempi di fornitori, ripeto, vi conducano, o signori, sulla via di apprezzare in quali difficili condizioni possano spesse volte trovarsi le spese e le persone regali.

La conclusione degli esami e dei provvedimenti che ho accennato, il risultato delle massime costituzionali che vi ho esposto, giovarono a far rinsavire e a rassodare la monarchia costituzionale inglese, e gio-

varono perchè fu riconosciuto (sono parole di storici inglesi) « che nessun cambiamento costituzionale ha avuto maggiore importanza, ed ha meglio assicurato il controllo della nazione sul potere esecutivo quanto il votarsi alla Camera i fondi per la Lista civile: e nessun espediente riuscì più adatto a reprimere le influenze esagerate della Corona, quanto uno stretto ordinamento delle sue rendite fatto dal Parlamento. »

Voi, da quanto ho esposto, vedete, o signori, che io non mi presento a voi, in questo tema, come un dottrinario della repubblica; e nell' esame che sto per fare delle condizioni della Lista civile italiana, e dei rimedi da adoperarsi per essa, non sentirete nessuna sfuriata sovversiva, lungi assai dalle mie convinzioni, dalle mie abitudini; non sentirete nessuna esagerazione tribunizia sulle spese e sui bisogni della Casa reale.

Sacro fu detto l' obbligo di soccorrere ai bisogni nuovi della Lista civile; io credo di definirlo più propriamente chiamandolo un obbligo di convenienza e di decoro.

Sacra, o signori, è la miseria. — Sacra è la fame di quei contadini che in questi mesi si affollavano intorno ai loro sindaci per avere soccorso, per satollare la fame, e vi trovarono, turbolenti o disgraziati, gli arresti. — Sacro è il sangue dei nostri fratelli sparso per la costituzione della nostra patria, di quei fratelli che stanno aspettando un tardo ed ancor combattuto soccorso alla loro miseria, sacra per essi è la nostra riconoscenza — sacro è l' onore nazionale — sacra cosa è altresì il mantenimento delle promesse fatte, di non venir meno alla fiducia che un partito ha riposto negli eletti a rappresentarlo al potere. — Sacra cosa infine è il dovere di dire la verità al paese, ed a questo dovere io compio. (*Una voce: Bravo!*)

Quali sono, o signori, le condizioni attuali della Lista civile?

Le due relazioni che abbiamo sott' occhio ce le dipingono deplorabili. L' opinione pubblica, forse esagerandole, le fa credere disastrose.

Eppure, o signori, tutti consentono nel riconoscere che la dotazione della Corona d' Italia, nelle proporzioni e nei confronti con altri Stati, è la più splendida in Europa, dopo quella del Sultano.

Tutti riconoscono che, liberata oramai la Lista civile da dotazioni di principi, da ogni necessità di famiglia già provveduta, il puro ufficio di Re costituzionale, che non faccia politica propria come Giorgio III, non è un ufficio poi tanto costoso.

Eppure, prima e dopo della rinunzia dei quattro milioni vi erano dei debiti della Lista civile, e fu mestieri accordarle, credo nel 1867, sei milioni da pagarsi in due anni.

D'altronde, in tutte le permutate e le cessioni fatte, certamente la Lista civile non vi andò al di sotto, nè ebbe discapito.

La Lista civile fu arricchita di molti locali qui in Roma, e nel territorio romano della vastissima tenuta di Castel Porziano, non chiesta invero nè gradita, ma incomprendibilmente costosa. (*Commenti.*)

Sono infine quattordici leggi, e quindici con questa, con le quali si deroga all'articolo 19 dello Statuto, il quale impone che la Lista civile sia regolata una volta per tutta la durata del regno.

Ciò nulladimeno, alla cessione, che io credo male consigliata, di 4 milioni, sopravvenne il cumulo dei debiti che oggi opprime la Lista civile; e la legge attuale, a mio avviso, non provvede abbastanza nè a restaurare il suo bilancio annuale, nè a pagare i debiti, la cui cifra non dico, per non eccedere colla pubblica opinione, o per restringermi in un limite che non ho prove da constatare.

Ma sieno tanti o meno di tanti i debiti, bisogna pagarli e pagarli il più presto possibile; bisogna mettere la Lista civile in condizioni normali, da non avere ulteriormente bisogno di contrarne altri. E bisogna provvedervi in tempo, quantunque i giorni attuali siano tristissimi e più che nel 1867; quantunque alla nuova spesa non ci abbia detto l'onorevole Ministro delle finanze qual nuova entrata abbia da contrapporvi; quantunque il pareggio, vagheggiato per patriottica illusione dall'onorevole Minghetti, che lo poteva autorizzare a proporre quest'aumento della Lista civile, sia ammesso come problematico dall'onorevole Ministro delle finanze; nonostante tutte queste eccezioni, io sono disposto a finirla una volta col discredito economico della Lista civile, che tanto più ci cruccia quanto più sacrifici costa alla nazione. Ma come riuscirvi?

Esaminiamo, e ponderatamente decidiamo.

Dalle due relazioni che abbiamo innanzi agli occhi traspare che la riduzione della Lista civile fatta da 16 in 12 milioni e mantenuta per 10 anni in questo limite, abbia obbligato la Casa reale a contrarre dei debiti; e l'onorevole ministro delle finanze ci fa capire che egli è ancora assai parsimonioso, aumentando appena la metà di quello che fu sottratto alla Lista civile stessa. Io, in verità, non accetto questa maniera di ragionare, perchè provo un senso di disgusto, avendo encomiata la

generosità del Re nel 1867, di dover adesso pagare la generosità d'alora. Io ammetto piuttosto una generosa imprevidenza di dieci anni or sono e considero che quella somma di 16 milioni era necessaria per l'andamento regolare delle spese quotidiane, e lo sarà forse ora, tanto più inquantochè ogni cosa è cresciuta grandemente di prezzo; e debbo concludere adunque che, se la Corona ha dovuto sottostare a delle privazioni per 10 anni, essendole necessari questi 4 milioni che le furono annualmente sottratti, essa possa oggi trovarsi nelle angustie per 30 o 40 milioni.

È pertanto necessario innanzi tutto di conoscere l'ammontare di questi debiti e venire ad una misura radicale, o bisogna soprassedere ad ogni decisione e studiare il modo per poter risolvere questo arduo quesito. I due milioni e mezzo dal progetto attuale proposti sono ad ogni modo insufficienti, tanto a pagare le spese presunte ordinarie, come a costituire un fondo di ammortizzazione per pagare i debiti anche a modo vitalizio, e forse di poco sopravanzano la necessità degli interessi.

Dal programma dell'onorevole presidente del Consiglio tolgo una parola consolatrice per gli amanti del progresso: l'*Excelsior*. Sul labbro del presidente del Consiglio quella parola certamente non poteva corrispondere alla espressione del poeta americano che la pronunziò. *Excelsior* per l'onorevole presidente del Consiglio voleva significare omaggio altissimo, indiscutibile omaggio da rendersi alla Monarchia ed al suo capo; significava che di là doveva scendere esemplare e luminoso l'insegnamento di ogni virtù, come favilla, come raggio di luce che ci venga dall'alto; e fra queste virtù anche la parsimonia, tanto lodata nelle due relazioni, della Dinastia di Savoia.

L'onorevole Ricci nel 1867 osservava che i Monarchi di Savoia, a differenza di altri re che pensavano ad accrescere i beni propri di famiglia, si preoccupavano invece del benessere del paese, a cui avevano legate le loro sorti. Egli pure, l'onorevole Ricci, diceva, che la Casa di Savoia, nota per la sua parsimonia, è una delle più antiche; ma altresì la più povera delle dinastie.

Oh! santa povertà, madre d'eroi! esclamo anch'io con Lucano. Qual più nobile esempio? quanta eredità di virtù e di riconoscenza! quale indirizzo economico e politico più degno di encomio avete voi di questo!

Io vorrei scongiurarvi, o signori, a non volere far pericolare tanto preziosa tradizione.

Ma veniamo ai rimedi.

Io non entrerò nelle minutezze di sapere quali e quanti sono codesti servi delle cadute case regnanti, che devono assorbire per parecchi anni il reddito di parecchi milioni; — io non indagherò se talune larghe pensioni, che la Lista civile paga tuttora ad alte persone che furono per breve tempo al servizio di Corte, si debbano ancora mantenere o togliere per rendere disponibile quella somma a beneficio dell'andamento della Casa reale; — non rianderò le ingenti spese registrate pel trasporto della capitale, che non sono ancora finite, e vanno messe in conto delle spese di Corte; — non chiederò conto del valore presuntivo del convento di Sant'Andrea al Quirinale che verrà ceduto; — non discuterò del bosco, nè del terreno annesso all'incomparabile villa regale di Caserta, che possono essere distaccati da essa e venduti a parte, compiendo così un orribile vandalismo. (*Commenti.*) Io non voglio neppure correggere la troppo vaga espressione dell'articolo 5 che ci è proposto. — Tutto, o signori, io metto in fascio, e conchiudo che, sebbene una buona amministrazione, anche nei limiti odierni della Lista civile, possa condurla ad una rilevante economia, nulladimeno — concedo l'esonero delle 497,000 lire per le pensioni, come è detto all'articolo 4; — concedo un aumento alla dotazione fissa, per approssimarla almanco a quella assegnatagli nel 1862, e toltagli precipitosamente nel 1867; — concedo che si diano tre milioni per le spese personali del Capo dello Stato, e che questi tre milioni siano assolutamente incontrollabili, indiscutibili, mentre la Regina d'Inghilterra non ha a questo titolo che 60 mila lire sterline, cioè 1,500,000 lire; — ma, o signori, io reclamo che il rimanente delle spese della Lista civile sia posto sotto la responsabilità di un Ministro, e controllato dal Parlamento. Abbiamo, pur troppo, altre amministrazioni dello Stato che sfuggono al nostro riscontro!

Questa apparente usurpazione sulle prerogative della Corona non farà che accrescere la sua dignità vera, e conciliarle altresì la fiducia e l'affetto del popolo. In tal modo si assicureranno e il prestigio della Corona, e le prerogative del Parlamento, ed il bilancio dello Stato.

Signori, non facciamo qui appello fuori di proposito al patriottismo: è in tutt'altra sfera, che noi dobbiamo ordinare le nostre idee, e trovare altresì le nostre savie decisioni. Il patriottismo non si liquida col denaro, e i tanti patrioti tribolati e derelitti ne sono commovente testimonianza ancora in Italia.

La prodigalità, dovunque e comunque poggi, oltre che nuocere al Tesoro ed al credito morale, non si rende proficua alle esigenze ed allo sviluppo delle popolari libertà. La miseria vergognosa che si nasconde, soffre troppo alla vista del lusso esagerato e pomposo. I plebisciti di entusiasmo non devono essere surrogati in Italia da plebisciti di disperazione.

Infine, se consideriamo, signori, che da quindici anni abbiamo avuto Ministeri che allargarono, altri che restrinsero, e ne abbiamo adesso che vuole allargare di nuovo la Lista civile, per questa sola alternativa io credo ragionevole di poter concludere che i bisogni della Lista civile non furono mai abbastanza ponderati, e che qualche cosa c'è che non cammina bene in quell'amministrazione, e che bisogna provvedervi.

Un'osservazione ho sentito farmi da persone assai rispettate e indipendenti, circa la sconvenienza di sottoporre, dopo 30 anni di libero esercizio, la Lista civile al riscontro del Parlamento.

È vero, potrebbe essere penoso a chi impegnasse in simile faccenda pecuniaria l'alto orgoglio di un coronato; ma se io penso che Colui che è designato col titolo di galantuomo, fu sempre interprete accuratissimo della Costituzione; se penso che egli assunse al potere gli uomini dell'Opposizione parlamentare, i quali professarono sempre apertamente la necessità di quella riforma nell'amministrazione della Lista civile, io debbo invece non poco maravigliarmi come il Ministero del 18 Marzo non abbia subito posta questa condizione innanzi il Re e la quistione dinanzi al Parlamento; rendendo così omaggio alle opinioni dal suo partito professate e bandite; e mi stupisco ancora, e ancora attendo e spero che l'iniziativa di tanta riforma venga appunto da colui che regnò, e sente di poter regnare nella fiducia e nell'affetto del popolo, volendone pel primo la prosperità, e celebrando, anche nelle sue personali relazioni col Parlamento, la più sana e sincera teoria costituzionale.

Un'ultima parola per il progetto che io faccio di saldare i debiti della Corona colla più esplicita e nobile dimostrazione di affetto e di devozione nazionale per la dinastia di Savoia e pel suo capo che la portò a così alti destini. Il titolo di sacra potrà ben dirsi meritato dalla splendida donazione che io propongo.

Signori, vi sono circa 18 milioni raccolti nel Consorzio nazionale, che ebbe per intento lo scopo non raggiungibile di pagare il debito dello Stato. (*Mormorio.*) Un Consorzio nazionale tuttora inoperoso che soddisfi

ad un debito di onore nazionale, parmi possa raggiungere la meta degna dei generosi suoi fondatori, col plauso e colla riconoscenza di tutta la nazione. (*Commenti.*)

Dopo tutto ciò che dissi, onorevoli signori, spero che sarete persuasi che, se io con pochi, ma valenti amici non dividiamo tutte le soddisfazioni del Ministero attuale, e dell'attuale maggioranza; se taluni di noi hanno vagheggiato e vagheggiano teorie, e studiano un ideale di governo che ha pur tranquillate e rese felici altre nazioni, cionnullameno noi lealmente ci interessiamo agli ordini odierni, e sopra essi noi pogliamo per esplorare e propiziare l'avvenire.

Lasciando pertanto da parte quest'ultima mia proposta, che abbandono alla vostra ponderazione, mi limito, cogli amici miei, a presentarvi, come corollario di tutte le considerazioni che ho fatte, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenuto che tutti i servizi dello Stato debbono essere ordinati, compensati e sorvegliati dal Parlamento, invita il Governo a presentare un disegno di legge che, informato a tale massima costituzionale e serbati i riguardi dovuti al capo dello Stato, regoli l'amministrazione della Lista civile, e passa alla discussione degli articoli. »

Non sappiamo quale accoglienza farete alla nostra proposta, ma siamo convinti che essa è tanto temperata, tanto legale, tanto costituzionale, che quando provenisse da altri banchi di questa Camera ogni sospetto sparirebbe, e sarebbe la medesima giudicata come un atto di devozione alla monarchia e di rispetto al decoro della Corona.

Ad ogni modo, noi compiamo un dovere, avvenga che può. (*Bene! a sinistra.*)

Presidente. L'onorevole Plutino Agostino ha facoltà di parlare.

Plutino Agostino. Prendo la parola con vera trepidazione in questa solenne discussione.

A fare l'Italia, onorevoli colleghi, hanno, come sappiamo, contribuito tutti gli Italiani, grandi e piccini, con sacrifici d'ogni natura; ma se Vittorio Emanuele non fosse intervenuto con patriottismo ed abnegazione, se non avesse le molte volte posto a repentaglio la vita e la Corona sui campi di battaglia con decisa volontà di fare l'Italia, l'Italia non sarebbe fatta. (*Movimenti.*) Noi, rappresentanti della nazione italiana, dobbiamo votare questa legge per rendere un doveroso tributo di gratitudine, di affetto al primo fattore dell'indipendenza e dell'unità

della patria. Voi con immensa sconvenienza (*Mormorio a sinistra*) venite oggi a fare i conti a chi mise a rischio tante volte l'esistenza della Corona, la sua vita, la vita dei suoi figli per fare l'unità della patria! (*Conversazioni rumorose.*)

Presidente. Facciano silenzio!

Plutino Agostino. Voi arrecate in questa discussione una sconvenienza che naturalmente non può essere divisa dall'intero paese.

Vittorio Emanuele è il più antico e il più nobile sovrano d'Europa. Noi dobbiamo dargli i mezzi onde possa sostenere con lustro e con decoro la più antica e la più nobile corona del mondo, quale è la corona d'Italia.

Votando questa legge, onorevoli colleghi, noi rendiamo un tributo al plebiscito, il quale unanime sanzionò l'Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele e suoi legittimi successori.

La Casa di Savoia, con tradizionale beneficenza, profuse sempre a vantaggio del popolo non solo l'appannaggio dello Stato, ma anche i prodotti del patrimonio particolare. Alcuno dei Reali di Savoia non serbò mai uno scudo come tanti altri sovrani i quali hanno nascosto dei tesori, oppure li hanno depositati nelle Banche estere. Quindi tutto ciò che noi daremo per mantenere la gloria della nostra Corona sarà tutto rifuso per beneficenza continua in mezzo al popolo italiano.

Io prego i miei onorevoli colleghi di votare questa legge, giacchè, signori, un antico e sperimentato patriota, il quale ha seguito uno ad uno tutti gli svolgimenti dell'epopea nazionale, un giorno ha detto: la monarchia ci unisce, la repubblica ci dividerebbe.

Votiamo quindi questa legge nell'interesse d'Italia, e al grido di viva Italia, viva Vittorio Emanuele!

Marcora. Coloro che siedono su questi banchi e circondano questo veterano della verità (*accennando all'onorevole Bertani*), come quelli che siedono su qualunque altro banco della Camera, sono dei patrioti e non dei settari. Noi, dunque, non crediamo di aggiungere altre parole a quelle così splendide, pronunziate dall'onorevole Bertani, le quali sono il più completo riflesso delle nostre convinzioni, e appoggiamo l'ordine del giorno da lui presentato.

Non posso però (e in nome di tutti gli amici) lasciare senza risposta e senza protesta una frase dell'onorevole Plutino, del quale noi rispettiamo l'antica virtù patriottica.

Egli ha in questo recinto accusato di *sconvenienza* coloro, che hanno creduto di muovere opposizione a questo progetto di legge. E una simile frase io rilevo e deploro tanto più severamente, in quanto che non sia che l'eco fedele di un'altra, che chiude la relazione e che merita una eguale protesta.

Dirò all'onorevole Plutino che *sconvenienza* non è in chi adempie un dovere....

Presidente. Onorevole Marcora, non giunse al mio orecchio la parola *sconvenienza*, che ella ha testè rilevata. Ella ha ragione di lagnarsene e l'onorevole Plutino, pronunziandola, ha mancato al suo dovere. Le opinioni qui sono tutte sacre, dall'una parte e dall'altra, ed ognuno ha il diritto di esprimere francamente la sua. (*Benissimo! Bravo!*)

Marcora. Rispondo all'onorevole Pianciani che l'ultimo periodo della sua relazione io lo credo assolutamente discorde dai sentimenti che devono essere comuni in quest'Aula. Ivi si dice che « dacchè i plebisciti affidarono alla Corona l'alto mandato di rappresentare la unità nazionale, divenne debito d'ogni cittadino di mantenerla in grado di rappresentarla decorosamente. »

Si, io penso, come l'onorevole Pianciani, che qualunque sia l'ordinamento dello Stato, quegli che ne rappresenta l'unità all'interno e all'estero, debba essere fornito dei mezzi che valgano a soddisfare con decoro alle esigenze di sì alto ufficio. Ma non credo che tale concetto giustifichi il presente progetto di legge. Il decoro non è mai diminuito dalla misura. Esso sta unicamente in ciò che si addice, esso non significa altro se non la corrispondenza esatta della coscienza della missione che si adempie coi mezzi di cui si può disporre per adempierla. Il decoro della rappresentanza è tutto relativo alla condizione stessa di coloro che si devono rappresentare. Non aggiungo altro.

Corte. Signori, io credo che una delle principali caratteristiche alle quali si deve giudicare l'intensità del sentimento monarchico in un Parlamento sia appunto quella, che vi si possono liberamente discutere le questioni che si riferiscono alla Corona senza farle offesa; perchè mi pare che da questo genere di discussione scaturisca appunto quella solidarietà che unisce alla Corona i rami del Parlamento.

Ora io dichiaro che fui lietissimo del modo con cui l'onorevole mio amico Bertani svolse le sue idee ed i suoi concetti; ma io mi permetterò di osservargli molto brevemente che un paragone che egli ha cercato

nella storia costituzionale di un altro paese, presenta gravi differenze con lo stato nostro attuale.

Il Sovrano il quale cinge in questo momento gloriosamente la Corona italiana, piuttosto che a Giorgio III, io lo vorrei paragonare a Guglielmo III; e certamente quando regnava Guglielmo III, difficilmente sarebbe venuto in mente al Parlamento inglese di suscitare quelle discussioni, le quali si sollevarono all'epoca di Giorgio III.

È una questione di fatto che la posizione eccezionale che ha tra i Sovrani Vittorio Emanuele, fa sì che quella che egli ha in faccia al Parlamento è resa anche eccezionale e diversa da quella che può rinvenirsi in questi momenti in Inghilterra.

In ogni contingenza io vidi Vittorio Emanuele mostrarsi così ossequente, così devoto ai desiderii del popolo, tanto nella questione dell'unità, quanto in quella della libertà, che francamente io credo che tutte le riforme, nelle quali convengo con l'onorevole Bertani, sarà bene che un giorno sia avviato l'ordinamento della Lista civile, piuttostoché da un ordine del giorno votato dalla Camera, noi ce le dobbiamo aspettare dalla spontanea volontà del Re. (*Bravo! Benissimo!*)

Vittorio Emanuele, il quale in ogni occasione si è mostrato così inchinevole a secondare i desiderii del Parlamento, sono certo che, pensando al desiderio che venne espresso, che la Lista civile sia sempre più messa sulla via in cui deve essere mantenuta nei diversi Stati costituzionali, non abbia d'uopo che sia spinto da noi in questa riforma, e che egli spontaneamente vi provvederà assai bene, senza che vi sia un nostro eccitamento.

È per manifestare questi concetti che io mi sono preso la libertà di chiedere la parola, ed anche per pregare il mio amico, l'onorevole Bertani, e gli altri firmatari del suo ordine del giorno, a ritirarlo, ed a votare con noi compatti il progetto di legge che è sottoposto alla nostra deliberazione. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Bovio ha facoltà di parlare.

(*Non è presente.*)

Non essendo presente l'onorevole Bovio, do la parola all'onorevole Presidente del Consiglio.

Pregherei la Camera di voler permettergli di parlare seduto.

Molte voci. Sì! sì!

(*L'onorevole Depretis si alza per parlare.*)

Presidente. Onorevole ministro, la Camera le concede di star seduto.

Depretis, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Io ringrazio la Camera della sua cortesia, ma non intendo di profittarne, non mi riesce di troppo incomodo di parlarle alzato, solo mi permetterà di abbreviare i miei ragionamenti.

In risposta all'onorevole Bertani dirò che gli appunti da lui fatti al Ministero a me pare siano fra loro contraddittori.

L'onorevole Bertani ha accusato il Ministero di avere ritardato soverchiamente la presentazione di questa legge, poi di averne precipitato la discussione, valendosi di tutte le più sottili industrie parlamentari.

L'onorevole Bertani aggiunse che il Presidente del Consiglio, fedele alla sua attitudine, e che, come disse cortesemente l'onorevole Bertani, saviamente non conosce la fretta, ritardò a compiere un dovere che pure aveva chiamato sacro.

Dunque, da un lato, fretta ed industria parlamentare per ottenere approvato il progetto, dall'altro, l'accusa di avere troppo tardato a provvedere.

Bertani A. Ho parlato del concetto e del metodo: sono due cose diverse.

Presidente del Consiglio. Questa è l'accusa personale fatta con buona grazia al presidente del Consiglio, il quale, secondo l'onorevole Bertani, saviamente non conosce la fretta. Io rispondo all'onorevole Bertani: sarà verissimo, quello che egli dice; può darsi che il Presidente del Consiglio non conosca la fretta, ma il Presidente del Consiglio conosce il lavoro, e vi è abituato, onorevole Bertani. Io lo prego di esaminare, per convincersene, i 60 o 70 progetti di legge, tutti di una certa importanza, che ho presentato in questo scorcio di Sessione, dopo essere uscito dal pelago delle elezioni generali, le quali, l'onorevole Bertani mi permetterà di dirglielo, se ebbero luogo, gli è perchè il Presidente vi ha per una parte contribuito. E ciò non poté essere sgradito all'onorevole Bertani.

Industria parlamentare nella presentazione ed esame di questo disegno di legge non ce ne fu punta: il Ministero ha fatto, nell'occasione di questo progetto di legge, quello che avevano fatto i suoi antecessori in un progetto di legge simile. L'ultimo progetto di legge si riferiva ad una spesa della Lista civile, i miei antecessori hanno domandato che

fosse inviato per il suo esame alla Commissione del bilancio. Io ho fatto la stessa cosa.

Ed è ragionevole che la Commissione del bilancio esamini, a preferenza degli uffizi, queste questioni che sono sempre questioni di bilancio, tanto più che la legge non è un aumento della Lista civile, onorevole Bertani, ma secondo il concetto del Ministero, è la restituzione alla Lista civile di una parte di quella dotazione che il Parlamento aveva votato e che lo stesso onorevole Bertani è disposto a ritenere, come dotazione normale, cioè quella del 1862.

Dunque è sembrato al Ministero che questo soggetto potesse, senza industria parlamentare, essere inviato alla Commissione del bilancio.

Riguardo poi al secondo appunto, cioè perchè il Ministero non abbia provveduto prima a questo debito sacro, la risposta è facile.

L'onorevole Bertani disse che il Ministero non aveva indicati i mezzi coi quali intendeva far fronte alla spesa proposta: egli dunque ritiene che non si potrebbe fare se i mezzi finanziari mancassero. Ora nel bilancio del 1879, l'onorevole Bertani ricorderà che la parte più importante di esso, cioè quello di competenza, si chiudeva con un disavanzo. Le ragioni della finanza vietavano perciò al Ministero di affrettarsi a presentare il disegno di legge finchè il bilancio non offrisse i mezzi per far fronte alla spesa.

Nel bilancio del 1877, come risulta dall'esposizione finanziaria e come posso provare con le cifre che ho qui dinanzi a me, si presentava un avanzo di 11,900,000 per la parte della competenza; la spesa era diventata possibile, ed essa si comprende per la somma di 2,497,978 nel bilancio di quest'anno.

Domando perdono alla Camera se non leggo la cifra delle spese; mi pare che non sia il momento opportuno di entrare in questi dettagli, ma ripeto che nelle spese fuori bilancio sono comprese le 2,497,978 della Lista civile.

Cosicchè anche l'accusa fatta al Ministero dall'onorevole Bertani di non aver provveduto ai mezzi, credo che cada in faccia alle cifre del bilancio solo che si vogliono esaminare.

L'onorevole Bertani ha fatto un'osservazione, sulla quale però non ha insistito. Egli ha detto che secondo l'articolo 19 dello Statuto la lista civile viene determinata una volta per sempre per tutta la durata del regno.

Io dico, onorevole Bertani, che noi dobbiamo essere tutti felici di aver contravvenuto alla letterale e rabbinica interpretazione di quest' articolo dello Statuto. Vuole l' onorevole Bertani che noi avessimo osservato la disposizione dello Statuto per modo che ritenessimo per tutta la durata del regno glorioso di Vittorio Emanuele quella Lista civile che fu determinata nel 1850 quando il regno era del piccolo Piemonte, e quando era ancor fresca la memoria della nostra bandiera prostrata a Novara?

Bertani A. 1870.

Ministro per le Finanze. Del 1870 c'è una memoria gloriosa, onorevole Bertani.

Noi abbiamo accresciuto la Lista civile fino a 10,500,000 lire nel 1860, quando la popolazione del regno era, all' epoca in cui fu votata quella legge, di 11,800,000 abitanti: erasi più che raddoppiato. Venne l' annessione delle provincie meridionali ed allora, nel 1862, il regno diventò più che quadruplo. E certo non poteva applicarsi la disposizione dell' articolo 19 dello Statuto perchè era un altro regno, quantunque fosse lo stesso Re. Io credo quindi che con sicura coscienza i legislatori del 1862 hanno deliberato aggiungere alla Lista civile del 1860 la somma di 5,750,000 lire, per cui la Lista civile fu portata a 16,250,000 lire.

Tolte di mezzo queste osservazioni, l' onorevole Bertani si è molto esteso a dimostrare la convenienza di adottare pel regno italiano quelle stesse prescrizioni che in ordine alla Lista civile sono in vigore in Inghilterra.

Mi permetta innanzi tutto di osservargli, onorevole Bertani, che non so come egli possa dire che il Ministero attuale e il presidente del Consiglio abbiano sempre sostenuto questa dottrina, che egli adesso sostiene, che, cioè, la Lista civile in Italia dovesse essere regolata come la Lista civile della regina Vittoria? Da quali dichiarazioni, da quali discorsi, da quali detti l' onorevole Bertani ha potuto desumere questo? Negli atti del Ministero quest' opinione non può apparire, perchè quest' opinione non è stata mai dal Ministero manifestata. Ricordo anzi che una volta il deputato Bertani avendone fatto cenno, io gli ho dichiarato nient' altro che questo: che mi riservava di manifestare l' opinione del Governo quando sarebbe venuta in discussione una legge sulla Lista civile. Dunque mi permetta l' onorevole Bertani che, anche in questa parte, io gli osservi che la sua osservazione non ha alcun fondamento.

In verità io credo, o signori, che la necessità di questa legge, dato che il bilancio permetta di sopportare la spesa, non possa essere messa in dubbio da nessuno. Fu certamente un sentimento nobilissimo, ispirato dalla solidarietà che unisce il capo dello Stato al suo popolo, che unisce la gloria della Corona alla prosperità del paese che ha indotto il Re Vittorio Emanuele a rinunciare prima a tre poi a quattro milioni dell'assegno nazionale in favore delle finanze dello Stato: ma questa rinuncia è avvenuta prima che l'unità nazionale ricevesse il suo complemento in Roma, e quando le finanze erano in condizioni tristissime.

Ora, basta farsi un'idea di tutte le spese che stanno a carico della Lista civile, per capacitarsi che la Lista civile del Re d'Italia, se valutando l'ammontare della dotazione è, senza dubbio una delle più splendide di cui godono attualmente i sovrani d'Europa, non può contestarsi dall'altro lato che questa cifra ha un valore apparente, e questo giudizio deve modificarsi, se si calcolano gli oneri e le spese enormi di cui la Lista civile del Re d'Italia è gravata.

Essa ha a suo carico una quantità di spese, infinitamente, senza proporzioni maggiori di quelle che stiano a carico di tutte le altre Liste civili del mondo.

Bàdate, o signori, alla quantità di palazzi monumentali, al numero degli impiegati addetti alla loro custodia, alle spese di conservazione e di riparazione che sono necessarie. Io ho voluto, studiando questo progetto di legge, farmi un concetto esatto di queste spese; sono nientemeno che 343 i caseggiati che fanno parte della dotazione immobiliare della corona. Fra questi vi sono le reggie monumentali di Caserta, di Napoli, di Torino, di Milano, il palazzo di Luca Pitti, il palazzo di Palermo, il palazzo di Venezia coi suoi 14 cortili, tutte moli enormi: lo ripeto, non ci è confronto possibile con nessuna Lista civile del mondo. Notate, o signori, quello che importano le sole riparazioni di questi palazzi: noterò un solo esempio. Dalle notizie raccolte per formarmi un concetto esatto dei bisogni della Lista civile mi è risultato che la sola riparazione di cui ha bisogno il tetto del monumentale palazzo di Caserta importa una spesa di 400,000 lire; e la riparazione della sola villa di Stupinigi costò l'anno passato la spesa di 100,000 lire, quantunque la villa di Stupinigi sia una delle più modeste, assegnate in dotazione alla Corona; le spese fatte per nuove costruzioni nella Tenuta di San Ros-

sore, sopportate dalla Lista civile in questi ultimi anni, ammontarono a circa 3,000,000 di lire. (*Movimento.*)

Ora, signori, queste spese hanno aumentato il patrimonio della nazione, perchè la dotazione immobiliare della Corona appartiene alla nazione. È impossibile dunque il confronto della Lista civile del regno d'Italia colle altre Liste civili d'Europa; devesi tener conto delle passività di cui sono gravate, e allora il confronto dimostra che l'assegno iscritto nel nostro bilancio è assai modesto.

Intorno alla convenienza del controllo parlamentare sulla Lista civile, mi permetta, onorevole Bertani, che io mi fermi sopra un'osservazione che egli stesso ha dovuto ricordare. Non è dopo trenta anni di regno che si può introdurre una così profonda mutazione negli ordinamenti della Lista civile. Ma pare all'onorevole Bertani che si possa presentare al Capo dello Stato una simile proposta, dopo tanti anni di regno, senza sentirsi l'animo commosso da un sentimento di pudore? (*Movimenti.*)

Presidente. Facciano silenzio.

Ministro per le Finanze. Eppoi, non si può dire che non ci sia alcuno responsabile dell'amministrazione della Lista civile. La Lista civile, in forza di un decreto reale, è amministrata dal Consiglio della Casa reale. I dignitari e funzionari che compongono il Consiglio della Casa reale, sono obbligati di studiare e preparare i bilanci, di esaminare e rivedere i resoconti, e di sottoporre tanto gli uni che gli altri alla sovrana approvazione.

Ora, i tre dignitari, che fanno parte del Consiglio di Casa reale, non possono essere nominati se non sopra proposta di un Ministro responsabile. Abbiamo dunque un ordinamento speciale da moltissimi anni non mai cambiato dell'amministrazione della Lista civile; ma, infine, il Ministero responsabile è anche responsabile se non direttamente, certo moralmente dell'amministrazione della Lista civile, quantunque gli ordini amministrativi che la reggono non siano quelli che sono adottati nel regno della regina Vittoria.

Io non credo d'insistere più oltre su questo argomento.

La misura, entro la quale fu fissata la somma da restituirsi alla Lista civile, è stata calcolata sui veri suoi bisogni che il ministro della Casa del Re ha discussi col Ministro delle finanze. Questa somma basta per estinguere in pochi anni tutte le passività che gravano il patrimonio

privato di Sua Maestà, e bastano a sopperire a tutti gl'impegni della Lista civile, ed a mantenere il decoro della Corona.

Io non credo che la Camera, dopo queste dichiarazioni, voglia aderire alle proposte maggiori larghezze dell'onorevole Bertani, vincolate alle condizioni che egli ha indicate; spero invece che la Camera vorrà accettare il presente progetto di legge.

Aggiungerò un'altra osservazione.

L'onorevole Bertani ha parlato di pensioni date dalla Lista civile, con grande larghezza, a persone immeritevoli. Le pensioni che cadono a carico dello Stato sono state tutte descritte in un elenco e dal Ministero comunicate alla Commissione. Sono, è vero, questi pensionati tutti servitori degli antichi Governi, che per umanità continuarono a rimanere al servizio della nostra Casa reale ed ai quali furono assegnate modiche pensioni. Sono famiglie che senza questi assegni sarebbero state gettate sul lastrico. Fu dunque uno dei molti atti di umanità che la nostra mite rivoluzione ha creduto di compiere. Furono addossati questi oneri alla Lista civile, ed ora passano a carico dell'erario dello Stato.

Ma ci sono ben altre larghezze, onorevole Bertani, che furono dalla nostra rivoluzione usate nella sua mitezza! E questa larghezza non è il caso di abbandonarla nella questione attuale.

A riguardo del valore che l'onorevole Bertani dice di non conoscere della parte del convento di Sant'Andrea al Quirinale, che viene ceduto alla Casa del Re, io sono in grado di fornirgli tutte le spiegazioni che egli desidera.

Il convento di Sant'Andrea al Quirinale fu espropriato, come altri stabili, appena dopo l'ingresso del Governo italiano in Roma. In parte fu assegnato come dotazione immobiliare della Corona, in parte fu riservato temporariamente a favore del noviziato dei gesuiti; l'uso temporario finisce col 1880.

Ora abbiamo tutti gli inconvenienti di un possesso promiscuo: un piano è occupato dal noviziato dei gesuiti, un altro dal personale della Corte, il quale poi ha in Roma un numero di locali affatto insufficiente al bisogno. Perciò si è creduto di permutare contro altri stabili che la Lista civile cede al demanio, questa parte del convento di Sant'Andrea, il cui valore locativo è stimato in una perizia nella modesta cifra di lire 6900. Ben vede l'onorevole Bertani che non si tratta di una ecces-

siva larghezza, ed io spero, o signori, che il vostro giudizio, anche in questa parte, sarà favorevole al progetto di legge.

Il Ministero, nel presentare questo progetto di legge modesto nella somma e nelle altre sue disposizioni, ha creduto di adempiere ad un debito sacro verso il Capo dello Stato.

L'unità italiana, o signori, che ha avuto in Roma il suo compimento, è rappresentata dall'augusta persona del Re nostro, che ha raccolto la bandiera tricolore prostrata a Novara e l'ha portata senza mai che vacillasse, e preservandola da ogni macchia, sino alla torre del Quirinale.

La libertà del paese ha nell'augusto Capo dello Stato un custode sincero e devoto; e se noi, o signori, avessimo un momento esitato a presentarvi un progetto di legge che stimiamo assolutamente necessario, che non reca aggravio sensibile alle finanze, che provvede al decoro del Capo dello Stato ed al prestigio della Corona, nell'interesse stesso della nazione, noi avremmo creduto di mancare ad uno dei nostri più sacri doveri; quindi speriamo che la Camera onorerà del suo suffragio il progetto di legge che, adempiendo al nostro dovere, abbiamo creduto di presentarle. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

Sella. Sarò brevissimo; non ho che a fare tre dichiarazioni.

La prima dichiarazione si riferisce ad un fatto personale.

L'onorevole Bertani disse che la tenuta di Castel Porziano fu acquistata sebbene fosse nè gradita nè richiesta e incomprensibilmente costosa.

Sappia la Camera che la tenuta di Castel Porziano fu acquistata in seguito di lettera formale del reggente il Ministero della Casa reale (non essendovi allora ministro titolare). In quella lettera si dichiarava assolutamente indispensabile, al buon andamento della Casa reale, una tenuta situata nei pressi di Roma. Credo anzi che la tenuta di Castel Porziano vi fosse nominativamente indicata. Se l'onorevole Depretis vorrà guardare negli atti del Ministero, riconoscerà la verità di quanto ho detto.

Riguardo al prezzo, non so come, dopo trascorsi otto anni, si venga a dire che quell'acquisto fu incomprensibilmente costoso. Il relativo disegno di legge fu presentato alla Camera; fu da essa esaminato; sul medesimo fu fatta relazione, e fu votato dai due rami del Parlamento. Mi rammento che anche allora sul prezzo convenuto si fecero domande ed

osservazioni; si dettero tutte le notizie e i dati di fatto che furono richiesti.

Per conseguenza, mi permetta l'onorevole Bertani di respingere nel modo più assoluto quelle sue parole, le quali non toccano soltanto me, ma toccano anche il Parlamento, che ha esaminata la questione, e che ha approvato l'acquisto di Castel Porziano.

Vengo alle altre due dichiarazioni che debbo fare.

L'onorevole Bertani ha portato alla Camera una questione molto grave; una questione che interessa grandemente tutti quelli che hanno una fede monarchica inconcussa, che vedono nella monarchia e nella dinastia di Savoia un'istituzione stabile, alla quale rimanendo sempre ed inconcussamente fedele, troverà lo svolgimento della sua prosperità e di ogni progresso.

È una questione gravissima certamente, la quale ha richiamato l'attenzione dei paesi in cui sono meno profonde le tradizioni della libertà e della devozione più assoluta alla dinastia. Se si dovesse entrare nell'esame della proposta stessa, credo che ci sarebbe a ridire sotto il punto di vista del merito della medesima; e dovrei rilevare qualche inesattezza di esposizione in ciò che l'onorevole Bertani disse praticarsi in Inghilterra.

In Inghilterra, sull'amministrazione della Lista civile non si esercita un controllo parlamentare propriamente detto.

Ma la somma accordata alla Corona è divisa in sei classi, che sono:

Classe I. Borsa privata di Sua Maestà.	sterline L. 60,000
Classe II. Stipendi e pensioni agli impiegati della Casa di Sua Maestà	131,260
Classe III. Spese della Casa di Sua Maestà.	172,500
Classe IV. Reali elargizioni, elemosine e servizi speciali . .	13,200
Classe V. Casuali.	8,040
Totale	sterline L. 385,000

La sesta classe è quella delle pensioni che la Corona ha facoltà di dare annualmente; pensioni il cui ammontare non può eccedere 1200 lire sterline all'anno, e che sono poste a disposizione della Corona per remunerare servizi straordinari e benemerienze speciali.

Se si prende per esempio l'*ultimo* elenco pubblicato, comincia colla

vedova di Gordon scopritore dei fari in ferro, e finisce con una pensione di 300 sterline al famoso Livingstone.

Ma il controllo si esercita sotto la responsabilità del Ministero in questo senso. Presso l'amministrazione di Casa reale vi è un ufficiale di alta dignità con lire sterline 1500 di stipendio, il quale esercita un riscontro preventivo. Esso ha il diritto di vedere tutto, di esaminare anche coll'obbligo del giuramento tutti i funzionari, ed, ogni qual volta lo crede, riferisce alla tesoreria.

In realtà è un controllo rispetto al ministero politico e non rispetto al Parlamento.

È però vero che la legge prescrive di non eccedere mai l'ammontare totale della somma assegnata alla Corona senza riferirne al Parlamento.

Ho fatte queste osservazioni perchè, siccome si tratta di questione gravissima, non è male che si conosca bene quello che accade in Inghilterra, il paese costituzionale per eccellenza, dove, come diceva, il culto della libertà e il culto della dinastia sono, si può dire, i due sentimenti più forti che esistono nell'animo di ogni cittadino di quel gran regno: sentimenti che hanno contribuito tanto a farne la grandezza e la potenza. La questione è gravissima, imperocchè s'intende molto bene che una dinastia la quale nulla ha per sè, la quale non esitò mai fra il bene del suo popolo e qualunque considerazione che potesse riguardare la propria persona è naturale che possa anche talvolta essere l'oggetto di domande non sempre discretissime.

S'intende bene, signori, che un pensiero di questa natura abbia potuto svolgersi in un paese, dove la monarchia costituzionale ha funzionato tanto tempo, come è accaduto in Inghilterra. Ed è curioso poi che in Inghilterra sia stato il partito conservatore, cioè quello che più s'interessava alla monarchia, il quale abbia delle proposte di questa natura, e che in quel paese, nel 1816, sia stato il partito contrario quello che abbia combattuto questa proposta di controllo che era stata fatta dai conservatori.

È curioso, dico, che sia accaduto così. (*Si ride a sinistra.*)

Intorno a questa questione, le vedute possono essere diverse. E io non ho esitato a dire la mia opinione personale sopra quest'argomento; perchè io sono un monarchico dalla nascita, anzi dovrei dire da un mezzo millennio appartengo ad un paese che cinquecento anni fa si ribellò con-

tro il potere clericale, sotto il cui peso giaceva, e spontaneamente venne ad annettersi allo Stato di Casa Savoia, iniziando così fin dal 1378 quel movimento di annessioni che ai giorni nostri compì l'Italia.

E pertanto voi comprenderete perfettamente come nulla mi stia più a cuore che la grandezza e tutto ciò che riguarda la nostra illustre dinastia, a cui dobbiamo tutto. (*Movimento a sinistra.*) Ma qualunque veduta, dico, si possa avere sulle questioni sollevate dall'onorevole Bertani (ed io vi ho già accennato che per parte mia non sono in principio alieno da codesto ordine di idee), debbo però fare una dichiarazione; e questa si è, che io non voterei mai nessuna proposta di questa o di simile natura, se non venisse presentata dal Governo. Io credo che la Camera apprezzerà la differenza enorme che v'ha, trattandosi di proposte di questa natura, tra lo ammetterle secondo che vengono dal Governo o partono dall'iniziativa parlamentare.

È argomento delicato, credo che m'intenderete, e capirete l'abisso che v'è tra le due forme. Noi possiamo dire come liberi cittadini le nostre vedute, ma non dobbiamo emettere un voto che abbia carattere di pressione. Quindi per questa ragione, ed anche per la considerazioni accennate dall'onorevole presidente del Consiglio, non posso associarmi alla proposta che ha fatto l'onorevole Bertani.

L'ultima dichiarazione è che io voto la legge.

Nel 1864, prima di venire al Parlamento a proporre una congerie di provvedimenti, gli uni più gravosi degli altri pei contribuenti, credetti mio dovere anche verso la Corona, richiamare l'attenzione di S. M. sulla opportunità di dare l'esempio del sacrificio. Il Re, il quale, come lo sappiamo da una storia di 30 anni, non ha altro che il bene della nazione, diede ordine al Ministro della Casa reale, di esaminare ciò che si poteva fare nel senso proposto. Vi fu uno studio col Ministro della Casa reale, col compianto conte Nigra, onde conoscere qual riduzione fosse possibile di fare, e dopo un calcolo sommario, parve che si potesse ammettere una diminuzione di 3 milioni.

Ho dovuto accennare a questo precedente perchè mi è rincresciuto che l'onorevole Bertani abbia dichiarato inconsulta questa diminuzione. Vi può essere stato errore, ma, signori, vi fu perfettissima buona fede.

Può essere che chi doveva interpretare la volontà della Corona, il Ministro di Casa reale, sapendo che il Re desiderava fare tutto pel suo

popolo, abbia forse creduto possibili certe riduzioni, che poi non si poterono interamente effettuare.

La questione fu seriamente esaminata, e perciò non credo che quello che fu fatto allora, debba essere oggi biasimato, come ha fatto l'onorevole Bertani.

Io credo che, nella storia del nostro paese, tornerà ad onore della nostra dinastia il fatto che, quando si vide necessaria una serie di dolorosissimi sacrifici, uno più grave dell'altro, la Corona abbia voluto dare l'esempio per la prima. (*Bravo! Bene!*)

Ora il Presidente del Consiglio dice che la Lista civile ha bisogno di una metà di quella somma, che la Corona generosamente rilasciò a beneficio del paese; a noi quindi non resta (e su ciò mi pare convenga anche l'onorevole Bertani) che votare unanimi la proposta di legge che ci fu presentata. (*Segni di adesione.*)

Noi inoltre dobbiamo riconoscere che Vittorio Emanuele ci ha condotti all'unità, ci ha condotti a raggiungere ciò che « era follia sperare. » Per ciò che lo riguarda personalmente, egli si è sempre mostrato uomo magnanimo, il quale non ha altro a cuore che il benessere del suo popolo. (*Bravo! Benissimo!*)

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

Posto ai voti il seguente ordine del giorno dell'on. Bertani Agostino, ed anche firmato da altri Deputati:

« La Camera, ritenuto che tutti i servizi dello Stato debbono essere ordinati, compensati, e sorvegliati dal Parlamento, invita il Governo a presentare un progetto di legge che, informato a tale massima costituzionale e serbati i riguardi dovuti al Capo dello Stato, regoli l'amministrazione della Lista civile, e passa alla discussione degli articoli »;

si ebbe la seguente votazione fatta per appello nominale:

Presenti e votanti . . .	282
Risposero <i>no</i> . . .	252
Risposero <i>sì</i> . . .	31

Intrapresa la discussione sui singoli articoli del progetto di

legge, esso fu per scrutinio segreto approvato, con la votazione seguente:

Presenti e votanti . . .	258
Maggioranza	130
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari . . .	56 ¹

¹ Atti parlamentari. — Camera dei Deputati. — Sessione del 1876-77. — Tornata delli 8, 11 e 14 Maggio 1877.

ARTICOLO XXII.

Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

ARTICOLO XXIII.

Il Reggente prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

AUSTRIA — Leggi accenn. — III.

Art. 8. *L' Imperatore, nell' assumere il governo presta in presenza delle due Camere del Reichsrath, il giuramento: « Di mantenere inviolate le leggi costituzionali del Regno e paesi rappresentati al Reichsrath, e di governare in conformità di queste leggi e conformemente alle leggi ordinarie. »*

BAVIERA. — Costit. accenn. Tit. X.

Art. 1. *Nel salire al trono, il Re presta il giuramento seguente in assemblea solenne, composta di Ministri, di Consiglieri di Stato, e di una deputazione di Stati, se trovansi riuniti in sessione: — « Io giuro di regnare secondo la Costituzione e le leggi del regno; che Dio mi venga in aiuto e il suo santo evangelo. » — Di quest' atto è redatto processo verbale, che si depona negli archivi del Regno ed in copia autentica è comunicato agli Stati.*

Art. 2. *Il reggente presta il giuramento prescritto di mantenere la Costituzione. — Tutti i principi di Casa Reale, quando abbiano raggiunto la maggiore età, prestano giuramento di osservare rigorosamente la Costituzione.*

— Tit. II.

Art. 16. *Il Principe reale, la Regina vedova, o l' Ufficiale della corona, al quale la reggenza è conferita, ¹ devono riunire gli Stati appena sono entrati in funzione, e pronunciare in mezzo ad essi, in presenza dei ministri di Stato e dei membri del Consiglio di Stato, il giuramento seguente: « Io giuro di amministrare lo Stato conformandomi alla Costituzione ed alle leggi del regno, di conservare l' integrità del regno ed i diritti della corona, e di rimettere fedelmente al Re il potere di cui mi è confidato l' esercizio; che Dio mi venga in aiuto ed il suo santo Evangelo! » Di ciò sarà redatto uno speciale atto.*

BELGIO — Costit. accen. Tit. III, Cap. II, Sez. I.²

¹ Ved. *Legisl. comp.*, alla voce *Baviera*, pag. 481.

² Ved. *Legisl. comp.*, alla voce *Belgio*, pag. 482.

BRASILE. — Costit. accenn. Cap. II.

Art. 105. *L'Imperatore prima di essere proclamato, presterà nelle mani del presidente del Senato, riunite le due Camere, il giuramento seguente: « Io giuro di essere fedele alla religione cattolica, apostolica e romana, di conservare l'integrità e l'indivisibilità dell'impero, di osservare e di fare osservare la Costituzione politica della nazione brasiliana e le altre leggi dell'impero, e di provvedere al bene generale del Brasile, per quanto sia in mio potere. »*

Art. 106. *L'erede presuntivo, dopo avere compiuti quattordici anni, presterà nelle mani del presidente del Senato, riunite le due camere, il seguente giuramento: « Io giuro d'essere fedele alla religione cattolica, apostolica e romana, e d'osservare la Costituzione politica della nazione brasiliana e di obbedire alle leggi ed all'Imperatore. »*

BULGARIA — Costit. accenn. Cap. VII.¹

Art. 54. *Alla morte del Principe, il suo erede sale al trono ed emana immediatamente un decreto per convocare l'Alta Assemblea nazionale, in presenza della quale egli presta il giuramento seguente: « Io giuro in nome di Dio Onnipotente di osservare religiosamente e fedelmente la Costituzione e le leggi del principato e di agire unicamente allo scopo del bene e dell'utilità del paese. Che Iddio mi ajuti! »*

DANIMARCA — Costit. accen. II.

Art. 7. *Prima di assumere il governo, il Re presta in iscritto² in Consiglio di Stato il giuramento di osservare inviolabilmente la Costituzione del regno. Di tale atto sono fatte due copie identiche, delle quali una è rimessa al Rigsdag per essere conservata nei suoi archivi e l'altra deposta negli archivi del regno. Se il Re, in causa di assenza o per ogni altro motivo, non può immediatamente dopo il suo avvenimento al trono prestare il giuramento, il Consiglio di Stato è incaricato temporaneamente, del governo, purchè non sia altrimenti disposto con legge. Se il Re ha già prestato tale giuramento come erede presuntivo, egli assume il governo immediatamente.*

Art. 8. *Le disposizioni relative alla condotta del governo in caso di minorità, malattia od assenza del Re, saranno determinati da una legge;³*

¹ Ved. *Legisl. comp.*, alla voce *Bulgaria*, pag. 485, art. 30, 31.

² La Costituzione del 1849 inponeva al Re, secondo la tradizione, un giuramento orale avanti il Parlamento, del quale egli stesso dava la formula (Cfr. la Costituzione di Norvegia, art. 9 a pag. 593).

³ A tale riguardo fu pubblicata la legge dell'11 Febbraio 1871, la quale dispone che in caso di malattia del re, trasmetterà il governo all'erede del

fino a che questa legge sia stata emanata, il governo sarà confidato al Consiglio di Stato. Questi convocherà immediatamente il Rigsdag, che in assemblea delle due camere riunite prenderà tutte le disposizioni per costituire il governo fino a che il Re possa occuparsene. Se il trono è vacante, e che non esista nessun erede, il Rigsdag riunito eleggerà un Re e determinerà il nuovo ordine di successione.

GRECIA. — Costit. accenn.

Art. 45. Il Re Giorgio, dopo avere firmata la presente Costituzione, presterà, in seno a questa assemblea nazionale, il giuramento seguente. — « Io giuro in nome della santa, consunstanziale ed indivisibile Trinità, di proteggere la religione dominante dei Greci, e di mantenere e difendere l'indipendenza nazionale e l'integrità del territorio greco. »

INGHILTERRA.

Il giuramento stabilito pei Sovrani, fatto prestare dall' Arcivescovo di Canterbury al Sovrano, che deve regnare, risale all'epoca di Guglielmo e di Maria, ed è del seguente tenore: — « Arciv. Volete voi solennemente promettere e giurare di governare il popolo di questo Regno Inglese e i domini da esso dipendenti, secondo gli Statuti decretati dal Parlamento, e le leggi ed i costumi suoi? — Re. Io solennemente prometto di far ciò. — Arciv. Volete voi esercitare il vostro potere con equanimità ed opportuna moderazione? — Re. Lo voglio. — Arciv. Volete voi nell'alto vostro potere, mantenere le leggi di Dio, la vera professione del culto, e la reli-

trono, ed in caso d'impedimento o di minorità di questo ad un reggente. Se il re non ha potuto prendere egli stesso tali decisioni, appartiene al Rigsdag convocato dal Consiglio di Stato, di decidere se havvi luogo di affidare il governo all'erede del trono od in caso d'impedimento o di minorità di quest'ultimo, ad un reggente, che il Rigsdag nomina alla maggioranza assoluta di voti (art. 1). — Le stesse disposizioni debbono prendersi in caso di minorità del Re, e per quanto sia possibile, in previsione di una minorità, il re deve prima costituire una reggenza, in accordo col Rigsdag (art. 2). — In caso di morte del re minore e di trasmissione del trono ad altro erede minore, il reggente resta in funzione (art. 3). — Allorquando l'erede presuntivo è assente alla morte del re, sarà convocato il Rigsdag, a gli fissa il tempo per ritornare, rimettendo provvisoriamente il governo ad un reggente ed al Consiglio di Stato (art. 4). — Il reggente deve esser principe del sangue, od almeno maggiore, Danese e luterano (art. 5). — Presterà giuramento (art. 6). — Eserciterà l'autorità reale e gode le medesime prerogative del re (art. 7). — Sarà provveduto a surrogarlo colle forme medesime (art. 8). — In ogni caso l'*interim* del governo è esercitato dal Consiglio di Stato (art. 9).

gione riformata protestante stabilita dalla legge? E volete voi conservare ai vescovi ed al clero di questo regno, ed alle chiese affidate alla loro direzione tutti i diritti e privilegi accordati dalla legge, o che appartengano ad essi o ad alcuno di essi? — Re. Tutto questo prometto di fare (quindi posando le mani sul Vangelo). Le cose che ho qui promesse voglio siano eseguite e mantenute; così Dio mi ajuti. »

NORVEGIA. — Costit. accenn.

Art. 9. Tosto che il Re maggiore prenderà il governo, presterà avanti lo Storthing il giuramento seguente: « Io prometto e giuro di volere governare il regno di Norvegia in conformità con la Costituzione e le leggi; con l' aiuto di Dio e della sua santa parola! » Se lo Storthing non si trovasse riunito a detta epoca, il giuramento sarà dato in iscritto al Consiglio di Stato, e rinnovato solennemente dal Re alla prima sessione, oralmente o per iscritto o per mezzo della persona che egli destinerà a tale ufficio.

PAESI BASSI. — Costit. accenn. Cap. II, Sezione V.

Art. 50. Il Re, dopo avere prestato giuramento, è investito del governo al più presto possibile, nella città di Amsterdam, in seduta pubblica e alla presenza delle due Camere riunite degli Stati Generali.

Art. 51. In questa assemblea, il Re presta sulla Costituzione il giuramento (fa la promessa) che segue: « Io giuro (prometto) al popolo Neerlandese di sempre mantenere ed osservare la Costituzione del Regno. » — Io giuro (prometto) di difendere e conservare con tutto il mio potere l' indipendenza e l' integrità del territorio del regno; di proteggere la libertà pubblica ed individuale ed i diritti di tutti i miei sudditi, e d' impiegare, per il mantenimento ed il progresso della prosperità pubblica e particolare, tutti i mezzi che le leggi mettono a mia disposizione, quali un buon Re è obbligato di fare. Con l' aiuto di Dio Onnipossente! (Io lo prometto!)

Art. 52. Dopo avere prestato questo giuramento o fatta questa promessa, il Re è investito del potere, seduta stante, dagli Stati-Generali, di cui il Presidente pronuncia la dichiarazione solenne che segue, la quale egli conferma in seguito con giuramento o promessa, così pure tutti i membri successivamente: — In nome del popolo Neerlandese ed in virtù della Costituzione vi riceviamo e vi concediamo il potere Regio; noi giuriamo (promettiamo) di mantenere la vostra inviolabilità ed i diritti della vostra corona; noi giuriamo (promettiamo) di fare quanto sono obbligati di fare i buoni e fedeli Stati-Generali. Con l' aiuto di Dio Onnipossente! (noi lo promettiamo).

PORTOGALLO. — Costit. accenn. Cap. II.

Art. 76. Il Re prima di essere proclamato, presterà nelle mani del presidente della Camera dei pari, essendo riunite le due Camere, il giura-

mento seguente: « Io giuro di essere fedele alla religione cattolica, apostolica e romana, di osservare e di fare osservare la Costituzione politica della nazione portoghese e le altre leggi del regno e di provvedere al bene generale del regno, per quanto sta in me. »

RUMENIA. — Costit. accen. Cap. II.

Art. 87. Il Sovrano è maggiore all'età di diciotto anni compiuti. — Egli non prende possesso del trono se non dopo avere prestato, in seno alle Camere riunite, il giuramento seguente: — « Io giuro di osservare la Costituzione e le leggi del popolo romano, di mantenere i diritti nazionali e l'integrità del territorio. »

SASSONIA. — Costit. accen. Tit. VIII.

Art. 138. In ciascuna successione al trono, il nuovo Re promette e dà la sua parola di osservare la Costituzione, in presenza dei ministri e dei presidenti delle due Camere. Lo stesso obbligo ha il reggente. Di ciò si redige atto che si conserva negli archivi degli Stati.

SERBIA. — Costit. accen. I.

Art. 11. Il Principe di Serbia deve appartenere alla confessione ortodossa. È maggiore a diciotto anni compiuti. Al suo avvenimento al trono, presta avanti la prima Skoupchtina il giuramento seguente: « Io (il nome) nel prendere possesso del governo, giuro in nome di Dio onnipossente ed in nome di tutto ciò che ho di più caro al mondo, sulla santa croce e sugli evangelii, di mantenere intatta la Costituzione del paese, di governare conformandomi a questa Costituzione ed alle leggi, e di avere in vista in tutte le mie preoccupazioni ed i miei atti il solo bene della nazione. Nel pronunciare solennemente questo giuramento avanti a Dio, a cui dovrò render conto nel giudizio finale, confermo la sincerità di questo mio giuramento nel baciare il santo evangelo e la croce del nostro Salvatore Gesù Cristo. Così il Signore Iddio mi sia di aiuto. Amen. »

Art. 14. I Reggenti, alla loro installazione, prestano innanzi alla Skoupchtina un giuramento col quale giurano fedeltà al Principe, e s'impegnano a governare in conformità della Costituzione e delle leggi del paese.

STATI UNITI D'AMERICA. — Art. II. Sez. 1.

Art. 8. Prima di entrare in carica, il Presidente presterà giuramento o darà l'assenso che segue: « Io giuro (o affermo) solennemente che adempirò fedelmente all'ufficio di Presidente degli Stati-Uniti, e che farò quanto mi sarà possibile per mantenere, proteggere e difendere la Costituzione degli Stati-Uniti. »

DOTTRINA DEGLI AUTORI.

Infelicamente redatto, l'articolo 22 ha dato luogo ad erronei apprezzamenti, che ebbero notevole influenza nello svolgimento della nostra vita costituzionale. Si credette innanzi tutto che il Re non potesse esercitare legittimamente le attribuzioni della sovranità senza prima avere giurato dinanzi alle Camere. Ma tosto si manifesta falsa tale interpretazione riflettendo che il Re nel regime costituzionale rappresenta un'istituzione e, come tale, deve riconoscerle l'attributo della continuità, quindi non si può mai ritenere l'istituzione interrotta o momentaneamente esautorata.¹

Posto questo principio fondamentale, avvalorato dal concetto di eredità quale ci viene dal diritto civile, applicabile al diritto pubblico, noi abbiamo il criterio per risolvere alcuni dubbi che possono nascere nell'applicazione pratica dell'articolo presente. Innanzi tutto il Re non sarà chiamato a prestare il giuramento prima di esercitare le attribuzioni che gli sono concesse; neppure tale obbligo è imposto al Reggente, come è espresso all'articolo 23. Qualora il Re si rifiutasse di giurare o commettesse prima del giuramento atti che oltrepassino le attribuzioni concesse dalle leggi, si porrebbe ugualmente fuori della Costituzione, come se tali atti fossero commessi dopo il giuramento. Così dicasi per il Reggente.

Dal concetto di continuità e di eredità proprio della monarchia, si manifesta superflua la pratica di far ripetere il giuramento ai pubblici funzionari, dimettersi il Ministero e di ritenersi *de jure* sciolto il Parlamento dopo prestato il giuramento. In questo ultimo caso poi è veramente inutile il giuramento; e per vero, dovendosi sciogliere la Camera, non si capisce quale motivo possa giustificare l'imposta formalità.

¹ Ved. a pag. 155, vol. I.

Tralasciamo di accennare altre questioni, che possono sorgere sull'argomento, perchè trattate nel primo volume, articolo secondo, al quale rimandiamo il lettore.

Sarà però opportuno di qui riportare le formole dei giuramenti prestati dai nostri Re. Quella usata da Vittorio Emanuele che giurò il 29 Marzo 1849, fu la seguente: « In presenza di Dio io giuro di osservare lealmente lo Statuto, di non esercitare l'autorità reale che in virtù delle leggi e in conformità di esse; di far rendere a ognuno, secondo le sue ragioni, piena ed esatta giustizia, e di condurmi in ogni cosa colla sola vista dell'interesse, della prosperità e dell'onore della Nazione. »

Umberto I così giurava nel 19 Gennaio 1878: « In presenza di Dio, ed innanzi alla Nazione, giuro di osservare lo Statuto, di esercitare l'autorità reale in virtù delle leggi e conformemente alle medesime, di far rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto, e di regolarmi in ogni atto del mio regno col solo scopo dell'interesse, della prosperità e dell'onore della Patria. »

Il Re Carlo Alberto non ebbe motivo di prestare il giuramento di osservare lealmente lo Statuto, perchè sancito e promulgato da lui, come legge fondamentale ed irrevocabile della monarchia, imponeva il giuramento di fedeltà soltanto al nuovo Re, nell'atto di salire al trono.

SUPPLEMENTO.

Era in gran parte stampato il volume, quando fu discusso in Parlamento l'importante progetto di legge sul *Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato*, al quale progetto collegandosi gravi questioni costituzionali e quelle accennate negli **ATTI PARLAMENTARI** dell'art. 6, crediamo opportuno di riprodurlo con le discussioni e votazioni relative. Il progetto è riportato a pagina 640.

CAMERA DEI DEPUTATI.

.....

Chiaves. (*Segni d'attenzione*). Signori, anche io potrei dire come l'onorevole mio amico Tegas: se qualcuno mi domandasse se la promulgazione di questo progetto sia necessaria, forse guardandomi intorno, e informandomi nelle varie parti del paese, troverei grande indifferenza; e non vi sarebbe forse una voce che da nessuna parte sorgesse, a dirmi che si tratta di una proposta di legge necessaria.

Ma della necessità, massime in così delicata materia, lasciamo un po' giudici coloro che sono al Governo, i quali possono avere criteri che all'universale mancano, e che valgono a persuaderli di questa necessità.

Bensi di fronte a questo progetto verrebbe ovvia la questione costituzionale: è il potere legislativo che deve fare questo lavoro? Io però mi fermo davanti all'ordine del giorno del 1878¹ votato dalla Camera; mi ci fermo volentieri, perchè quell'ordine del giorno procede da aspirazioni liberali.

¹ Ved. alla pag. 234, l'ordine del giorno accennato.

Però vi sono questioni che certe volte s'impongono, e vedo che si sono imposte alla Commissione; ed il bello ingegno dell'onorevole Indelli non è riuscito a liberarsi nettamente da quel tale dilemma che egli si proponeva all'articolo terzo; o il potere legislativo avrà facoltà di creare Ministeri ed allora avrà anche facoltà di distruggerli; o non avrà facoltà di distruggerli e tanto meno potrà avere quella di crearli.

Questo dilemma ha cercato di risolvere l'egregio relatore parlando della differenza che passa tra il creare ed il distruggere, differenza però, che nell'ordine d'idee in cui la questione procede, non sarebbe più vera.

Ad ogni modo io non voglio ora sollevare difficoltà e fare atto d'opposizione con queste mie parole al disegno di legge attuale. E poi, quando verrà in discussione l'articolo terzo, si vedrà come si possa togliere di mezzo una contraddizione, un assurdo, se per avventura contraddizione od assurdo vi fosse.

Ma ho creduto in questo momento di dover chiedere di parlare nella discussione generale, perchè ho delle spiegazioni da domandare all'onorevole Ministro dell'interno: e sebbene possano riflettere un particolare disposto del progetto, mi pare opportuno che egli le dia nella discussione generale, e così abbia occasione di tranquillare la coscienza di alcuni dei colleghi, i quali esitano nel passare alla discussione degli articoli.

In questa legge è detto che un decreto reale determinerà quali siano e debbano essere le attribuzioni della presidenza del Consiglio dei ministri.

Io ho sempre presente, con una certa apprensione, il modo con cui questa legge ci fu presentata dalla precedente amministrazione, e dalla relazione che l'accompagnava, io allora argomentai, che si trattava nientemeno che di stabilire a favore del presidente del Consiglio una specie di giurisdizione sopra gli altri ministri. Vedendo quali erano gli attributi che in quella relazione si diceva dover appartenere al presidente del Consiglio, e, guardandoli tutti bene, mi pareva di poter dire quello che mi era sentito dire da parecchi colleghi: non avremo più ministri del Re, ma ministri del presidente del Consiglio. (*Movimento*).

Ebbene, o signori, la materia di quel decreto reale è delicata assai, perchè è materia la quale riguarda gli attributi della potestà regia e tocca gli attributi della Corona rispetto al potere esecutivo; e questo è grave: e voi vedete subito quanto sia importante di sentire dal ministro dell'interno, presidente del Consiglio, quali intenzioni egli abbia riguardo

a questo delicato argomento, e come creda di trattarlo e risolverlo in quel decreto reale annunziato dall'articolo 2°.

Perchè sta bene che il Re *regni e non governi*; ma non governare non vuol dire non regnare e non esercitare quell'influsso della potestà regia, che vuolsi in una Monarchia costituzionale bene ordinata, su tutti gli ordini dello Stato e specialmente sul potere esecutivo.

Voi sapete, che a costituire il potere esecutivo concorrono due poteri: la potestà regia ed il potere ministeriale. L'introdurre un terzo istituto in mezzo ai due, il quale diminuisca per avventura le attribuzioni dell'una e sminuisca le responsabilità dell'altro è cosa grave.

Voglio dire un istituto che invada le attribuzioni del capo dello Stato da un lato e che dall'altro sembri consolidare in sè la massima parte delle responsabilità ministeriali.

Bisogna dunque andare adagio quando si tratta di materia che riflette direttamente queste attribuzioni, poichè sostanzialmente la potestà regia, o signori, quantunque non si estrinsechi sotto la propria responsabilità, ognuno sente però che è una garanzia di libertà da una parte, ed una garanzia dell'ordine nella società civile dall'altra: non è una funzione giuridica, ma è una funzione abbastanza operativa.

Comprendo, o signori, che quando ci si presentò dall'Amministrazione passata questa legge, tutte queste considerazioni abbiano potuto non fare ostacolo. Voi sapete il mondo politico com'era allora. Era a capo del Governo un uomo di Stato, il quale, forse più a causa degli avvenimenti che della volontà degli uomini, era tenuto come una specie di istituzione, istituzione ibrida; appunto fra quelle che mettono per terra le istituzioni vere, le istituzioni statutarie, e si voleva disciplinarla così com'era.

Pur troppo allora alle istituzioni non si usavan riguardi.

Abbiamo veduto Sessioni parlamentari in quel periodo durare quattro anni; sì, durante quattro anni, la Corona non venne a dire la sua parola davanti al Parlamento rimanendo così fuori dello spirito e della lettera dello Statuto, almeno per due anni.

E qui mi piace di dar lode all'onorevole Crispi, il quale ha dimostrato col fatto che questa non era la sua scuola.

Si comprende come in allora si fosse presentato un disegno di legge che invadeva abbastanza sensibilmente le attribuzioni della regia potestà, ed io mi ricordo di avere avuto, in quell'occasione, l'onore di uno

scambio di idee coll'onorevole Crispi, il quale mi parve che pienamente consentisse nella mia opinione; e confesso, o signori, che non fu questa l'ultima ragione per cui io stimai buona ventura la sua venuta al potere, e fui felice di dargli nella Camera il ben venuto.

Dirò anzi di più che ho tanta fede nel patriottismo dell'onorevole Crispi, da esser sicuro che quando egli sentisse prodursi intorno al suo nome, ed alla sua persona quel fenomeno di esagerata autorità, di eccessiva influenza, di cui ho parlato poc'anzi, sarebbe egli il primo a mettere sull'avviso il Parlamento ed il paese, ed a ricordar loro che di indiscutibili non ve ne è che uno nello Stato, la persona del Re.

Detto questo, l'onorevole Ministro comprende, che se gli domando spiegazioni riguardo al modo con cui egli intenda di disciplinare questi attributi della presidenza del Consiglio non è per mancanza di fiducia in lui: però non credo inutili queste mie parole, dappoichè porgeranno a lui il destro di dare delle spiegazioni alla Camera le quali possano far partecipare ad altri quella fiducia, che schiettamente gli esprimo.

.
Bonghi. Parlo di un disegno di legge che, come la Camera sa, è tornato più volte davanti a noi, e del quale, come la Camera non sa e non ha obbligo di sapere, io ho scritto in favore la prima volta che le venne presentato. E se ne imprendo a parlare oggi si è perchè del disegno di legge, che abbiamo cominciato a discutere, è rimasto tutto quello che a me pareva o di minore importanza o da rigettare, e ne è scomparso tutto quello che a me pareva accettabile e di grande, o almeno di sufficiente importanza.

Io so che qualunque parola è poco meno che vana. Questo disegno di legge, che avrebbe avuto grandissima contraddizione nella Camera, soprattutto per quella parte che è rimasta, in una situazione precedente, è assai probabile che oggi sia approvato, con molta maggioranza di voti, anche così tronco com'è, e coi voti, forse, di quelli stessi, che gli avrebbero fatto la più vivace opposizione.

Io, anzi, arrivando poco fa da Napoli, mi figurava di trovare già approvato il disegno di legge; il che sarebbe accaduto senza rinascimento mio, e senza rinascimento della Camera.

Ma poichè sono arrivato a tempo, la Camera vorrà permettermi che io faccia assai brevemente, ma assai chiaramente, alcune osservazioni. Io non intendo il concetto, da cui parte, questo disegno di legge. Che cosa

crede il Governo, che cosa crede la Commissione? La determinazione di quanti Ministeri debbano essere nello Stato, è competenza del potere legislativo?

Salaris. No.

Bonghi.... o è competenza del potere esecutivo?

Salaris. Del potere esecutivo!

Bonghi. Il primo articolo dice che è competenza del potere legislativo; il terzo articolo dice che è competenza del potere esecutivo.

So bene quale obiezione si porterà contro questa ragionamento. Si può dire: noi non diciamo, in questo articolo che il determinare il numero dei Ministeri sia competenza del potere esecutivo, perchè, nel terzo articolo, accordiamo al Governo la facoltà di diminuire i Ministeri, non già di accrescerli. Ma se è facoltà del potere esecutivo l'organizzare l'amministrazione centrale, cotesta è un'assurdità nuova che aggiungete alla vecchia. Perchè potrebbe il potere esecutivo diminuire i Ministeri, e non accrescerli? Perchè, mi direte, la Camera ha bisogno di una garanzia nell'accrescerli, e non ha bisogno di garanzia rispetto al diminuirli.

Ma di quale garanzia si tratta? Di quella, forse, della spesa, che l'accrescere importa e non importa il diminuire? Ma questa garanzia, la Camera l'ha nella legge del bilancio: non c'era bisogno di altro.

Decidetevi dunque: se intendete che la determinazione del numero dei Ministeri sia di competenza del potere legislativo, state al primo articolo, e se è competenza del potere esecutivo, quel primo articolo deve essere soppresso. E se al Governo parrà di dover fare qui una dichiarazione in questo senso, mantenete solamente il terzo articolo, e datela intera questa facoltà al potere esecutivo. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Salaris*).

La responsabilità, caro Salaris, di camminare, non si dà piena ad un uomo al quale si tronca una gamba. (*ilarità*).

Salaris (*della Commissione*). Scusi: sono del suo avviso.

Bonghi. Ora, o signori, che cosa resta qui? Resta questo problema messo davanti alla Camera. Il concetto del potere esecutivo, oggi che vi propone la legge, è che i Ministeri debbano essere dodici, e ci domanda appunto di approvarli in questo numero. Ma è davvero il concetto del potere esecutivo questo che vi si domanda di approvare? No: perchè ci si domanda altresì la facoltà di poter diminuire il numero dei Ministeri. E quindi, se il potere esecutivo non è ancora deciso intorno al numero dei

Ministeri, che bisognano allo Stato, parmi che meglio sia che il Governo ci pensi, e ci dica quanti Ministeri convenga, a suo avviso, stabilire, invece che domandare a noi una deliberazione, nel tempo stesso in cui ci domanda di poterla variare ad arbitrio suo! C'è, adunque, una contraddizione fondamentale nella legge; contraddizione che è offensiva del diritto della Camera, e offensiva (ed è peggio!) del concetto determinato e chiaro, col quale qualunque legge deve esser presentata al Parlamento.

Voci a destra. Ha ragione!

Bonghi. Ma lasciamo da parte questa contraddizione, inutile della legge, e guardiamo gli articoli uno per uno.

Il primo articolo, dunque, propone di aumentare il numero dei Ministeri da nove a dodici.

Voci. A undici.

Bonghi. Io devo confessare che una delle idee, la principale idea, forse, dalla quale l'onorevole Depretis prima e l'onorevole Crispi poi, sono partiti nel presentare questo disegno di legge, cioè a dire che giova al buono andamento del Governo parlamentare di avere nella Camera più larga base, di quella che il Governo abbia oggi, mi pare buona, ma bisogna però considerare come questa larga base gli si dava secondo il progetto primo dell'onorevole Depretis, e come gli si dia ora nel progetto dell'onorevole Crispi.

E qui aggiungo che, a mio credere, l'onorevole Crispi non ha dimezzato il progetto dell'onorevole Depretis perchè così pensi, ma perchè ha creduto che il progetto intero dell'onorevole Depretis, per le opposizioni che incontrò nelle sue parti integranti in seno alla Commissione, non sarebbe stato approvato in questa Camera. E se io indovino, così, il pensiero dell'onorevole Crispi, io debbo dire a lui che ha errato, e che egli ha forza sufficiente per fare approvare un progetto intero, e che non è necessario di negare a sè l'uso di questa forza che, per circostanze diverse, ha nelle sue mani. Ma poichè egli così non ha voluto, io debbo restringermi ad esaminare il disegno di legge così come sta davanti a noi. Si tratta dunque di tre Ministeri nuovi. La differenza che esiste tra il progetto dell'onorevole Depretis e quello dell'onorevole Crispi, circa alla presidenza del Consiglio dei ministri, è piccola. Non bisogna che ci confondiamo la mente con definizioni troppo alte, per trovare quello che un Ministero sia. Si tratta di un uomo, che dirige un complesso di persone, d'impiegati che gli ubbidiscono, e di un complesso di competenze

alle quali questi impiegati devono supplire. Sarà questione di sapere se il Ministero si debba istituire o no; ma ciò non vieta che l'amministrazione, che ad esso si riferisce, esista.

Il primo Ministero nuovo dunque è quello del Tesoro. Ed io già mi meraviglio che l'onorevole Magliani non abbia mantenuto, davanti al presidente del Consiglio, il suo giusto concetto che questa divisione non si possa fare assolutamente, e che non si debba avere un bilancio apposito.

Crispi, *presidente del Consiglio*. Il bilancio c'è.

Bonghi. L'onorevole Magliani consentiva che vi fosse questo bilancio a parte, ma a patto che il ministro delle finanze fosse in pari tempo il ministro del tesoro.

Io non intendo, o signori, per quanto io mi sia affaticato ad intendere, come codesto Ministero delle finanze possa agire diviso dal Ministero del tesoro. E nè l'onorevole Crispi nella sua relazione, breve e succinta come ogni relazione dovrebbe essere, nè l'onorevole Commissione nella sua, che ha le stesse qualità di quella dell'onorevole presidente del Consiglio, hanno ben fatto capire questa distinzione, questa separazione del Ministero del tesoro dal Ministero delle finanze, per modo che un ministro possa dirigere il primo e un altro il secondo.

Io so, o signori, quello che qualcuno di voi, forse in un momento di distrazione o di sogno, mi potrà dire: ma non vi persuade l'esempio dell'Inghilterra?

E io risponderai subito: in nome di Dio, non nominate l'Inghilterra! L'organizzazione dell'amministrazione inglese ha tanti elementi storici in sè, che l'imitazione ne è addirittura impossibile, quando anche (cosa assai rara) se ne fosse acquistata la chiara intelligenza. (*Si ride*).

D'altra parte, o signori, codeste particolarità storiche (che taluno di voi solleva così a un tratto come ombra dal sepolcro) dell'amministrazione inglese, l'Inghilterra si affatica a toglierle via, perchè la complessità della vita moderna, impedisce che restino nell'amministrazione organismi, i quali potevano bastare ad una società meno complessa, ad una amministrazione meno intricata di quello che le molte funzioni, oggi cadute sotto l'azione del Governo, rendono necessaria.

Sicchè, o signori, se a qualcuno di voi venisse in mente di nominare l'Inghilterra, tenete conto della mia preghiera; non la nominate! (*Si ride*). Ed io, intorno a questa divisione del Ministero del tesoro dal

Ministero delle finanze, desidererei molte di udire l'opinione dell'onorevole Magliani: giacchè io so l'opinione sua di una volta, e non posso dubitare che la sua attuale non sia quella di allora. (*Risa — Commenti*).

Ora veniamo, o signori, alla prova; prova leggiera, prova passeggera, quale so che può essere e che deve essere soltanto data in questa Camera, ove si discorre con persone di tanta pratica nella amministrativa quali voi siete.

Udite adunque di che dovrebbe occuparsi il ministro delle finanze e di che cosa il ministro del tesoro:

« Lo studio assiduo e difficile intorno alla più razionale imposizione dei tributi e alla loro più giusta e proficua ripartizione, in rapporto con le forze economiche della nazione, importa lo esame dei più alti problemi della vita sociale e tanto lavoro da assorbire tutta la attività di un ministro delle finanze. »

Pare che a questo solo abbia pensato finora l'onorevole Magliani.

« Nè sarà davvero piccolo compito quello del ministro del tesoro, il quale, tra le altre sue attribuzioni, deve vegliare alla regolarità delle riscossioni e della erogazione del pubblico denaro e al pagamento delle spese secondo le assegnazioni della legge del bilancio, esercitando un continuo e severo controllo su tutta quanta l'amministrazione dello Stato. »

Ora, o signori, io vorrei distinguere la ripartizione delle imposte dalla considerazione di pagarle e riscuoterle. In modo che se avviene il caso che il ministro del tesoro (il cui bilancio non so chi lo abbia fatto) si trovi, come ci troviamo noi in quest'anno, con 73 milioni di meno, dovrà egli aspettare che il ministro delle finanze abbia provveduto a nuove imposte ed al modo di ripartirle, per avere quei 73 milioni?

Ma non vedete che, istituito come voi proponete, il Ministero del tesoro è un ufficio tutto amministrativo e niente affatto politico? L'ufficio del ministro del tesoro è quello di riscuotere e di pagare; ma per far questo non c'è bisogno di un ministro, perchè a compiere questo ufficio non occorre alcun valore politico; perchè non v'è nessuna efficacia politica; perchè non c'è da assumere alcuna responsabilità politica; perchè si tratta di un ufficio, che non ha se non un grandissimo valore amministrativo.

Il ministro del tesoro non può compiere l'ufficio suo senza il ministro delle finanze; e questi farebbe dell'accademia, se compiesse il suo

senza il concorso del ministro del tesoro. Il ministro delle finanze è quegli che dirige le finanze dello Stato; ed il ministro del tesoro, come voi lo definite, non è che un semplice direttore di una parte della pubblica amministrazione.

Quindi, o signori, per ciò che voi stessi avete detto, questa distinzione diventa vana ed impossibile; e colla creazione del vostro Ministero, non fate altro che obbligare il ministro delle finanze a pagare altre 25 mila lire all'anno, accrescendo così i sopraccapi di lui, che deve provvederle. (*Si ride*).

E qui osservo che tuttociò che ho detto circa all'intima connessione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, a me risulta dalle esposizioni finanziarie dei cancellieri dello Scacchiere inglesi. E quando a qualcuno di voi piaccia veracemente di sapere come è costituito il Ministero del tesoro in Inghilterra, meglio forse che studiando i vecchi statuti inglesi, lo ricaverà da una sola di quelle relazioni, che ho citato e che abbondano; e in esse vedrà che il ministro delle finanze è in pari tempo ministro del tesoro; e provvede a quelle riforme delle imposte delle quali è parola in questa relazione, come provvede al riscuotimento e al pagamento delle imposte medesime.

Ma andiamo innanzi, e veniamo a parlare del Ministero delle poste e telegrafi.

Io confesso e riconosco che può giungere il momento in cui possa essere utile di istituire in Italia un Ministero delle poste e telegrafi. Ma anche in questo caso, vi ripeto, non prendete l'esempio dell'Inghilterra, che ha sparsi i suoi possessi in tutte le parti del mondo, e il cui impero numera 200 milioni di abitanti!

Il lavoro delle poste e telegrafi è piccolo in un paese, che voi potete attraversare tutto in trenta ore. Istituendo oggi un Ministero delle poste e telegrafi, voi portate la mano sopra due direzioni generali che oggi funzionano bene, che sono forse quelle di tutto lo Stato che procedono meglio, e con soddisfazione dei contribuenti.

E che cosa sarebbe questo Ministero delle poste e telegrafi, al quale voi non date le ferrovie, o non date la marineria mercantile? Come dividereste voi l'amministrazione dei telegrafi da quella delle ferrovie, quando le ferrovie sono uno dei principali ausiliari del servizio telegrafico?

Avreste bisogno, necessità di moltiplicare impiegati i quali compis-

sero gli stessi uffici e negli stessi luoghi (e li compissero peggio) dove oggi gli impiegati delle ferrovie li compiono. Oh! arriverà, io spero, l'ora in cui un Ministero di poste e telegrafi si potrà istituire in Italia; ma quest'ora è lontana. Pel momento mi pare che fareste opera molto più savia a lasciare che le due direzioni generali ora preposte con tanta soddisfazione a questi servigi, continuassero a disimpegnarli. Del resto che un ministro delle poste e telegrafi sarebbe poco men che ozioso, lo confessa la relazione stessa del ministro che ci ha presentata la legge. Infatti a queste obbiezioni assai facili egli risponde che: « le minori occupazioni del ministro gli permetterebbero di attendere con maggiore efficacia davanti al Parlamento, in nome del Governo, alla discussione delle questioni di politica generale. »

Ora, sentite voi, onorevoli colleghi, il bisogno che ci sia qualcuno di più al banco dei ministri, il quale tratti ancor più le questioni di politica generale? Io non sento questo bisogno, e se il ministro delle poste e telegrafi non ha abbastanza da fare, io credo cosa più savia risparmiare ai contribuenti la spesa del segretario, e del sotto segretario di Stato, e lasciare per ora le cose come stanno.

E ora passiamo, o signori, all'altra proposta che ci si fa, quella dei sotto segretari di Stato. E qui intendiamoci. Quantunque anche nella relazione sia citata l'Inghilterra ed io vi abbia stancato a parlare di questo paese, che ammiro tanto, pure io dirò che i sotto segretari, che noi troviamo in Inghilterra, non sono quelli che noi vogliamo istituire: sono sotto segretari permanenti, nè deputati, nè senatori, i quali noi non istituamo e che forse non istituiremo mai.

E non è esatto che quei sotto segretari non abbiano responsabilità politica, perchè in Inghilterra hanno di fatto la sola responsabilità che si possa avere ormai da un ministro o da un segretario, quella di esser mandati via, quando la maggioranza della Camera delibera che non debbano più rimanere al loro posto.

Infatti i sotto segretari di Stato politici in Inghilterra scendono e salgono coi segretari di Stato e coi ministri, il che succederebbe anche qui.

Infine i sotto segretari di Stato sono resi necessari in Inghilterra da ciò che, in ciascuna Camera, non possono aver la parola se non quelli che sono membri della stessa, sicchè quando il ministro sia della Camera dei Lord ha bisogno di avere un sotto segretario, il quale parli per lui

alla Camera dei Comuni. Ma in Italia noi non abbiamo alcuna disposizione di questo genere; i ministri, tra noi, possono essere presenti tanto in una Camera che nell'altra, mentre i sotto segretari di Stato, o segretari generali, non possono essere presenti che nella Camera alla quale appartengono, e quando accadesse che un ministro od un segretario generale, o un sotto segretario di Stato fossero tutti e due deputati, come oggidì è nella maggior parte dei casi, l'impedimento che si vorrebbe tolto non lo sarà, non potendo il sotto segretario esser presente in una discussione avanti il Senato.

Una voce. Ci potrà andare come commissario regio.

Bonghi. Sento che alcuno mi fa osservare che potrebbe il sotto segretario di Stato far le veci di commissario regio nella Camera alla quale non appartiene.

Ma io rispondo che non avete bisogno del sotto segretario di Stato per avere il commissario regio, poichè vi potrebbe accadere assai facilmente che il sotto segretario di Stato non avesse competenza speciale per sostenere una legge davanti al Senato, ed allora avreste bisogno di nominare un commissario regio, fuori della schiera dei sotto segretari di Stato, quindi non conviene restringere queste funzioni al sotto segretario di Stato.

Del resto non mi oppongo che chiamate sotto segretari di Stato i segretari generali, ma non vorrei che il cambiamento di nome fosse basato sopra questa ragione, che i ministri cioè abbiano sentito molta gelosia contro i segretari generali, e che li vogliano scegliere in maniera da non rendere desiderabile in nessuna guisa l'adoperarli nella Camera.

Ora io certo non affermo tale cosa; ma dico soltanto che se trovate un altro motivo per ispiegarmi questo fatto, io l'accetto volentieri; perchè fino ad ora, non accettando quell'ipotesi, è lecito dire che voi avrete proposto questo cambiamento, perciò solo che sotto segretario di Stato vi pare un nome più bello di segretario generale. Il che non credo.

Il solo modo che voi avrete per impedire che ciò succeda, anche a riguardo di coloro stessi che voi avrete chiamati sotto segretari di Stato, è lo sceglierli meglio, l'averne i ministri più fiducia in essi, e il non avere paura che il segretario generale parli in loro vece nella Camera.

Sicchè, signori, io credo che avete rimediato a nulla, tanto più che

non avete voluto dare una indicazione dalla quale risulti che codesti segretari generali, o sotto segretari di Stato, siano cresciuti nella vostra riputazione. Essi sono uomini della stessa qualità, natura e situazione parlamentare di quelli, che avete scelto finora come segretari generali.

Ora è bene una grande illusione che la natura di una cosa, sia mutata dal cambiamento del nome, anzi di una piccola parte del nome.

Io credo utile perciò che i ministri si aggiungano come sotto segretari di Stato o segretari generali persone che dividano la loro responsabilità politica. E non bisogna esagerare l'importanza di questa espressione.

Io, certe volte, a sentirla nominare, mi ricordo quei versi del Berni:

Ci fu una volta una vecchia lombarda
Che credeva che il Papa non fosse uomo
Ma un drago, una montagna, una bombarda.

Responsabilità politica? Ciò vuol dire che si fa quello che si può.

Ebbene, vorrei che fosse considerata con più realtà, con più verità, all'inglese.... questa responsabilità dei segretari generali; mentre voi non ne aumentate la giusta retribuzione, non ne elevate la dignità ai vostri occhi, come a quelli dei contribuenti, i quali sogliono misurare l'importanza delle persone, dalle somme che costano.

Io trovo perciò del tutto errato il progetto di legge; errato nel concetto da cui parte, errato più o meno nelle disposizioni che vi presenta; quantunque consenta, come vi diceva, in uno dei concetti dai quali il progetto è stato mosso, cioè a dire nella utilità e necessità che il Ministero abbia più larga base nella Camera.

Però, come ho già detto, tutto quello che è rimasto nel progetto è di poca importanza o da rigettare; quello che a me pareva di grande importanza, era lo stesso che pareva tale anche all'onorevole Magliani: erano tutte quelle disposizioni che costituivano il Consiglio del tesoro, disposizioni che con molto mio rincrescimento ho veduto respinto, non solo, mi pare, dalla prima Commissione parlamentare, ma certo dalla presente.

Ebbene, credo che queste Commissioni parlamentari non abbiano ben considerata la cosa; ed io che pur troppo non posso in tante parti approvare il concetto, non dico amministrativo, ma finanziario, dell'onore-

vole Magliani, approvava in questa parte grandemente il suo concetto amministrativo, e trovavo in lui quello che, nonostante le mie obiezioni rispetto alla finanza, ho sempre trovato: un abile amministratore, desideroso grandemente di condur bene la finanza; quantunque, come noi abbiamo avuto l'occasione di vedere, questo suo desiderio non si sia sempre potuto adempiere. Ora, signori, io intendo tutta l'opposizione teorica che avete potuto fare al Consiglio del tesoro. Dio buono! niente è più facile che almanaccare opposizioni di quella sorta, ma il fatto è questo, e voi lo vedete ogni anno, che il ministro delle finanze non è capace di contenere le spese delle varie amministrazioni dello Stato. Non è in grado di sorvegliare l'opera legislativa di questa Camera in rapporto alla finanza, e ciò non perchè non sia capace l'onorevole Magliani, giacchè la sua mente vale a ciò quanto quella di qualunque altro, ma perchè mancano a qualunque ministro delle finanze le forze sufficienti per farlo.

Egli infatti non può avere abbastanza competenza per respingere il continuo aumento di spese, che gli vengono richieste dai vari ministri.

Egli non ha il mezzo di analizzare, di sindacare quelle parti di spesa, che a suo giudizio non son provate assolutamente necessarie ed urgenti.

È questa una delle ragioni, per cui vedete il ministro delle finanze impotente verso quell'aumento di bilancio passivo, al quale voi chiedete che sopperisca.

Il Consiglio del tesoro era un modo non di diminuire la responsabilità sua, ma di renderla reale, perchè ogni responsabilità è vana; è fallace, è bugiarda, è una parola, quando quegli, a cui l'addossate, non è padrone di fare, o non fare, e non sa e non ha il modo di sapere se debba fare, o non fare.

Questo, o signori, sarebbe stato l'aiuto che avreste potuto dare al ministro delle finanze col Consiglio del tesoro.

Giacchè accettando il suo Consiglio del tesoro, ammettete implicitamente che il ministro delle finanze ne sia lui il presidente. In questo modo avrebbe forse quella forza che gli manca.

Voi volete che questo aumento continuo di spese, questo aumento di spesa che non si manifesta solo nei bilanci della guerra e della marina, al quale siamo abituati, cessi. Ma, per far ciò, voi dovete rinforzare nella amministrazione centrale la posizione del ministro delle finanze. E voi, levandogli il Ministero del tesoro, che potete dare a qualsiasi

ministro, voi non consentendogli quel Consiglio del tesoro, che chiedeva, indebolite invece la sua situazione. Se gli aumenti di bilancio, che avete avuto fino ad ora, vi riescono amari, se a questi aumenti di bilancio nè la Commissione del bilancio, nè la Camera sono state finora in grado di resistere, ebbene, o signori, sarete in grado di resistere anche meno adesso, perchè il ministro delle finanze tale qual è, ve l'ho detto più volte, non sa, non può resistere.

E voi, portando alla legge dell'organizzazione dell'amministrazione centrale delle modificazioni affatto insignificanti, voi avete negato al ministro delle finanze il solo aiuto efficace, che egli chiedeva.

Io ho discorso della legge con la solita libertà mia e forse col solito impeto mio. Ma non voglio che l'onorevole Crispi creda che sotto queste parole calde ed impetuose ci sia nessuna intenzione contro lui o contro il suo Ministero. No, c'è quello che io ho già detto e scritto, e in questa Camera e fuori, c'è questo proponimento, che pur accettando, per ora, l'indirizzo politico del Ministero, io non intendo in questa maniera di lasciarmi da questa mia inclinazione attrarre ad approvare leggi che mi paiono non buone, ad approvarne soprattutto di quelle che mi sembrano cattive. Approvi o disapprovi l'indirizzo politico del Ministero, io mi credo affatto libero. Io voglio essere verace. Io credo che ciò sia dovuto al paese.

Non ho ragione di oppormi, per ora, all'indirizzo politico del Ministero, giacchè non trovo in codesto indirizzo politico, preso in generale, nessuna sfumatura, nessuna tinta, la quale mi debba persuadere che esso vada per una via contraria a quella che a me pare la migliore. Ma il lavoro legislativo del Ministero è soggetto a criteri diversi di quelli che regolano il favore o il disfavore politico, è soggetto alla bontà intrinseca stessa delle leggi che si presentano. Se noi, o signori, perchè siamo favorevoli tutti al Ministero (giacchè non abbiamo forse ragione nessuna a metterci per una opposta via) dovessimo approvare tutte quante le leggi, tali quali il Ministero ce le presenta, allora noi, o signori, saremmo diventati incapaci al lavoro legislativo e dovremo chiedere al Governo che ci rimandi a casa, e agli elettori che non ci rimandino qui.¹

¹ Ved. *Atti Parlamentari*; Camera dei Deputati; Legislatura XVI. — Tornata del 7 Dicembre 1887.

Seguito della discussione del disegno di legge sul *Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato*.

Tornata dell' 8 Dicembre 1887.

Ferraris Maggiorino. Favorevole ad alcune delle principali disposizioni del presente disegno di legge, sono dolente di dover ugualmente parlare, perchè nel corso di questa discussione non ho avuta la fortuna di udire dal Governo una dichiarazione, che ci togliesse molti di quei dubbi e molte di quelle ripugnanze che ci sono suggerite da una parte non piccola di questo stesso disegno di legge.

Mi prenderò quindi la libertà di rivolgere al Governo una preghiera, colla speranza che voglia esaminarla con quello stesso spirito benevolo che mi muove a farla.

Mi restringerò specialmente alle disposizioni dell' articolo 3°, non soltanto perchè alcuni degli oratori avendomi preceduto su questa via, sarebbe inopportuno ripetere più tardi la discussione; ma anche perchè nell' articolo 3° sta una parte sostanziale e fondamentale della legge stessa.

Per quanto concerne la prima parte dell' articolo stesso, cioè la facoltà del Governo di ridurre con decreto reale il numero dei Ministeri, non potrei a meno di associarmi alle elevate considerazioni di ordine costituzionale e parlamentare che furono testè svolte dal mio amico, l' onorevole Torraca. E lo faccio con vero rammarico, imperocchè di fronte alla presente legge, mi trovo nella posizione stessa, nello stato d' animo stesso, in cui vi trovate molti di voi: disposto anzi desideroso, di dare al Governo tutti quei mezzi che esso ritiene necessari al fine di svolgere la sua azione, e di portare a compimento quelle riforme che il paese aspetta, riforme assai più importanti di questo disegno di legge, intorno al quale non possiamo formarci illusione alcuna: esso può solleticare o, per dir meglio, può compiacere i desiderii di qualche piccolo gruppo, non vorrei dire qualche individuo, ma lascia estraneo ed indifferente il paese.

Ma in pari tempo questo mio desiderio è accompagnato dal dovere di mantenere intatte quelle prerogative parlamentari, che trovai entrando in questa Camera; e certamente sarei dolente che qualunque mio

voto potesse contribuire a diminuirle, cosicchè più non potessi restituirle intatte agli elettori che mi hanno conferito il mandato di conservarle.

È un dovere questo di coscienza; e mi permetto dichiarare che la mia coscienza non è così elastica come quella dell'onorevole Salaris, da permettermi di votare un disegno di legge in cui ho trovato una disposizione incostituzionale. (*Parità*).

Quanto alla seconda parte dell'articolo 3° mi consenta la Camera di osservare che la sua importanza non è certamente minore di quella della prima parte: imperocchè nel secondo alinea di quest'articolo, il Governo domanda la facoltà di accrescere o diminuire il numero delle direzioni generali nei Ministeri, e di provvedere al riordinamento dei servizi dell'amministrazione centrale. Il che, in una parola, vuol dire che tutti quanti gli organici della amministrazione pubblica sono in balia del potere esecutivo.

Or bene, intorno a questo punto noi abbiamo una legge scritta, che per me ha un grande valore; ed è precisamente l'articolo 3° della legge del 1878, col quale il Governo prendeva l'impegno di presentare alla Camera un disegno di legge per riordinare l'amministrazione centrale; cosicchè le facoltà che ora si invocano, distruggono quelle dichiarazioni e quegli impegni legislativi che il Governo ha presi altra volta.

Ma a fianco della legge scritta, abbiamo anche una legge di consuetudine e di giurisprudenza. Ed io ho persuasione che le istituzioni parlamentari e rappresentative funzionino tanto meglio in un paese, quanto più gli uomini si sentono legati, non soltanto dalle leggi scritte, ma anche da quelle leggi di consuetudine e di tradizione, che sono patrimonio del progresso civile e liberale dei nostri giorni.

Or bene, o signori; da parecchi anni era invalso l'uso che il Governo presentasse gli organici alla Camera insieme ai bilanci. E la Commissione del bilancio ha sempre esercitato su di essi un riscontro; ed in caso di divergenza col Governo, si appellava alla Camera.

Credo che ognuno di noi debba felicitarsi dell'opera che la Commissione del bilancio ha fatto in questi anni nel frenare le spese per l'amministrazione centrale dello Stato, tanto che gli archivi della Commissione stessa possono paragonarsi ad un pio sepolcreto dove dormono sonni tranquilli molteplici variazioni di organici, che avrebbero profondamente turbato l'ordinamento dell'Amministrazione civile, e soprattutto il buon assetto della pubblica finanza.

Ci si dice: ma il Governo verrà dinanzi al Parlamento, e gli domanderà le maggiori spese.

E quando non c'è maggiore spesa? Quando il Governo vorrà sopprimere alcuni posti superiori e crearne alcuni altri inferiori, può darsi che si rimanga nei limiti della somma stanziata in bilancio; ma poi quest'atto del Governo si riflette sopra i sessenni e sulle pensioni; cosicchè, mentre in apparenza esso non ha alcuna influenza sui bilanci, in fatto ne avrebbe non poca.

In secondo luogo, abbiamo noi un ordinamento contabile, un ordinamento di riscontro delle spese, tale che ci permetta sempre di frenare o di sindacare queste facoltà del potere esecutivo?

Ho udito da uomini competenti che vi sono nei nostri bilanci certi capitoli, in cui la spesa del personale è confusa con quella del materiale. Ora credete voi che interessi poco alla Camera il sapere, se le somme più o meno importanti votate dal Parlamento, vadano o no erogate in materiale scientifico, in materiale di guerra o di marina: il sapere se quel che si spende per i pubblici ufficiali, diminuisca quel materiale che serve alla difesa del paese, al progresso scientifico delle istituzioni educative?

Per conseguenza io credo che questo riscontro non sia sempre possibile; e lo credo tanto meno facile, perchè voi potete sempre benevolmente avvertire un ministro di ritirare o modificare un progetto di organico; ma quando è stato applicato, allora diventa una lotta fra la Camera ed il Ministero; allora la questione si tramuta in questione politica, comincia la responsabilità del Ministro che compie l'atto e quella dell'intero Gabinetto; e quindi le prerogative di sindacato della Camera sono enormemente diminuite.

Aggiungerò ancora che nella Camera nostra, anzi nei due rami del Parlamento, si andava grado a grado formando una giurisprudenza circa questa materia, che credevo e che ritengo tuttora molto importante.

Il Governo presentò in più occasioni un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili; una di quelle leggi fondamentali, che sono necessarie perchè ormai non c'è paese in Europa che non creda di dover circondare di opportune garanzie contro gli arbitrii del potere esecutivo, possibili sempre, e contro le ingerenze parlamentari, la condizione di questo enorme esercito di impiegati civili, che in Italia raggiungono la cifra di 88,000!

Ebbene, signori, il Governo domandava al Parlamento di modificare gli organici con la legge di bilancio, o con legge speciale.

Il Senato ritenne che modificare gli organici con legge di bilancio, equivaleva a danneggiare la prerogativa del Parlamento, e ridurre il sindacato che spetta al Senato stesso; ed in allora fra Governo e Senato si venne a questa transazione: gli organici non saranno modificati che per legge speciale, soltanto per urgenti bisogni di servizio si potrà con la legge di bilancio accrescere il numero degli impiegati di ciascuna categoria.

Ora vedete quale immensa distanza! Da una parte una legge speciale, dall'altra un semplice decreto reale!

Il progetto che fu concordato fra Governo e Senato, venne davanti alla Camera, la quale in due volte nominò le proprie Commissioni.

Una di esse riferì con molta autorità; riferì che la disposizione, secondo la quale gli organici non si potevano modificare che per legge speciale, segnava un grande progresso verso la stabile organizzazione delle nostre amministrazioni, e concluse con un ordine del giorno, nel quale si invocava la legge speciale anche per stabilire il numero degli impiegati di ciascuna categoria.

Ora dunque voi vedete che le disposizioni della legge che stiamo esaminando, vanno a ritroso di tutto quanto l'indirizzo che il Parlamento ha preso in questa materia da circa dieci anni!

Farò ancora qualche altra piccola considerazione.

I disegni di legge hanno speciale importanza quando vengono in momenti opportuni, quando tendono a rimediare a certi vizi della vita politica di un paese.

Or bene, signori, che cosa vi presenta il Parlamento da una serie di anni a questa parte?

La lotta del potere legislativo contro il potere esecutivo per frenare le spese delle pubbliche amministrazioni; lotta alta, cortese, se volete, ma vigorosa, che si sostiene qui, ogni giorno, affrontando l'impopolarità, per la difesa del bilancio, perchè riponiamo nel bilancio la saldezza della nostra prosperità economica.

Ebbene, mediti la Camera alcune cifre. Malgrado il riscontro della Commissione del bilancio, malgrado i molti organici che rimangono là nell'archivio della Commissione, noi abbiamo dal 1881 al 1885-86 aumentate le spese per gl'impiegati civili e militari da 143 milioni a 174 milioni l'anno.

In questi giorni si è pubblicata la statistica degli impiegati dell' amministrazione civile e militare, e dal 1883 al 1886 abbiamo accresciuta la falange degli impiegati civili di 4561 individui, con una spesa in più annuale di 13 milioni di lire.

Ma, o signori, quando darete facoltà illimitata, non al presente Gabinetto in cui possiamo avere fiducia, ma tutti ai Ministri che si succederanno, di variare e rivariare questi organici, quale freno avrete ancora, quale controllo eserciterete per tenere le spese nei limiti delle forze del bilancio?

Nel corso di questa discussione furono molto citati gli esempi esteri. Sono anch' io d' avviso che quando si cercano esempi all' estero, bisogna ricorrervi con molta parsimonia, e soprattutto con molta cognizione di causa. Perchè certe piccole apparenze conducono facilmente a conclusioni affrettate, spesse volte inesatte, spesse volte erronee. Ho udito ripetere molte volte: ma vi spaventate di un decreto reale che modifica il Ministero, quando in Inghilterra voi trovate dei segretari di Stato creati con una dichiarazione in Consiglio. Sì signori, è vero: in Inghilterra voi trovate dei segretari di Stato creati con un semplice atto del potere esecutivo; ma ci vuole una legge del Parlamento perchè possano sedere e votare nella Camera; e periodicamente il Parlamento ammette un nuovo segretario di Stato a sedere sul banco dei ministri e a votare nella Camera!

Ora vi domando: a che cosa serve l'atto del potere esecutivo o il decreto reale per creare un segretario di Stato in Inghilterra, quando prima di esercitare la più elementare delle sue funzioni, che è quella di sedere in Parlamento, voi avete bisogno dell' autorizzazione del Parlamento stesso?

In secondo luogo, che cosa si fa in Inghilterra per gli organici? Ho voluto oggi stesso dare una occhiata ai bilanci dei servizi civili in Inghilterra.

Ivi trovate in una parte la spesa che si propone al Parlamento per il personale, con l' indicazione della legge in base alla quale quella spesa è stanziata: e a fianco, sull' altra pagina, voi trovate l' elenco di tutti quanti gl' impiegati per i quali è destinata quella spesa, numero, classe, categoria, presentato ogni anno al Parlamento con tutte le variazioni che il Governo propone, e che il Parlamento deve approvare.

E quasi questo non bastasse ancora, in tempo recente il Parlamen-

to, con legge, ha istituito un controllore generale e ha pure nominato un Comitato dei pubblici conti, che non ha l'ufficio di vedere il bilancio preventivo, ma che esamina rigorosamente il conto consuntivo e ne mantiene la spesa secondo il bilancio e gli organici approvati dal Parlamento stesso.

Voi vedete dunque come le disposizioni di questa legge vadano perfettamente contro all'indirizzo che si segue in quel paese eminentemente liberale. Anzi colà si è fatto un passo di più. Nell'intendimento di limitare le facoltà del potere esecutivo, si è creata una Commissione del servizio civile con qualità analoghe a quelle di corpo giudiziario, ed è essa che provvede ai posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato.

I ministri non hanno quasi più la facoltà di nominare un semplice ed umile impiegato. Tutto procede per via di concorso in base alle vacanze che si sono manifestate negli organici approvati dal Parlamento. Non credo quindi, o signori, che nel nostro paese si possa così facilmente andare per una via diversa, quale vi è ora proposta.

Non lo credo, anche per un'altra considerazione. Il Governo, nella passata Sessione, aveva manifestato il desiderio che proseguisse la legge sullo stato degli impiegati civili. Se il Governo ha ancora le medesime intenzioni è evidente che l'articolo 3° che oggi ci si propone, distrugge tutto quel complesso di garanzie che noi ritenevamo necessarie, per il buon andamento delle nostre pubbliche amministrazioni. Quindi mi parrebbe naturale che, essendo la discrepanza intorno a questo articolo abbastanza notevole nella Camera, si differisse ogni decisione ad un più maturo esame, quando il Governo ripresenterà un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

Mi pare tanto più utile codesto rinvio, inquantochè dobbiamo ben porci in mente che il dare eccessive facoltà agli uomini, non giova allorquando si indeboliscono le istituzioni. Gli uomini buoni — i buoni ministri — hanno sempre la fiducia del Parlamento, per quegli atti che essi credono necessari al regolare andamento dell'amministrazione, e non hanno bisogno di tali facoltà. Ma se voi indebolite le istituzioni, se voi indebolite l'amministrazione, la indebolite specialmente per quel giorno in cui un ministro meno buono potrà abusarne.

La preghiera che io rivolgo all'onorevole Crispi, e al Governo in genere, di voler rimandare codesta disposizione al tempo in cui si presenterà un disegno di legge sullo stato degli impiegati civili, è anche

mossa da considerazioni che non saprei dire se siano piuttosto personali o politiche.

Dico il vero: mi sono qualche volta trovato un poco male, in questa Camera, dovendo votare provvedimenti pei quali non mi sentiva disposto; ed allora ho sempre dovuto fare una lotta dentro me stesso, non sapendo decidermi fra lo iniziare un atto di opposizione al Governo, nel quale aveva fiducia, oppure sforzare alquanto la mia coscienza; ed ho sempre visto che da questa lotta ne sono uscito male; ho sempre visto che i Governi, i quali vanno di mano in mano sforzando, in qualche modo, la coscienza dei propri amici, riportano delle vittorie che non sono desiderabili, nè pei Ministeri che le ottengono. nè per le Camere che le consentono.

Pregherei il Governo di non metterci in questa condizione. Già ci siamo trovati in questo stato di animo in un tempo recente, allorchando abbiamo dovuto, quasi contro coscienza, votare una legge di catenaccio, in cui non vedevamo la difesa all'erario, ma un premio alla speculazione.

Oggidi ci troviamo quasi nella stessa condizione: aver l'apparenza di non secondare il Governo in quella via di riforme che esso ci promette, oppure sentire di commettere un atto col quale sarebbero diminuite quelle prerogative, quelle libertà che abbiamo qui trovate, entrando in questa Camera. Ebbene, io rivolgo al Governo la preghiera di non porci in questo stato d'animo: perchè l'ideale nostro, l'ideale che abbiamo vagheggiato, col nuovo Ministero, è questo: di un vero governo di Gabinetto, nel senso parlamentare; di un governo di Gabinetto che sia forte, perchè interprete giusto e fedele dei legittimi sentimenti della rappresentanza nazionale. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni*).

.....

Crispi (*Presidente del Consiglio*). Signori, onorevoli colleghi! Questa legge è eminentemente politica; e non bisogna dissimularsi che sono impegnate nella discussione due scuole, una di fronte all'altra, come lo furono nel giugno 1878, quando si discussero i famosi decreti del 26 dicembre 1876.

Una scuola vuole il Governo delle assemblee; un'altra, che il Parlamento ed il potere esecutivo abbiano ciascuna una potestà distinta.

Il Governo delle assemblee non è quello che io preferisco.

Le assemblee debbono legiferare; il Re ed i suoi ministri debbono, l'uno regnare, gli altri governare.

Questa legge non è mia. Essa è un *quid medium* tra le due scuole, alle quali ho accennato.

Credevo che essa offrisse un terreno di concordia, e che tutti l'avrebbero accettata senza dissensi, come un mezzo per uscire da una lotta, troppo a lungo durata.

Se io avessi dovuto fare una legge essa sarebbe stata composta di un solo articolo, che suonerebbe così:

« L'articolo 3° della legge 30 giugno 1878 num. 4449 è abrogato.

» Il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono determinati con decreto reale. »

E facendo così, o signori, avrei richiamato voi alla vera, alla sincera esecuzione dello Statuto del regno.

Questo è il primo caso, o signori, in cui avendo voluto esser moderato (*Parità*) mi son trovato combattuto dalle diverse parti della Camera (*Parità*). Ritorniamo adunque al nostro antico essere, e dichiariamoci apertamente quali siamo, come si deve da uomini onesti e da politici costanti. (*Bravo!*)

Ora vediamo la storia di questa legge. Essa risale al 1866. L'onorevole Mancini vi ricordò l'onorevole Sella e l'onorevole Scialoja. Il Parlamento italiano ebbe momenti nei quali avrebbe voluto esso riordinare l'Amministrazione generale dello Stato e non vi riuscì. Gli antichi deputati ben rammentano i conati inutili fatti allora e la celebre relazione del deputato Bargoni, oggi senatore del regno. La Camera cominciò una discussione sull'argomento; ma se ne stancò siffattamente, che dovette interromperla e rinunziarvi.

Secondo lo Statuto vi è un Parlamento ed un potere esecutivo. Capo del potere esecutivo, come capo dello Stato, è il Re, il quale nomina e revoca i ministri. Capo del potere esecutivo e capo dello Stato è il Re, il quale sanziona le leggi e fa i decreti per l'esecuzione delle medesime. Il potere esecutivo è quindi un'istituzione statutaria. E come i due rami del Parlamento, il Senato e la Camera, hanno il diritto di ordinarsi e di determinare le loro attribuzioni come meglio credono, il Re, capo del potere esecutivo, capo dello Stato, ha il diritto di ordinare il potere esecutivo e di fissare le attribuzioni dei ministri.

Ciò sorge, o signori, non dall'articolo 65 soltanto, che è l'ultimo

degli articoli 5, 6 e 7 dello Statuto del regno, in esecuzione dei quali il Re esamina i relativi decreti.

La Camera fa il suo regolamento per ordinare le sue funzioni; e questo fa anche il Senato. E la potestà del Senato è giunta a tal punto, che esso ha anche organizzato il potere giudiziario dell'Alta Corte di giustizia, ha votato una vera legge, e nessuno osò mai contestare al Senato questo supremo diritto. Chi oserebbe ora contestare al Re il diritto di riordinare i Ministeri e di determinarne le attribuzioni? Chi ciò facesse uscirebbe dai limiti dello Statuto.

Del resto, o signori, queste teorie non sono nuove, sono antiche; sono teorie praticate da tutti i Governi costituzionali.

Prendete l'Inghilterra, il Belgio, la Francia, nei tempi di Governi regolari... (*Si ride*) nei tempi regolari (parleremo poi anche degli irregolari): ivi il capo dello Stato istituisce i Ministeri, e determina le loro attribuzioni; nè della facoltà di far ciò si è mai dubitato in quei paesi.

Anche nel 1878, mentre qui si discuteva la grossa questione (e si volle farla grossa per tutt'altre ragioni che di politica), mentre si discuteva, dico, intorno ai decreti del 26 Dicembre 1877, si istituiva in Belgio il Ministero della pubblica istruzione, con un decreto controfirmato da Frère Orban. E in Inghilterra? In Inghilterra nientemeno che il Ministero della guerra fu creato dalla Regina. Quanto al nostro paese, passate in rassegna la legislazione piemontese, dal settembre 1848 al 1860, e non troverete che decreti reali, per istituire Ministeri, e per determinare le loro attribuzioni; nè alcuno mai si oppose a questa teoria.

Torniamo al regno d'Italia. Fino al 1877, questo diritto fu esercitato dal potere esecutivo, e ho qui un fascio di decreti che ve lo provano. (*Mostra delle carte*). Del Piemonte ricorderò soltanto il decreto del 1850, il quale vale per tutti e che regola anche oggi le attribuzioni dei Ministeri; dell'Italia, tutti i decreti che, dal 1861 in poi, si fecero, e in grandissima quantità. Nè solo si istituivano dei dicasteri e se ne fissavano le attribuzioni; ma si davano anche facoltà che io dubito se il potere esecutivo potesse, o no, concedere. Ci basti la istituzione delle luogotenenze generali; vale a dire, la delegazione dei poteri regi ad un principe, o ad un personaggio dello Stato. E qui si potrebbe opporre la teoria che il delegato non può delegare; (*Benissimo!*) e, se si ammettesse questo concetto, direi, convenzionalista, si potrebbe mettere in

dubbio che il Re, cioè a dire il Ministero responsabile, avesse potuto istituire di queste alte funzioni dello Stato.

Lo so, signori: vi ha esempi, in alcune Costituzioni straniere, di Parlamenti che hanno usurpato codesto diritto del potere esecutivo, ma non sono esempi da seguirsi. Voi non dovete ricorrere alle costituzioni francesi che si fecero dal 1791 al 1796, epoche nelle quali il potere legislativo era confuso coll' esecutivo, e dove il dispotismo andava esercitato da una massa d' individui che parlavano in nome di quella nobile nazione. E neppure dovete ricorrere alla Costituzione spagnuola del 1812, la quale, pubblicata in Napoli nel 1821, ed in Piemonte, ebbe la vita di una farfalla. E queste Costituzioni non rimasero, e fu un bene, imperocchè nulla di più dannoso o signori, di un' Assemblea che vuole far da Governo, e credendo, con un sistema di diffidenze, che il potere esecutivo sia il suo nemico, gli lesina, e anche gli toglie i mezzi di potere agire. (*Benissimo! Bravo!*).

Qual' è poi la ragione del diritto nel potere esecutivo di modificare l' amministrazione centrale, a parte i principj costituzionali ai quali ho accennato? La ragione logica è questa. È impossibile, innanzi tutto, portare alla Camera l' esame, la discussione sovra queste materie di ordinamento burocratico; il Parlamento si troverebbe sempre a disagio, avviluppato in una massa di quistioncine che non saprebbe sciogliere, e ce lo prova il fatto, che vi ho ricordato, della legge del 1869, di cui l' onorevole Bargoni fu relatore.

Ma vi è anche di più, o signori.

Noi faremmo così del Parlamento un Consiglio comunale.

La scelta e la determinazione delle attribuzioni della Giunta e della Deputazione è infatti uno dei guai dei Consigli comunali e provinciali, che sono condannati ad amministrare: sennonchè l' inconveniente è limitato perchè limitate sono le loro attribuzioni.

Essi non sono che corpi deliberanti sovra cose di amministrazione.

Ma il Parlamento ha altre attribuzioni, altri diritti. La sua competenza si estende a tutto ciò che mira a creare i diritti e a determinare doveri pei cittadini; quindi a fare le leggi generali, e a stabilire i tributi necessari al funzionamento dell' amministrazione pubblica.

Queste idee generali spero che basteranno. Pur voglio accennare anche a qualche particolarità della legge, che è ora in discussione.

Io un tempo credevo alla possibilità di diminuire i Ministeri. (*Segni di attenzione — Commenti*).

Fu uno de' miei errori di quando non ero arrivato al sommo della amministrazione dello Stato. Credevo allora che le materie di cui ogni Ministero ha la gestione si potessero raggruppare e riunire sotto la dipendenza di un minor numero d'individui.

Ebbene, era questo un errore, lo confesso; ed è un errore per due ragioni. Primo perchè è necessario che il potere esecutivo non sia affidato a pochi, ma che molti intervengano nella gestione degli affari, avvegnachè quanti più sono, tanto maggiore è la possibilità, tanto più utile il risultato della discussione e dell'esame.

In secondo luogo, perchè avviene dell'opera dei Ministeri quello che avviene di qualunque altra opera: è necessario dividerla, affinchè essa riesca più esatta e più proficua: quando si concentra in una mano sola, oltre al pericolo di non poter soddisfare a tutte le esigenze dello Stato, ha quello di incamminare i ministri, per la via degli errori al dispotismo.

Questo per quanto si riferisce alle idee generali, giusta le quali io vorrei che si stabilissero le norme per l'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

Ora veniamo a qualche particolare della legge attuale, la quale, ripeto, non è legge mia, ma l'accettai come un *medium* di conciliazione. Perciò, se in questa Camera sorgesse un partito, sorgesse una maggioranza, la quale si associasse al concetto che in principio ho accennato, non avrei che a ringraziarla soggiungendo che essa farebbe opera logica e patriottica.

L'articolo 1° della legge non è che una indicazione; ed io credo che quell'indicazione non possa togliere al potere esecutivo i diritti che gli vengono dallo Statuto di creare o diminuire i Ministeri secondo i bisogni.

Si parla del Ministero del Tesoro e non del Consiglio del Tesoro. Noi non abbiamo abbandonato il concetto che un Consiglio del Tesoro si possa anzi si debba ordinare, ma ci parve che la sua istituzione, il suo ordinamento, non dovesse far parte di questa legge.

L'istituzione del Consiglio del Tesoro deve ordinarsi ed unirsi ad altre riforme che si riferiscono alla Corte dei Conti. Allorchè il Ministero si accingerà a questa riforma, allora si parlerà del Consiglio del Tesoro.

Quanto al Ministero delle poste e dei telegrafi, alcuni credono che sia soverchio; altri che, nella forma proposta, non sia completo.

Signori, l'articolo 2 dispone che le attribuzioni dei Ministeri saranno determinate con decreto reale; capite quindi benissimo che al potere esecutivo non è proibito di aggiungere a questo Ministero delle poste e dei telegrafi altre funzioni. E in verità, il concetto del riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri con decreto reale, è di rivedere il modo come funzionano attualmente i Ministeri, e di togliere a qualche Ministero per destinarle ad altre, attribuzioni che pel momento non gli potrebbero logicamente spettare.

Or ve ne dirò una fra le tante, o signori. Vi farò ridere. Chi è in Italia il notaio della Corona? Il ministro degli esteri, il quale c'entra tanto, quanto può entrare all'estero, tutto ciò che è all'interno. Avrei capito piuttosto che questa funzione fosse data al presidente del Consiglio, o al ministro di giustizia o a qualunque altro, non già al ministro degli esteri.

Venendo poi alla Presidenza del Consiglio, vi dirò che il Presidente del Consiglio, signori, è un ministro: non può essere altrimenti, e non so come abbia potuto sorgere il dubbio che in questa legge si sia voluto farne qualche cosa di diverso da un ministro. È il primo tra gli eguali, è il capo del Ministero, è colui che mantiene l'armonia tra i vari servizi e l'unità nella politica, è infine, come qualunque altro dei suoi colleghi, responsabile, anzi più responsabile di ciascheduno individualmente, perchè deve rispondere dell'opera di essi tutti.

Non avemmo (e in questo rispondo all'onorevole deputato Chiaves) non avemmo certamente l'idea di fare del presidente del Consiglio un ente superiore, irresponsabile, perchè ciò uscirebbe dall'orbita legale e dal concetto costituzionale che noi ci formiamo dei ministri. Del resto, in altre occasioni io ho espresso il mio pensiero quando, a difesa dei miei colleghi, dissi più di una volta che di tutto ciò che si discute in questa Camera nell'interesse di ciascun ministro io debbo rispondere per loro, come è mio dovere di rispondere alla politica generale dello Stato.

Dopo ciò, o signori, a me pare che inutilmente si protrarrebbe questa discussione già divenuta sin troppo lunga. I miei concetti li ho espressi e più non farò che riassumerli.

La miglior legge a questo proposito sarebbe quella che vi accennai

in principio: abrogazione dell' articolo terzo della legge 30 giugno 1878; numero e attribuzioni dei ministri determinati, e ciò sorge dallo Statuto per decreto reale.

Voce: Facciamola!

Bonghi. Domando di parlare.

Crispi (*Presidente del Consiglio*). Ripeto, è questo un principio che sorge dallo Statuto; è una teoria accettata, praticata in tutti i paesi costituzionali che ci hanno preceduti nella vita parlamentare, negata soltanto, o signori, dai Parlamenti anarchici. E mi duole vedere qualche deputato liberale confondersi con quelli i quali hanno ragione di voler fare del Parlamento un tiranno e del Ministero uno schiavo.

Ebbene, o signori, le leggi sono fatte da voi; voi tracciate al Governo le linee che esso deve seguire; noi ne siamo gli esecutori. Responsabili dinanzi a voi, saremo sempre i servitori del paese. (*Bene, bravo!*).

Presidente. Onorevole relatore, desidera parlare ora?

Voci. A domani, a domani!

Presidente. Onorevole Bonghi?

Bonghi. Dal discorso che feci ieri alla Camera, tutti coloro che ebbero la bontà di ascoltarlo videro che io non attaccava la legge se non per tre ragioni, delle quali l'una era questa, che mi pareva contraddittorio l' articolo 1° coll' articolo 3° della legge stessa; la seconda che mi pareva inutile la nuova istituzione proposta dai sotto segretari di Stato; la terza, che mi pareva dannoso aver soppresso nella legge il Consiglio del Tesoro, l' unico istituto di vera e sincera importanza, che si ritrovasse nella legge proposta dall' onorevole Depretis.

Nella questione se spettasse al potere legislativo, od al potere esecutivo la determinazione dei Ministeri nei quali si debba dividere l' amministrazione centrale, e delle attribuzioni da dare a ciascuno, io non entrai, e mi proponeva di entrarci quando avessi sentito l' opinione del presidente del Consiglio, o avessi avuto occasione per farlo per il discorso di qualche altro degli oratori della Camera; e quando ci fossi entrato io avrei provato, a parer mio, che le ragioni le quali sono state dette da egregi oratori amici miei per stabilire che questa competenza debba essere del potere legislativo, non erano confermate da nessuna dottrina certa, ed altresì non erano confermate dalla maggior parte dei precedenti, che noi potremmo attingere nella nostra storia parlamentare ed altrove.

Ora io sono in realtà dell'opinione espressa dall'onorevole presidente del Consiglio; io non credo, o signori, che voi possiate sostenere che il potere esecutivo abbia, e debba avere una intera e sincera responsabilità dei suoi atti, se voi siete quelli i quali determinate in che modo il potere esecutivo debba organizzarsi; e le osservazioni che ha fatto l'onorevole presidente del Consiglio sono, o signori, eminentemente conservatrici, e dettate dai veri principî, che debbono determinare in un vero sistema parlamentare le attribuzioni di un'Assemblea, se non si vuole il sistema parlamentare diventi il Governo di un'assemblea, cioè diventi il contrario di quello che è per l'essenza sua.

Sicchè, io consento in tutto quello che il presidente del Consiglio ha detto. Ma ricavo dal suo discorso questa conseguenza: che egli voleva adottare una mezza misura e transigere in certo modo con la sua opinione, ma che sentendosi poi stuzzicare a destra e a manca è tornato a sè stesso ed agli altri: perchè mi debbo piegare io, se il piegarmi non serve ad altro che ad aumentarmi le difficoltà del mio cammino?

Ebbene, io godo che ritorni lui in una questione nella quale è parso a me che avesse sempre ragione.

Sicchè io propongo, ed ho deposto al banco della Presidenza, un unico articolo di legge, nel quale è detto:

« È abrogato l'articolo 3 della legge 30 giugno 1878. » (*Harità — Rumori*).

Presidente. Verrà stampato il suo articolo, onorevole Bonghi.

Bonghi. Con questa abrogazione viene restituito al potere esecutivo il diritto di stabilire con decreto reale gli organici delle amministrazioni centrali, e di distribuire tra i varî Ministeri le attribuzioni che spettano a ciascuno.

Io non credo che nessuno, il quale in questa Camera abbia a cuore la consistenza del potere esecutivo ed abbia a cuore che esso possa con intera responsabilità esercitare le funzioni sue, possa respingere le opinioni, che il presidente del Consiglio ha esposto, e che io non ho fatto che formulare in quell'articolo, che vi ho detto.

Qualcuno sospetta però che contro queste attribuzioni, che voi darreste al potere esecutivo, rimangano la Camera dei deputati ed il Senato senza difesa. Ma il Parlamento può sempre domandar conto al potere esecutivo del modo con cui ha distribuito le sue amministrazioni.

E quando questo non basti, avrete sempre il diritto, Camera o Se-

nato, di rimproverare il potere esecutivo di quello che ha fatto, e di rimandarlo a casa, che è l'ultima sanzione...

Presidente. Onorevole Bonghi, il suo articolo sarà stampato.

Bonghi. ... che è l'ultima sanzione, come diceva.

Avete altresì la legge del bilancio, che contiene necessariamente in alcuni limiti il potere esecutivo, in queste funzioni che voi gli riconoscete e che gli sono necessarie.

Io dunque non aggiungo altre parole. Il mio emendamento, come ha detto il presidente, sarà stampato, e spero che avrà il voto di coloro, i quali vogliono che nel Governo parlamentare il potere esecutivo esprima come lo Stato valga qualche cosa da sè e per sè, salvo il rispetto dovuto alle Assemblee.

Tornata del 9 Dicembre.

.....
Ferrari Luigi. (*Segni di attenzione*). Io non voglio aggiungere un discorso ai molti dotti ed eloquenti, che udimmo ieri in quest'Aula.

Mi consenta però la Camera poche e semplici dichiarazioni, delle quali sento il dovere, dopo il discorso pronunciato ieri dall'onorevole presidente del Consiglio.

L'onorevole presidente del Consiglio sorgendo ieri nella discussione generale così esordiva: Qui si tratta di una vera e propria legge politica. Egli dunque allargava il campo della discussione, e dava a noi il diritto e il dovere di chiedere, se ci troviamo davanti ad una profonda alterazione del nostro diritto pubblico interno.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva, che qui si tratta di un dibattito fra due scuole e fra due regimi; la scuola cioè che ammette Assemblee che governano, e l'altra che le nega. Io non saprei accettare questa sua definizione, nel senso che il nostro regime sia di quelli, nei quali sono Assemblee che legiferano soltanto e non governano. E la funzione legislativa egli definiva dicendo: che alle Assemblee legislative altro compito non resta, sennonchè la definizione dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Ebbene, io non posso sottoscrivere a questa opinione. Io credo che

nel nostro regime il Re regna; il potere esecutivo amministra; il Parlamento prende parte al Governo.

L'onorevole presidente del Consiglio, invocando esempi, chiamava anarchici quei Parlamenti, che assumono funzioni di Governo, ed evocava la memoria della Convenzione francese.

Ebbene, fra il regime convenzionale e quello delineato ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, v'ha di mezzo il regime parlamentare, quale si svolse in Inghilterra, quale si è svolto presso di noi.

L'organizzazione dei Ministeri è creazione del Governo, non è funzione amministrativa.

Anche io vagheggio il Governo forte, ma forte per l'adesione morale che gli viene dall'opinione pubblica e dal Parlamento, di tal forza, la quale gli consenta di reprimere l'invasione del parlamentarismo nel campo della pubblica amministrazione.

E, non pago di ciò, l'onorevole presidente del Consiglio, a conforto della sua dottrina, invocava lo Statuto del 1848.

All'infuori della perfettibilità meccanica dello Statuto della quale l'onorevole Crispi è antico sostenitore, io invoco la perfettibilità dinamica dello Statuto stesso. E noto che, all'infuori di quell'azione dei tre poteri dello Statuto, è venuto via via svolgendosi e adattandosi alle esigenze del paese, ai bisogni della nostra società.

Ora le istituzioni di un popolo non sono quelle, che sono scritte nei libri, o nei Codici; sono il prodotto della vita politica o sociale del popolo stesso. La via del popolo le tramanda alla storia.

Qualora la dottrina dell'onorevole presidente del Consiglio trovasse fondamento nel fatto, avrebbero non una, ma mille ragioni, i fautori della costituente.

Io vorrei possedere una autorità, che riconosco di non avere, per dire all'onorevole presidente del Consiglio, in nome di un ideale che forse sorride alla sua mente di uomo di Stato: guardatevi dal turbare ciò che spontaneamente nel paese si è fatto; guardatevi, in occasione di una legge organica, dall'alterare i rapporti naturali che sono venuti via via formandosi. E se l'ideale che a voi sorride è quello di Stati costituzionali e non parlamentari, ricordate che lo Stato germanico fu creato dall'Impero, lo Stato italiano fu fondato da quelle tavole che stanno dietro la sedia del presidente e che significano per noi il principio della sovranità nazionale. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato:

Presenti e votanti.....	234
Maggioranza.....	118
Voti favorevoli.....	179
Voti contrari ¹	55

(Parità e commenti).

SENATO.

Relazione dell'ufficio centrale sul progetto di legge presentate dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, nella tornata del 15 Dicembre 1887.

.....

.....

Ed anche noi preliminarmente ci demmo ad esaminare la questione, variamente agitata; cioè se la istituzione di un nuovo Ministero, o la soppressione di un Ministero esistente, e il reparto delle attribuzioni tra di loro, sia cosa che spetti all'un potere od altro; e fummo facilmente concordi spettare all'esecutivo; senza escludere che una parte dell'organamento possa essere fissata per legge.

E il fondamento della concorde opinione è innanzi tutto nel razionale principio, che alla responsabilità del governo della cosa pubblica debba corrispondere la facoltà di ordinare l'Amministrazione, nel modo più conveniente ai fini dello Stato. L'art. 5 dello Statuto riconosce nel Re solo il potere esecutivo; nell'art. 6, pel quale spetta al Re fare i decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi, si trova il principio, che a lui compete provvedere all'ordinamento dei supremi uffici, ai quali è affidata non solo la retta esecuzione di tutte le leggi,

¹ Ved. *Atti parlamentari*, — Camera dei Deputati, Legislatura XVI, 2^a Sessione. — Tornata delli 7, 8, 9 Dicembre 1887.

ma altresì l'adempimento di funzioni, le quali, senza essere scritte in alcuna legge, appartengono di loro natura al Governo. Nel 65° art. si parla della nomina e della revoca dei ministri senza determinarne il numero e le attribuzioni; onde è che siffatta determinazione, come spettante normalmente ad esso, non era dall'art. 83 noverata tra le materie, per le quali il Re riservavasi transitoriamente di fare alcune leggi di capitale importanza, che sogliono essere chiamate organiche.

La facoltà d'ordinare l'Amministrazione pubblica compete pertanto al Re, come capo del potere esecutivo, il quale la esercita per mezzo di ministri responsabili.

Non è questa una esorbitante facoltà nel potere esecutivo, nè diminuzione di prerogative nel legislativo; poichè quello deve rispondere dei criteri è dell'indirizzo di governo dimostrati, nell'uso fatto di quella facoltà; e può venirgliene disapprovazione o censura, che porti anche di conseguenza la dimissione d'un Ministero, indipendentemente da ogni questione di spesa e di bilancio. L'ultimo giudizio è quindi serbato al Parlamento; al quale in un regime costituzionale e parlamentare, com'è il nostro, spetta non solo fare leggi e votare bilanci, ma esprimere i voti della nazione, vigilare sugli andamenti del Governo, e disfare dei Ministri o farne sorgere dei nuovi co' suoi voti. Questa potestà non è scritta in alcun articolo dello Statuto, ma è nel suo spirito e nella sua essenza, ed è nel fatto.

Il Parlamento subalpino, perpetua gloria di quella nobilissima regione, il quale fin dai primi suoi giorni affermò le sue prerogative nel senso più largo ed assoluto, non contrastò mai al Governo la facoltà di ordinare i Ministeri, e repartire fra loro le attribuzioni. I sette ministri che, nel giorno 4 Marzo 1848, il Re Carlo Alberto chiamò all'onore di firmare con esso lo Statuto, erano ridotti a sei il 16 Marzo; soppresso il Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e commercio. Ma nei mesi successivi di luglio e d'agosto quel Ministero risorse; anzi di uno se ne fecero due: onde i Ministeri diventarono otto.

Un regio decreto del 21 Dicembre 1850 determinò quali fossero le attribuzioni comuni a tutti; quali fossero speciali a ciascun Ministero; per quali affari occorresse deliberazione di tutti i ministri in Consiglio. Quello di agricoltura e commercio venne soppresso con regio decreto del 28 Febbraio 1852; e dopo otto anni venne ricostituito con altro decreto del 5 Luglio 1860, fatto in tempo che il Parlamento subalpino, ac-

cresciuto dei rappresentanti della Lombardia, dell' Emilia e della Toscana poteva già dirsi italiano: pel quale decreto naturalmente dovettero essere tolte agli altri otto Ministeri alcune attribuzioni, per determinare l'efficienza del nono. E all'atto della ricostituzione, veniva aggiunto all'antico titolo di Ministero dell'agricoltura e del commercio, quello dell'industria.

Tanto meno si dubitò che le attribuzioni dei singoli Ministeri potessero essere dal potere esecutivo variate. Così, ad esempio, per regi decreti furono tolte al Ministero degli affari esteri e dell'interno, per darle a quello dei lavori pubblici, la direzione e l'amministrazione delle poste e dei telegrafi: l'incoraggiamento alle belle arti e la regia Accademia delle scienze dal Ministero dell'interno passarono a quello della pubblica istruzione. La Marina poi ora fu unita all'agricoltura e commercio, ora al Ministero delle finanze, ora a quello della guerra: ed ora stette a sè, formando Ministero a parte.

Le leggi del 23 Marzo 1853, e del 13 Novembre 1859, la prima delle quali fu seguita da un regolamento del 23 Ottobre dello stesso anno, leggi e regolamento che in appresso ci daranno materia al discorso, non toccarono la costituzione nè le attribuzioni dei Ministeri; ma ne regolarono l'ordinamento interno, e stabilirono la gerarchia degli impiegati.

Con nove Ministeri finì gloriosamente il regno di Sardegna; e poichè quelli erano stati sapientemente coordinati alle progressive esigenze della pubblica Amministrazione, non è a meravigliare che rimanessero immutati all'epoca della costituzione del regno d'Italia. Un regio decreto del 16 ottobre 1861 trasferì alcune competenze da uno ad altro Ministero, o dalla autorità centrale alle provinciali; e mutò il titolo del Ministero per gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia, in quello di Ministero di grazia e giustizia e dei culti, dando ad esso alcune competenze, rispetto ai culti, che dianzi spettavano al Ministero dell'interno. Quel decreto, colle notevoli variazioni che recava nell'ordinamento dell'Amministrazione centrale, non provocò alcuna osservazione, quasi di usurpata facoltà da parte del potere esecutivo: e così avvenne, quando più tardi alcuni servizi, p. e. quello dei pesi e misure, passarono da uno ad altro Ministero.

La questione fu eccitata dal decreto abolitivo e da quello costitutivo del 26 Dicembre 1877; e ne abbiamo accennate le vicissitudini. La

soluzione che ha già avuto oggi in un ramo del Parlamento, contraria a quella del 1878, può tanto essere frutto di più matura considerazione, che dipendere da mutate condizioni politiche.

Nei paesi stranieri retti a forme costituzionali e parlamentari, è generalmente riconosciuta e praticata la facoltà nel potere esecutivo, di fare e disfare dicasteri ministeriali e determinarne le attribuzioni.

La monarchia rappresentativa nel Belgio ci offre gli esempi che già offerse in Francia: anzi il Governo repubblicano vi usa fin troppo spesso di quella facoltà. L'esempio di paesi che ebbero costituzione d'un sol getto *ottriata* dalla Corona, dovrebbe valere per noi; quand'anche fosse completamente conforme a verità storica l'affermare, che nel Regno Unito, la cui costituzione ha diversa e non simultanea origine in ogni sua parte, sia stata e sia disconosciuta nel potere esecutivo la facoltà, di che si ragiona.

Ma antichi e recenti esempi dimostrano il contrario; e la limitazione delle facoltà del potere esecutivo troverebbe piuttosto esempio nelle carte costituzionali o nelle leggi dei paesi germanici, dove minori sono le prerogative del Parlamento rispetto alla Corona ed al potere esecutivo.

Ma mentre in astratto è concordia tra noi nel riconoscere la competenza del Potere esecutivo nel determinare il numero e l'ordinamento dei Ministeri, che sono come gli organi motori di quella gran macchina che è il Governo dello Stato, la concordia cessa nella applicazione pratica. V'ha nell'Ufficio centrale chi crede, che potendo una parte di questi ordinamenti essere stabilita con leggi, non si possa più dal Governo con suo decreto abolire un Ministero già istituito per legge; e tanto meno distrarre da un Ministero, per darle ad un altro, attribuzioni conferite a quello per legge. E questa tesi si fonda sopra un principio costituzionale; cioè che gli effetti della legge, fatta col concorso di tre poteri, non possono cessare per l'atto e la volontà d'uno soltanto di essi; e si fonda altresì sul principio del rispetto agli ordini costituiti, agli interessi che ad essi si incardinano, ed alle funzioni legittimamente conferite.

Senza disconoscere la gravità di queste obiezioni, la maggioranza del vostro Ufficio ha ritenuto che in un Governo già costituito ed esercitato per molti anni con leggi organiche ed altre, che formano un completo sistema di legislazione, lo ammettere siffatte restrizioni equivarrebbe a negare in fatto al potere esecutivo quella facoltà che in

principio astratto, ossia in massima, gli si concederebbe. Molte sono le leggi nostre che si riferiscono, secondo la loro natura, ad uno o ad altro Ministero; e quando in talun caso tacciano le leggi speciali intorno alla competenza dicasterica, vi sarebbero sempre le leggi di approvazione dei bilanci, nei quali hanno distinta sede i singoli Ministeri; e vi si rispecchia tutta quanta la ripartizione dell'Amministrazione, cogli organismi corrispondenti alle rispettive attribuzioni.

La distinzione che taluno vorrebbe fare tra competenza veramente attribuita dalla legge ad uno od altro Ministero, e competenza semplicemente indicata, per riconoscere o concedere, nel secondo caso, la facoltà nel potere esecutivo di deferirla da uno ad altro, e negarla nel primo, è piuttosto sottile, che razionale e pratica. Quale è infatti il criterio sicuro per distinguere tra attribuzione e indicazione di competenza? Noi siamo invece in maggioranza di credere, che le leggi, ancorchè attributive di competenza, la diano sempre al Governo del Re, preso nel suo insieme, come ente collettivo: e che se indicano questo o quel Ministero, si riferiscano a condizioni di fatto, le quali possono sempre essere variate. Per esempio, la legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche novera, tra le attribuzioni di quel Ministero, lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi; la legge sul servizio postale lo mette alla dipendenza dello stesso Ministero; ma quando venisse istituito apposito Ministero per l'uno e per l'altro servizio, in quelle leggi non si deve trovare ostacolo al trapasso di attribuzioni e competenze.

Si possono fare le più strane ipotesi intorno all'uso della facoltà data al Potere esecutivo di determinare il numero dei Ministeri e di ripartire fra di essi le attribuzioni e le competenze; ma per fondarvisi dovrebbe dimenticarsi, che i ministri responsabili sono uomini designati dalla fiducia del Parlamento, o indicati dalle personali loro qualità, alla scelta della Corona.

Quando poi gli ordinamenti dicasterici fossero fatti ad altro fine che quello del migliore andamento della cosa pubblica; e quando si verificasse un irrazionale amalgama di attribuzioni, il Parlamento, che non è chiamato soltanto a legiferare, ma esercita una azione politica suprema e permanente, potrebbe sempre richiamare il Governo nella retta via; o significargli quella sfiducia, che ha per ultimo risultato la nomina d'un nuovo Gabinetto, che dovrà attenersi al voto del Parlamento, per meritarsene e conservarne la fiducia.

L'organamento dell'Amministrazione centrale dello Stato, che è l'oggetto del presente progetto di legge, deve servire a raggiungere nel miglior modo i fini che gli sono propri; e che per gli Stati civili possono raccogliersi in quattro categorie, cioè politici, giuridici, educativi ed economici. Ne segue che qualunque sia l'esser loro e il regime, unitario o federativo, monarchico o democratico, costituzionale o parlamentare, il numero dei Ministeri poco varia da uno ad altro Stato, piuttosto varia il reparto delle attribuzioni, secondo l'indole dei singoli reggimenti.

Gli Stati di minore importanza possono naturalmente stare contenti a minor numero di Ministeri, essendo in quelli possibile di riunire in una sola mano, e sotto una sola direzione, due o più aziende, che nei maggiori è forza tenere separate. Il maggiore o minore numero dei ministri e dei dicasteri centrali negli Stati di maggiore importanza, dipende dal maggiore o minore ingerimento del Governo nelle cose d'interesse locale, e dal sistema di accentramento o decentramento nello esercizio dell'autorità governativa.

La Francia, che è un grande Stato, e i cui ordinamenti amministrativi accentrati più somigliano ai nostri, ha di presente il maggior numero di Ministeri: ne ha undici, cioè quanti la Russia, mentre noi ne abbiamo dieci. Sarebbero dodici se anche essa avesse, disgiunto il Ministero del tesoro da quello delle finanze, separazione in verità più nominale che effettiva, che noi abbiamo da dieci anni; poichè essa ha un Ministero speciale per le poste e i telegrafi, e le attribuzioni del nostro Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha diviso tra due.

La grande repubblica degli Stati Uniti si governa invece con soli sette ministri; ed otto o nove ne ha il Regno Unito della Gran Bretagna. Sono i paesi nei quali il Governo ha la minima ingerenza nelle amministrazioni locali. Il numero dei componenti il gabinetto è oggi di sedici nella Gran Bretagna; ma non più di otto o nove sono quelli, che per le loro attribuzioni hanno riscontro coi nostri ministri. Gli altri esistono per condizioni proprie della Gran Bretagna, cioè il suo mondiale impero, i rapporti fra le parti del regno, e lo svolgimento storico de' suoi politici ordinamenti.

Sembra una legge fatale del tempo nostro che si accrescano le ingerenze dello Stato, anche nei paesi che per indole e per tradizioni furono i più restii; che l'azione del Governo si rafforzi e si estenda. Perciò a più riprese nella Camera dei Comuni fu proposto di indirizzare preghiera

alla regina per la riforma e la istituzione di questo o quel Ministero: una volta sola l'indirizzo, assenziente il Ministero, fu votato, e riguardava la riforma della amministrazione della giustizia. Ma neppur questa ebbe effetto. La Gran Bretagna è salita a tal grado di civiltà e di grandezza, che i poteri pubblici serbano fede in quegli istituti ed ordinamenti, che gliele procacciarono e gliele mantengono: e non si risolvono a modificarli od a crearne dei nuovi, se non ve li sforzi necessità di cose.

La Corona in questa materia riceve e tiene nel debito conto l'avviso dell'una o dell'altra Camera: ma la prerogativa di aggiungere, quando lo creda opportuno, nuovi ministri responsabili, ed affidare ad essi dicasteri novellamente creati, non si dubita che sia prerogativa della Corona. Fra i più recenti esempi si ricordano: la istituzione del Ministero della guerra nel 1854; e di quello per l'India nel 1858. « Egli appartiene esclusivamente al Governo (per usare le parole del Todd nella sua magistrale opera sul governo parlamentare in Inghilterra) determinare se e quali cangiamenti di questa natura siano necessari per assicurare una grande efficienza nei pubblici servizi. Quelli sono effettuati per ordine o per dichiarazione della Regina in Consiglio dei ministri. Un atto del Parlamento è necessario solamente nei casi, che sia richiesto qualche provvedimento pecuniario per l'adempimento delle attribuzioni del nuovo dicastero: o quando si vuole autorizzare il nuovo ministro ed il suo segretario a sedere nella Camera dei Comuni. »

Con queste parole riportate a modo di conclusione, noi poniamo termine volentieri alle generali premesse; e passiamo alla disamina degli articoli del progetto di legge.

In primo luogo pertanto a noi pare convenga dire espressamente, che le deliberazioni intorno al numero ed alle attribuzioni dei Ministeri debbono essere prese in Consiglio dei ministri.

Questa solenne forma di decreto reale si propone nell'articolo secondo del progetto di legge, per la determinazione delle attribuzioni dei sotto segretari di Stato: ci pare evidente che non debba omettersi in cosa di tanto maggiore gravità ed importanza, quale è la determinazione del numero dei Ministeri, e delle loro attribuzioni.

Nè si può fare a fidanza con disposizioni, non sempre osservate, per le quali debbano esse deliberate in Consiglio dei ministri tutte le

mutazioni organiche. Un decreto può essere abrogato o variato colla stessa facoltà che fu fatto. E sotto una questione di forma si nasconde una questione di sostanza: cosa non rara ad accadere, e nel presente caso innegabile e manifesta.

A chi si vuol dare la facoltà di determinare il numero e le attribuzioni dei Ministeri? Al Governo del Re, rappresentato da un Consiglio di ministri, tutti responsabili. A che fine si dà quella facoltà? Al fine di provvedere in miglior modo e con maggiore efficacia all'adempimento degli uffici propri dell'Amministrazione centrale, e al buon andamento di tutta la pubblica amministrazione.

Non è, nè crediamo potere essere intendimento della legge, che la facoltà da esercitarsi per decreti reali, possa invece servire a mere convenienze della composizione d'un Gabinetto: così che l'aumentare o il diminuire il numero dei Ministeri e il determinare le attribuzioni o variarle, possa dipendere dalla proposta, che ne faccia alla Corona la sola persona incaricata della composizione di un nuovo Ministero.

Colla nostra aggiunta, *Udito il Consiglio dei ministri*, noi vogliamo assicurare che i decreti reali siano fatti, soltanto dopo che sia costituito il Gabinetto, e con responsabilità collettiva di tutti i ministri.

All'onor. ministro proponente, capo d'un Gabinetto costituito, non può riflettere quest'ordine di considerazioni; che, ispirate come sono ad un giusto concetto costituzionale e politico, ci fanno confidare che l'aggiunta da noi proposta ottenga la vostra approvazione.

Il Senato non approvò gli emendamenti proposti, ma in quanto al penultimo capoverso il Presidente del Consiglio dichiarò che non occorre l'emendamento, perchè così necessariamente si sarebbe fatto:

In secondo luogo ci sembra che la facoltà nel Governo di determinare le attribuzioni dei Ministeri, non possa nè debba essere così sconfinata da manomettere alcun istituto ordinato per legge, o da scomporre la economia. Il Consiglio di Stato, a cagion d'esempio, e la Corte dei conti, potranno bensì dalla appartenenza al Ministero dell'interno e a quello del tesoro passare a quella d'altro Ministero, od anche alla Presidenza del Consiglio; ma senza perder nulla dell'assenza loro. Creati organicamente dalla legge, che ne definì le attribuzioni, quegli

istituti non possono essere altrimenti variati che per autorità di legge. Così l'amministrazione del fondo per il culto o quella del debito pubblico, della quale fa parte integrante la cassa dei depositi e prestiti cogli annessi servizi di pensione, non possono essere scomposte in guisa da perdere quell'unità organica, che fu stabilita dalla legge; e andare a confondersi nel mare delle attribuzioni del Ministero, alla dipendenza del quale già stanno, o potessero venir poste. Queste due amministrazioni poi, per volontà della legge, hanno un'autonomia, che crediamo non possa essere ad esse tolta per sola autorità del potere esecutivo.

Queste osservazioni non muovono da alcuna ragione presente di sospetto e di dubbio; ed anzi, se la facoltà data al Governo dovesse esercitarsi, come abbiamo detto, una volta tanto, per un'opera di riordinamento dell'amministrazione centrale, potrebbe il Senato star contento ad opportune dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri. Ma per la considerazione generale già fatta, intorno al carattere stabile di questa legge, reputiamo necessario che la dichiarazione sia scritta nella stessa legge; a tutela delle giuste prerogative del potere legislativo, ed a fine di prevenire qualunque eccessiva interpretazione nel tempo avvenire.

Quegli fra noi che dissente dalla maggioranza intorno al principio fondamentale della legge, pur consentendo che questa dichiarazione debba essere fatta dalla legge, non la crede sufficiente. Egli ammette che il potere esecutivo abbia facoltà di costituire, sì nell'ordinamento dei Ministeri, come nei gradi inferiori, gli organi necessari all'adempimento delle proprie funzioni; il che può farsi e si fa d'ordinario, specialmente da principio, con reali decreti.

Però soggiunge che, assettati e consolidati gli ordini amministrativi, mercè la prova del tempo e della esperienza, si nelle amministrazioni governative locali, che in quella centrale, a cui tutte mettono capo, parte di questo organamento si fissa man mano, con sanzioni di leggi successive; trasformazione costituzionale ed opportuna, perchè senza vincolare del tutto l'azione del potere esecutivo, ne sottrae una parte alle fluttuazioni della politica, ed alle vicende dei partiti.

Ad ogni modo, avvenuta questa trasformazione, ciò che fu stabilito per legge, non può più mutarsi per decreti reali, ma ha bisogno di altre leggi.

Dalle quali premesse conchiude che la limitazione da apporsi al-

L'art. 1 del progetto dovrebbe essere, non di mantenere soltanto l'unità dei servizi pubblici ordinati per legge, come propone la maggioranza dell'ufficio; ma di rispettare tutto ciò che nella costituzione dei Ministeri e nella distribuzione delle loro attribuzioni fu già determinato per legge, salve le modificazioni, con altre leggi speciali, da presentare al Parlamento.

Il Senato approvò un Ordine del giorno proposto dai Senatori Guarneri e Cambray-Digny, che s'informa ai concetti esposti dal Relatore:

.....
 Una sola, ma assai grave, anzi statutaria questione sorge intorno ad esso: dovrà necessariamente il sotto segretario di Stato appartenere al Parlamento?

Nella Camera dei deputati si manifestò da più parti l'opinione che così non dovesse essere. Lo stesso onorevole presidente del Consiglio, pur dichiarando che a suo giudizio il sotto segretario di Stato dovesse sempre essere, come il ministro, un uomo parlamentare, non dissentiva dall'accedere al contrario parere della Camera.

Ma intanto l'articolo fu votato, com'era stato proposto: e per quanto studio vi si metta, non si può non leggervi il precetto positivo ed assoluto, che il sotto segretario di Stato debba appartenere ad uno dei due rami del Parlamento.

« Ciascun ministro avrà un sotto segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero, nel ramo del Parlamento a cui appartiene. » Sarebbe bastato il modo condizionale, invece del positivo, per soddisfare alle opinioni espresse nella Camera; e non se ne manifestarono di contrarie.

Ora il progetto del secondo articolo è quel che è: dovrà il Senato approvarlo?

È gravissima questione; come ognuna, che tocchi allo Statuto fondamentale del Regno.

Questo nel suo art. 65 dà al Re libera la nomina dei suoi ministri, senza alcuna restrizione o condizione. Come può restringersi o costringersi la prerogativa, rispetto ai sotto segretari, che non sono ministri responsabili: e che anche pigliando parte alle discussioni, nella Camera

di che facciano parte, saranno sempre, secondo la espressione inglese, *mouth pièce* ossia portavoce del ministro, alla cui immediata dipendenza sono posti?

Siccome poi innanzi all'età di trent'anni compiuti nessun cittadino può essere deputato, — pei senatori occorrono dieci anni di più — facilmente si vede, come si imporrebbe una condizione di età per essere nominati sotto segretari di Stato; mentre nello Statuto non si trova alcuna condizione di età per essere investito di pubblico ufficio ed esercitarlo. E vi sarebbe pel sotto segretario di Stato una condizione di età, non richiesta nel ministro segretario di Stato.

Tra gli uomini politici, che ora tengono nel Parlamento un posto eminente, due ne sono, che furono l'uno ministro, e l'altro segretario generale di Ministero, prima che avessero raggiunto il novero degli anni, necessario per entrare nella Camera elettiva.

Negli annali del Regno di Sardegna, che fu prototipo di Governo parlamentare, si può vedere, che Luigi Carlo Farini, il futuro dittatore dell'Emilia, fu la prima volta ministro della istruzione, senza essere ancora deputato. Non infrequenti poi furono i casi, specialmente in questi ultimi dodici anni di governo italiano, che i ministri della guerra, della marina e degli affari esteri, fossero scelti fuori del Parlamento. O l'elezione popolare, o la nomina regia ve li fece poi entrare: vuol dire che senza essere dapprima membri del Parlamento, n'erano degni e n'aveano i morali e politici requisiti. Ma non era questa una necessità; poichè l'art. 66 dello Statuto ammette nell'una e nell'altra Camera i ministri, e concede loro la parola, solamente perchè tali. Naturalmente il voto è concesso a loro, solamente nella Camera di che facciano parte.

Noi non conosciamo alcuna costituzione politica, che faccia obbligo ai ministri di essere membri del Parlamento: ne conosciamo bensì due celeberrime, una delle quali in vigore in uno dei maggiori, e più civili e più liberi Stati del mondo, dalle quali era od è interdetto ai ministri di aver parte nel Parlamento.

L'odierno regime repubblicano della Francia è eminentemente parlamentare; ma i ministri possono essere scelti, e restare fuori del Parlamento. Anche oggi alcuni membri del gabinetto non sono senatori nè deputati.

Un uomo per eminenti qualità può essere degno della fiducia della Corona e del Parlamento, che rappresenta tutta la nazione; sebbene

nessun collegio lo abbia investito del mandato legislativo. Per non parlare di persone viventi, possiamo ricordare due uomini, che erano stati presidenti del Consiglio dei ministri, entrambi abbandonati dai loro antichi elettori; i quali per certo non avrebbero cessato d'essere degni di sedere nel Consiglio della Corona al Governo dello Stato, ove non avessero trovato un altro Collegio, che restituisse loro un seggio nel Parlamento.

È poi da notare, risguardando specialmente a quei Ministeri, che sono più tecnici, come due fra i tre sopra indicati, che piccolo è il numero dei pubblici ufficiali, che possono insieme sedere nella Camera dei deputati; nè tutti gli uomini più capaci ed eminenti nelle cose della guerra, dell'ingegneria, dell'istruzione e della marina appartengono tutti a quella Camera od al Senato. Perchè interdire alla Corona di nominare tra di essi i suoi ministri, e privare la nazione dei servigi che possono rendere come ministri o sotto segretari di Stato? Nominati che siano agli alti uffici politici, il Parlamento potrà sempre esprimere la fiducia o la sfiducia verso di essi.

Si cita l'esempio dell'Inghilterra, donde i Governi parlamentari debbono trarre i più sicuri insegnamenti, per dedurre che debbonsi sempre e ministri e sotto segretari di Stato trarre dal Parlamento. Ma l'Inghilterra intorno a ciò non ha disposizione di statuto o di leggi; sibbene segue una consuetudine. Ed anche noi possiamo affidarci ad una consuetudine di quarant'anni, alla quale soltanto negli ultimi dodici anni si è meno infrequentemente derogato.

Eppoi, anche risguardando all'Inghilterra, si trovano nella sua storia parlamentare degli esempi, benchè rari, di ministri scelti dalla Corona e rimasti in ufficio, senza che fossero membri della Camera dei Signori o di quella dei Comuni. Anche lord Palmerston nel 1835 e Guglielmo Gladstone nel 1845 si trovarono in questo caso.

Così è di tutte le consuetudini, le quali per loro natura ammettono delle eccezioni. Così nel regno unito è consuetudine, che primo ministro, o capo del Gabinetto sia il primo lord della tesoreria; ed oggi primo ministro è il segretario di Stato per gli affari esteri. Così è consuetudine, che mentre il ministro appartiene ad una delle due Camere, il sotto segretario di Stato appartenga all'altra; ma si hanno esempi di un ministro e del segretario di Stato, appartenenti alla stessa Camera.

Vi è poi una ragione peculiare della consuetudine inglese, che noi

non abbiamo. Colà per atti legislativi è stabilito, che nessuno possa avere accesso ad una Camera, ed avere facoltà di parlare se non vi appartenga. Nello Statuto nostro non è così: giacchè per l'art. 59 debba essersi sentito sempre il ministro od il commissario del Governo, sia o non sia membro del Parlamento. In Inghilterra, il ministro o il sotto segretario può farsi udire solo nella Camera di cui faccia parte; presso di noi può nell'una e nell'altra, sebbene non faccia parte d'alcune delle due.

Noi siamo perciò di opinione, che principalmente da una necessità parlamentare, per la trattazione degli affari e per le informazioni che può sempre il Parlamento chiedere al Governo, sia nata in Inghilterra, prima che altrove, la istituzione dei sotto segretari di Stato; e che in Italia si sia sentito meno la convenienza ed il bisogno di somigliante istituzione, appunto per la disposizione dell'art. 59 dello Statuto.

L'amore della simmetria, che è nell'indole nostra, ci fa proporre che ogni ministro debba avere un sotto segretario di Stato. A questa disposizione precettiva noi non facciamo opposizione; ed approviamo senza riserva alcuna, anzi lodiamo la istituzione del sotto segretario di Stato, che eleva in dignità l'attuale ufficio di segretario generale di Ministero; e rende più agevole la presenza e la partecipazione del Governo nell'opera parlamentare, evitando gli inconvenienti che per contemporanee discussioni in ambedue le Camere, su cosa di pertinenza d'un sol ministro, si ebbero talvolta a deplorare. E crediamo sia savia cosa non imitare dall'Inghilterra la istituzione del sotto segretario di Stato permanente, cioè che non cede il posto colla dimissione del Gabinetto; giacchè le tradizioni amministrative sono conservate dai direttori generali, e dove quelli mancano, dagli ispettori generali e dai direttori di divisione. Nel Regno di Sardegna pei due Ministeri aventi più spiccato carattere politico, si ebbero per alcun tempo due segretari generali; ma fecero prova non buona, e quasi più non se ne serba memoria.

In seguito alla interpretazione dell'articolo fatta dal Relatore, alla quale nella discussione aderì il Presidente del Consiglio, cioè che l'articolo com'era proposto non ponesse la condizionè che il sotto segretario dovesse appartenere all'uno o all'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio centrale ritirò la prima parte dell'articolo. Le

altre due parti non aveano più ragione d'essere, e quindi furono ritirate anch'esse, poichè si era creduto, che quanto concerne titoli, gradi e stipendi fosse materia che non avesse necessaria espressione con questa legge:

PROGETTO DEL MINISTERO.

ART. 1.

Il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono determinati con decreti reali.

ART. 2.

Ciascun ministro avrà un sotto segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio in quello di cui non fa parte.

Le attribuzioni dei sottosegretari di Stato nell'amministrazione del rispettivo dicastero saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri.

PROGETTO DELL'UFFICIO CENTRALE.

ART. 1.

Sono determinati con decreti reali, udito il Consiglio dei ministri, il numero dei Ministeri, e la ripartizione tra loro delle attribuzioni, che spettano alla Amministrazione centrale; mantenuti nella loro unità gli istituti ordinati per legge.

I titoli, i gradi e gli stipendi dei funzionari nella Amministrazione centrale, sono determinati per legge.

Alle nuove o maggiori spese, che occorressero per la esecuzione di quei decreti, sarà provveduto con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, anche quando segga il Parlamento; al quale poi dovranno essere presentati i decreti di prelevamento, per essere convertiti in legge.

ART. 2.

Ciascun ministro avrà un sotto segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero, nel ramo del Parlamento, al quale appartenga; altrimenti avrà allo stesso effetto qualità di commissario del Governo.

Le attribuzioni dei sotto segretari di Stato, nella amministrazione del rispettivo dicastero, saranno determinate con decreti reali, udito il Consiglio dei ministri.

Lo stipendio del sotto segretario di Stato sarà quello goduto dal segretario generale, il quale grado è abolito.¹

¹ Ved. *Atti parlamentari*, Senato del Regno; seconda sessione 1887-88; Documenti. — Progetti di legge e relazioni, n. 11, A.

Discussione sul progetto di legge per il *Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato*:

Senatore **Finali**, *relatore*.

Primo l'onor. Guarneri; il quale trovandosi in faccia alla legge del 1878, quella cioè che aveva affermata la competenza del Parlamento, la quale escludeva la competenza del solo potere esecutivo nella creazione o soppressione dei Ministeri, non ha dubitato di lanciare alla legge questa grave accusa; che cioè è una legge la quale di soppiatto fece un' usurpazione sulle competenze del potere esecutivo.

Dopo una frase simile, rivolta ad una legge e alla maestà del Parlamento, non mi fanno impressione quelle rivolte a me e all' opera mia. Che se io poi volessi entrare nella sua via, potrei abbondantemente spigolare; ma mi basti per tutte una sola osservazione. Alla fine del suo discorso, la cosa più strana, più assurda, che egli trovasse, era quella della conversione di decreti in leggi; la chiamava una non mai più udita nè vista metempsicosi, e qualche cosa di simile.

Non credo che trascorra un anno senza che vi sieno decine di decreti reali convertiti in leggi. Anche tre giorni fa abbiamo convertiti in leggi quattro decreti, che prorogavano altrettanti trattati di commercio. E questo valga per saggio del fondamento, che possono avere le critiche dell'onor. Guarneri rivolte agli emendamenti dell' Ufficio centrale, ed alla sua relazione.

Egli poi incominciò dal far plauso al Governo per il suo programma di cui notò quattro capi. Lascio i primi tre; ma c'è il quarto che secondo lui consiste in questo: *d' impedire* (sono queste le sue parole), *d' impedire*, dico, *che il regime costituzionale trascendesse in un regime parlamentare*.

Ma come? Proprio sul serio si viene nel Senato d'Italia, dopo 40 anni di Governo parlamentare, a dire che si correva un pericolo di cadere in un Governo parlamentare?

Ma fino dalla promulgazione dello Statuto albertino il Governo fu parlamentare. E nel Parlamento italiano si trasfuse lo spirito del Parlamento sardo.

I ministri non si ressero mai, e non si reggono pel solo beneplacito della Corona; i ministri hanno bisogno della fiducia del Parlamento per stare a quel posto.

Io credo di non ingannarmi, anzi sono certo, che l'onor. Crispi respinge quella lode, perchè Governo parlamentare non vuol dire Governo *Convenzionale*, con una sola Assemblea onnipotente; quel Governo a cui con vigorosa eloquenza ieri egli accennava notandone le intemperanze e gli eccessi. Governo parlamentare è altra cosa; è il Governo di cui il prototipo per tutti i paesi è l'Inghilterra.

Ma se mai l'onor. Guarneri ed altri onorevoli colleghi volessero del Governo d'Italia fare un Governo costituzionale ad uso germanico; dove non c'è responsabilità vera ministeriale in faccia al Parlamento, è questa una buona occasione di formare due partiti, uno autoritario, l'altro liberale; ma non si venga oggi a dire che correiamo pericolo di cadere nel Governo parlamentare.

Il Governo parlamentare è stato la gloria e la fortuna dell'Inghilterra; quello che l'ha portata e la mantiene alla presente grandezza.

I paesi latini s'ispirano a quel modello, ma non lo possono eseguire in tutto; perchè l'onor. Guarneri ben sa che la Costituzione inglese è il risultato di una lunga evoluzione storica, mentre tutti i paesi di civiltà latina hanno delle Costituzioni di un solo getto, che hanno obbedito a concetti teoretici. Ma in fondo il concetto nostro, che il Governo costituzionale debba essere Governo parlamentare, si ispira alla dottrina, alla tradizione ed alla pratica inglese.

Eppoi non so proprio come un uomo così colto, così distinto come è il nostro onor. collega Guarneri, abbia deplorato che noi seguiamo le tradizioni latine.

Ma che razza di tradizioni abbiamo da seguire noi? Delle tradizioni greche, cartaginesi, normanne, o che so io? Per nostra grande fortuna abbiamo noi italiani la tradizione latina, di cui la personificazione e il simbolo è Roma; quella tradizione latina, la quale nei secoli più duri e più tristi ci ha impedito di perire, e nei tempi nuovi è stata uno dei potenti fattori della risurrezione nazionale. (*Segni d'approvazione*).

Ma poi chi potrebbe dimenticare quel che noi abbiamo ottenuto col Governo parlamentare?

Col Governo parlamentare abbiamo rialzato il paese dalla disastrosa posizione in che era caduto nel 1849: noi, col Governo parlamentare abbiamo stabilito la libertà; noi, col Governo parlamentare, prima di essere grandi per ampiezza di territorio e per numero di popolazione, avevamo acquistato autorità nei Consigli dell'Europa; noi col Governo

parlamentare abbiamo fatto la guerra dell'indipendenza ed abbiamo conseguito la unità della patria; e siamo qui in Roma capitale.

Io credeva che ognuno dovesse essere altero di queste prove fatte dal sistema parlamentare in Italia, il quale sistema è per noi proprio un titolo speciale di gloria, che nulla ha da invidiare a quello della Gran Bretagna; perchè forse nella storia di nessun paese si trova che l'opera dell'acquisto dell'indipendenza sia stata compiuta senza alcun sacrificio della libertà, e col pieno esercizio delle facoltà parlamentari. Il secolo nostro e il grado di civiltà è tale, che nessuna forza può competere con quella che viene dal libero voto del Parlamento.

Finisco dicendo che è mercè la sapienza del Governo parlamentare se uno Statuto fatto 40 anni fa, in condizioni molto diverse dalle odierne, ha potuto essere accomodato a tutti i progressi civili e sociali; ed abbiamo potuto avere 40 anni di governo libero, ordinato e forte. (*Segni d'approvazione*).

E non è poi mica vero che noi dispregiamo gli esempi stranieri, no. In quella nostra relazione, non vi sarà molta dottrina, ma quello che era più necessario di sapere dai paesi stranieri, in appoggio delle nostre tesi, noi l'abbiamo detto.

Ogni popolo ha una storia che si svolge in circostanze particolari, ed ogni popolo ha la propria indole; perciò credo che gli esempi domestici siano di più utile insegnamento, di quel che siano gli esempi stranieri.

Non per questo li abbiamo dispreggiati, anzi da essi abbiamo tratto i migliori argomenti tanto per la proposta ministeriale, come per taluno dei nostri emendamenti.

Benchè sia più opportuno parlare degli emendamenti, quando si discuteranno gli articoli, tuttavia essendovisi addentrato il senatore Guarnieri nel suo discorso, riservandomi più ampi svolgimenti, gli risponderò poche parole.

In quanto all'art. 1 egli ha osservato, che la nostra clausola del doversi sentire il Consiglio dei ministri prima di disporre alcuna cosa riguardo al numero dei Ministeri ed alle loro attribuzioni, sia una inutilità; ha detto che quel determinare i titoli, i gradi e gli stipendi per legge sia una contraddizione, e che non importi di stabilire questo per una legge.

Ha detto che della conservazione dell'unità dei servizi non si può

dubitare; ma è parso poi che un poco ne dubiti, poichè vedo che egli medesimo ha presentato un ordine del giorno il quale tende a rassicurare in quest'argomento il Senato.

Finalmente ha detto che quello che si stabilisce per rispetto alla spesa sia una strana inconcepibile idea. Mi pare d'aver fedelmente riassunte le censure dell'onor. Guarneri.

Ed ora in primo luogo gli rispondo: guardi che la disposizione da noi desiderata nell'art. 1, del doversi sentire il Consiglio dei ministri, trova riscontro con ciò che lo stesso progetto di legge in argomento molto meno grave stabilisce nell'art. 2.

Non è questione solo di forma, ma è questione di sostanza, come io poi dimostrerò.

Noi opiniamo che la determinazione del numero dei Ministri e l'assegnazione delle attribuzioni non debbano venire dalla proposta della sola persona incaricata di comporre un Gabinetto, ma che debbano avvenire dopo costituito un Gabinetto e con responsabilità collettiva di tutti i ministri. Noi abbiamo ragione di credere, che diverso sia l'intendimento dell'onorevole ministro proponente; ma se l'onor. Guarneri dissente da noi su questo punto, allora capisco che egli potesse fare più grave censura, che non quella di inutilità alla disposizione, che riguarda la deliberazione del Consiglio dei ministri.

In quanto ai titoli, i gradi e gli stipendi, osservo, che anche la legge del 1853 che diede al Governo, non una facoltà duratura, ma una facoltà per una sol volta di costituire gli ordinamenti della Amministrazione centrale, espressamente gli negò la facoltà di determinare gli stipendi; la determinazione dei quali riservò ad una legge.

Ma, o signori, me lo sa insegnare l'onorevole Guarneri: determinare uno stipendio che cosa vuol dire?

Lasciamo andare, che con questo mezzo si può alterare molto il carattere dell'Amministrazione dello Stato, ma determinare lo stipendio che cosa vuol dire? Vuol dire creare un carico permanente sul bilancio dello Stato.

In quanto poi al modo di fare la spesa, nel quale egli ha creduto scoprire il recondito concetto, di togliere al Governo con una mano ciò che si dà con l'altra; chi ben guardi vedrà come sia tutto il contrario.

Con quella clausola ultima dell'art. 1, si propone di dare al Governo una facoltà che altrimenti non avrebbe; perchè la legge attuale di con-

tabilità gli permetterebbe, sì, di fare delle prelevazioni in occorrenza di maggiori spese dal fondo per le spese impreviste, ma non sempre; essendogli concesso di farlo solamente quando non segga il Parlamento.

Noi invece, se bene o male giudicherà il Senato, proponiamo con deroga speciale alla legge di contabilità, che questa facoltà di fare prelevazioni l'abbia anche quando segga in Parlamento.

In questa disposizione qualcuno dei nostri colleghi può forse vedere un eccesso di facoltà data al Ministero; ma non può dare ad alcuno argomento fondato per dire che si voglia togliere con una mano quello che si dà con l'altra.

In quanto alla disposizione dell'art. 2, che il sotto-segretario di Stato debba essere membro del Parlamento, è una condizione non richiesta dallo Statuto per il Ministro.

A me pare di aver sentito qualche collega dubitare, che veramente vi sia questa condizione assoluta nel progetto di legge. Di questa opinione era, in principio che si radunava l'ufficio centrale, anche l'onor. Auriti; e l'opinione di un tale uomo ci imponeva, e saremmo stati lieti di poterci persuadere che la condizione, la quale, secondo noi, offende una disposizione statuaria, non c'era.

Invece la spassionata e ponderata discussione avvenuta, lungi dal persuaderci ad accedere alla sua opinione, ci dava la soddisfazione di vedere che anche egli acconsente nel riconoscere nell'alinea secondo del progetto ministeriale, una condizione assoluta; la quale è tanto grave, che alcuni degli oratori che hanno propugnato doversi votare la legge senza emendamenti, hanno sostenuto non esistere.

Altri poi hanno detto che basterebbe affidarsene ad una dichiarazione, quando fosse fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale poi non so quali dichiarazioni potesse o volesse fare su questo proposito. So però quella che fece nell'Ufficio centrale, sostenendo che l'articolo, come era scritto, significasse appunto che il sotto segretario di Stato debba essere membro della Camera dei deputati o del Senato.

Al quale riguardo si potrebbe ricordare la discussione che avvenne nell'altra Camera, la quale pareva che fosse concorde nell'eliminare quella condizione; dalla qual cosa dichiarò non dissentire l'onorevole Crispi, sebbene nella sua opinione credesse più corretto lo stabilire che il sotto segretario di Stato fosse membro del Parlamento. Ma poi l'articolo fu posto ai voti in un modo del quale non so capacitarmi.

Dopo letta tutta la discussione, vedendo quella votazione, non si sanno concordare le premesse con la conseguenza. È una vera anomalia.

L'onorevole nostro collega Rossi (e mi spiace di non vederlo al suo posto, e quindi del suo discorso parlerò brevemente), all'attacco contro il parlamentarismo ha aggiunto un attacco veramente fuori di proposito contro la burocrazia. Che cosa abbia a che fare la burocrazia con questo progetto di legge, credo che il più sottile legista non lo potrebbe dire.

E se l'onor. Rossi fosse qui presente, vorrei dirgli: ma con quale diritto può ella affermare che i funzionari dello Stato sono buoni soltanto per eccezione?

E come può dire che per regola i funzionari non fanno che il terzo, il quarto dell'opera di un uomo di buona volontà?

Ho l'onore di dirgli, che per contro gl'impiegati buoni e diligenti sono la regola; i cattivi la eccezione.

E se fosse presente l'onor. Rossi, onde stimassi conveniente d'aggiungere qualche parola su questo proposito, credo che avrei avuto l'appoggio dell'onorevole presidente del Consiglio.

Il mio amico il senatore Cambray-Digny riconosce, mi è parso, che il progetto di legge come ci è venuto dalla Camera dei deputati, non è un'opera perfetta.

Ma invece di correggerlo in quel solo modo efficace che si trova nel regime parlamentare, vale a dire con apposite disposizioni di legge, crederebbe di poterlo fare con un ordine del giorno, o con dichiarazioni del ministro.

Se si trattasse, lo dico lealmente, di dare per una volta sola la facoltà al Ministero, presieduto dall'onor. Crispi, di ordinare l'Amministrazione centrale, le sue dichiarazioni avrebbero per me un grande valore, decuplo, centuplo di quello che non possa avere una dichiarazione, la quale, se impegnerebbe moralmente lui, non impegnerebbe i suoi successori.

E mi ricordo che, discutendosi la legge del 1878, l'onor. Crispi il quale non muta facilmente o forse non muta mai le sue opinioni, definiva l'ordine del giorno, dicendo che non è altro che un'opinione, e che quando il Parlamento vuole qualche cosa sul serio, lo fa con una legge, la quale è il risultato del volere concorde dei tre poteri legislativi.

L'onor. Miraglia crede, come io già accennava nel principio del mio dire, che i nostri emendamenti sono compresi nel principio fermato nell'art. 1.

Ma osservo che egli stesso ha avuto bisogno di troppo lungo discorso per dimostrare un punto solo: cioè che il Governo non potrà mai per reali decreti manomettere gl'istituti ordinati per legge, ed alterarli.

La cosa quindi per lo meno non è evidente; se la dimostrazione ha avuto bisogno di tutta quella dottrina e di quella potenza di argomentazione nella quale egli è maestro a tutti.

L'onor. Alvisi ha esposto idee intorno alla costituzione del Governo, alle quali io partecipo di gran cuore, ma non ne cavo la conseguenza di rinunciare agli emendamenti proposti, accogliendo invece il progetto ministeriale quale esso è.

Egli ha detto che un governo deve fondarsi su principi non sopra miseri espedienti, non sopra compiacenze; espedienti e compiacenze le quali disturbano e pervertono il Governo costituzionale e parlamentare.

Ma d'accordo, onor. Alvisi! io questo l'ho sempre pensato; desidero che il Governo si fondi veramente sopra dei principi. Io non ho mai capito come si sia potuto chiamare il Governo, semplicemente il Governo della maggioranza. È una frase che io non comprendo; o se la comprendo, mi fa pensare al perversimento delle istituzioni, ad un'epoca di decadenza.

Un Governo, per reggere, ha sempre bisogno d'una maggioranza; ma esso dev'essere definito dai suoi propositi, dai suoi fini, dai suoi mezzi di Governo.

Le indebite ingerenze parlamentari, cioè non del Parlamento, ma di persone che al Parlamento appartengono, se vi sono state, si sono manifestate, quando l'efficienza politica del Parlamento andò diminuendo.

Finchè il Parlamento è stato all'altezza della sua missione, che è quella non solo di fare leggi e votare bilanci, ma di vigilare altresì l'andamento della cosa pubblica, assicurare la retta applicazione delle leggi e la loro osservanza, sostenere col suo voto i ministri o richiamarli nella retta via, o designarne altri più abili e più degni alla Corona, le così dette ingerenze parlamentari o non si manifestarono (quelle ingerenze cioè di senatori e deputati che entrano in tutti i meandri amministrativi dello

Stato per turbare tutto colle personali influenze) o si manifestarono in molto minor misura.

I Parlamenti che peccano d'indebite ingerenze sono in decadenza politica. Il Governo, che vuol sottrarsi a serio sindacato nell'aula parlamentare, colle individuali compiacenze si assicura la maggioranza.

L'onor. senatore Alfieri proponendo quell'ordine del giorno di cui ho già fatto parola, commetterebbe al nostro studio l'esame ulteriore di questo progetto di legge; ed io lo ringrazio a nome dei colleghi e nel mio di questo tratto di deferenza e di fiducia verso di noi.

Ma poichè noi crediamo che si possa già deliberare con buona e sufficiente cognizione di causa, non crediamo di poterci accostare ad una proposta sospensiva, la quale ieri fu già respinta dallo stesso onor. presidente del Consiglio.

Il nostro è stato chiamato un contro-progetto.

È vero che esso non è identico a quello del Ministero; ma è erroneo chiamarlo contro-progetto: perchè noi non abbiamo sostituito dei principî diversi da quelli proposti dal Ministero.

Ne abbiamo accettati i due punti cardinali, circondandoli di quelle clausole che secondo noi mantengono nei giusti limiti il potere esecutivo, e salvano le prerogative del potere legislativo.

Noi non abbiamo fatto un vero contro-progetto: abbiamo fatto uno studio diligente, coscenzioso, sul progetto: e, diciamo, a noi pare che si possa far meglio, modificando il progetto vostro in questa maniera.

L'onor. presidente del Consiglio ieri lodava il discorso, che chiuse la discussione generale, pronunciato dall'onor. Calenda, discorso che io ascoltai con molta attenzione come tutti gli altri discorsi pronunciati dai miei onorevoli colleghi.

Ha avuto ragione l'onor. Crispi di chiamarlo abilissimo; perchè mi pare, che ad una legge che è di capitale importanza, riuscisse col prestigio della sua argomentazione e della sua dottrina a darle aspetto, quasi di una legge che potesse essere approvata senza discussione.

Ma non è così, onor. Calenda. Non oggi ma in un tempo più lontano, potrebbe avvenire che, approvata la legge così come è, qualcuno che tiene alla conservazione dei principî costituzionali, e al mantenimento dei giusti limiti fra le potestà politiche dello Stato, si trovasse assai malcontento del suo voto favorevole.

Il presidente del Consiglio ha grandissima autorità non solo in que-

sta ma anche nell'altra Camera. Egli, secondo me, può essere pago che i due principî fondamentali del suo progetto di legge siano accolti, senza che egli debba respingere qualunque emendamento.

Non dubiti, onor. Crispi, non v'è alcuno, a cui possa venire in mente di accusar lei di debolezza.

Ieri l'onor. Crispi, parlando degli emendamenti da noi proposti, usò una frase che a me, attentissimo, non sfuggì. Era però sfuggita ad alcuno dei miei colleghi, come me ne accorsi nel conversare, che si fece dopo la seduta.

Non disse di respingere assolutamente tutti gli emendamenti; ma soltanto quelli dei quali non poteva farsi patrono davanti all'altra Camera, perchè andavano contro a tesi sostenute avanti alla Camera stessa.

In quanto agli altri emendamenti che si ispirano a concetti i quali non furono svolti nell'altra Camera, egli tacque. Ed è proprio il caso di ricordare il proprio aforisma francese: vale a dire che escludendo una parte e tacendo dell'altra, si possa ritenere che rispetto all'una ed all'altra diverso sia l'intendimento.

Senatore **Miraglia**. Non è accettato neppure dai legisti.

Senatore **Finali**, *relatore*. Sia pure. Ma io non credo che alcuna parola che venga da quei banchi, ed in ispecie dall'onor. Crispi, non credo che sia gettata là all'impensata.

Credo che ogni frase sia meditata.

Egli ha dichiarato la sua ferma ripulsione verso alcuni emendamenti, ritenendoli contrari a tesi svolte nell'altra Camera; ha taciuto degli altri, pei quali sembra ammettere la discussione.

Credo quindi, fino a prova contraria, di avere ragione di ritenere che l'onor. Crispi non respinga in modo assoluto qualunque emendamento.

Io, udito il suo discorso, mi sono messo a rileggere tutta la discussione avvenuta nell'altra Camera intorno a questo progetto di legge.

Non ho dovuto fare una grande fatica, perchè mi pare che siano tre tornate, 7, 8 e 9 dicembre, nelle quali si trattò anche di altri argomenti.

Ora confesso di non avervi saputo trovare una tesi qualunque, la quale formi come un pregiudizio contro ai nostri emendamenti.

Ma quello che non ho veduto io, può essere dimostrato dall'onor. presidente del Consiglio o da altri; ed allora vedrò e vedrà l'Ufficio centrale che cosa pensare, e che cosa deliberare.

In quanto poi all' articolo secondo invece, lo ripeto, ho trovato una opinione unanime, alla quale si arrendeva anche l' on. presidente del Consiglio: ma che poi per una di quelle combinazioni inesplicabili, che pur talvolta si danno, non ha avuto soddisfazione nel progetto di legge.

Ma, signori, avete sentito gli eloquenti discorsi; avete sentito il gran numero di quelli che propendono a votare la legge senza che sia in alcun modo emendata; ma avete pure sentito che alcuni credono necessarie delle dichiarazioni del Ministero, e che perfino è stato proposto un ordine del giorno.

Ma giacchè ci siamo, giacchè abbiamo autorità di legislatori, perchè non provvediamo efficacemente a quello che si deve fare?

Perchè non provvediamo a togliere le incertezze che sono innegabili? Ad evitare gli eccessi che sono possibili? A provvedere a queste cose colla legge stessa?

In Senato, si sa, si agita una grave questione fra riformisti ed antiriformisti; benchè non sia per anco qui entrata nel dominio della pubblica discussione.

Ma, comunque si pensi, chi è il quale creda che alla dignità e alla efficienza costituzionale del Senato, convenga in un progetto di legge della natura ed importanza di questo, invece d' esercitare l' ufficio e il mandato legislativo, rimettersene a una dichiarazione, a un ordine del giorno?

Io credo che questo ragionevolmente non possa credersi da alcuno...
Senatore **Majorana-Calatabiano**. Domando la parola.

Senatore **Finali**, *relatore*. . . . Noi dell' Ufficio centrale non c' indiamo.

In date circostanze vi sono delle correnti alle quali non si resiste, e che trascinano anche i più savi e i più prudenti.

Ma noi manteniamo i nostri emendamenti e le nostre proposte; perchè ispirate al rispetto delle nostre politiche istituzioni, a giusti concetti di limiti fra il potere legislativo e l' esecutivo, alle tradizioni più corrette di Governo costituzionale e parlamentare.

Non è, o signori, per tesi e per antitesi assolute, che si provvede meglio al governo della cosa pubblica ed alla formazione delle leggi.

I tre poteri devono concorrere con ogni studio affinchè l' opera comune esca dalla concorde deliberazione, più perfetta che si possa.

Noi non chiediamo all' onorevole Crispi alcun sacrificio della sua di-

gnità personale. La coscienza anzi della sua autorità deve indurlo a riguardare equanimi i nostri emendamenti, che raccomandiamo alla accoglienza del Senato. (*Segnt d'approvazione*).

Presidente. Il senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore **Majorana-Calatabiano.** Il momento sarebbe malamente scelto per fare un discorso, anche perchè non vi sarebbe la speranza di udire dopo di esso l'autorevole parola del Governo e quella non meno autorevole dell'Ufficio centrale.

D'altra parte, appressandomi ad un voto gravissimo sopra un tema di altissima importanza, m' incombe di allontanare ogni erroneo apprezzamento che chi poco conosca me ed i miei antecedenti potrebbe fare sulla condotta mia affatto silenziosa da un lato, possibilmente adesiva al progetto di legge dall'altro; quindi, anzichè fare un discorso, darò la spiegazione del mio voto.

Quale è la condizione di fatto che determina il bisogno della legge che discutiamo?

Fu detto che da lungo tempo, in base a teorie, in base a fatti, si pensava di risolvere il problema della competenza riguardo all'ordinamento dei Ministeri. Al 1869, fu ricordato più volte in quest'aula, un articolo inserito in un disegno di legge pel riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato, avrebbe dovuto provvedere. Non divenuta legge quell'articolo, anzi veruna altra parte di quel disegno, la questione rimase allo stato anteriore, e così durò fino al 1877.

La interpretazione alquanto larga data allo Statuto sul cadere di quell'anno, persuase il Gabinetto, che ricostituivasi allora, a provvedere per decreti reali alla soppressione di un Ministero, e alla creazione di un altro.

Io, non devo negarlo, sono stato primissimo, in quell'occasione, a iscrivermi come interpellante, alla Camera dei deputati, contro quei decreti.

Risolvendomi a combattere quei decreti, non potrei a tanta distanza di tempo ben rilevare qual parte avesse avuto nell'animo mio la fede teoretica, quale la fede politica, quale l'interesse, e il dovere perfino, di concorrere a salvaguardare la miglior condotta dell'Amministrazione dello Stato.

Egli è certo che allora si affermarono in Parlamento due concetti, uno di non indiscutibile teoria, un altro di indiscutibilissima pratica.

Quanto alla teoria, io tentennavo sull'apprezzamento della potestà o non potestà del potere governativo di provvedere con suoi decreti a sopprimere e a creare i Ministeri. Quanto al fatto compiuto dal secondo Ministero di Sinistra, non ero punto esitante nel biasimarlo.

Fu fortunosa la stagione politica e parlamentare dei primi mesi del 1878. E il Gabinetto, innanzi che spiegasse i principj dai quali si era mosso nel promuovere i decreti di soppressione e di creazione di Ministeri, cadde. Venuta un'altra Amministrazione e portata la questione alla Camera dei deputati, fu matura, e quasi unanime, prima ancora d'intraprendersene la discussione, la soluzione di fatto, circa a un punto: vale a dire, circa alla dichiarazione della non opportunità della abolizione di un Ministero, e alla convenienza di affrettarne, per legge, la ricostituzione. L'incertezza, se sia stato opportuna o no la creazione dell'altro Ministero, determinò la sua provvisoria esistenza; e la risoluzione definitiva, insieme ad altri esami, fu differita al 1879, perlochè fu stabilito nella legge che il Governo avrebbe dovuto presentare un progetto pel riordinamento delle Amministrazioni centrali.

Essendosi mescolata la questione politica, io, con l'onor. Crispi, con l'onor. Brin, che è qui presente, col Coppino, col Depretis, con molti altri, mi astenni dal voto dato per appello nominale.

Vista la soluzione, secondo me corretta, che fu data alla questione di fatto intorno all'abolizione del noto Ministero e alla sua ricostituzione, non ebbi bisogno di affermare alcun principio teoretico, perchè ritengo che nelle leggi deve preponderare l'esigenza del fatto al concetto del principio. Non è che i principj si possano manomettere, ma certamente si devono adattare alle contingenze.

La legge dell'opportunità, non convenzionale o di tornaconto, ma quella della convergenza dei principj alla contingenza d'ordine economico, morale e politico, deve dominare sempre, in qualunque atto del Parlamento e del Governo.

Se non che, quanto alla questione di principio, piacque allora al Parlamento di affermare, che il Parlamento stesso avrebbe dovuto risolvere il problema per tutto ciò che non era stato determinato nella legge.

Però il Parlamento riconosceva che l'iniziativa della risoluzione avrebbe dovuto prenderla il Governo; tantochè dava mandato perchè il Governo stesso presentasse, entro un definitivo termine, la relativa legge.

È certo però che nessuna legge per parecchi anni, per parte dei vari

Gabinetti che si succedessero, e molto meno per iniziativa parlamentare, si presentò affine di risolvere il problema.

Però, nella passata legislatura, anni sono, si ebbe un progetto dell'onorevole Depretis sul riordinamento dell'Amministrazione centrale.

Codesto progetto aveva l'apparenza di eseguire la legge del 1878, ma sostanzialmente la immutava. Tuttavia il Parlamento, giudicando dai fatti, fu impotente a risolvere la questione. Giacque, più volte presentato e ripresentato, il progetto, giacque per la passata legislatura e per tutte le sessioni, e fino all'attuale; e benchè segnato all'ordine del giorno della Camera elettiva, non venne mai all'onore della discussione.

Finalmente, nella presente sessione, la Camera dei deputati fu invitata a discutere il progetto, che da essa è stato riconosciuto, e credo dai proponenti stessi, un progetto che si contraddiceva; imperocchè, determinando per legge i Ministeri, si dava potestà poi, di sopprimerne alcuni per decreto regio. Pressochè tutti però, ispirati alle esigenze della legge della opportunità, incluso anche il presidente del Consiglio, non credendosi buoni a concordarsi sopra una disposizione non irrazionale, e meglio rispondente ai maggiori interessi pubblici, si acconciarono a portare innanzi quella legge, che ebbe larga discussione.

Quando poi fu rilevata la contraddizione, l'inefficacia della legge stessa, e il presidente del Consiglio dichiarò quale sarebbe stato l'animo suo, se avesse avuto consenziente il Parlamento, venne fuori il progetto che, quale fu votato dalla Camera, è in questo momento alla discussione del Senato.

Ora io domando: quando il Parlamento, investito della potestà di provvedere, per dieci anni a nulla riuscì; quando il Governo, che per legge non aveva potestà di provvedere, era disimpegnato da qualsiasi responsabilità intorno alla sua inerzia, se non incoraggiata, di certo tollerata, dal Parlamento, la bontà dell'indirizzo dell'ordinamento e del funzionamento dello Stato su quale guarentigia poteva riposare? Di chi la responsabilità, se qualche organo del Ministero mancasse, se qualche altro zoppicasse, se qualcuno non fosse al suo posto?

Non del Governo, che era vincolato ad una legge che gli interdiceva di fare da sè; non del Parlamento, perchè esso è un ente troppo collettivo, e come tale praticamente sfugge sempre ad ogni maniera di responsabilità.

Ed in causa di cotesta dolorosa contingenza, non già per far trion-

fare teorie, ma per risolvere problemi che si imponevano per necessità di cose, la Camera dei deputati è venuta ad una sentenza per la quale, in forma dichiarativa, riconosce che al Governo si debba lasciare l'iniziativa del migliore ordinamento e funzionamento dei Ministeri.

Aggiungo che, riconoscendo nel Governo la iniziativa, non è escluso che questa, sotto la dipendenza del Parlamento, non possa essere anche susseguita dal fatto. Ma questo fatto avrà valore giuridico affatto provvisorio; è sempre contestabile per l'avvenire. Imperocchè sia e resti soggetto, costantemente, alla condizione risolutiva; sia soggetto, cioè, al Parlamento che può non sanzionare, può mutare, annullare la continuazione del fatto, e il decreto che gli ha dato origine.

E questo, lo noterò in parentesi, è un punto sul quale la mia teorica si allontana alquanto da quella del presidente del Consiglio.

Il Parlamento, quando ne riconosca il bisogno, non si limita a non approvare la condotta del Ministero, a negargli i mezzi di porre in atto il decreto, o di continuare ad eseguirlo; ma, prende perfino un provvedimento diverso, promuove una legge per cui si modifica, si integra ciò che dal potere esecutivo fosse emanato, ovvero si surroga cosa del tutto nuova.

Cotesto e non altro è il significato della legge con tanta concordia di voti ammessa dalla Camera elettiva.

In Senato, nondimeno, io avrei creduto possibile una vera questione di principi intorno all'indole ed ai limiti dei singoli poteri dello Stato e delle loro relazioni. E noterò a tal proposito che io non mi fido di sottoscrivere all'affermazione dogmatica che i Ministeri si abbiano a far sempre ed in ogni caso dal potere governativo, o, come è detto nello Statuto, con voce che non risponde alla realtà di tutte le funzioni, dal potere esecutivo.

Le mie condizioni di lunga esperienza non consentono il dogma: io non mi vi acconcio. Imperciocchè vi hanno delle contingenze in cui può esser necessario in nome della stessa scienza, oltrechè della buona politica, di stabilire dei freni contro questo potere governativo e di non lasciare nemmeno per un istante la libertà di azione, subendo i danni della lentezza legislativa, pur di evitare i pericoli dei momentanei abusi; ovvero di regolare l'azione governativa in guisa da preservare il paese, da preservare gli alti poteri dello Stato da sorprese che si potrebbero risolvere in pregiudizio irrimediabile.

Quindi io nego si possa affermare scientificamente, che in nessun Governo parlamentare sia lecito che alla legge si riservino dei provvedimenti intorno all'Amministrazione centrale; e ancor più che per legge si determinino dei confini, delle guarentigie, ove la potestà di ordinare e distribuire le funzioni dei Ministeri si voglia lasciare alla cura e alla responsabilità del potere governativo. Molto meno io penso che in scienza si possa sostenere che il Parlamento, o meglio il potere legislativo, vale a dire lo stesso Parlamento e il Re, non possa per legge istituire un Ministero, che, per ciò stesso, non possa esser toccato se non per legge.

Scientificamente, io non intendo, in fatto di provvedimenti costituzionali riferibili agli organismi e ai funzionamenti, le teorie assolute, per le quali si vorrebbe escludere, anche nel determinare gli ordinamenti e la distribuzione delle funzioni, l'azione preventiva del Parlamento.

Ma, per la medesima ragione, non intendo nemmeno la teoria opposta, che i Ministeri, cioè, si abbiano a creare e le loro funzioni si abbiano a distribuire sempre ed esclusivamente per legge: non l'intendo per ragioni scientifiche; e, se queste mancassero, non l'intenderei per le prove di fatto che ci ha offerto l'Italia: dove, per legge, il Parlamento si volle investire di coteste facoltà, escludendone dall'esercizio espressamente il potere governativo; e si è vista la inazione dell'uno e dell'altro. Ma si è visto ancora di peggio.

Dal tenore del tentativo di applicazione o di esercizio di quella potestà legislativa per parte del Governo coi suoi progetti, e per parte della Camera elettiva con le sue relazioni e discussioni, si è potuto argomentare che vi era da temere un uso meno limitato e giovevole di quello che si sarebbe fatto della stessa facoltà, ove essa al potere governativo, sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero, si fosse lanciata.

L'ordinamento dei Ministeri, e la ripartizione delle funzioni fra loro, abbandonato al Parlamento, sarebbe stata l'opera della maggioranza della Camera elettiva.

E se il ministro proponeva l'istituzione (parlo del fatto seguito in Italia) del Ministero delle poste e dei telegrafi, la sistemazione del Ministero del tesoro ed anche la costituzione di un Consiglio del tesoro, nessuno avrebbe potuto impedire che con un emendamento si fosse anche creato un Ministero delle belle arti, concetto che non mancò di far capolino, e persino si fosse parlato di altri Ministeri.

Ho visto in un volume della Commissione reale per l'inchiesta sulle

Opere pie, che non è mancato chi avrebbe pensato alla creazione perfino di un Ministero della beneficenza pubblica!

Ora, per colpi di maggioranza è sempre possibile il difetto, è possibile l'eccesso nel determinare gli organismi e le ripartizioni delle funzioni ministeriali, anche perchè trattasi di materia che assai da vicino tocca le aspirazioni degli uomini parlamentari.

Ma, quando il Parlamento si fosse pronunciato, e il Re avesse sanzionato, più che cosa giudicata, più che verità, la legge sarebbe ragione e coazione, pur essendone contestabile l'utilità e la bontà. La responsabilità sarebbe sfumata: chè il legislatore si deve ritenere faccia sempre bene; ed il Governo deve sempre eseguire.

Invece la Camera stessa dei deputati, viste le difficoltà nelle quali versava, e dubitando dell'intrinseco merito e valore dell'opera propria; trovandosi a fronte di un Ministero verso il quale era intera ed insolita la sua fiducia; a fronte di un Ministero che propugnava il concetto di appartenersi al potere governativo la potestà di ordinare i Ministeri e in conseguenza di ripartirne le funzioni; a fronte di un Ministero che assumeva tutta la responsabilità: la Camera dei deputati insomma, nella presente contingenza, preferì rimettersi, pel riordinamento e per le distribuzioni delle funzioni dei Ministeri, al Governo del Re, senza abdicare alcuna delle competenze che sieno propriamente legislative. In tal guisa, la Camera tagliò corto con quelle piccole transazioni che spesso annullano la responsabilità dei Ministeri, e dissolvono la responsabilità dei Parlamenti.

Rispetto alla legge votata dalla Camera elettiva, io avrei capito che, in Senato, si fosse organizzata ed esplicita un'opposizione contro il principio cui è informata la legge; perchè la prevalenza del concetto teoretico sulla contingenza avrebbe potuto consigliare perfino la maggioranza del Senato a perseverare nella legge del 1878; ma l'Ufficio centrale, con grande longanimità e non minore studio, trovò correttissimi i principî sui quali è fondata la legge, quale è stata votata dall'altro ramo del Parlamento.

L'Ufficio centrale non si è grandemente preoccupato delle possibili perturbazioni che un giorno potrebbero seguire, dall'uso non perfettamente rispondente ai fini dell'interesse pubblico, delle grandi facoltà che consente di attribuire al potere governativo.

Non teme che la unione di più Ministeri in uno o la divisione di uno

in due, possano riuscire fatali a qualcuno dei maggiori interessi pubblici, e molto meno ai principî su cui riposa l'ordinamento costituzionale; anzi afferma una convinzione scientifica, che io non interamente posso dividere, afferma che quello da lui accettato è il sistema più vero, più pratico: ma quando ciò egli ha affermato, avrebbe dovuto lasciare il principio medesimo alla sua intera e costituzionale esplicazione; non avrebbe dovuto entrare nel campo dei dubbi, tentando di creare delle guarentigie che ad altro non sarebbero valse fuorchè ad indebolire la virtù del principio, a indebolire la responsabilità, a frustrarne i migliori effetti.

Ma, dalla logica e sapienza dell'Ufficio centrale, affermato il principio, non c'era da attendersi innovazioni sostanziali. E qui sono interamente coll'opinione dell'egregio relatore dell'Ufficio centrale, che cioè nelle sue proposte non si deve vedere un contro-progetto, bensì degli emendamenti, per reintegrare e correggere in piccola parte la legge, salvo sempre il principio.

Or, se l'Ufficio centrale approva la legge nella sua parte sostanziale, forse in Senato si è manifestata avversione al principio che la informa?

Quando l'Ufficio centrale, per bocca del suo relatore, ha detto che gli Uffici non diedero mandato che di apportare i lievi emendamenti come quelli dei quali esso ha fatto la proposta, quando tutti gli oratori, incluso l'onor. senatore Auriti, incluso l'onor. senatore Alfieri, non si preoccupano di altro che delle questioni di secondo, di terzo, o di quarto ordine; quando l'opposizione non si riduce, ed io gliene faccio i miei rallegramenti, che a quella ferma e costante che ha mantenuto il mio amico, l'onorevole senatore Pierantoni: diremo che il Senato non vuole imbarcarsi nel sistema della legge? Diremo che esso voglia perseverare nel sistema intorno a cui emise il suo voto, e nell'ordine del giorno, e nella legge, del 1878?

A me pare che ciò non si possa dire.

Onde, se io potessi persuadere l'onorevole relatore il senatore Finali, del consciente pensiero cui è informata l'adesione che io presto incondizionata alla legge, quale venne dall'altro ramo del Parlamento, egli mi assolverebbe dell'opposizione ai suoi emendamenti, essa non è rivolta a lui, nè ai suoi colleghi, nè agli altri colleghi che hanno appoggiato le conclusioni dell'Ufficio centrale; perchè in sostanza io avrò fatto opera perfettamente rispondente a principî, i quali, con espressioni che

importano attribuzioni di competenze che in parte io contesto, sono stati esposti dal medesimo Ufficio centrale.

Frattanto, la questione si riduce a vedere, se veramente occorra che sia emendata, nei termini designati dall' Ufficio centrale, la legge, perchè meglio ne sia rispettato il principio.

Tema largamente discusso nei giorni scorsi, e sul quale io non posso, nè voglio, minutamente entrare: tema però intorno al quale farò brevissime osservazioni.

La legge che discutiamo porta un titolo che è smentito dagli articoli. In altri termini, porta un titolo molto più largo di quello contenuto nei due articoli di legge, con o senza gli emendamenti che propone l' Ufficio centrale.

La chiamano legge sul riordinamento della Amministrazione centrale.

Ora, non tutte le Amministrazioni centrali sono comprese nei Ministeri, e molto meno nei sotto segretariati di Stato. Ma la legge non parla altro che del numero e della ripartizione delle funzioni dei Ministeri (art. 1), e dei sotto segretari di Stato (art. 2).

Dunque, a che spaventarci che con questa legge si possa direttamente o indirettamente por mano su tutti gli istituti aventi dipendenza o relazione coi Ministeri, o a questi riuscenti di aiuto, istituti però che non sono proprio parte integrale dei Ministeri medesimi? La legge vuol esser fatta dal concorso dei tre rami del potere legislativo. E ciò che vale per farla, vale per disfarla, per modificarla, per solamente dichiararla o autenticamente interpretarla. Ora, come potrà mai sorgere il dubbio che, riconoscendo, o anche attribuendo, una potestà meramente esecutiva, meno perciò che governativa, in cui è compresa l' esecutiva, con codesta dichiarazione o conferimento di potestà, il Governo, nell' esercizio di essa, possa immaginarsi investito del potere di mutare, derogare o dettare leggi, cose tutte che non si possono compiere che dal concorde consenso della camera elettiva, del Senato e del Re?

Il dubbio non è ammissibile, se una così esorbitante facoltà sia compresa esplicitamente. Se il Governo in piccola parte l' avesse voluto, avrebbe dovuto chiederla e averla conferita in modo espresso. Ma quando facoltà somiglianti non si domandano, perchè temere che dalle parole della legge possa germogliare il dubbio che al potere d' ordinare o riordinare i Ministeri (il che significa potestà di riunire due in uno, o se-

zionarne uno in due, o più veramente, alcune mansioni, tenute dall'uno fin qui, passarle ad un altro) sia correlativa l'attribuzione di creare nuove funzioni o competenze, di distruggerne altre, e sia soprattutto correlativa l'impossibile potestà di distruggere le leggi?

Se fosse stato nell'intendimento di qualcuno dei membri della Camera elettiva di dare, e del Ministero di richiedere, poteri cosiffatti, io non credo che il pensiero sarebbe arrivato all'onore della discussione: esso sarebbe stato onninamente inammissibile, perchè avrebbe sorpassata la potestà e del Governo e del Parlamento. Infatti lo Statuto determina da chi e come si fanno le leggi; e nel determinare gli organi e le competenze della potestà legislativa, e le maniere di porla in atto, non ha fatto, nè poteva fare distinzione tra il fare e il disfare le leggi.

Una legge pertanto, che spogliandone i tre fattori delle leggi, attribuisse potestà legislative, ad un solo di essi, e tali sarebbero quelle del Governo, ove con la temuta interpretazione dell'art. 1 ei potesse annullare non i soli istituti creati per legge (a salvaguardare i quali parrebbe di accontentarsi l'Ufficio centrale col suo emendamento) ma le leggi svariatissime che hanno per oggetto mansioni, competenze, doveri del Governo: legge siffatta, io dico, non sarebbe concepibile, perchè sarebbe la distruzione dell'organismo costituzionale. E nè senatori, nè deputati, nè ministri si potrebbero acconciare a sottoscrivere legge siffatta, ove essa espressamente una sola di coteste facoltà attribuisse; imperocchè con ciò si violerebbe non solo lo Statuto, ma si contraddirebbe ai termini letterali del giuramento che legislatori e ministri, nell'ingresso ai loro uffici, solennemente prestano, di osservare e far osservare le leggi dello Stato.

Nell'animo mio, pertanto, non può entrare alcun sospetto, che la legge in discussione attribuisca potestà veruna di alterare o distruggere istituti creati per legge, o semplici mansioni o disposizioni determinate per legge.

Una osservazione acutissima fece il senatore Auriti, ed io privatamente ebbi a dirgli che, quando l'altro giorno ho sentito fare quella osservazione, mi sono messo in dubbio se la legge, realmente, nei termini nei quali è concepita, potesse violare o sembrar di violare qualcuno di quei principî sui quali riposa il retto organismo e funzionamento dello Stato. Ma, avendoci meditato sopra, ho risoluto negativamente la difficoltà dell'onor. Auriti.

Egli disse: quando abbiamo delle leggi che attribuiscono potestà a più Ministeri, noi possiamo investire il potere governativo della facoltà di modificare queste leggi nel senso di raccogliere la competenza per legge data a due Ministeri, in uno solo?

E citava la legge degli asili infantili ultimamente votata dal Senato, nella discussione della quale si manifestò diffidenza verso il Ministero dell'interno, per la sua presuntiva incompetenza in fatto di educazione ed istruzione. Si manifestò diffidenza verso il Ministero della istruzione, per la sua presuntiva incompetenza di cose che abbiano attinenza colla beneficenza, colla carità, onde il deliberato cui si appigliò il Senato, e che più tardi potrà divenire legge: di attribuire veramente la parte pedagogica ed educativa al Ministero dell'istruzione pubblica; la parte organica direttiva, istituzionale, al Ministero dell'interno, tra le cui mansioni sono le Opere pie.

Ora, giustamente osservava l'onor. Auriti: può il governo colla potestà che gli viene da questa legge, dire: faccia tutto il ministro della pubblica istruzione, o faccia tutto il ministro dell'interno? Ei teme che, restando l'art. 1 coi suoi termini ammessi dalla Camera elettiva, lo potesse; e con ciò vedrebbe manomessa la legge. Io nol temo punto.

Non lo può; ma lo potrebbe ad un patto, quando cioè, il ministro dell'istruzione pubblica divenisse il ministro delle Opere pie, perchè lo spirito della legge è questo.

È di vero: non si è dimostrata la competenza fra i due ministri, per causa di presunta incapacità personale di abbracciarle tutte quante, ciascuno di loro; ma bensì, perchè nessuno di essi ha raccolto nel suo Ministero tutti gli organi direttivi e amministrativi dell'educazione e dell'istruzione, come della beneficenza.

In causa di maggiori mansioni infatti, nelle quali si imperna la piccola competenza che riguarda la istituzione ed il funzionamento degli asili infantili: in causa di ciò, si è data una parte di competenza al ministro dell'interno. E se per decreto reale, che dovrebbe sempre venire all'esame del Parlamento, il ministro dell'istruzione pubblica divenisse pur egli il ministro delle Opere pie, nelle quali, dal riguardo della beneficenza, rientrano gli asili d'infanzia, senza dubbio, allora, raccogliendo nel solo Ministero della pubblica istruzione tutta la competenza sugli asili d'infanzia, non ci sarebbe alcuna violazione di legge preesistente. Questa sarebbe eseguita, perchè, secondo ha riconosciuto l'Uffi-

cio centrale, tutte le leggi che danno potestà e fanno obblighi ai Ministeri, son propriamente accordate o imposte all' ente Governo; e nell' ente Governo si troverebbe sempre il ministro della pubblica istruzione, ove anche il ministro della pubblica istruzione andasse congiunto a quello del commercio; come si troverebbe sempre il ministro dell' interno, ove alcune mansioni del ministero dell' interno andassero a quello della giustizia, o a quello dell' istruzione pubblica.

Secondo me non è ammissibile alcun dubbio sul significato dell' articolo 1, quale fu votato dalla Camera dei deputati. Trattasi di potere attribuire le funzioni governative, pienamente osservate le leggi.

La contingenza, secondo me, non consente che s'invochi la teoria di maggiori facoltà del Parlamento, il quale, ultimamente tra noi, ha provato non sapere, nei fini del maggiore pubblico interesse, porre in atto. La contingenza, invece, rende applicabile la teoria che al potere governativo si possa lasciare la facoltà di ordinare e distribuire le funzioni dei Ministeri.

Ma, riconosciuta cotesta facoltà, abbiamo guarentigia che non si trasmodi nell' usarla? Ecco l' ultimo punto sul quale farò brevissime osservazioni.

Se le guarentigie si vogliono creare colla legge, io ho fede che s'indebolirebbero tutte quelle che, larghissime, si hanno nello Statuto e in moltissime leggi dello Stato.

Ed è questa la ragione precipua per cui io non sono disposto ad accettare alcun emendamento.

Le guarentigie le abbiamo: stanno in quella partecipazione indiretta, come ebbe benissimo a rilevare nell' altro ramo del Parlamento l' onorevole presidente del Consiglio, in quella partecipazione indiretta al governo dello Stato, che è accordata al Parlamento stesso.

Il Parlamento, a qualunque atto del potere governativo, risponde colla sua approvazione, o disapprovazione, risponde col suo voto politico. Non basta il voto politico: il Parlamento risponde anche col diniego dei mezzi chiesti con leggi speciali o col bilancio.

E rispetto al bilancio non è nemmeno necessario, perchè l' autorità del Parlamento sia intesa, che gli venissero chiesti maggiori mezzi: esso l' eserciterà perfino disapprovando i semplici spostamenti da un Ministero ad un altro, da un capitolo ad un altro.

E soggiungo che non sono sole le guarentigie del voto politico e

del voto sulle spese; esse, lo riconosco, non bastano. E anche questo è un punto dal quale mi distacco dalla teoria dell'onorevole presidente del Consiglio.

Conserva intero il Parlamento in tutti i momenti, e in qualsiasi ipotesi, il potere di legiferare; e di determinare speciali guarentigie, o limiti, o freni, perchè sia prevenuto o riparato l'errore in cui possa inciampare o sia inciampato il potere esecutivo, oltrepassando le sue potestà, o facendo atti che non rispondano ai fini, solo per raggiungere i quali è investito della potestà, di cui all'articolo primo.

L'Ufficio centrale in questo è perfettamente d'accordo.

Non nega che non ci sia il potere legislativo immanente, esercitabile in tutti i sensi, non nel solo negativo del biasimo, o negativo del bilancio, ma anche con nuove leggi, fossero anche di maggiore limitazione, o deroga di quelle che siamo per votare.

Ma se tutto ciò ammette, perchè impensierirci sull'uso della potestà che non contesta, che non nega di concedere larghissima, purchè rispettate le leggi?

Se avessi partecipato agli scrupoli dell'Ufficio centrale, avrei respinto l'articolo.

Aggiungo di più, che, anche senza partecipare a scrupoli di sorta, io mi sarei opposto con tutte le mie forze al primo articolo, ove nelle condizioni presenti non ne avessi riconosciuto il bisogno.

Così io concorrerei con tutte le mie forze in altra contingenza, se si dovesse richiamare a più fruttuosa e diretta attività il potere legislativo, sia mediante la limitazione di ciò che in questo momento viene ad accordarsi al potere governativo, sia sulla determinazione di più speciali guarentigie.

Il principio consacrato nell'articolo primo io penso si debba ammettere, anzitutto perchè non contraddice ad alcuna verità scientifica; in secondo luogo, perchè vi è piena opportunità pratica, politica ed amministrativa: onde io prego che questo principio si lasci tutto intiero, come ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento; e che si voti senza le aggiunte che, in un senso, sarebbero nuove potestà di cui il Governo non sente il bisogno, ed in un altro, limitazioni che dalla legge stessa sono ammesse, se non che, con queste, esso ne comprende virtualmente altre diverse e maggiori.

.....

.....
Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*

Trovo inutile l' inciso: *udito il Consiglio dei ministri*, perchè il decreto del 25 agosto 1876 stabilisce che tutti i decreti organici debbano esser fatti in Consiglio dei ministri. Ora siccome quello per le attribuzioni delle materie ai vari Ministeri è un decreto organico, è inutile parlarne in questa legge, perchè già vi fu provveduto. E in effetto, onorevole Finali, il celebre decreto del 22 dicembre 1887, che suscitò tanti rumori più per passioni politiche (non già in questa Camera, perchè qui le passioni tacciono, ma in altri luoghi), dico più per passioni politiche, che per ragioni di diritto, e fu molto acerbamente combattuto, quel decreto porta la frase *sentito il Consiglio dei ministri*. Ed aggiungerò un' altra circostanza, che mi ricorda il mio collega delle finanze.

In quel decreto non solo è detto *sentito il Consiglio dei ministri*, ma sono firmati tutti i ministri in calce al decreto medesimo.

Domandava l' onor. Finali: Perchè non volete che questa condizione sia nel primo articolo, mentre l' avete messa nel secondo? Nel secondo, soggiunge l' onor. Finali, si tratta di una materia di minore importanza.

L' onor. Finali si inganna. Nel secondo articolo si tratta di una nuova istituzione, quella dei sotto segretari di Stato, le cui attribuzioni giova stabilire dai ministri in modo uniforme.

I sotto segretari di Stato sono un ufficio politico. Di essi non si parla nè nello Statuto dove unicamente si accenna ai ministri, nè si parla in nessuna legge.

La legge attuale in questo argomento ha una importanza costituzionale. E siccome se ne delega l' ordinamento al potere esecutivo, è necessario che esso ordinamento sia l' effetto di uno studio preventivo non solo di un ministro, ma di tutti i ministri. Vuolsi all' uopo una matura discussione e non un esame fugace, siccome avviene talora nei Consigli. L' onor. Finali fu ministro, e sa come questi esami si fanno.

Or si è voluto in questo caso speciale, e per una materia così importante quale è quella che discutiamo, mettere l' obbligo che debbano le attribuzioni dei sotto segretari di Stato deliberarsi e determinarsi con decreti reali, *udito il Consiglio dei ministri*.

Non è altra la ragione.

Andiamo al secondo emendamento.

Il secondo si riferisce a che questa legge non possa dare facoltà al potere esecutivo di mutare l'unità degli istituti ordinati per legge. Ho risposto anticipatamente, e dissi che questo divieto sarebbe ozioso, quando si discusse l'emendamento dell'onor. Auriti. Quindi mancherei al debito mio, se volessi ripetere quello che ho già detto al Senato.

Vuolsi che i titoli, i gradi e gli stipendi dei funzionari nell'Amministrazione centrale, siano determinati per legge.

Gli stipendi, ciò sa l'onor. Finali, nessun ministro ha potuto variarli. Nel 1877 fu mutata dal Parlamento la legge degli stipendi, e furono stabilite le indennità; ed è ozioso oggi il parlarne.

Quanto alla determinazione dei titoli e dei gradi, provvede la legge del 23 marzo 1853.

Questa legge ed il decreto del 21 dicembre 1850 governano siffatte materie; il decreto del 21 dicembre 1850 stabilisce le attribuzioni dei Ministeri; e questa è anche una prova che l'esercizio di queste facoltà fu sempre dato al potere esecutivo.

La legge del 23 marzo 1853 dà al potere esecutivo la facoltà di determinare i titoli e i gradi degli impiegati.

Infatti all'articolo 2 è detto così:

« L'ordinamento dei Ministeri e degli uffici, di cui all'articolo precedente, avrà luogo in modo uniforme, quanto ai titoli, gradi e stipendi del personale. Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle direzioni generali e degli altri uffici interni dei Ministeri, saranno determinati dal regolamento deliberato in Consiglio dei ministri ed approvato con decreto reale. »

E poichè su tutto questo fu provveduto, io non trovo proprio ragione perchè oggi si faccia per legge quello che antecedentemente era stato stabilito potesse e dovesse farsi per decreto reale. E poi — mi permetta onorevole Finali, e non se ne abbia a male — il Parlamento ha dato prova della sua impotenza tutte le volte che ha dovuto impegnarsi nella discussione di cotesta materia.

Sono 22 anni, o signori, che noi ci dibattiamo inutilmente per l'ordinamento legislativo dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Si cominciò con un disegno di legge del 21 dicembre 1866 dell'illustre Scialoja, che in allora era ministro delle finanze, disegno che non venne in discussione; seguì poscia quello dell'8 febbraio 1868, del ministro dell'interno Cadorna Carlo e l'altro, del 18 aprile del-

l'anno stesso, dell'onor. Cambray-Digny, e l'uno e l'altro andarono perduti.

Tutti, o signori, ricorderete la celebre relazione dell'onor. Bargoni presentata alla Camera il 1° dicembre 1868, la quale prevedeva tutti i particolari dell'ordinamento amministrativo, compresa la materia dei gradi e dei titoli. Si sperava che, se quel disegno di legge fosse stato approvato, le finanze dello Stato ne avrebbero avuto una economia di 12 o 13 milioni di lire. Fu una vana lusinga.

La legge si trascinò tre mesi e mezzo alla Camera elettiva senza alcun profitto. L'art. 11, del quale si è anche parlato durante questa discussione, fu abbandonato. Nella legge si volevano stabilire tutti i minimi particolari d'ordine e di concetto per l'esercizio delle funzioni amministrative. Ebbene, come fini?

Il disegno di legge e la relazione Bargoni rimasero nei documenti parlamentari, e non valsero a riordinare lo Stato.

L'onor. Cambray-Digny, cui l'intelletto e l'ardire non mancano, staccò una parte di quell'infecundo disegno di legge, ed istituì con decreto reale le intendenze di finanza, che altrimenti non esisterebbero.

Veniamo ora a giorni più vicini a noi. Ecco il 1878, anno nefasto per gl'interessi d'Italia. Si fa la legge del 30 giugno, in cui si scrive un articolo 3, col quale tutto resta sospeso, e si chiede che il potere esecutivo presenti, con gli stati di prima previsione dell'anno imminente, un disegno di legge per il riordinamento delle Amministrazioni centrali. Il disegno di legge fu presentato il 9 dicembre 1878: e vi furono notati molti particolari sull'ordinamento dei Ministeri, ma non ebbe l'onore della discussione.

Poscia l'onor. Depretis, dal 1884 al 1886, ogni anno, più per forma che per ottenerne un risultato, presentò anch'egli il promesso disegno di legge sulle Amministrazioni centrali dello Stato, ma finchè egli visse il progetto non venne discusso.

Ora io compresi, o signori, che cotesto argomento era tale, che non poteva restare perpetuamente indeciso; e però ebbi l'audacia di chiedere una discussione.

Vi è stato detto come sia proceduta quella discussione, la quale del resto tutti voi avete letto nei processi verbali della Camera dei deputati. Una equa transazione non fu possibile; e dovetti ricondurre me stesso sul passato, e proporre la via di uscire da un ginepraio, dal quale

pel corso di ventidue anni il Parlamento non aveva saputo liberarsi. Era necessario di svincolare il potere esecutivo dalle pastoie in cui era, e il Parlamento dalle obbligazioni che non poteva, che non sapeva adempiere, perchè mancante della forza di poterlo fare.

Ebbene, o signori, vuole l'onor. Finali, abrogando la legge del 1853, che torniamo a discutere sui titoli e gradi degli impiegati in Parlamento? Io lo prego a desistere, perchè non si arriverà mai ad una conclusione.

Lasci che le cose si regolino come pel passato.

Veniamo finalmente all'ultimo emendamento dell'articolo in esame. È troppo comodo il paragrafo col quale si dà facoltà al potere esecutivo di far le spese necessarie per la istituzione dei Ministeri.

Pur mi permetta l'onor. Finali che io non accetti la sua proposta per rispetto al Parlamento.

Quel paragrafo, dando il diritto al potere esecutivo di prelevare dal capitolo « Spese imprevedute » le somme necessarie perchè i nuovi Ministeri possano funzionare, pregiudica il diritto di sindacato del Parlamento. Dà troppo al Governo, toglie molto alla Camera dei deputati; ed io per rispetto alla Camera devo chiedere che l'emendamento venga respinto.

Questa volta il Senato vedrà chiaramente, che non è per ragioni personali, ma per principi costituzionali che io mi oppongo alle conclusioni dell'Ufficio centrale.

Quando i ministri sanno che, sebbene autorizzati ad istituire nuovi dicasteri, l'opera loro rimane sempre soggetta al sindacato del Parlamento, e che il Parlamento può condannare l'istituzione che malamente possa essere fatta, ci penseranno due volte prima di prendere una deliberazione.

Dopo di ciò piaccia al Senato di rigettare i proposti emendamenti.

Senatore **Finali**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Finali**, *relatore*. Rispondo brevissimamente riguardo alla prima parte; e mi estenderò alquanto di più su quella che riguarda la questione della spesa.

In prima mi preme di ricordare che il decreto 25 agosto 1876 è un decreto reale il quale può essere revocato quando si vuole.

Quel decreto dice che le mutazioni organiche debbono essere fatte con decreto deliberato in Consiglio dei ministri.

Quel decreto non assicura di nulla; e noi già avevamo osservato che non si poteva fare a fidanza con le disposizioni, non sempre osservate, d'un decreto mutabile a beneplacito del Governo.

Quanto alla tesi che l'art. 2, il quale riguarda le attribuzioni del sotto segretario di Stato, sia materia più importante di quella dell'articolo 1, con tutto il rispetto che io professo all'oratore, non ne sono proprio persuaso, e credo che molti, se non tutti, partecipino alla mia opinione.

Rispetto alla legge del 23 marzo 1853, debbo osservare due cose. E in prima, che non era una legge che desse facoltà permanenti al Governo; ma gliela dava per fare un riordinamento dell'Amministrazione centrale, che doveva avere effetto col 1° gennaio 1854. E il Governo si valse di quella facoltà, e la esaurì col decreto del 23 ottobre 1853.

Può quindi recare meraviglia che in quella antica legge, che pareva morta, si cerchi trovar fondamento alla facoltà di creare nuovi titoli e gradi.

Ma, c'è di più: l'onor. presidente del Consiglio che ha citato quella legge, certamente ricorda, che quella legge nell'articolo secondo, nelle facoltà date al Governo, facea appunto un'eccezione per gli stipendi.

Poichè egli dà un'autorità così grande alla legge del 23 marzo 1853 per la creazione di titoli e di gradi, in quanto agli stipendi lungi dal trarne argomento in favore, dovrebbe vedervi un divieto assoluto di crearne per decreto reale.

Finalmente passiamo all'argomento più grave, alla questione della spesa.

Si direbbe che io, il quale ho mostrato tanto scrupolo di costituzionalità, di parlamentarismo, in questo punto avessi sconfinato per un altro verso. Ma io credo di non meritare l'accusa mossami dall'onorevole ministro.

Io già aveva detto che una deroga alla legge comune della contabilità, per ragioni politiche, noi la consentivamo; ma non è mica cosa nuova che a spese imprevedute si provvegga col relativo fondo, il quale è istituito nel bilancio appunto per questo.

Quando non siede il Parlamento, il Governo, per virtù della legge vigente sulla contabilità e sull'amministrazione dello Stato, potrà fare prelevamento per la spesa impreveduta, che nasce dalla creazione di un nuovo Ministero.

Non proponiamo quindi di dare una nuova facoltà; ma di estendere

questa facoltà, atteso il grande interesse politico, anche al tempo in cui segga il Parlamento.

Ma c'è un correttivo. Mentre per i prelevamenti che si fanno dal fondo di riserva, al tempo in cui non siede il Parlamento, si provvede a sanzionarli con la legge d'assestamento, o altrimenti si provvede con la legge di bilancio, le quali non sono sede opportuna neppure per la Camera dei deputati, tanto meno per il Senato, a poter discutere di organici; noi proponiamo che il decreto di prelevamento sia portato innanzi al Parlamento per essere convertito in legge con un progetto speciale.

Dunque mentre da una parte si vuole da noi concedere in tutti i casi e in tutte le circostanze al Governo il mezzo di poter esercitare le facoltà organatrici che gli dà la legge; dall'altra parte, invece di diminuire il sindacato parlamentare, lo rafforziamo; chiamando il Parlamento a deliberare sempre sopra uno speciale progetto di legge; invece di chiamarlo a deliberare sopra una legge di assestamento o di bilancio, nelle quali, come mi suggerisce il senatore Auriti, non di diritto, ma purtroppo di fatto, il Senato non esercita il potere legislativo in tutta la libertà ed ampiezza costituzionale.

Fu già detto nella relazione, che il Senato la sua autorità l'ha anche in questa materia, e che non diconosciamo alcuno degli attributi che sono dati al Senato dallo Statuto fondamentale del Regno. In due sole materie è data la priorità alla Camera dei deputati e non altro. Anche rispetto alle leggi di bilancio e d'imposta il Senato ha così il diritto di rigetto, come quello di emendamento. Ma purtroppo lo sappiamo tutti che quando si tratta di leggi d'assestamento, di leggi di bilancio, e per la prevalenza evidente e logica che ha in questa materia la Camera dei deputati, e per le circostanze di tempo in cui il più delle volte vengono presentati questi atti all'approvazione del Senato, l'opera sua si riduce a dissertazioni accademiche, spesse volte piene di utilissimi insegnamenti, de' quali poi si fa un conto condizionato; ma in fondo non può il Senato esercitare un efficace sindacato; non può, insomma, esercitare la sua facoltà legislativa in quel modo che gli è dato di fare, quando gli atti del Governo sono presentati alla sua approvazione per mezzo di appositi progetti di legge.

Mi dispiace che l'onor. presidente del Consiglio non creda di poter accettare nessuna parte degli emendamenti compresi nel nostro articolo primo.

L'Ufficio centrale persiste in essi, ripetendo che, appunto perchè non contraddicono ai concetti fondamentali del progetto ministeriale, gli pare che possano più facilmente essere approvati dal Senato. Alla cui deliberazione naturalmente si rimette con tranquillità, pago di avere adempiuto e di adempiere il proprio dovere.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi perdoni il Senato, se dirò ancora brevi parole.

L'onor. senatore Finali ha parlato delle spese impreviste e del diritto che ha il potere esecutivo di prelevare da quel capitolo le somme necessarie per i pubblici servizi. Certamente la istituzione di nuovi Ministeri non può entrare in questa categoria.

Ma domando all'onor. senatore Finali: e dopo fatte le spese?

S'immagini che il Parlamento respinga la istituzione del nuovo dicastero; crede l'onor. senatore che il Ministero, il quale ne sarebbe imputabile, non dovrebbe risentirne la responsabilità materiale?

Secondo il diritto comune (noi non avendo ancora una legge speciale sulla responsabilità dei ministri) si dovrebbe chiedere la restituzione del danaro che d'ordine del potere esecutivo sarebbe stato erogato dall'erario nazionale.

Senatore **Finali**, *relatore*. No, no.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si potrebbe, trattandosi di un fatto che la legge permetterebbe condizionatamente, e che il Parlamento avrebbe condannato.

L'onor. senatore Finali, cedendo ad una interruzione del senatore Auriti, parrebbe credere che nella spesa al Senato sfuggirebbe l'esercizio del suo sindacato.

Mi permetta il Senato di dichiarare che io non sono di cotesto avviso. Ristabiliamo, secondo le sane teorie del diritto costituzionale, i principj i quali governano la materia.

In fatto di spese, come in fatto di tributi, la Camera dei deputati ha il diritto preventivo del voto.

Essa sola può imporre, perchè essa è la naturale rappresentante dei contribuenti.

Ma quando la legge del bilancio o anche una legge speciale di tri-

buti o di spesa viene al Senato, il Senato ha il diritto di rigettarla. Esso esercita il diritto medesimo che lo Statuto gli dà per tutte le leggi.

Quindi quando venisse al Senato una legge come quella del 5 luglio 1860, la quale autorizzava il potere esecutivo a fare le spese per l'istituzione del nuovo Ministero di agricoltura e commercio, il Senato può rigettarla, e però esso può esercitare quel sindacato di cui l'onor. senatore Auriti, per timori infondati, negò la competenza al Senato.

No, o signori, il Senato ha piena potestà; il Senato una sola cosa non può fare, ed è di modificare le leggi di finanza. Questo divieto, giova ricordarlo, non sorge dal testo scritto dello Statuto, ma da un'antica consuetudine la quale non è solamente nostra, ma anche dei paesi da cui abbiamo tratto i concetti fondamentali della nostra Costituzione.

Per un'antica consuetudine adunque è data unicamente alla Camera dei deputati la facoltà di fissare la somma che si deve pagare dai contribuenti e la somma che si deve spendere dai ministri.

Dunque il Senato ha pienezza di diritti. Quando verrà una di coteste leggi speciali con le quali si chiede al Parlamento la facoltà della spesa per l'istituzione di un Ministero, Camera e Senato sono in pari condizioni, e possono quindi entrambi sindacare l'opera del potere esecutivo.

Dopo ciò io prego il Senato a voler respingere gli emendamenti dell'Ufficio centrale e di accettare l'art. 1 quale fu votato dalla Camera dei deputati.

Senatore **Finali**, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Senatore **Finali**, *relatore*. Domanderei che l'art. 1 proposto dall'Ufficio centrale sia votato per divisione.

Presidente. La votazione per divisione è di diritto.

Si dà lettura dei singoli paragrafi dell'art. 1 per metterli successivamente ai voti.

Il senatore **Cencelli**, *segretario*, legge:

Art. 1.

Sono determinati con decreti reali, udito il Consiglio dei ministri, il numero dei Ministeri, e la repartizione tra loro delle attribuzioni, che spettano alla Amministrazione centrale; mantenuti nella loro unità gli istituti ordinati per legge.

(Non è approvato).

I titoli, i gradi e gli stipendi dei funzionari nella Amministrazione centrale sono determinati per legge.

(Non è approvato).

Alle nuove o maggiori spese, che occorressero per la esecuzione di quei decreti, sarà provveduto con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, anche quando segga il Parlamento; al quale poi dovranno essere presentati i decreti di prelevamento, per essere convertiti in legge.

(Non è approvato).

Presidente. Metto ai voti il testo del progetto del Ministero che dice:

Art. 1.

Il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono determinati con decreti reali.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Ciascun ministro avrà un sotto segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero, nel ramo del Parlamento, al quale appartenga; altrimenti avrà allo stesso effetto qualità di commissario del Governo.

Le attribuzioni dei sotto segretari di Stato, nella amministrazione del rispettivo dicastero, saranno determinate con decreti reali, udito il Consiglio dei ministri.

Lo stipendio del sotto segretario di Stato sarà quello goduto dal segretario generale, il quale grado è abolito.

Presidente. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **Finali**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Finali**, *relatore*. In questo articolo secondo, l'Ufficio centrale non propone che una variante sostanziale. Propone altresì l'aggiunta di un paragrafo, ma è cosa di minore importanza.

Non mi estenderò molto, perchè l'esperienza fatta sull'articolo 1 mi mostra chiaramente quale è la sorte serbata a qualsiasi emendamento, di qualunque natura, e a qualunque ragione si raccomandi.

L'onor. presidente del Consiglio ieri disse, e oggi lo ha ricordato, che egli non sarebbe ritornato alla Camera dei deputati, non ritenendo

ciò conforme alla propria dignità, per sostenere tesi contrarie a quelle prevelsero già nella discussione avvenuta nel mese di dicembre.

Ora, in quest' articolo 2, è avvenuta una delle cose più strane, che potrà ricordare il più diligente negli studi delle nostre cose parlamentari.

Tutti alla Camera, nessuno escluso, opinarono che la condizione assoluta posta nell' articolo 2, che il sotto segretario di Stato dovesse essere membro dell' una o dell' altra Camera, non fosse conforme alle disposizioni dello Statuto, e non potesse approvarsi.

L' onor. presidente del Consiglio contro queste opinioni mise innanzi la sua, la quale, conformemente alle consuetudini inglesi, gli faceva desiderare e ritenere conveniente, che tanto il ministro quanto il sotto segretario di Stato appartenesse al Parlamento. Ma soggiungeva: Dal momento che tutti desiderate che sia tolta questa condizione, io non mi oppongo.

Ma nel momento che si stava studiando il modo di trovare la opportuna formola, l' articolo fu messo ai voti, in questa forma:

« Ciascun Ministero avrà un sotto segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio, in quello di cui non fa parte. »

Vorrei poter esser anch' io dell' opinione di qualcuno dei miei colleghi, e fra gli altri dell' on. Errante...

Senatore **Errante**. Domando la parola.

Senatore **Finali**, *relatore*che pensa che questo articolo non importi proprio di necessità che il sotto segretario debba avere una condizione che il nostro Statuto non richiede per il ministro; poichè la Corona può nominare ministro di Stato persona che non appartenga nè al Senato, nè alla Camera dei deputati.

Ho detto già nel corso di questa discussione, che di questa opinione, cioè che non vi fosse questa condizione assoluta nell' articolo a noi proposto dal Ministero, era anche l' onor. Auriti; ma poi si dovette arrendere alle considerazioni che altri fecero.

Ora noi diciamo: sta bene, riconosciamo essere buona la consuetudine che il ministro ed il segretario di Stato sia uomo parlamentare, ma fidiamoci in questa consuetudine: sono quarant'anni che siamo andati avanti con questa consuetudine, e soltanto in casi rarissimi, specialmente nell'ultimo dodicennio, è avvenuto che il ministro o il segretario generale non fossero membri dell'una o dell'altra Camera.

L'esempio che si invoca dell'Inghilterra non è citato con grande esattezza. È vero che la consuetudine è, che così il ministro, come il sotto segretario di Stato, siano membri della Camera dei signori o della Camera dei comuni; ma, come è naturale, come avviene di tutte le consuetudini, appunto perchè sono consuetudini e non leggi, si danno delle eccezioni.

Abbiamo nella nostra relazione ricordato, che anche Palmerston e Gladstone in due circostanze furono ministri, senza essere nè Pari, nè membri della Camera dei comuni.

Così in Inghilterra è consuetudine che primo ministro sia il primo lord della Tesoreria, invece oggi veggiamo primo ministro il ministro degli esteri. Se il ministro appartiene alla Camera dei signori, il sotto segretario deve appartenere a quella dei comuni, è viceversa; ma anche in questo si sono date delle eccezioni; ed ambedue appartennero all'una od all'altra Camera.

Ma poi in Inghilterra c'è una ragione per cui fa duopo che come il ministro, così il sotto segretario di Stato, sia membro del Parlamento; ed è che in Inghilterra a chi non è membro del Parlamento non è permesso entrare nell'una o nell'altra Camera, e tanto meno avervi voce.

Invece, secondo l'art. 59 del nostro Statuto, chiunque o nella qualità di ministro, o in quella di commissario del Governo, può entrare nella Camera dei deputati e nel Senato, e farvisi ascoltare.

Si è poi parlato di allargare e di togliere i limiti e l'esercizio della Corona! Ma qui le s'impone di non poter conferire i pubblici poteri a chi non sia investito della qualità di senatore o di deputato. D'altra parte si restringe il diritto dei cittadini; perchè mentre nessun articolo dello Statuto pone condizione d'età per esercitare un ufficio pubblico, il più alto che si voglia, viene a dirsi in questo articolo implicitamente che nessuno possa essere sotto segretario di Stato se non ha l'età di trenta o quaranta anni compiuti, quanti ne occorrono per essere deputato o senatore.

Io non voglio entrare con altre considerazioni più addentro in questo argomento. Dirò soltanto che, poichè si è fatto un grande studio comparativo di Costituzioni, e si è andati a cercarle per tutta l'Europa, e fino in America, io desidererei che qualcuno mi citasse una costituzione nella quale sia fatto precetto che il ministro o il sotto segretario di Stato debba essere necessariamente membro del Parlamento.

Ne conosco bensì due di Costituzioni, che, invece di ordinare questo, vietano che i membri del Parlamento possano esser ministri.

Una è la Costituzione francese del 1791, la prima che s'informasse ai principj del 1789, opera dell'Assemblea costituente, non della Convenzione; della quale per alcuni effetti si può oggi dir male; ma è pur quella che ha gettato le basi della moderna civiltà; e fu ed è segno agli odi implacabili delle caste feudali e dei partiti reazionari d'Europa.

L'altra è Costituzione ancora vigente, ed è quella degli Stati Uniti d'America, cioè di uno dei più grandi, civili e liberi Stati del mondo.

So bene che il Governo degli Stati Uniti non è Governo di gabinetto, ma Governo presidenziale; ciò non muta l'essenza della cosa.

Ora la liberissima Costituzione americana vieta a chiunque sia membro della Camera o del Senato di essere anche ministro di Stato....

Senatore **Pallieri**. Anche la Costituzione di Spagna del 1820.

Senatore **Finali**, *relatore*. Ringrazio il mio amico conte Pallieri di questa interruzione. Vi sarà anche qualche altra Costituzione simile alla spagnuola del 1820; se io mi sono occupato solo di quella d'America, è perchè questa ha un secolo e più di durata; nel qual tempo gli Stati Uniti ebbero uno svolgimento e un progresso maraviglioso, di che non si trova l'eguale nella storia d'alcun popolo.

Noi saremmo i primi a stabilire per legge questo privilegio della Camera e del Senato; e non ho altro da aggiungere.

Presidente. Il senatore Errante ha facoltà di parlare.

Senatore **Errante**. Dissi ieri all'amico mio, il senatore Finali, quando mi parlava dell'art. 2 che, a suo avviso, stabilirebbe il privilegio a favore dei senatori e deputati alla nomina di sotto segretari di Stato, dissi: questo la legge non lo prescrive.

E lo dimostrerò facilmente. L'art. 2 è così concepito:

« Ciascun ministro avrà un sotto segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio in quello di cui non fa parte. »

Non si dice dunque che il sotto segretario di Stato debba necessariamente far parte dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, ma soltanto si stabilisce la qualità sua di commissario regio quando non fa parte delle Camere legislative; facoltà che può esplicarsi tanto nell'uno quanto nell'altro ramo del Parlamento.

Nello Statuto vi è l'art. 66 che riguarda i ministri, ed è consimile a questo: ivi si dice: i ministri non hanno voto deliberativo nell'una e nell'altra Camera, se non quando ne sono membri; da ciò non ne è venuta mai l'interpretazione che il ministro debba appartenere all'uno od all'altro ramo del Parlamento, poichè abbiamo esempi, che taluno fu nominato prima ministro e poi fatto senatore od eletto deputato.

Da ciò deriva la facoltà di poter nominare sotto segretari di Stato o ministri quelli che non faccian parte nè della Camera, nè del Senato, non essendo ciò vietato dall'art. 2 della legge; si rientra quindi nella legge comune. Se l'art. 2 dicesse: nessuno potrà essere nominato segretario di Stato, se non fa parte dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, allora potrebbe sorgere la questione e l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Ma, non esistendo questo divieto, io credo sia meglio lasciare l'articolo con la giusta interpretazione da me data, che riesce corrispondente ai desiderii espressi dagli onorevoli Finali ed Auriti.

Dirò finalmente, che tal questione è più accademica che altro, perchè è stata e sarà quasi sempre consuetudine che i segretari generali di una volta, convertiti in sotto segretari di Stato, si prendano dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento, o, per essere più esatti, quasi sempre dalla Camera dei deputati. Non facciamo una legge di privilegio, nè l'art. 2 sancisce il supposto divieto, essendo d'altronde assurdo che i ministri si possano prendere fuori del Parlamento e non già i sotto segretari di Stato di minore autorità.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio anzitutto dal correggere un errore, nel quale è caduto l'amico mio, il senatore Finali. L'articolo secondo, quale fu votato dalla Camera dei deputati, è mio; fu da me proposto, e se l'onor. Finali volesse vederne la stampa originale, io l'ho qui sul tavolo.

Senatore **Finali**, *relatore*. Ne sono persuaso.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quindi non è esatto, che la Camera non abbia avuto sott'occhi il testo, che si riferisce ai sotto segretari di Stato, e che non abbia avuto l'agio di valutare il concetto, cioè, che sarebbero stati nominati, scegliendoli nella Camera, o nel Senato.

Nell'art. 2, come ha bene avvertito l'onorevole Errante, si lascia lo stato di diritto quale attualmente è pei ministri.

Il Senato sa meglio di me che in quanto alla nomina dei ministri vi sono due sistemi. Vi sono Costituzioni che tacciono, se debbano essere presi dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento; vi sono Costituzioni che escludono i membri delle Assemblies, e sono tali quelle che furono pubblicate dal 1791 fino ai tempi del Consolato.

Allora prevaleva la teoria, che il potere esecutivo dovesse essere un corpo distinto dal Parlamento, e si credette in quel modo di evitare il suscitarsi delle malsane ambizioni dei deputati e dei senatori.

Se i Francesi siano riusciti a raggiungere cotesto scopo, non ho bisogno di dire. La storia c'insegna che gl'intrighi al di fuori dell'orbita parlamentare sono i più perniciosi, mentre che in Parlamento, dove i due partiti per attuare le loro idee bisogna che cerchino di arrivare al potere, le ambizioni sono legittime, e debbono essere, anzichè impedito, coltivate.

Dissi dunque che vi ha Costituzioni che tacciono e Costituzioni che escludono.

Le Costituzioni che tacciono sono l'inglese, quelle francesi delle due monarchie, la belga, la nostra.

In Inghilterra, benchè la Costituzione taccia, e molte cose tace quella Costituzione, perchè la vera Costituzione si è fatta con le buone consuetudini anzichè con la legge scritta, il suo silenzio fu sempre interpretato nel senso che i membri del Ministero debbono essere scelti nel Parlamento. E questa consuetudine fu costante in quel paese, e non fu mai violata.

I sotto segretari di Stato in Inghilterra sono uffici politici, ed uffici politici noi vogliamo farne in Italia.

Dovendo essere uffici politici applicheremo ad essi gli stessi principî che nello Statuto sono determinati per i ministri.

Nello Statuto, come dissi un momento fa, si tace se i ministri debbano o no essere scelti nel Parlamento. Lo stesso silenzio intendiamo mantenere pei sotto segretari di Stato, così serbando la medesima consuetudine.

Perchè, signori, mutare, con un inciso, questo sistema della nostra legislazione? Il Re, se ciò crederà necessario, su proposta del ministro rispettivo, potrà nominare a sotto segretario di Stato, un personaggio che non faccia parte delle due Camere.

Naturalmente questo non potrà entrare in Parlamento, nè io credo che l'onor. Finali con il suo emendamento pensi dare ai sotto segretari di Stato, nè deputati nè senatori, l'ingresso in Parlamento.

Senatore **Finali**, *relatore*. Potrebbero avere l'ingresso solo come commissari.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Entrerebbero come commissari regi? Ma allora vi entrerebbero caso per caso in virtù di un decreto speciale, e quando ne venisse il momento ed il bisogno; per far ciò non è necessaria una nuova legge, e si potrebbe continuare a fare come si è fatto finora per i ministri. Segretari generali, non deputati nè senatori, se ne sono nominati sempre e non sono entrati nella Camera.

La differenza fra i segretari generali che stiamo per abolire, ed i sotto segretari di Stato che istituiremo, sta in questo che i primi, diversamente dai secondi, non hanno per l'esercizio delle loro funzioni la parola in nessuno dei due rami del Parlamento; sono collaboratori dei ministri nell'interno dei loro uffici.

Anche oggi, e l'abbiamo visto in varie occasioni, se un ministro credesse di mandare il suo segretario generale, non deputato nè senatore, ad una delle Camere, potrebbe farlo, nessuno glielo inibisce; fa la sua proposta e lo fa nominare, con decreto regio, commissario del Re.

Io però non posso dimenticare la teoria che ho sostenuto alla Camera, che tende a richiamare il nostro paese alle buone consuetudini parlamentari. Io quindi ritengo ottima cosa seguire il sistema inglese.

In Inghilterra, voi lo sapete meglio di me, un deputato non può entrare nella Camera dei Pari, come un Pari non può entrare nella Camera dei Comuni, fosse pure ministro!

È necessario quindi che il ministro Pari abbia il suo sotto segretario di Stato deputato alla Camera dei Comuni e viceversa il ministro deputato abbia il suo rappresentante alla Camera dei Pari, affinchè l'uno e l'altro, nelle varie materie possano rispondere in ciascuna Camera, tutte le volte in cui è necessario sentire la voce del Governo.

Dunque io desidererei che in Italia si seguissero i principi e le consuetudini inglesi.

Or guardate, o signori senatori, a che ci ha condotto sovente il non seguire coteste buone massime. Vi è stato più di un primo ministro, dal 1848 in poi, che, nominando un suo collega fuori del Parlamento, ha

sentita la necessità di battezzarlo, o facendolo nominare senatore, o facendolo eleggere deputato. Quanto ciò giovi alle nostre istituzioni, io non voglio discutere.

Dunque, onorevole Finali, non insista in un emendamento che muterebbe lo stato di diritto nella costituzione del Governo, lasci pei sotto segretari di Stato lo stesso silenzio che è nello Statuto pei ministri, e quando i sotto segretari di Stato non potranno essere scelti nel Parlamento, nessuno toglierà il diritto al Re di nominarli fuori del medesimo.

Non ho altro a dire.

Senatore **Finali**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Finali**, *relatore*. Mi è grato, l'ultima volta che piglio la parola su questo progetto di legge, fare una dichiarazione che meglio di tutti i discorsi precedenti corrisponde a quel sentimento di amicizia, che ho per l'onorevole Crispi; sentimento che in tanti anni neppure si è accorto del succedersi dei partiti nel governo della cosa pubblica.

Poichè egli ha dichiarato che l'articolo da lui proposto; qualunque sia la sua opinione rispetto al da farsi, non imponga la scelta tra senatori e deputati; mentre neppure noi disconosciamo quanto sia corretto e desiderabile che di regola siano sempre uomini politici e parlamentari quelli che vengono elevati alla dignità di ministri o di sotto segretari di Stato, per modo che o siano membri del Parlamento, o possano facilmente diventarlo; pigliando atto di quelle dichiarazioni, a nome dell'Ufficio centrale, ritiro l'emendamento proposto all'art. 2.

Presidente. Allora si procede alla lettura dell'art. 2 del progetto ministeriale per metterlo ai voti.

Il senatore *segretario* **Cencelli** legge:

Art. 2.

Ciascun ministro avrà un sotto segretario di Stato, il quale potrà sostenere la discussione degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento a cui appartiene, o quale commissario regio in quello di cui non fa parte.

Le attribuzioni dei sotto segretari di Stato nell'amministrazione del rispettivo dicastero saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola su quest'art. 2, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questa legge sarà in seguito votata a scrutinio segreto.

Ora dichiaro chiusa la votazione segreta fattasi durante la seduta e prego i senatori segretari di fare lo spoglio dei voti.


(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato »:

Presenti.....	93
Favorevoli.....	60
Contrari.....	32
Astenuti.....	1


(Il Senato approva).¹

¹ Ved. *Atti parlamentari*, Senato del Regno; Sessione 1887-88. — Discussioni; Tornata delli 11 Febbraio 1888.



ERRATA-CORRIGE.

<i>Pag.</i>	<i>linea</i>		<i>leggasi</i>
19	nota 6	e il ministero	o il ministero
64	22	La Camera	» Il Senato
78	15	dalla legge	» di legge
154	14	manchi in alcuna	» manchi in qualcuna
<i>ivi</i>	20	ben tardi	» più tardi
170	24	gli atti ai quali	» gli atti coi quali
185	26	particolarmente i seguenti	» particolarmente le seguenti
<i>ivi</i>	28-29	delle leggi e decreti	» delle leggi e dei decreti
<i>ivi</i>	33-34	presenta dei progetti	» presenta progetti
186	28-29	Fa pure dei rapporti	» Fa pure rapporti
189	26	diretta dal Re	» diretta del Re
219	12	Spedire i decreti	» Spedire decreti
229	8	distinzione varia	» distinzione vera
433	31	se il Sovrano non li ha con- vocati	» se il Sovrano non le ha con- vocate
xxxiii	5	gelosa	» geloso
<i>ivi</i>	11	a lei	» a lui





URBINA
TO ROMA
REGINA
TATO